FILIPPO IMBESI

CONTRIBUTI STORICO-DOCUMENTARI SUL TERRITORIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA)

FILIPPO IMBESI

CONTRIBUTI STORICO-DOCUMENTARI SUL TERRITORIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA)

INTRODUZIONE

In questo volume sono stati inseriti trentadue documenti, in gran parte inediti, riguardanti Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), comune di recente fondazione (1835), con un vastissimo territorio oggetto di stratificazioni archeologiche e fasi storiche millenarie, strettamente connesse per secoli al vasto contesto della piana di Milazzo e soggette in un secondo tempo all'influenza di Castroreale.

Le tessere storiche qui presentate (inerenti principalmente concessioni e aspetti amministrativi, religiosi e gestionali), se inquadrate globalmente, consentono di delineare un mosaico storico di questa vasta area geografica sita nel versante tirrenico della Sicilia nord-orientale, caratterizzata, in modo particolare, da 5 feudi e dagli antichissimi nuclei di Gala e Nasari[1].

Il primo documento pubblicato contiene il privilegio di rifondazione del monastero della "Genitrice di Dio" di Gala, concesso dalla reggente Adelasia nell'anno bizantino 6613 (1 settembre 1104/31 agosto 1105) e conosciuto per mezzo del transunto latino che fu redatto dall'abate Filippo Ruffo nel 1439. Questo atto, oltre a fornire un quadro esauriente dell'importanza del monastero di Gala, rivela chiaramente il ruolo svolto, per la rifondazione del cenobio, dal bizantino Nicola, camerario del gran conte normanno Ruggero I e di suo figlio Simone.

Il secondo documento riguarda la donazione del casale di Nasari, effettuata nel 1127 dal gran conte normanno Ruggero II a favore di Ansaldo vicecomes di Arri e dei suoi eredi e successori. Il testo, contenuto in un privilegio del 30 gennaio 1453, fornisce preziose notizie su questo antichissimo casale barcellonese e sulle zone a esso limitrofe.

Segue un documento concesso nel 1498 a Giovanni Francesco de Nasari, al quale la Curia Regia aveva accordato alcune lettere «in favorem» per l'esercizio di diritti nel feudo di Nasari. Ciò causò l'opposizione dei giurati di Castroreale, che ritenevano lesa la loro giurisdizione sul feudo per effetto del privilegio concesso da re Federico II d'Aragona nel 1324 (che aveva assegnato a Castroreale un vasto territorio di pertinenza, attribuendo allo stratigoto e ai giudici della città di Messina il compito di giudicare le questioni inerenti la sua amministrazione)[2].

Identica situazione si presenta nel quarto e nel sesto documento, riguardanti rispettivamente la «iurisdictionem civilem et criminalem» nel feudo di Nasari (concessa al barone Giovanni Francesco di Periconio e osteggiata dai Giurati di Messina e Castroreale, che rimandavano il suo esercizio al giudizio del magistrato della Corte Straticoziale), e alcune lettere concesse nel 1546 a Lorenzo Romeo (arrendatario dell'abbazia di Gala) che furono dichiarate «tendere contra privilegia huius nobilis civitatis Messanae per magnificos iuratos dictae terrae loco totius universitatis dicti Castri Realis».

Il quinto, il settimo e l'ottavo documento contengono gli atti delle visite regie che furono effettuate nel monastero di Gala da Francesco Vento (1542), Nicola Daneo (1580) e Francesco del Pozzo (1583), ricche di numerose informazioni sul complesso monastico, con particolare

---

[1] Si veda anche la traccia storica presente in "Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese" (F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo*, Uni Service, Trento, 2009, pp. 271-310). I documenti di seguito pubblicati, dei quali si propongono le traduzioni, sono stati inseriti in tabelle storico-cronologiche alla fine del volume (si vedano le appendici).

[2] Museo Civico di Castroreale, *Liber aureus privilegiorum*, n. 2, serie a, cc. 148-151. Così si riporta in questo privilegio: «Ita quod iudices ipsius terrae Cristinae tam presentes quam qui pro tempore fuerint ab eisdem fidelibus nostris, pro causis et questionibus movendis et attentandis inter eosdem fideles nostros ab ipsis, nullum aliud ius seu dritttuum percipient seu exigant quam quod eis secundum usum et consuetudinem civitatis Messanae, in cuius distrittu praedictum fortilicium et terram haberi et esse volumus exinde debetur, et quod iuris dictio causarum criminalium movendarum inter fideles nostros terrae ipsius ac cognitio et decisio causarum ipsarum ad straticotus et iudices civitatis Messanae, in cuius districtu ut prefertur includentur fortilicium et terra ipsa pertinenat et retinere debeant pleno iure quodam iidem fideles nostri uti fruantur et gaudeant in toto nostro regno Siciliae immunitatibus, libertatibus, consuetudinibus et gratiis ac privilegiis omnibus quibusque messanensis civis, dilecti fideles nostri in eodem regno Siciliae uti fruunt et gaudent, mandantes propter ac magistro secreto et conservatore Regii Patrimonii nec non secreto et magistro procuratori dittae nostrae Curiae civitatis Messanae».

riferimento allo stato delle fabbriche e delle *grange*, alla giocalia, ai redditi e ai servizi del culto divino[3]. In modo particolare, esse rilevano lo stato di decadenza del cenobio, conseguenza del declino del monachesimo greco e dell'amministrazione degli abati commendatari, interessati soltanto ai ricchi introiti dell'abbazia.

Il nono documento (1584) riguarda la conferma viceregia della concessione di «alcuni lochi di casi» siti «supra la chiesa di Santa Maria di Porto Salvo», effettuata dai giurati di Castroreale a favore degli abitanti del casale di Politi, cui l'«inundatione» del torrente Patrì aveva «summerso e fundato diversi casi».

Il decimo atto (1597) contiene la concessione di «otto tominati» di terreno incolto alla vecchia chiesa di San Sebastiano, «fundata nello casale di Barsalona», data la «povertà di detta ecclesia» e la mancanza di introiti per la sua amministrazione.

Molta importanza riveste l'undicesimo documento (redatto nel 1634), contenente il privilegio con cui il vicerè Ferdinando Afan de Rivera concesse a Paolo Muscianisi, regio secreto di Castroreale, di infeudare una sua proprietà sita nel casale di Centineo. L'infeudazione fu assoggettata al «servitio militari unius equi investiture» e al pagamento dello «ius decime» alla Curia Regia, mantenendo integri e inviolabili i diritti che l'università di Castroreale possedeva prima dell'infeudazione («nullum intelligatur generatum preiudicium dittae universitati Castri Regalis et eius habitationibus in iuribus collectis in iure pascendi et aliis iuribus, si que ditti habitatores habent et habebant in ditto territorio antequam in feudum erigeretur»)[4].

Il dodicesimo atto (1639) contiene l'elezione del primo sindaco di Pozzo di Gotto nella persona di Matteo Sottile, «habile e sufficiente in detto offitio», effettuata dai giurati di Pozzo di Gotto circa due mesi dopo la separazione da Milazzo.

Il tredicesimo documento riguarda la fondazione del convento cappuccino di Pozzo di Gotto (1623), avvenuta grazie al messinese Antonio Vincenzo Pandolfo, benefattore del convento con donazioni in denaro e sostentamenti ai frati.

Seguono alcune memorie dell'arciprete pozzogottese Giuseppe De Luca[5] riguardanti la chiesa di S. Maria dello Ritho (oggi Oreto o Loreto), con particolare riferimento alla sua elevazione a sacramentale curata (1657), ai suoi cappellani (anni 1685-1915) e agli aspetti amministrativi.

Il quindicesimo documento riguarda il decreto (1685) che fu emanato contro i beni di Valentino e Giovanni Vasala su richiesta del procuratore della chiesa di S. Maria di Nasari, contenente anche la descrizione di alcune proprietà site nel feudo di Nasari.

Il sedicesimo documento è una sentenza emanata il 15 settembre del 1727 dai giudici del tribunale della Monarchia Regia a favore di Pietro Sandoval, abate commendatario del monastero di S. Maria di Gala. Quest'ultimo, subito dopo il suo insediamento, resosi conto che numerosi beni di proprietà della mensa abbaziale erano stati usurpati da privati con la complicità dei monaci residenti nel monastero, aveva intrapreso una lunga serie di giudizi in vari tribunali. L'atto riporta i nomi delle oltre settecento persone che furono citate in giudizio dal Sandoval, perché ritenute proprietarie, senza nessun titolo, di numerosi territori disposti nelle vicinanze dell'abbazia di Gala[6].

A questa *magna usurpatio* di beni del monastero di Gala sono legati il diciassettesimo e il diciannovesimo documento, contenenti due sentenze emanate nel 1737 e nel 1738 a favore

[3] Per la visita regia che fu effettuata a Gala nel 1742 si veda F. Imbesi, *Terre, casali e feudi* cit, pp, 102-220.
[4] Sul feudo di Centineo si veda F. Imbesi, *Terre, casali e feudi* cit, pp, 338-339.
[5] L'arciprete pozzogottese Giuseppe De Luca fu autore, come riferiva egli stesso, di una «cronaca divisa in più schizzi storici-morali» che «abbraccia un periodo di 30 anni, dal 1858 al 1888», nella quale andava «scrivendo e fatti e notizie relativi al governo della Parrocchia per due motivi: il primo per non andare perdute le antiche tradizioni di questa Arcipretura; il secondo per eccitare nei successori lo zelo di migliorare le piccole glorie della medesima e di attendere con religiosa cura alla conservazione integra della sua storica e felice autonomia» (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta di Barcellona Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Chiesa Madre, Storia Parrocchiale*, fogli sciolti). Le sue memorie, di notevole importanza per l'utilizzo di fonti oggi disperse, furono in parte continuate da Giuseppe de Francesco, suo successore.
[6] Sul contenzioso riguardante il possesso dei territori disposti attorno al monastero di Gala si veda F. Imbesi, *Terre, casali e feudi* cit, pp, 99, 192-220.

dell'abate commendatario Sandoval, con cui fu anche stabilito di delimitare e separare il feudo di Gala (proprietà dei monaci residenti nel convento) dai beni limitrofi (proprietà della mensa abbaziale e richiesti dal Sandoval nella causa).

Il diciottesimo documento (1732) contiene l'«expeditam possessionem» del feudo di Migliardo (consistente «in arboribus quercorum, castanearum, frondium, sicomorum, nucilleti, terris seminatorialibus, pascolis seu erbagiis, cum domo torculare et aliis circostantiis in eo»), operata a favore di Tommaso Campagna per mezzo del testamento della madre Beatrice Humano e con atto e immissione in possesso effettuati dal notaio Filippo Maiuri di Castroreale[7].

Il ventesimo atto (1781) contiene la causa riguardante «un mulo di pelo baio castagno», oggetto di «carcerazione» nel giudizio derivante dal suo acquisto.

Segue la «schedula testamentaria» di Giovanni Spagnolo, ricco benefattore morto nel 1793, contenente le sue numerose disposizioni (non tutte realizzate, perché oggetto di lunghi contenziosi) riguardanti, oltre a lasciti alla moglie e messe in suo suffragio, la realizzazione di «un monasterio claustrale di donne sotto la regola di S. Chiara colla sua chiesa sotto titolo di Madonna Addolorata», o la costruzione, in sua sostituzione, di «un Monte di Pietà di pegno e spegno sotto titolo della Pietà» (ancora oggi parzialmente esistente), da associare a «un ospedale di poveri febricitanti».

I quattro documenti successivi contengono relazioni cronologiche sui feudi di Gurafi occidentale (1804), Gurafi orientale (1811), Nasari (1812) e Lando (1812), compilate su incarico del conservatore del Regio Patrimonio. Esse consentono, in modo particolare, di tracciare un quadro dei vari passaggi di proprietà e delle investiture che interessarono questi antichi feudi barcellonesi.

Il ventiseiesimo documento contiene una memoria sulle origini e sulla realizzazione (anni 1830-1860) della chiesa di San Filippo Neri di Barcellona e dell'omonimo oratorio, i cui lavori furono diretti dall'architetto Leone Savoja, progettista anche del cimitero monumentale di Messina.

Segue una memoria redatta nel 1831, riguardante le origini della chiesa di Gesù e Maria di Pozzo di Gotto e della confraternita di S. Ausenzio, in cui furono inserite numerose informazioni sulla loro gestione nel periodo compreso tra il 1622 e il 1831.

Il ventottesimo documento (1843 circa) riguarda la richiesta di abolizione di diciannove censi enfiteutici che il monastero di Santa Maria degli Angeli di Castroreale esigeva nel territorio barcellonese.

Segue una memoria compilata dall'arciprete pozzogottese Giuseppe De Luca, contenente le origini della chiesa rurale di S. Rocco di Calderà, la sua elevazione a sacramentale curata (1863) e i suoi cappellani (anni 1858-1916).

Il trentesimo documento (1863) contiene l'atto con cui Pietro Lo Uzzo, vicario generale di Messina, attribuì alla chiesa di Santa Maria Assunta il titolo di matrice dell'arcipretura di Pozzo di Gotto, con le relative prerogative e disposizioni.

Il documento seguente è un manoscritto di particolare interesse, compilato dall'arciprete Giuseppe De Luca, riguardante le costumanze e le pratiche religiose esercitate nella chiesa di Santa Maria Assunta intorno all'anno 1863. Esso contiene anche dettagliate descrizioni delle feste dedicate a S. Liberale e San Giuseppe, e le pratiche litugiche esercitate nella quaresima (tra le quali spicca la processione pozzogottese delle barette del venerdì santo).

Chiude il volume un atto del 1913, contenente l'acquisto di una porzione del terreno di pertinenza del villino liberty (ceduta dal cavaliere Ignazio Foti al sindaco Cambria), che poi costituirà una parte dell'attuale via Roma.

[7] Sul feudo di Migliardo si veda F. Imbesi, *Terre, casali e feudi* cit, pp, 336-338.

I

8 marzo 1439, Messina
LEONZIO BEVILACQUA, ABATE DEL MONASTERO DI SANTA MARIA DI GALA, RECATOSI PRESSO LA CURIA DELLA CITTÀ DI MESSINA, OTTIENE LA CONCESSIONE CHE L'ABATE FILIPPO RUFFO POSSA TRADURRE, DALLA LINGUA GRECA A QUELLA LATINA, UN DOCUMENTO DEL 6 NOVEMBRE DEL 1144 (INTERAMENTE RIPORTATO) RIGUARDANTE LA DOTAZIONE DI BENI E DIRITTI DEL MONASTERO DI GALA, RIFONDATO NELL'ANNO BIZANTINO 6613 (1 SETTEMBRE 1104/31 AGOSTO 1105) CON UN PRIVILEGIO DALLA REGGENTE ADELASIA SU RICHIESTA DEL CAMERARIO NICOLA (Archivio di Stato di Palermo, fondo Regia Cancelleria, Liber Prelatiarum Regni Sicilie, cc. 622v–626v; F. Imbesi, *Il privilegio di rifondazione del monastero di Santa Maria di Gala*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, VI, 17, 2009, pp. 613-621).

«In nomine Domini, amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo quatrigentesimo tricesimo nono, mense marcii, die VIII eiusdem tercie indictionis, regnante serenissimo domino nostro, domino rege Alfonso Dei gracia illustrissimo rege Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comite Barchinone, duce Athenarum et Neopatrie ac etiam Rossilionis et Ceritanie comite, regiminis vero regni Sicilie, anno vicesimo tercio feliciter, amen.
Nos infrascripti legum doctores iudices nobilis civitatis Messane, Joannes de Marcho de Messana sacris apostolica et imperiali ubique locorum ac regie civitatis Messane predicte suique districtus auctoritatibus notarius publicus, et testes subnotati et ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur in Christo: ad nostram adhiens presenciam religiosus frater Leonta Biquaqua ordinis Sancti Basilii, venerabilis abbas monasterii Sancte Marie de Gala messanensis diocesis, nomine et pro parte dicti sui monasterii nobis ostendit, exhibuit et presentavit quoddam regium privilegium recolende sancte memorie illustrissimi regis Rogerii regni Sicilie excellentissimi regis, in ydiomate greco scriptum de carta membrana in et super dotacione bonorum dicti monasterii per prefatum principem eidem monasterio facta bulla plumbea pendente cum cordula serici rubei et crocei coloris in cuius una facie est sculpita imago sacratissimi Sancti Salvatoris a medietate sursum et in circuitu bulle sunt alique littere latine antique. In altera vero facie est sculpita ymago integra dicti regis Rogerii stans erectus tenensque in manu dextra unum baculum et in sinistra quodam pomum et in circuitu ipsius faciei sunt nonnulle littere latine antique tenoris subscripti.
Prout de continentia dicti privilegii dominus abbas Leonta nobis asseruit faceret nomine eiusdem monasterii a nobis iudicibus et notario nostrum qui supra iudicio et notarii officium implorando ut predictum privilegium de verbo ad verbum ac de sensu ad sensum per manus predicti notarii Johannis de Marco exemplari fideliter fecerimus atque transcribi secundum interpretacionem nobilis viri abbatis Philippi Ruffi de Calabris, civis dicte civitatis Messane in utraque lingua experti greca videlicet et latina, interpretis utique fide digni quem coram nobis fecimus personaliter accersiri qui ad Sancto Dei Evangelio tacto corporaliter libro, solleminiter iuravit privilegium huiusmodi bene et legaliter interpretari ac de verbo ad verbum et de sensu ad sensum de litteratura greca in latinam translatare. Cuius quidem abbatis nomine quo supra precibus et petitionibus iustis utpote annuentes quia iusta petenti non est denegandus assensus, et accersito coram nobis dicto abbate Philippo inter|prete ipsum privilegium de ydiomate greco in latinum secundum interpetracionem per sese dictum abbatem Philippum Ruffum interpretem de verbo ad verbum ac de sensu ad sensum factam exemplavimus, prout ipse interpres nobis intimabat auctoritate plenaria eidem abbati Philippo interpetri super huiusmodi interpretacionem et translacionem de greco in latinum per curiam nobilis civitatis Messane nichilominus attributa prout de auctoritate ipsam per tenorem cuiusdam cedule in actis dicte curie scripte et redacte die nono marcii III^e^ indictionis prefate liquet habunde, cuius tenor cedule talis est. Octavo die mensis marcii III^e^ indictionis anno domini millesimo quatrigentesimo tricesimo nono. Cum venerabilis vir frater Leontius Bivava, abbas monasterii Sancte Marie de Gala

de ordine Sancti Basilii messanensis diocesis, habens nomine dicti monasterii quoddam privilegium scriptum in litteratura greca continens dotes et bona dotata eidem monasterio per recolende memorie regem Rogerium cum sigillo plumbeo pendente et intendat dictum privilegium transumptari facere in litteratura latina interveniente interpretacione verifica, ea propter conparuerit in iudicio curie Messane et petierit ut per eandem curiam sibi provideatur super predictis interpetracione et tramsumptione auctoritate regia sibi ad hec concessa concurrente. Propter que per eandem curiam provisum, decisum et determinatum est ex iusta causa ut constitit quod discretus vir Abbas Philippus Ruffus tamquam expertus in utraque literatura et intelligens ut eidem curie constitit, possit et debeat dictum privilegium interpretare et interpretacionem reducere in scriptis litterature latine, interpretando de verbo ad verbum veraciter et recte adeo quod possit conprehendi verus sensus de eodem privilegio et quod ipsa interpretacio deinde valeat fidem facere ubique, et de ipsa transumptacione discretus notarius Joannes de Marcho tamquam publicus tabellio possit et valeat transumptare dictum privilegium debita et iuritica transumptacione et quod transumptum ex inde fiendum habeatur pro valido in iudicis et extra in cuius rey causa christianorum recepta apud acta curie nobilis civitatis Messane de mandato et provisione egregiorum dominorum iudicum ipsius curie ut constitit nono die mensis marcii III[e] indictionis predicte, et in actis ipsius curie de mandato predicto registrato de mandato dictorum iudicum ut constitit in presentem publicam formam per manus mei notarii Johannis de Marco supradicti ad cautelam supradicti monasterii reddigi fecimus et transcribi adhibitis sollempnitatibus que in talibus requiruntur, cuius privilegii tenorem et continenciam eius dictus interpres nobis declaravit, asseruit atque dixit taliter contineri videlicet.

Rogerius in Christo Deo pius, potens et christianorum adjutor. Quoniam nostre providencie pertinent omnia negocia ad melioritatem reducere atque decet potius eaque divinorum templorum differencia cum sollicitudine reformare in ipsa pacifica consistencia amplius roborare, deinde quidem iubemus ut omnia sigilla sive privilegia ecclesiarum ac ceterorum fidelium nostre potencie renovare et in aparenciam demonstrare ac erunt roborata virtute altissime nostre potencie. Unde in sexto novembris die indictionis octave, anno sexmillesimo sexcentesimo quinquagesimo tercio, me in civitate Messane existente in omni pace et tranquillitate virtute quidem omnipotentis Dei conservato cum comitibus, baronibus et principibus nostre potencie, pervenisti coram nobis in Deo dilectissimus dominus Arsenius, abbas monasterii superne Sancte Dei Genitricis de Gala, et demonstrasti nobis sigillum seu privilegium semper recolende ac beatissime nostre matris bulla plumbea habens annum sex millesimum sexcentesimum tercio decimum et petisti a nobis ut firmaremus ac renovaremus ipsum, cuius totius continencia talis est.
Divinis sanctionibus sacrarum legum consenciens meus vir dominus Rogerius comes et ad me firmum fore, velut ipse beatus novit construere civitates et ecclesias erigere ac viris dilectis, piis, iustis credere, sacerdotibus dico omnibus reverendissimis et sanctis Deo gratis monacantibus prout divinum ynnuent cantibus spiritualibus glorificare ac manifeste honorabiliter ut ante. Propterea exposcit mihi et Nicholaus caplingua seu cammerarius de sursum proficiscentis mei domini et patroni nunc autem et filii mei dare ei locum, et benedicencium monasteriorum resistencia ac Dei gloriam et laudem dilligencium filium meum et obediencium maiestatibus nostris, firmavi autem et ei in Melacii partibus templum erigere nomine Dei Genitricis super nomine de Gala de fundamentis in quo quidem iacet designacio cuiusdam veteris ecclesie et videntibus aperte apparet designatum et dominis monachantibus confisis velut hodie apparet.
Unde ad nutrimentum ac ministracionem eiusdem monasterii in ordine ac termino et utilitate seu monacorum necessario, et ad multas preces cammerarii filii mei divisi ei loca sicut incipit eaque quidem sancto monasterio circumdata sunt eorum collateralia sic: ab oriente flomarella dicta Mustah seu clarius agarenice a sicomoris in quo quidem loco lapidem ordinavimus stare ac crucem in ipso intus cavari et ascendit illinc equaliter subtus fontem qui est in Sellida dromi et descendit vallis vallis, ac redit ad occidentalem partem suptus magnos lapides rupis et transit rivum et cadit ad rubeam arenam et descendit vallis et cadit ad rivum Gale ad partem orientalem, et illinc transit ad

montis pedem dicte Gale ac reddit ante speluncam Sancte Venere et illinc redit ad flomariam et ascendit ipsa flomaria usque ad magnorum lapidum speluncas crista crista usque ad directam ecclesiam, et illinc ascendit crista usque secus Sellidam magnam, que est super sanctum monasterium, et illinc descendit a parte occidentis eiusdem Sellide recte deorsum ad flomariam Mustah et descendit ipsa flomarella ad sicomores in qua principium termini positi factum est et concludit ea que vere sunt intus terminos positos prelibatos. Firmavi omnes quidem terras ac nemus cum glande inter omnes dictos terminos; non habet aliquis ex patrimonio vel emptione seu aliter prodicere quasi palmum terre, sed integra et libera est tota sancti monasterii et volumus ex nunc sic fore usque ad seculorum diffinitionem. Rursum damus potestatem monacis hospitari intus prefatos terminos positos homines liberos et vilanos sancti monasterii habitare et esse ipsos homines liberos ab angaria, perangaria et maragmate urbium et castrorum, ac omnis dacionis donacione hos solum actendere et servire prefato sancto monasterio. Adhuc volumus habere potestatem secundum diem ab batare ad predictum sanctum monasterium, iudicare et condempnare prefatos homines de omnibus maleficiis secundum eorum delicta, hos autem solum observantes ratione maiestatis et heredum et successorum nostrorum, homicidium et prodicionis culpam que ipsis monacis secundum divinos canones et leges iudicare non convenit. Cetera autem iura habere, tenere et dominari predictum sanctum monasterium sicut per nostram potenciam dominabantur et affirmamus et dedimus sancto monasterio et paludes seu pantana Gatiri omnia quanta quidem integra et libera ut pascant ibi animalia sancti monasterii.
Adhuc do in Melacii portu bonam fabricacionem seu oraculum pro ecclesia Sancti Principis Straticoti Michaelis cum terris suis; sunt iugeris unius. Affirmavi autem et Sanctum Euplum oppidum, qui est in Melacii isola cum omnibus iurisdictionibus suis et terris; sunt iugero rum trium, cum ibidem iure maiori. Similiter confirmo ad Sanctam Dei Genetricem de Oliverio cum omnibus iurisdictionibus suis et terris; sunt iugerorum trium. Similiter ad Sanctum Philippum de Fornari cum iuribus et terris suis; sunt terre iugeris unius. Dono autem et ad flomariam Ranerii molendinum unum. Similiter dono potestatem monacis facere ad flomariam Platì molendinum unum ubicumque voluerint in loco nostri Regni. Similiter dono et terras de Marci omnes quatenus sunt. Item damus potestatem monacis facere in flomaria Sancte Lucie mo|lendinum unum in quocumque loco nostri regni volunt. Similiter damus et locum dictum Barnava totum et integrum cum omnibus iuribus suis ut nutriant monaci apes. Habeant autem potestatem monaci piscandi in Melacii tenimento cum omni doctrina ubi quidem volunt libere. Et similiter volumus pro monasterio de tonnaria Melacii tonicii dolia XV sine prohibicione.
Similiter dono et in partibus Castellionis Sanctum Iohannem Theologum existentem et coniacentem iuxta Placam sed terminum dilectum et manifestum incipit sic: ab oriente torrens descendens, ac dictus de casario seu pecudum incolato, et ascendit ipsum torrentem usque ad summitatem et usque ad montem rotundum, et illinc transit ad dromum seu viam publicam descendentem super Placam, et vadit ipsa crista usque ad flomarie summitatem de Manchena, et descendit ipsa flomarella usque ad Nucarie torrentem, et concludit intus autem prefatos terminos positos. Habeant potestatem monaci hospitari homines liberos et esse ipsos homines liberos sicut et predicti et facere molendina ubi quidem volunt et dominari ipsis velut potencia nostra dominabatur. Confirmo autem et nemus quod est in medio prelibatorio territoriorum positorum cum terris.
Adhuc volumus habere potestatem monachis piscari libere in Tauromenie tenimento ubi quidem volunt. Item damus et Sanctum Pantaleonem qui est in Portu Quison ut habeant ibidem habitacionem monacorum barce que piscari debeant.Similiter quicquid habent monaci exire a portu Quinson et solvere usque ad molem portuum libere quidem agant ipsa ab omni consuetudine ac iure maris. Similiter a portu Melacii ingrediantur et egrediantur ubi quidem voluerint barce sancti monasterii; non impediantur a nostris potestatibus vel duaneriis maris. Adhuc volumus ipsos habere potestatem extrahendi a civitate Messane que sunt ad eorum opus sine prohibicione ac libere. Similiter et omnia iumenta sancti monasterii pascua habere volumus sine impedimento in omni nostra terra et in omnibus nemoribus nostris.

In istis autem attribuimus ipsi sancto monasterio ac velanos christicolas quorum nomina sunt hec: filie Ephimie de Ramecta; Ursus filius Leonis Zucala de Garocho; Nicholaus et Theodorus fratres Busolii, Andreas Banbi qui filii monacho Luciani seu monaco Lucani; Constantinus Mesimerii seu de mercede greca: Johannes de Menniti, captivus Nicola Petrosus, filii Johannis Onulari Patrichini, Andreas Zangari, Johannes nepos de Menniti, Nicola Gonnari, Johannes de Rotula, Johannes de Leo; fratres: Nuciforus de Marcua, Basilius Spano de Giracio, Johannes de Baydi, Johannes Redofilii, Johannes Romeus et cognatus eius Nuciforus Arcumanni, qui habet monasterium de Altamilla; Johannes Crisentius, filii camberlinghe, filii monaci Pauli, Theodorus et Johannes germani fratres monaci Pachinni seu monaci Pachinnu, Georgius et Nicolaus germani, qui habet monasterium de Marchisio; Muchammuti Chammorta et fratres eius Sulfutach et Chamuti; consobrini agareni: Ysses Thauromeniie, Athuminis Bulchieri cum filiis eius, Maymono Sutor Chammuti cum eius nepotibus.
Unde ad superfluam fidem ac presentis scripti stabilitatem fecimus vobis fieri presens sigillum seu privilegium et dari mense et indictione premissis.
Itaque videntes quoque nostram peticionem iustam fore annuentes vestre peticioni fecimus vobis dictum sigillum seu privilegium renovari et in presenti nostro sigillo seu privilegio rescribi. Hec autem superius dicta de dicto sigillo seu privilegio beatissime matris nostre et sancto monasterio data ac plenius si defectus est et firmamus ac roboramus ut superius distinguitur sperantes ad sanctitatem et vigilie deprecacionem vestram. Propter quod sic pacifice ac quiete perambulantes anime nostrorum genitorum et proprie sunt requiescentes et salve ac nos a Deo premeritabuntur omnipotente.
Quicumque aut aliquo tempore predicta et a nobis confirmata et renovata mutare volue|rint contendere vel ad minus reddigere quod non audiatur, sed habeant repulsam et indignacionem nostre potencie ac nostrorum heredum et successorum tamquam hostis et transgressor nostrorum preceptorum.
Scripta mense et indictione premissis. Rogerius pius, potens rex et christianorum adjutor.

Unde ad futuram memoriam et pro de presentis privilegii relacione sive interpretacione atque transumptacione fides plenaria ubique sumeri et haberi valeat ac dicti monasterii omniumque et singulorum quorum interest et potest interesse certitudinem et cautelam factum est, inde presens publicum instrumentum manu mei notarii Johannis de Marco nostris subscriptionibus roboratum. Actum Messane anno, mense, die et indictione premissis.
Ego Angelus Cirinus iudex Messane. Ego Merlus Sollima iudex Messane. Ego Angelus Pisanus iudex Messane. Ego notarius Franciscus de Molono testor. Ego notarius Nicolaus de Brogna testor. Ego notarius Matheus de Paglarino testor. Ego notarius Paulus de Carmisano testor. Ego notarius Antonius de Lia testor.
Ego Johannes de Marcho de Messana sacris apostolica et imperiali ubique locorum ac regie civitatis predicte suique districtus auctoritatibus notarius publicus in premissis rogatus interfui ipsaque publicavi meoque solito signo signavi meque subscripsi et testor et est sciendum quod superius in linea quartadecima ubi legitur auctoritate regia sibi ad hec concessa et in quintadecima in principio ubi legitur concurrenti propter et in linea XXV ubi legitur ut ante abrasum et emendatum, extitit per me predictum notarium non vicio sed errore, ideo per autenticas habeatur in iudicio et extra».

TRADUZIONE

In nome di Dio, amen. Nell'anno 1439 della stessa incarnazione, nel mese di marzo, nel giorno 8 della terza indizione, regnando il nostro serenissimo signore re Alfonso, in grazia di Dio nobile re degli Aragonesi, di Sicilia, di Valenzia, di Maiorca, di Sardegna e di Corsica, conte di Barcellona, duca di Atene e Neopatria e anche conte di Rossiglione e Ceritania, in particolare del governo del regno di Sicilia, felicemente nell'anno ventitreesimo di regno, amen.

Noi sottoscritti dottori, giudici delle leggi della nobile città di Messina, Giovanni de Marcho di Messina, notaio pubblico con l'autorità sacra e imperiale di ogni luogo e della predetta regia città di Messina e del suo distretto, e i testimoni sottoscritti, chiamati in modo particolare per questo e richiesti nel presente atto pubblico, rendiamo noto e attestiamo in Cristo.
Venendo alla nostra presenza il pio fratello Leonzio Bevilacqua dell'ordine di San Basilio, venerabile abate del monastero di Santa Maria di Gala della diocesi messinese, in nome e per parte di detto suo monastero, ci mostrò, esibì e presentò un privilegio regio della santa, onorata memoria dell'illustre re Ruggero, insigne re del regno di Sicilia, redatto in lingua greca su pergamena, riguardante la dotazione di beni del detto monastero, fatta dal predetto sovrano allo stesso monastero con bolla di piombo pendente, formata da una corda colorata di seta rossa e gialla, in una faccia della quale è incisa l'immagine del Santissino San Salvatore dal busto in su, e nella curvatura della bolla si trovano alcune antiche lettere latine. Nell'altra faccia, poi, è incisa l'immagine intera, in posizione eretta, del detto re Ruggero che tiene nella mano destra lo scettro e nella sinistra il mondo, e intorno alla sua faccia si trovano alcune lettere latine antiche del tenore sottoscritto.
In quanto al contenuto del detto privilegio, il signore abate Leonzio, in nome dello stesso monastero, ci chiese che fosse stabilito da noi giudici e dal notaio dei nostri, che è sopra giudizio, implorando l'ufficio del notaio affinchè facessimo per mano del predetto Giovanni de Marco una copia fedele del detto privilegio, redatta parola per parola e frase per frase, e che fosse trascritta secondo l'interpretazione del nobile abate Filippo Ruffo dei Calabri, cittadino della detta città di Messina, interprete esperto in greco e latino, e in ogni caso degno di fede, che di fronte a noi abbiamo fatto personalmente convocare, il quale, toccato il santo vangelo di Dio, solennemente giurò di interpretare legalmente e correttamente il privilegio e di tradurre parola per parola e frase per frase dalla lingua greca a quella latina.
Acconsentendo alle preghiere e alle giuste richieste dell'abate, perchè legittime, non potendosi negare l'approvazione, convocato alla nostra presenza il detto interprete abate Filippo, dichiarammo eseguita la traduzione del privilegio, parola per parola e frase per frase, dalla lingua greca a quella latina, secondo l'interpretazione redatta dall'interprete Filippo Ruffo, poiché lo stesso ci comunicava la piena fiducia attribuita dalla Curia della nobile città di Messina all'abate Filippo Ruffo riguardo tale interpretazione e traduzione dal greco al latino.
In quanto all'autorizzazione, la stessa traduzione è chiara sufficentemente per il tenore della cedola, scritta e redatta agli atti della detta Curia nel giorno 9 marzo della predetta terza indizione, il cui contenuto è il seguente.
Nell'ottavo giorno del mese di marzo della terza indizione 1439.
Il venerabile fratello Leonzio Bevilacqua, abate del monastero di Santa Maria di Gala dell'ordine di San Basilio della diocesi messinese, avendo in nome del detto monastero un privilegio compilato in lingua greca, contenente le dotazioni e i beni assegnati allo stesso monastero dal re Ruggero di onorata memoria, con sigillo pendente di piombo, e intendendo fare transuntare il detto privilegio nella lingua latina utilizzata, con traduzione e verifica, per queste cose comparve al cospetto della Curia di Messina e chiese che per mezzo della stessa Curia si provvedesse all'interpretazione e al transunto del predetto, con l'autorità regia concessa per queste cose.
A motivo di ciò, dalla stessa Curia è stato predisposto, deciso e stabilito, come giusta soluzione, che il distinto abate Filippo Ruffo, esperto e conoscitore di entrambe le lingue, sia presente presso la stessa Curia, e che traduca e interpreti il detto privilegio trasformandolo in scritti di lingua latina, traducendo parola per parola sinceramente e rettamente, al punto che si possa comprendere il vero senso dello stesso privilegio, e che in seguito di ciò la stessa interpretazione possa fare testimonianza in ogni luogo, e anche che il distinto notaio Giovanni de Marcho, in qualità di pubblico notaio, circa la stessa interpretazione, stabilisca e disponga di transuntare il detto privilegio con debita e giuridica traduzione, affinchè il transunto, da quel momento in poi, sia valido nei giudizi e fuori, a vantaggio degli interessi dei cristiani recepiti agli atti della Curia della nobile città di Messina, come da disposizione e mandato degli egregi signori giudici della stessa

Curia, i quali stabilirono che, nel nono giorno del mese di marzo della terza indizione predetta, e negli atti della stessa Curia su mandato predetto registrato e su disposizione dei detti giudici, si transuntasse nella presente forma pubblica per mano di me notaio Giovanni de Marcho sopradetto, e per cautela del sopradetto monastero lo abbiamo fatto redigere e trascrivere, con le adeguate solennità che sono necessarie in tali cose, e il tenore del privilegio e il suo contenuto, come il detto interprete ci dichiarò, confermò e ribadì, è il seguente.

Ruggero in Cristo Dio, pio, potente e difensore dei cristiani.
Poichè è nostro interesse condurre nel migliore dei modi tutte le cose, e anche eliminare con preoccupazione le differenze tra i templi divini e inoltre migliorarli nella loro serena condizione, comandiamo, quindi, di rinnovare e di mostrare tutti i sigilli o privilegi delle chiese e anche quelli degli altri fedeli soggetti alla nostra autorità, e saranno confermati in forza assoluta della nostra potenza.
Per questo, nel giorno 6 novembre dell'indizione ottava, nell'anno 6653 (1144), trovandomi io nella città di Messina in ogni pace e tranquillità, salvaguardato dalla virtù dell'onnipotente Dio, con i conti, baroni e principi della nostra potenza, arrivasti al nostro cospetto tu, il dilettissimo in Dio signore Arsenio, abate del monastero della Santa Genitrice di Dio di Gala, e mostrasti a noi il sigillo o privilegio con bolla di piombo della sempre onorata e nostra amatissima madre, recante l'anno 6613 (1 settembre 1104/31 agosto 1105), e ci chiedesti di confermare e rinnovare lo stesso, il cui intero contenuto è il seguente.
"Essendo coerente con le sacre leggi canoniche, il mio uomo, il signore conte Ruggero, e che sarebbe d'accordo con me, come lui stesso seppe costruire città ed erigere chiese e anche affidarsi agli uomini diletti, pii e giusti, io stabilisco che tutti i reverendissimi sacerdoti e i santi monaci grati a Dio rinnovino le lodi al divino con canti spirituali, e inoltre chiaramente con devozione come prima.
A motivo di ciò, mi supplica di concedergli un luogo anche Nicola caplingua (καπριλίγγα)*, cioè il camerario del mio uomo e signore defunto, e ora anche di mio figlio, e per la sopravvivenza dei monasteri sacri, e a lode e gloria di Dio devoti di mio figlio e obbedienti alle nostre maestà, ho concesso a lui di erigere, nelle parti di Milazzo, un tempio con il titolo della Genitrice di Dio, denominato di Gala, fin dalle fondamenta, là dove si trovano i resti di una antica chiesa, che risultano chiaramente evidenti a chi osserva, come testimoniano i signori monaci ancora oggi.*
Perciò, per lo sviluppo e l'amministrazione dello stesso monastero, come organizzazione e anche confine, per utilità o necessità dei monaci, e per le molte suppliche del camerario di mio figlio gli ho diviso (assegnato) i possedimenti così come segue, e inoltre quelli vicini al santo monastero sono disposti attorno così: da oriente la fiumara detta Mustah, o più chiaramente in saraceno dai sicomori, luogo nel quale, inoltre, abbiamo ordinato di innalzare una pietra di confine, e nella stessa di scolpire una croce, e da quel luogo sale uniformemente sotto la fonte che si trova nella Sellida del dromo, e discende attraverso le valli, e ritorna verso la parte occidentale sotto le grosse pietre della rupe, e attraversa il torrente, e termina presso la rossa arena (luogo sabbioso), e discende per le valli, e va a finire presso il torrente di Gala sul lato orientale, e di là passa ai piedi del monte della detta Gala, e torna dinnanzi alla spelonca di Santa Venera, e di là ritorna alla fiumara, e sale per la stessa fiumara fino alle grotte delle grandi pietre, cima cima fino alla scoscesa chiesa, e da qui sale in cima fino presso la grande Sellida, che è sopra il santo monastero, e da qui discende dalla parte occidentale della stessa Sellida, in linea retta in basso, verso la fiumara Mustah, e la stessa fiumarella discende presso i sicomori dove è stato fatto l'inizio dei confini, e là conclude esattamente dentro i confini fissati.
Confermai pure tutte le terre e il bosco con ghiande sito dentro i detti confini; che nessuno sia proprietario, possa vendere o anche possa occupare un solo palmo di terra, bensì essa rimane tutta integra e libera al santo monastero, e vogliamo che fin da adesso sia così per sempre.
Di nuovo diamo la facoltà ai monaci di ospitare uomini liberi dentro i predetti confini e di far abitare i villani del santo monastero, e di essere gli stessi uomini liberi da angarie, perangarie e

maragmate delle città e dei castelli, e questi, con la concessione di tutte le cose date, servano e badino solo al predetto santo monastero.
Ancora vogliamo che sia in loro potere, durante il giorno, di avere cura del predetto santo monastero, di giudicare e condannare i predetti uomini di tutti i misfatti secondo i loro reati, rispettosi soltanto dell'autorità della maestà e dei nostri eredi e successori; non è permesso agli stessi monaci, secondo i sacri canoni e le leggi, di giudicare l'omicidio e il tradimento.
Poi, gli altri diritti di possedere, mantenere e comandare il predetto santo monastero, come erano soggetti alla nostra autorità, e confermiamo e concediamo al santo monastero anche le paludi o pantani di Gatiri, e inoltre tutte quante intere e libere, affinchè qui pascolino gli animali del santo monastero. Ancora concedo, nel porto di Milazzo, la buona struttura o tempio sito davanti la chiesa del principe stratigoto Michele, con le sue terre, che corrispondono a un iugero.
Ho confermato, poi, anche il luogo fortificato di Sant'Euplo, che si trova nella penisola di Milazzo, con tutte le sue pertinenze e proprietà, corrispondenti a tre iugeri, e con gli stessi diritti precedenti.
Inoltre confermo la chiesa della Santa Genitrice di Dio di Oliveri, con tutte le sue pertinenze e terre, che corrispondono a tre iugeri.
Inoltre confermo la chiesa di San Filippo di Furnari con le sue leggi e terre, che corrispondono ad un iugero. Ancora concedo un mulino presso la fiumara di Raneri.
Allo stesso modo concedo ai monaci il diritto di costruire un mulino presso la fiumara del Platì, dovunque vorranno all'interno del nostro regno.
Dono similmente anche le terre di Marci, fin dove si estendono tutte.
Diamo anche ai monaci la facoltà di costruire un mulino nella fiumara di Santa Lucia, in qualunque luogo del nostro regno vogliano.
Inoltre concediamo anche il luogo detto Barnava, tutto e integro, con tutti i suoi diritti, affinchè i monaci possano allevare le api.
Abbiano poi i monaci la facoltà di pescare nel mare di Milazzo, con ogni capacità ed inoltre dove vogliono, liberamente. E allo stesso modo concediamo al monastero 15 barili di tonnina dalla tonnara di Milazzo, senza impedimento.
Inoltre assegno, nelle zone di Castiglione, anche il San Giovanni Teologo, esistente e sito presso la Placa, e il confine scelto e chiaro comincia così: da oriente il torrente che discende, e detto de casario o "pecudum incolato", e risale lo stesso torrente fino alla parte più alta e fino al monte rotondo, e di là passa verso il dromo o via pubblica, che discende sopra la Placa, e va la stessa cima fino alla parte alta della fiumara di Manchena, e discende la stessa fiumarella fino al torrente di Novara, e termina, poi, dentro i predetti confini assegnati. Abbiano i monaci la facoltà di ospitare uomini liberi, e di essere gli stessi uomini liberi come anche i predetti, e pure di fare mulini dove vogliono, e di avere potere sugli stessi, con la stessa autorità che noi abbiamo. Confermo, inoltre, anche il bosco con le terre che si trova nella parte media dei territori assegnati.
Poi, vogliamo che i monaci abbiano la facoltà di pescare liberamente nel mare di Taormina, e inoltre dove vogliono.
Inoltre concediamo anche il San Pantaleone, che si trova nel porto Quison, affinchè lì abbiano sosta le barche utilizzate dai monaci per la pesca.
Inoltre i monaci possiedano la facoltà di uscire dal porto Quinson, e di salpare fino al molo dei porti liberamente, e inoltre che possano farlo liberi da ogni consuetudine e legge del mare.
Che possano entrare e uscire allo stesso modo dal porto di Milazzo con la barca del santo monastero, e inoltre dove vorranno; non siano impediti dalle nostre autorità o dai doganieri del mare.
Ancora vogliamo che gli stessi monaci abbiano la facoltà di estrarre dalla città di Messina quanto sia loro necessario, senza divieto e liberamente. Allo stesso modo, vogliamo anche che i giumenti del santo monastero possano pascolare senza impedimento in ogni nostra terra e in ogni nostro bosco.

In questi territori, inoltre, assegniamo allo stesso santo monastero i seguenti villani cristiani, i cui nomi sono: le figlie di Ephimia di Rometta; Ursus figlio di Leone Zucala de Garocho; Nicola e Teodoro fratelli di Busolii, Andrea Banbi dei discendenti al monaco Lucianii o monaco Luciani; Costantino Mesinierii ossia di mercede greca: Giovanni de Menniti, il prigioniero Nicola Petrosus, i figli di Giovanni Otuilarii Patrichini, Andrea Zangari, Giovanni nipote di Menniti, Nicola Gonnari, Giovanni de Rotula, Giovanni de Leo; i fratelli: Muciforus de Marcua, Basilio Spano di Geraci, Giovanni di Baydi, Giovanni Redofilii, Giovanni Romeo e suo cognato Nuciforus Arcumanni che ha il monastero di Altavilla, Giovanni Crisentio, i figli del camerlengo (amministratore), i discendenti del monaco Paolo, i germani Teodoro e Giovanni discendenti del monaco Pachinni o del monaco Pachinnu, i germani Giorgio e Nicola che ha il monastero di Marchisio; Muchammuti Chammorta e i suoi fratelli Sulfutach e Chamuti; i cugini saraceni: Ysses di Taormina, Athuminis Bulcheri con i suoi figli, Maymono Sutor (calzolaio) Chammuti con i suoi nipoti.
Quindi, per maggiore fiducia e fermezza di questo scritto, il presente sigillo o privilegio vi abbiamo fatto realizzare e concedere nel mese e indizione predetti."
Pertanto, vedendo anche che il nostro ordine è stato eseguito, acconsentendo alla vostra richiesta, vi abbiamo fatto rinnovare il detto sigillo o privilegio e riscriverlo nel presente nostro sigillo o privilegio. Poi, quanto riportato superiormente nel privilegio della nostra amatissima madre, e concesso al santo monastero e interamente, anche se è non valido, viene confermato e rinnovato affinchè, quanto detto precedentemente, si rafforzi, sperando nel rispetto e nella vostra preghiera.
Così, in modo pacifico e sereno, le anime inquiete dei nostri padri, in particolare, sono anche tranquillizzate e integre, e noi saremo premiati da Dio onnipotente.
Non siano poi ascoltati coloro che, in qualche tempo, volessero contendere o ridurre a minore quanto predetto e da noi confermato e rinnovato, ma abbiano il rifiuto e l'indignazione della nostra autorità e dei nostri eredi e successori, come persona nemica e che osa violare i nostri ordini.
Scritta nel mese e indizione premessi. Ruggero pio, potente re e difensore dei cristiani.

Perciò, per i tempi futuri, a favore dello scritto o interpretazione o anche transunto del presente privilegio, può essere assunta e mantenuta piena fiducia in ogni luogo, e di tutte le cose o singole del detto monastero, che interessano o che possano interessare, è attribuita certezza e fiducia.
Quindi, il presente documento pubblico, per mano di me notaio Giovanni de Marcho, con le nostre sottoscrizioni, è stato redatto in Messina, nell'anno, mese, giorno e indizione premessi.
Io, Angelo Cirino, giudice di Messina. Io, Merlo Sollima, giudice di Messina. Io, Angelo Pisano, giudice di Messina. Io, notaio Francesco de Molono, testimone. Io, notaio Nicola de Brogna, testimone. Io, notaio Matteo de Paglarino, testimone. Io, notaio Paolo de Carmisano, testimone. Io, notaio Antonio de Lia, testimone.
Io, Giovanni de Marcho di Messina, notaio pubblico con autorità sacra e imperiale in ogni luogo e nella predetta città regia e nel suo distretto, con autorità interpellato in premessa, intervenni e la stessa pubblicai, e con il mio solito sigillo attestai, e sottoscrissi anche come testimone, ed è stabilito che il superiore (atto), nella linea quarantesima di chi legge, con l'attendibilità regia per questo concessa, e nella cinquantesima (linea) all'inizio di chi legge, incrociantisi vicino e nella linea venticinquesima di chi legge, come prima eliminato e rettificato, non presenta per me, predetto notaio, vizio o errore, perciò, come autentica, si abbia in giudizio e fuori.

II

30 gennaio 1453, Palermo

SU RICHIESTA DI GIOVANNI DE NASARI, FIGLIO DI ANTONIO E FRATELLO DI BONSIGNORE (MORTO SENZA EREDI), IL PRESIDENTE DEL REGNO DI SICILIA GLI CONCEDE IL POSSESSO DEL FEUDO DI NASARI, CHE ERA STATO ASSEGNATO DA RUGGERO II AL SUO PREDECESSORE ANSALDO VICECOMES DI ARRI CON UN PRIVILEGIO EMANATO NEL GIUGNO DEL 1127 (Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Cancelleria Regia*, cc. 201r-205r; F. Imbesi, *Il privilegio di Ansaldo vicecomes di Arri*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, VII, 20, 2010, pp. 562-566).

«Alfonsus et cetera. Presidens et cetera. Presentis privilegii serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod in nostri presentia constitutus providus vester notarius Anthonius de Monaco de urbe felici Panormi, procurator nobilis Iohannis de Nassari, baronis pheudi Nassaris, ut constitit vigore procuracionis instrumenti acti in terra Castri Regalis die XXIII ianuarii prime indictionis millesimo CCCCLIII per manus discreti notarii Bartholomei de Capello, puplici tabellionis, quod nobis in auctentica forma presentatum. Inspici fecimus et vidimus nobis exhibuit et presentavit quoddam regium privilegium omnium, quadam sollemnitate vallatum sigilloque pendenti munitum tenoris istantis videlicet.
Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie et cetera. Quia pro parte vestri fidelis et dilecti nostri Anthonii de Nassari de Messana, baronis casalis seu pheudi Nassari siti in plana Milatii, et Bonsignori de Nassari, vestri filii primogeniti et heredis, fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut cum dictum pheudum Nassari, quod olim erat casale, fuerit per illustrem et excellentem Rogerium magnum comitem Sicilie, Calabrie et Italie, divi recordii, concessum predecessoribus vestris cum dominio et potestate, prout videmus contineri in quodam transumto auctentico privilegii inde facti quod est tenoris sequentis.

Privilegium factum a me Rogerio Magno Comite Sicilie, Calabrie et Italie, quod datum est tibi, domino Ansaldo vicecomiti de Arri, mense iunii quinte indictionis. Qui ex toto animo diligunt nos et sinceram dilectionem observant, non solum diligere eos iustum esset, et quibusdam beneficiis letificare melius est. Unde autem tu qui per omnia meus es, dominus Ansaldus, venisti ad me et petiisti privilegium dari tibi pro casali Nassari, quod prius concessi tue uxori; non iudicavi repellere hanc petitionem set in fine complere. Quare et concedo tibi supradictum casale tibi et tue uxori et propriis filiis vestris et successoribus cum ibidem habitantibus hominibus quorum nomina sunt hec: Bucherius filius Vecule fili<i> Cupi, ac Metus Epenimonin, Muses frater eius, Chusenis et Pensinius Yses frater eius, Muses frater eorum, Ioseph Epensimunii, Adberathin ac Miocus frater eius, Umarii Sopen, Hebrien Chalesepen, Ychie ab Deiracmenti; Una Cueyn, Alii Epensalem, Muchisii Epensalem frater eius, Uthumenn filius Muchamute, Sensius Amchamutus, Chanerii, Joseph Chayrepii, Echepotry, Lullusii, Omaltis, Graferius de Muchonilies, Alii Charenus, Abdcara Chenn, Varlies filius Maymuny, Cay de Liviri, Buclrey, Epentugannis, Selemardo et qui fugierunt de casali Nasari: Ioseph, Epenchasim filii Supi; summa omnes predicti triginta duo. Cum hiis autem concessi tibi et terras panchatarum duarum sicut prius tenebat eas Nicolaus de Ebraco.
Similiter concessi tibi et ibidem molendinum cuius medietatem habuisti a me, aliam vero medietatem emisti meo consilio et precepto a notaro Sergio de Milacio pro tarenis centum. Similiter concessi tibi totam vineam et terras quas habent a ipso casali Caytus <et> Genecii. Cum hiis omnibus concessi et extra civitatem Messane domum unam que fuit Buirelli, que est collateralis Guillelmo Carbuni, cum pro aulis suo sicut descendit usque a mare. Ipsa omnia concessi per presens meum privilegium tibi et tuis heredibus et successoribus, ut habeas ea cum dominio et potestate a me et meis heredibus et successoribus in perpetuum, nullatenus habeat aliquis potestatem dapmnum faciendi te de hoc. Qui autem temptare voluerit contrahire vel infirmare presens meum privilegium, non modicam a me indignacionem substinebit, set et meo carebit amore.

Ad maiorem autem fidem et tantam certitudinem succedencium presens privilegium sigillavi consueta mea aurea bulla. Datum est tibi domino Ansaldo vicecomiti Arri et tuis heredibus et successoribus, mense et indictione prescriptis, existente me in Messana anno sexmillesimo sexcentesimo tricesimo quinto. Dedisti vicem et Curie me pro supradictis vineis Geneci nomismata saracenata centum ex parte ipsius Geneci. Rogerius comes et xristianorum adiutor.

Et vigore preinserti privilegii et aliorum etiam concessorum predecessoribus vestris per serenissimos reges Aragonum et Sicilie felicis memorie, predecessores vestri predicti possiderint et vos, dictus Anthonius, possideatis pacifice de presenti casale seu pheudum ipsum Nasari cum turri et fortilicio in eo esistente, dignaremur vobis et vestris heredibus et successoribus pheudum ipsum laudare, approbare, confirmare et ratificare ac pleno favore regio roborare et nihilominus restituere vobis et vestris omnem integritatem dicti pheudi, specialiter cabellam vini inibi vendendi que ab aliqua cura, ut asseritis, ad manus nostre Curie propter guerrarum discrimina tamquam de membris dicti casalis seu pheudi Nasari pervenit.
Nos nomine supplicacioni huiusmodi, benigniter annuentes intuitum serviciorum perutilium per vos et vestros Regis domini Aragonum et Sicilie prestitorum queque prestatis ad presens et prestiturum vos speramus, dante Domino, meliora attendentes potissime que a dicto Ansaldo vicecomite de Alibri, in preinserto privilegio nominato, recta linea proceditis id quidem et vetustantem ipsam gratam habentes tenore presentis de nostri certa stima deliberateque et consulte laudamus, approbamus, confirmamus et ratificamus ac pleno favore regio roboramus vobis dicto Anthonio et dicto Bonsignoro de Nasari filio vestro primogenito et heredi eiusque heredibus et successoribus in perpetuum pheudum predictum cum predictis turri et fortilicio, eis modo et forma quibus illa melius et plenius tenuistis et possidistis ac tenetis et possidetis ac ad vos et eas spectant et pertinent vigore preinserti privilegii et aliorum quorumvis per dictos illustrissimos predecessores nostros Aragonum et Sicilie reges, memorie celebris, vestris predecessoribus ac vobis et successoribus vestris concessorum, que rata habemus grata et accepta sub militari servicio eidem Curie Regie prestari debito et solito et oblato, restituimus vobis dictoque Bonsignoro filio et heredi vestro eiusque heredibus et successoribus in dicto pheudo, et denuo damus et concedimus et donamus in pheudum cabellam vini vendendi in pheudo predicto ac omnem aliam iuridicionem et iura hactenus consueta in perpetuum.
Itaque vigore presentis restitucionis seu nove concessionis vos, dictus Anthonius, dictique vestri heredes et successores in dicto pheudo Nassari teneatis et possideatis, teneant et possideant dictam cabellam vini vendendi in dicto vestro pheudo cum suis iuribus et pertinentiis debitis et consuetis ac iuridicionibus quibuscumque eiusque redditus et introytus recuperatis, percipiatis et habeatis vestrisque utilitatibus et usibus applicetis sub contingenti pro inde militari servicio nostre Curie prestando iuxta consuetudines et usum dicti regni Sicilie.
Quare mandamus quibusvis vices nostras, gesturis pro tempore in dicto regno Sicilie, magistris rationalibus, thexaurario ac conservatori nostri patrimonii, vicesecreto quoque et aliis officialibus terre Castri Regalis ad quos seu quem spectet ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicto regno Sicilie constitutis presentibus et subditis quatenus confirmacionem, restitucionem et novam concessionem nostras huiusmodi prout superius continetur exequatur, teneant firmum et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque inducantque vos seu quem volueritis loco vestri incorporare possessionem seu que dicte cabelle inductumque manu teneant favorabiliter et defendant contra quascumque personas, in cuius rei testimonium presens privilegium ex inde fieri iussimus negociorum Sicilie nostro sigillo inpendenti munitum. Datum in nobili civitate Messane die XV mense aprilis anno incarnacione domini MCCCCXXXV. Rex Alfonsus in communi Sicilie nono.
Dominus rex mandavit mihi Iohanni Olzma. Registrata responsio in dorso vero legitur nostro per conservatorem Iohannem Porta nota vicesimo sexto iunii XIII indictionis. Presentatum fuit presens privilegium dominis vicesecreto, vicecapitanei et iudicibus terre Castri Regalis per nobilem Anthonium de Nasari, baronem dicti pheudi, et per nobilem Bonsignorum de Nasari, eius filium.

Eodem subscripti officiales induxerunt et inposuerunt in possessione dicte cabelle predictos nobiles Anthonium baronem et Bonsignorum, iuxta tenorem presentis privilegii.
Et nobis humiliter supplicavit quod cum quondam Anthonius de Nasari, pater dicti Iohannis, donec vixerit, pheudum ipsum tenuerit et possiderit fructus, redditus et proventus percipiendo et percipi faciendo; quo Anthonio, ab vita sublato, Bonsignorus de Nasari miles, donec vixerit, pheudum ipsum tenuerit et possiderit fructus, redditus et proventus percipiendo et percipi faciendo; quo Bonsignoro, sine inponentis filiis legitimis et naturalis, nomine derelicti Iohannis prefatus tamque filius legitimus et naturalis dicti Anthonii, eidem patri suo, in dicto pheudo successerit, succedere voluerit et vult, et ab eo tunc tenuerit et possiderit fructus, redditus et proventus percipiendo et percipi faciendo.
Ut dignaremur dicto Iohanni, heredibus et successoribus suis in perpetuum pheudum ipsum confirmare, cuius supplicationi benignius interpretati nec non considerantes servicia tam per antecessores ipsius Iohannis serenissimis dominis retroregibus queque ipse Iohannes prestat ad presens et innantea speramus, volente domino, meliora et quia nobis de possessione, morte, filiacione et successione predictis constitit per testes numero competenti super hoc servicio productos eidem Iohanni et suis heredibus et successoribus in perpetuum sub debito tamen et consueto militari servicio antea, videlicet uncias viginti per quolibet equite armato secundum annuos redditus et proventus dicti pheudi et cabella vini vendendi in dicto pheudo iuxta usum et consuetudinem dicti regni Sicilie. Quod servitium dictus procurator in nostri presentia constitutus dictum Iohannem et heredes suos Curie dicti regni Sicilie sponte obtulit prestituros prestans pro inde fidelitatis debitum iuramentum faciensque homagium manibus et ore commendatum, iuxta sacrarum constitucionum imperialium dicti regni seriem, dictum pheudum et cabellam vini si et prout melius et plenius huc usque usus fuerit et est et cum universis iuribus, iuridicionibus, pertinentiis et preheminentiis suis, iuxta preinserti privilegii et aliorum privilegiorum suorum confirmamus itaque. Ipse Iohannes et heredes sui pheudum ipsum in capitulis a Regia Curia teneant et cognitio stant et ipse Curie dicto militari servicio servire teneantur, retentis tamen et reservatis que a presenti confirmacione omnino excludimus iuribus lignaminum, si qua sunt in pertinentiis dicti pheudi, que Curie debentur, nec non mineriis, salinis, solaciis, forestis et defensis antiquis que sunt de regio dominio et ea velud ex antiquo ipsi demanio spectantia, eidem demanio et dominio volumus reservari.
Et si in pertinentiis dicti pheudi sunt aliqui barones et pheudotarii qui pro baroniis et pheudis eorum servire in capitulis Regie Curie debentur, eidem Curie servirent ut tenentur; pro quibus illique forte in pertinentiis dicti pheudi habent aliqua bona et possessiones per viceregem aut dominum regem concessa, ea teneant et possideant prout ipsa ipsis per eos aut dominum regem concessa fuerunt primo modo. Pertinentie dicti pheudi protenderent usque ad mare ius dominum et proprietas totius litoris et maritime pertinenciarum ipsarum in quacumque a mari infra terra per factum baliste; ipse pertinencie protendantur tamquam ex antiquo ad regiam dignitatem spectantia eidem demanio et dominio volumus reservari.
Et quod ad ea omnia et singula occasione presentis confirmacionis non extendant aliquis manus suas et que animalia et equitature aratiarum, massariarum, maristallarum in pertinentiis dicti pheudi libere sumere valeant pascua et que ipse Iohannes et heredes sui sint incole regni Sicilie et sub regia fidelitate et dominio habitent et morentur et fidelitate dicti domini nostri regis, heredum et successorum suorum nec non constitucionibus et capitulis serenissimi domini nostri regis Iacobi, olim Aragonum et Sicilie regis, dum eidem regno prefuit, editis aliorum que viceregii et domini nostri regis dictoque militari servitio iuribus Curie, cuiuslibet alterius semper salvis, in cuius rei testimonium presens privilegium ex inde fieri iussimus magno sigillo inpendenti munitum. Datum Panormi die penultimo ianuarii, secunde indictionis millesimo quadricentesimo LIII.
Spectabilis archiepiscopus panormitanus. Dominus presidens mandavit mihi Gerardo Agliata protonotario et videlicet illud Iohannes Thiminus advocatus fisci».

TRADUZIONE

Alfonso etc. Il presidente etc. Per ordine del presente privilegio vogliamo che sia reso noto a tutti, tanto ai presenti quanto ai posteri, che alla nostra presenza si è costituito il saggio notaio Antonio de Monaco della felice città di Palermo, procuratore del nobile Giovanni de Nasari, barone del feudo di Nasari, affinchè intervenga come procuratore sul documento prodotto nella terra di Castroreale nel giorno 23 gennaio della prima indizione 1453, per le scritture del distinto notaio pubblico Bartolomeo de Capello, il quale ci è stato presentato in originale. Lo abbiamo fatto esaminare e abbiamo visto che ci ha esibito e presentato un intero privilegio regio, circondato da una certa forma legale e munito del sigillo pendente, del tenore seguente.

Alfonso in grazia di Dio re degli Aragonesi di Sicilia etc..

Poichè dalla parte di voi, fedele e nostro prediletto Antonio de Nassari di Messina, barone del casale o feudo di Nassari, sito nella piana di Milazzo, e di Bonsignore de Nassari, vostro figlio primogenito ed erede, fu alla nostra maestà umilmente supplicato che si ricordi ancora che il detto feudo di Nassari, che un tempo era casale, fu concesso dall'illustre e insigne Ruggero, di felice memoria, Gran Conte di Sicilia, Calabria e Italia, ai predecessori vostri con potere e autorità, come abbiamo visto contenuto in un transunto autentico del privilegio concesso, che è del tenore seguente.

"Privilegio emanato da me, Ruggero Gran Conte di Sicilia, Calabria e Italia, che è stato concesso a te, signore Ansaldo vicecomes di Arri, nel mese di giugno della quinta indizione.

Coloro che con tutto l'animo ci stimano e lodano con sincera ammirazione, non solo meritano giustamente apprezzamenti, ma è anche meglio gratificarli con alcune concessioni. Quindi, tu che in tutto mi sei fedele, signore Ansaldo, sei venuto da me e mi chiedesti che ti fosse donato il casale di Nasari, che prima avevo concesso a tua moglie; giudicai di non respingere la tua richiesta e alla fine decisi di esaudirla. Perciò concedo il sopradetto casale a te e a tua moglie, e ai vostri figli e successori, con tutti gli abitanti uomini, i cui nomi sono: Bucherius figlio di Vecula del figlio di Cupus e Metus Epenimonin, suo fratello Muses, Chusenis e suo fratello Pensinius Yses, Muses loro fratello, Ioseph Epensimunii, Adberathin e suo fratello Miocus, Umarii Sopen, Hebrien Chalesepen, Ychie ab Deiracmenti, Una Cueyn, Alii Epensalem, suo fratello Muchisy Epensalem, Uthumenn figlio di Muchamute, Sensius Amchamutus, Chanerii, Ioseph Chayrepii, Echepotry, Lullusii, Omaltis, Graferius de Muchonilies, Alii Charenus, Abdcara Chenn, Varlies figlio di Maymuny, Cay de Limiri, Buclrey, Epentugannis, Selemardo, e coloro che fuggirono dal casale di Nasari, Ioseph ed Epenchasim, figli di Supus; tutti i predetti sommano trentadue.

Con essi, poi, ti concessi anche le terre di due salme come prima le teneva Nicola de Ebraco.

Allo stesso modo, nello stesso luogo, ti accordai anche il mulino che per metà hai avuto concesso da me, e per l'altra metà hai comprato per cento tareni, suo mio consiglio e comando, dal notaio Sergio di Milazzo.

Allo stesso modo ti concessi tutte le vigne e le terre che tengono dallo stesso casale Caytus e i Genecii.

Con tutto ciò ti concessi anche, fuori dalla città di Messina, una casa che fu del Burrello, che è vicina a quella di Guillelmo Carbuni, con tutto il suo cortile che discende fino al mare. Concessi tutte queste cose con il presente mio privilegio a te e ai tuoi eredi e successori, affinché tu li abbia con potere e dominio da me e dai miei eredi e successori, senza che nessuno abbia il potere di farti danno di ciò. Chiunque, poi, voglia contraddire o annullare il mio presente privilegio, da non poca mia indignazione sarà colpito, e si priverà anche della mia fiducia.

Per maggiore garanzia e certezza dei successori ho sigillato il presente privilegio con la mia consueta bolla d'oro.

(Privilegio) concesso a te, signore Ansaldo vicecomes di Arri, e ai tuoi eredi e successori, nel mese e indizione predetti, essendo io in Messina, nell'anno 6635 (1127). Pagasti anche alla mia Curia, per la sopradetta vigna di Genecio, cento monete saracene, per la parte dello stesso Genecio. Ruggero Conte e protettore dei cristiani."

E per la validità del privilegio innanzi inserito, e anche degli altri concessi ai vostri antenati dai serenissimi re degli Aragonesi e della felice storia di Sicilia, i vostri predecessori predetti possedettero e voi, detto Antonio, avete pacificamente il possesso del presente casale o anche feudo di Nasari, con una torre e fortilizio in esso esistente, che ci degneremo, a voi e ai vostri eredi e successori, approvare, riconoscere, confermare e ratificare, e fortificare con pieno favore regio, e nondimeno restituire a voi e ai vostri tutta l'integrità del detto feudo, e specialmente di vendere la gabella del vino nello stesso luogo, in quanto, per qualche governo, come sostenete, pervenne, per così dire, dai membri del detto casale o feudo di Nasari nelle mani della nostra Curia, a causa del pericolo delle guerre. Noi, in nome di una supplica di tal natura, acconsentendo benignamente ai servizi considerati molto utili, resi da voi e dai vostri al sovrano re degli Aragonesi e di Sicilia, che per il momento voi prestate e che potrete prestare, ci aspettiamo, date da Dio, soprattutto le migliori attenzioni e, in riferimento al detto Ansaldo vicecomes di Arri, menzionato nel predetto privilegio, senza dubbio voi lo succedete in linea retta, e aventi la stessa grata lunga durata, per una certa stima da parte nostra, con il tenore del presente, e con determinazione e prudenza, approviamo, attestiamo, confermiamo e ratifichiamo, e con pieno favore regio assegniamo a voi, detto Antonio, e al detto vostro figlio primogenito Bonsignore de Nasari e ai suoi eredi e successori, il feudo predetto per sempre, con la torre e fortilizio predetti, nello stesso modo e forma con cui, nella migliore maniera e interamente, li avete tenuti e posseduti e li tenete e possedete, e a voi anche essi spettano e appartengono per la validità del predetto privilegio e per l'efficacia voluta dai detti nostri re passati degli Aragonesi e della celebre memoria di Sicilia, e per le concessioni effettuate ai vostri predecessori.

Abbiamo ciò grato, accetto e voluto sotto il servizio militare, e anche con il dovuto e consueto obbligo di garantire il servizio militare alla curia regia, e restituiamo a voi e al detto figlio ed erede vostro Bonsignore, e inoltre agli eredi e successori in detto feudo, e di nuovo diamo e concediamo e doniamo di vendere per sempre nel feudo la cabella del vino, con tutte le altre pertinenze e leggi fin qui consuete.

Pertanto, per la validità della presente restituzione o nuova concessione, voi, detto Antonio, e i vostri detti eredi e successori, nel menzionato feudo di Nassari, tenete e possedete, avete tenuto e posseduto di vendere la detta gabella del vino, con i suoi diritti e le sue pertinenze dovute e consuete, e anche con qualunque prerogativa, e il suo introito e reddito recuperiate, riceviate e abbiate, e anche per le vostre utilità e usi applichiate sotto il servizio militare alla nostra Curia, prestando allo stesso modo le consuetudini e le usanze del regno di Sicilia.

Perciò, conferiamo incarico di amministratore a chiunque nel tempo sarà preposto nel regno di Sicilia, ai maestri razionali, al tesoriere e anche al conservatore del nostro patrimonio, al vicesecreto e agli altri ufficiali delle terre di Castroreale, ai quali o cui la cosa spetta, e a tutti gli altri e ai singoli ufficiali e nostri soggetti presenti nel detto regno di Sicilia, e ai sudditi, affinchè la nostra conferma, restituzione e nuova concessione sia mantenuta nello stesso modo come sopra si contiene; che la mantengano valida e che osservino di mantenerla e anche che la facciano osservare da chiunque, e che rappresentino voi, o chi vorrete al posto vostro, per incorporare il possesso o l'indotto della detta gabella, e che la tengano in possesso favorevolmente e che la difendano contro qualsiasi persona.

A testimonianza di ciò, di conseguenza, comandiamo di munire il presente privilegio con il nostro sigillo pendente degli affari di Sicilia.

Dato nella nobile città di Messina il giorno 15 del mese di aprile, nell'anno di incarnazione del Signore 1435.

Re Alfonso nella comunità di Sicilia nono.

Il signore re dava incarico a me Giovanni Olzma.

La risposta registrata nel vostro dorsale, in verità, è letta con segno del conservatore Giovanni Porta, con nota del 26 giugno della tredicesima indizione.

Il presente privilegio fu presentato ai signori vicesecreto, vicecapitano e ai giudici delle terre di Castroreale dal nobile Antonio di Nasari, barone del detto feudo, e dal nobile Bonsignore de

Nasari, suo figlio. Nello stesso tempo, i sottoscritti ufficiali introdussero e imposero nel possesso della detta gabella i predetti nobili, barone Antonio e Bonsignore, secondo il contenuto del presente privilegio.
E (Giovanni de Nasari) ci supplicava umilmente poiché il defunto Antonio de Nasari, padre del detto Giovanni, finchè visse, lo stesso feudo avrà tenuto e avrà posseduto, ottenendo e ricevendo introiti, redditi e guadagni.
Al quale Antonio, sottratto dalla vita, il milite Bonsignore de Nasari, finchè visse, lo stesso feudo avrà tenuto e avrà posseduto, ottenendo e ricevendo introiti, redditi e guadagni.
Al quale Bonsignore, senza figli legittimi e naturali attribuiti, nel nome del lascito, il Giovanni predetto, tuttavia anche figlio legittimo e naturale del detto suo padre Antonio, vorrà e vuole succedere nel feudo, e da lui lo avrà ricevuto e posseduto, ottenendo e ricevendo introiti, redditi e guadagni.
Dato che ci degniamo di confermare lo stesso feudo al detto Giovanni e ai suoi eredi e successori, favorevoli alla sua supplica, e anche considerando i servizi resi dai predecessori dello stesso Giovanni ai serenissimi re predecessori, e quelli resi oggi dallo stesso Giovanni, e speriamo col volere di Dio migliori in futuro, per mezzo di noi si stabilì, tramite testimoni prodotti in numero sufficiente, di assegnare allo stesso Giovanni e ai suoi eredi e successori la successione sopra questo servizio riguardo al possesso, morte, discendenza filiare e successione ai predetti, sotto il dovuto e anche consueto servizio militare, e cioè per venti once annue su ogni cavallo armato, e di riscuotere il reddito e il provento nel detto feudo, e di vendere la gabella del vino secondo l'uso e la consuetudine nel regno di Sicilia.
Il detto procuratore, costituito alla nostra presenza, con volontà espose che il detto Giovanni e i suoi eredi presteranno servizio alla Curia del detto regno di Sicilia, garantendo il dovuto giuramento di fedeltà e facendo l'omaggio raccomandato secondo l'ordine delle sacre costituzioni imperiali del regno.
Pertanto, confermiamo il detto feudo con la gabella del vino, come e anche meglio fino ad ora è stato ed è mantenuto, con tutte le sue leggi, i diritti, le pertinenze e le disposizioni, come disposto nel predetto privilegio e negli altri suoi documenti.
Lo stesso Giovanni e i suoi eredi mantengano lo stesso feudo secondo le disposizioni della Regia Curia, e che lo posseggano con riconoscimento, e anche servendo la Curia con il detto servizio militare, escludendo e riservando totalmente dalla presente conferma le leggi di lignare, anche se sono in qualche modo nelle pertinenze del detto feudo, essendo prerogative della Curia, e (escludendo) anche le miniere, le saline, i giardini, le foreste e le antiche difese di dominio regio, e quelle cose spettanti dai tempi antichi allo stesso demanio, al cui possesso vogliamo che siano riservate. E se nelle pertinenze del detto feudo vi sono alcuni baroni e feudatari, che per le loro baronie e feudi sono tenuti a servire la Curia per disposizioni della stessa Curia Regia, o nel caso che nelle pertinenze del detto feudo qualcuno abbia qualche bene e possedimento concesso dal vicerè o dal signore re, che mantengano e possiedano le loro proprietà nello stesso modo in cui furono concesse nella prima forma.
Le pertinenze del detto feudo estendano la proprietà fino al mare e a tutta la riva, e le stesse pertinenze marittime occupino qualunque luogo dal mare fino alla costa per il motivo della balestra (difesa della costa con balestre. nda). *Le stesse pertinenze siano prolungate come nei tempi antichi, essendo spettanti per disposizione regia allo stesso demanio, a cui vogliamo che siano riservate per possesso.*
A motivo di ciò, per ogni cosa o singola inserita nella presente conferma, che nessuno estenda le sue proprietà, e gli animali e i portatori di cavallo degli allevamenti, delle masserie e delle stalle che possano ricevere liberamente i pascoli nelle pertinenze del detto feudo, e anche lo stesso Giovanni e i suoi eredi che siano abitanti del regno di Sicilia sotto fedeltà regia, e che abitino e che si trattengano con diritto di proprietà, per fedeltà del detto signore nostro re e dei suoi eredi e successori, e anche per le costituzioni e i capitoli del serenissimo signore nostro re Giacomo, un tempo re degli Aragonesi e di Sicilia, finchè allo stesso regno fu a capo, per ordini di altri e del

vicerè e del signore nostro re, e sotto il detto servizio militare per le leggi della Curia, sempre salvi da chiunque.
A testimonianza di ciò comandiamo che il presente privilegio sia munito del grande sigillo pendente.
Dato a Palermo nel penultimo giorno di gennaio della seconda indizione 1453.
Lo spettabile arcivescovo palermitano. Il signor presidente dava incarico a me, protonotaro Gerardo Agliata, e cioè a Giovanni Thiminus, avvocato del fisco.

III

19 giugno 1498, Messina

I GIUDICI DELLA CURIA DELLA CITTA' DI MESSINA DICHIARANO CHE LE LETTERE EMANATE DALLA CURIA REGIA A FAVORE DI GIOVANNI FRANCESCO DE NASARI TENDONO CONTRO I PRIVILEGI DELLA CITTA' DI MESSINA (Museo Civico di Castroreale, *Liber aureus privilegiorum*, n.° 2, serie a, c. 141).

«Allo multo magnifico signor Petro Bonifatio, capitanio di Milazo, concive nostro honorado, XVIIII° iunii prime indictionis 1498.
De facto honorabilis notarii Antonii Magliarditi, sindici universitatis nobilis civitatis Messane, petentis, requirentis et interpellantis per solitam protestationem per magnificos dominos iudices Curiae Messanae ad quos spectat ex forma privilegiorum declarari an litterae emanatae a Magna Regia Curia in favorem magnifici Iohannis Francisci de Nasari contra iuratos et capitaneum terrae Castri Realis subdicti Panhormi XV° martii primae indictionis instantis, que quidem litterae per dittos capitaneum et iuratos nec non iudices curiae civilis dittae terrae qui sua putant interesse, fuerunt allegatae tenderi contra formam privilegiorum dictae civitatis an tendat contra privilegia dicte civitatis nec ne.
Magnifici domini iudices dictae Curiae, visis prius ipsis litteris et protestatione eiusdem sindici, notaverunt et notant ac declaraverunt et declarant dictas litteras tendere contra privilegia dictae civitatis. Ex actis curiae nobilis civitatis Messanae extracta est octavo novembris IIe indictionis 1558. Nicolaus Antonius Debano pro magistro notario».

TRADUZIONE

Al molto magnifico signor Pietro Bonifatio, capitano di Milazzo, nostro concittadino onorato, 19 giugno 1498, prima indizione.
Su istanza dell'onorabile notaio Antonio Magliarditi, sindaco dell'università della nobile città di Messina, supplicante, chiedente e interpellante circa la solita richiesta ai magnifici signori giudici della Curia di Messina, ai quali spetta, secondo il titolo dei privilegi, di esprimersi sulle lettere emanate dalla grande Curia Regia, in Palermo, 15 marzo della prima indizione, a favore del nobile Giovanni Francesco de Nasari, tendenti contro i giurati e il capitano della terra di Castroreale, le quali lettere, certamente, dal detto capitano e dai giurati, e così pure dai giudici della Curia civile della detta terra, che sulle proprie cose reputano di intervenire, furono considerate tendere contro la forma dei privilegi della detta città o anche che tendono contro i privilegi della detta città.
I magnifici signori giudici della detta Curia, considerate prima le stesse lettere e la protesta dello stesso sindaco, notarono e notano, dichiararono e dichiarano che le dette lettere tendono contro i privilegi della detta città.
E' estratta dagli atti della Curia della nobile città di Messina nel giorno 8 novembre 1558, seconda indizione. Nicola Antonio Debano per il maestro notaio.

IV

15 settembre 1498, Messina

I GIURATI DI MESSINA RIMANDANO AL GIUDIZIO DEL MAGISTRATO DELLA CORTE STRATICOZIALE DUE DISPOSIZIONI VICEREGIE (CON LE QUALI ERANO STATI ASSEGNATI AL BARONE FRANCESCO DI PERICONIO IL DIRITTO DI CACCIARE E LE GIURISDIZIONI CIVILE E CRIMINALE NEL FEUDO DI NASARI), PERCHÉ LEDONO I PRIVILEGI DI CASTROREALE (Museo Civico di Castroreale, *Liber aureus privilegiorum*, n.° 2, serie a, c. 92).

«Nobiles viri, Amici Nostri charissimi, rechiputi vostri litteri et cum quelli dui provisioni viceregii, emanati ad petitioni dillo Magnifico Iohanni Francesco di Pricuni baruni di Nasari, una videlicet citatoria contra li iurati di quissa terra ad comparirì in Magna Regia Curia pro eo videlicet quod pretendit declarari facere ad eum spettare iurisdictionem civilem et criminalem in feudo Nasari, atque et l'altra disponenti certo modo circa lo cacciari et prohibitoria che nixuno poza cacciari in lo dicto fego pro ut in ea latius est videre, et intiso quanto supra ziò ni scriviti per la conservationi dilli privilegii di quista città, domandando nostra consulta, vi respondimo chi supra quisto negotio havimo stato più volti cum lu magnifico collegio di doctori di quista cita, undi intervenniro li magnifichi iudichi dilla curti straticotiali et visti, letti et beni examinati intrambo li dicti provisioni, finalmenti lo dicto collegio, cum li dicti iudichi, declararo la dicta citatoria tendiri notorie contra li privilegii di quista città; non la vogliati per nenti exequiri, quanto vero all'altra provisioni dilla caccia, per hora vi dichimo chi vui, per servari l'ordini dilli nostri privilegii, non vogliati fari presentare la ditta littera, nè permittiri si fazi, nè si exequira si primo non si veni a presentari allo Magistrato dilla Curti Straticociali, secundu la forma dilli nostri privilegii et tunc, presentandosi iza, sarrà citata guissa Università circa presentationem litterarum et allura porriti allegari et farila declarari si è contra li privilegii di quissa città nec ne.

Remandandovi li dicti dui provisioni con lo portaturi della presenti, si altra cosa vi occurri chi tocchi lo interesse dilli privilegii di quista città vi confortamo ni vogliati dari adviso per potiri providiri et reparari allo debito presenti.

Ex nobili civitate Messanae, XV° septembris II^{e} indictionis 1498.

Iurati nobilis civitate Messane nobilibus viris iuratis terre Castri Regalis, amicis nostris charissimis».

V

1542, Gala

RELAZIONE COMPILATA DAL REGIO VISITATORE FRANCESCO VENTO A SEGUITO DELLA VISITA EFFETTUATA ALL'ABBAZIA DI GALA (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol. 1305, cc. 80v-82r; F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009, pp. 102-106).

«Abbatia Sancte Marie de Gala, cuius abbas ad presens existit dominus don Johannes de Orea valentianus et residens in dicta civitate Valentie, cuius procurator generalis et arrendatarius in hoc regno existit magnificus et speculator dominus Petrus De Farahone de quondam Francisco, residens in nobile civitate Messane.

Habet granchias infrascriptas, videlicet. S. Maria de Chano in medio territoriorum Oliverii et Furnari prope mare ad litus septentrione. S. Johannes in territorio prope Francam Villam et prope Salvatorem de Placa. S. Nicolaus, nuncupatus di lu casali, in medio feghi de Gala. S. Elias in dicto fego prope Mandanichi. S. Theoderus prope dictam abbatiam. S. Zaccarias in dicto pheudo prope pheudum Maglardi.

Habet redditus infrascriptos, videlicet.
In primis pro pheudo nuncupato di li Monachi, existenti in territorio civitatis Minei, arrendato speculatori domino baroni De Burgio pro annis tribus, prime, II[e] et III[e] Indictionis, notat dicte terre in anno quolibet uncie septuaginta, uncie 70.
Item pro feudo nuncupato Xurtarenio, existenti in territorio plane Milacii et confinato cum flumine Sancte Lucie, et quia pheudum parvum est, computando annum pro anno, potest assignari summa in quolibet anno uncie quatuor, uncie 4.
Item ex nemore existenti prope monasterium dicte abbatie, nuncupato lu Boscu di Gala, pro glandibus et herbagiis, computando annum pro anno uncie sessaginta computatis carnagiis, uncie 60.
Item ex oliveto existenti prope dictum monasterium, potest computareni in quolibet anno pro unciis decem, uncie 10.
Item pro feudo nuncupato di lu Boscu et pro terris existentibus in dicta plana Milacii in quolibet anno in frumento salme centum triginta, salme 130.
Item pro feudo et nemore existentibus in territorio Franche Ville prope Placam abbatiam, arrendatis pluribus personis, in quolibet anno uncie triginta duas, uncie 32.
Item pro molendino existenti iuxta flumen dicti monasterii de Gala anno quolibet uncie septem, uncie 7.
Item ex tonnaria terre Milacii in anno quolibet barliria quindecim, videlicet septem de tonnina necta, quatuor de bisonagla et 4 de ossibus, barliria 15.
Item ex quibusdam arboribus sichomorum existentibus prope dictam abbatiam in quolibet anno uncie duodecim, uncie 12.
Item ex herbagiis pheudorum de dicta plana Milacii in quolibet anno uncie octo et cantarea duo casei, uncie 8.
Item ex iuribus censualibus solvendis per diversas personas super diversis prediis existentibus in plana Milacii in quolibet anno uncie quatraginta et una, uncie 41.
Item pro iure consensus alienationis possessionum, ad rationem de uncia una pro unciis decem, potest computare summa uncie quatuor in quolibet anno, uncie 4.
Item pro iure sepellicionis mortuorum seu defunti, uncie 2.
Summa summarum dicti introytus et proventus spectantis ad dictam Abbatiam de Gala in quolibet anno est videlicet.

In pecuniis in quolibet anno uncie ducente quinquaginta, uncie 250.
In frumento in quolibet anno salme centum triginta, salme 130.
In caseo in quolibet anno cantara 2.
In tonnina in quolibet anno barliria quindecim, barliria 15.

Exitus et onera spectantia in quolibet anno ad dictam abbatiam de Gala sunt infra videlicet.
In primis pro salario et victu quatuor sacerdotum et duorum clericum in quolibet anno uncie quatraginta, uncie 40.
Item pro cera et oleo necessario ad cultum divinum in ecclesia in quolibet anno videlicet pro quinque lampadibus in nocte et tribus in die uncie quinque, uncie 5.
Item pro solepnitate facienda cum sua solita refectione in octava Pasche in quolibet anno uncie quatuor, uncie 4.
Item pro iure carnis et tonnine, solvendo in quolibet anno dictis monacis de servientibus ultra dictum salarium uncie due, uncie 2.
Item pro iure nuncupato di li Buchillati spectante reverendissimo Archimandrite in quolibet anno uncia una, uncia 1.
Item pro regio donativo ordinario in duabus tandis, uncie quinquaginta tres, tareni decem et grani decem et octo, uncie 53 10 18.
Item pro regia fabrica et fortiliciorum regni in quolibet anno uncie decem, uncie 10.
Summa summarum dicti exitus et granitiorum in quolibet anno existit in uncie centum et quindecim, tareni decem et grani decem et otto, uncie 115 10 18.

Et sic deductis oneribus summa liquida in quolibet anno pro dicta abbatia remanet hoc modo, videlicet.
In pecuniis in quolibet anno uncie centum triginta tribus, tareni decem et novem et grani duo, uncie 133 19 2.
In frumento in quolibet anno salme centum triginta, salme 130.
In caseo cantara duo, cantara 2.
In tonnina barliria quindecim, barliria 15.

De servitiis

Servitia debita dicte abbatie nobis constitit antiquitus solita fieri per decem monacos et tres diaconos in comuni viventes et habentes victum et vestitum ex redditibus dicte abbatie, testificantibus Antonino Bertucho, Petro Mannella et Benedicto de Gizo centenariis, magnifico Georgio de Costantino, honorando Gregorio Barresi, magistro Mattheo Trovato et Lembo abbati, septuagenariis.
Modo vero sunt dicta servitia per quatuor monacos sacerdotes ordinis Sancti Basilii sub ritu greco et tribus clericis cum stipendio uncie septem pro quolibet sacerdote, et uncie trium et tareni quindecim pro quolibet clerico videlicet in pecunia, caseo, frumento et oleo, que servitia ut vidimus bene exequuntur cum administracione sacramentorum casali dicte abbatie.

De fabricis

Visis fabricis dicte abbatie et bene perspectis, iudicavimus esse necessaria infrascripta, videlicet.
In primis pro fabrica sunt necessarie reparationes in ecclesia a parte interiori parva ianua et a parte exteriori in tribuna mayori fabrica incohata et sepulcra pro cadaveribus mortuorum, et pro inclaustro cohoperiendo cum suis trabibus et tegulis uncie triginta septem, uncie 37.
Item pro reparatione refectorii cammerarum et janua cortilis est necessaria summa uncie duodecim, uncie 12.
Item pro reparatione cuiusdam fixure apparentis in super liminari palatii abbatis et quorumdam trabium tectorum aule et cammere dicti palatii nec non et stabulo reficiendo uncie sexdecim, uncie 16.

Item pro reparando tecto horrei et ingressu dicte abbatie uncie tres, uncie 3.
Iudicantibus et testificantibus cum iuramento magistro Antonello Sittineri et magistro Lembo lo abbati.

De jocalibus

Visis jocalibus et ornamentis ac indumentis dicte abbatie iudicavimus indigere infrascriptis, videlicet.
In primis pro tabernaculo argenteo pro deferendo sacramento eucharistie infirmo, pro quo esset necessaria summa uncie sex, uncie 6.
Item pro cappella saltim de seta rasa, videlicet: cappa, tonichelle, casubula et pallio altarenis uncie viginti quinque, uncie 25.
Item pro cruce argentea ante chorem abbatie de servientis populo uncie quinque, uncie 5.

uncie 104

Facta requisictione ut ostenderetur summa eroganda in quolibet anno secundum taxactionem factam per visitatores preteritos et summa erogata pro fabrica et jocalibus ab ultima visitatione usque ad presentem diem, non fuit nobis exibita per procuratorem predictum allegantem ingnorare, tamque qui ex annis tribus preteritis existit in administratione dicte abbatie et penes se taxatio talis et computa prestata non sunt».

TRADUZIONE

Abbazia di Santa Maria di Gala, in cui oggi è abate il signore don Giovanni De Orea, valenziano e residente nella detta città di Valenzia, e di cui il procuratore generale e affittuario in questo regno è il magnifico incaricato signor Pietro De Farahone, del fu Francesco, residente nella nobile città di Messina.

Ha le seguenti grange (chiese filiali), cioè.
S. Maria de Chano, nel mezzo dei territori di Olivieri e Furnari, vicino il mare, presso il litorale di settentrione; S. Giovanni, nel territorio vicino Francavilla e vicino il S. Salvatore di Placa; S. Nicola, detto di lu casali, nel mezzo del feudo di Gala; S. Elia, nel detto feudo, vicino Mandanichi; S. Teodoro, vicino la detta abbazia; S. Zaccaria, nel detto feudo, vicino il feudo di Migliardo.

Ha il seguente reddito, cioè.
In primo luogo per il feudo detto di li Monachi, esistente nel territorio della città di Mineo, concesso al signor incaricato barone De Burgio per tre anni, della prima, seconda e terza indizione; annota dalla detta terra settanta once annue, once 70.
Inoltre per il feudo detto Xurtario, esistente nel territorio della piana di Milazzo e confinante con il fiume di Santa Lucia, il quale, poichè è un piccolo feudo, valutando anno per anno, può essere rendicontato per la somma di quattro once annue, once 4.
Inoltre dal bosco esistente vicino il monastero della detta abbazia, detto lu Boscu di Gala, per ghiande ed erbaggi, sessanta once annue, computando le carni degli animali, once 60.
Inoltre, l'oliveto esistente vicino il detto monastero, può essere calcolato per dieci once annue, once 10.
Inoltre centotrenta salme in frumento annue per il feudo detto di lu Boscu e per le terre esistenti nella detta piana di Milazzo, salme 130.
Inoltre trentadue once annue per il feudo e per il bosco esistenti nel territorio di Francavilla, vicino l'abbazia Placa, concessi a varie persone, once 32.
Inoltre sette once annue per il mulino esistente vicino il fiume del detto monastero di Gala, once 7.
Inoltre quindici barili annui dalla tonnara della terra di Milazzo, cioè sette di tonnina, quattro di busonaglia e quattro di ossa, barili 15.

Inoltre dodici once annue da certi alberi di sicomori esistenti vicino la detta abbazia, once 12.
Inoltre otto once e due cantara di formaggio annue dagli erbaggi dei feudi della detta piana di Milazzo, once 8.
Inoltre quarantuno once annue dai diritti censuali pagati da diverse persone sopra diverse proprietà esistenti nella piana di Milazzo, once 41.
Inoltre, per il diritto del consenso dell'alienazione dei possedimenti, a ragione di un'oncia per dieci once, può essere calcolata la somma di quattro once annue, once 4.
Inoltre, per il diritto della sepoltura dei morti o defunti, once 2.
La somma del detto introito e provento, spettante a detta abbazia di Gala, è in qualunque anno: in denaro duecentocinquanta once annue, once 250; in frumento centotrenta salme annue, salme 130; in formaggio annuo, cantara 2; in tonnina quindici barili annui, barili 15.

L'esito e gli oneri annui spettanti alla detta abbazia di Gala sono i seguenti, e cioè.
In primo luogo, quaranta once annue per il salario e il vitto di quattro sacerdoti e due chierici, once 40.
Inoltre cinque once annue per la cera e l'olio necessario al culto divino nella chiesa, e cioè per cinque lampade nella notte e tre nel giorno, once 5.
Inoltre quattro once annue per la solennità prodotta con il suo solito ristoro nell'ottava di Pasqua, once 4.
Inoltre due once da pagare per il diritto della carne e della tonnina, di necessità annuale per i detti monaci oltre al salario, once 2.
Inoltre un'oncia annua per il diritto detto li Buchillati, spettante al reverendissimo Archimandrita, oncia 1.
Inoltre cinquantatré once, dieci tarì e diciotto grani per il donativo ordinario regio in due tasse, once 53 10 18.
Inoltre dieci once annue per la fabbrica regia e per i fortilizi del regno, once 10.
La somma del detto esito e degli oneri è centoquindici once, dieci tarì e diciotto grana annuali, once 115 10 18.

E così, la somma complessiva, dedotti gli oneri annuali della detta abbazia, è la seguente, cioè.
Centotrentatrè once, diciannove tarì e due grana annuali in soldi, once 133 19 2.
Centotrenta salme di frumento annue, salme 130.
Due cantara di formaggio, cantara 2.
Quindici barili in tonnina, barili 15.

Sui servizi

I servizi della detta abbazia, a noi dovuti, consistono fin dai tempi antichi essere resi di consueto da dieci monaci e tre diaconi, viventi in comune e aventi vitto e vestito dai redditi della detta abbazia.
Testimoni: Antonino Bertucho, Pietro Mannella e Benedetto De Gizo centenari, il magnifico Giorgio De Costantino, lo stimato Gregorio Barresi, il maestro Matteo Trovato e l'abate Lembo, settuagenari.
In verità, i detti servizi sono resi soltanto da quattro monaci, sacerdoti dell'ordine di San Basilio di rito greco, e per mezzo di tre chierici, con stipendio di sette once per qualsiasi sacerdote, e di once tre e quindici tarì per qualsiasi chierico, e cioè in denaro, formaggio, frumento e olio, e vediamo che i servizi sono resi bene tramite l'amministrazione dei sacramenti nel casale della detta abbazia.

Sulle fabbriche

Visitate e rettamente osservate le fabbriche di detta abbazia, giudichiamo che siano necessarie le seguenti cose, cioè.

Per primo, per la fabbrica, sono necessarie riparazioni nella chiesa, nella parte interna per la piccola porta, e nella parte esterna per la tribuna maggiore, per la fabbrica iniziata, per i sepolcri dei morti e nel chiostro da coprire con travi e tegole, trentasette once, once 37.
Inoltre, per la riparazione dei tetti a volta del refettorio e per la porta del cortile, è necessaria la somma di dodici once, once 12.
Inoltre sedici once per la riparazione di una certa fessura visibile innanzi al liminare del palazzo dell'abate, e di alcune travi nel tetto dell'aula e nel soffitto a volta del detto palazzo, e per la stalla da ripristinare, once 16.
Inoltre tre once per il tetto del magazzino da riparare e per l'ingresso della detta abbazia, once 3.
Testimoni con giuramento: il maestro Antonello Settineri e l'abate maestro Lembo.

Sui giocali

Ispezionati i giocali, gli ornamenti e gli indumenti della detta abbazia, giudichiamo che siano necessarie le cose seguenti, cioè.
Per prima cosa, riguardo al malmesso tabernacolo argenteo per custodire il sacramento dell'eucaristia, è necessaria la somma di sei once, once 6.
Inoltre venticinque once per la cappella, almeno di seta rasa, e cioè per cappa, tonacelle, casubula e per il pallio dell'altare, once 25.
Inoltre cinque once per la croce argentea davanti al coro dell'abbazia, da servire per il popolo, once 5

---

once 104

Fatta richiesta affinchè si esibisca la somma da spendere annualmente secondo la stima fatta dai visitatori passati, e la somma spesa per la fabbrica e i giocali dall'ultima visita fino ad oggi, non fu a noi esibita dal predetto amministratore, che riferisce di non esserne al corrente, eppure da tre anni si trova nell'amministrazione della detta abbazia, e sotto la sua gestione tale stima e i conti non sono mai stati eseguiti.

De fabricis /
Visis fabricis dicte Abbatie et bene
prospectis Judicavimus esse Necessaria
infra / vz:
Imprimis pro fabrica sunt Necessarie
reparationes In ecclesia / A parte Interiori
parva Janua et A parte Exteriori In
tribuna Mayori fabrica Incohata et

VI

3 novembre 1546, Messina

I GIUDICI DELLA CITTÀ DI MESSINA DICHIARANO CHE LE LETTERE EMANATE IL 9 SETTEMBRE DEL 1546 A FAVORE DI LORENZO ROMEO, ARRENDATARIO DELL'ABBAZIA DI GALA, TENDONO CONTRO I PRIVILEGI DELL'UNIVERSITÀ DI CASTROREALE (Museo Civico di Castroreale, *Liber aureus privilegiorum*, n.° 2, serie a, c. 92).

«Die III° novembris V^{e} indictionis 1546. De facto magnifici sindici et procuratoris universitatis nobilis civitatis Messanae, petentis et requirentis magnificis dominis iudiciis Messanae per eius solitam et consuetam protestationem, qui ipsi domini iudices habeant declarare si quae duae litterae emanatae ab illustrissimis domino presidenti et Magna Regia Curia, datae Messanae die nono septembris V^{e} indictionis 1546, ad instantiam magnifici Laurentii Romeo, arrendatarium et affictatorium abbatiae de Gala, contra universitatem et habitatorem terre Castri Realis; quae litterae fuerunt allegatae tendere contra privilegia huius nobilis civitatis Messanae per magnificos iuratos dictae terrae loco totius universitatis dicti Castri Realis, an litterae predictae tendant contra regia privilegia nec ne rationibus, iuribus et causis in allegationibus et scripturis contentis.
Sunt contra privilegia.
Ex actis curiae nobilis civitatis Messanae, executata est presens copia die XXVIII° ianuarii prime indictionis 1557. Collectione salva. Joannes de Bono magnificus notarius».

TRADUZIONE

Nel terzo giorno di novembre della quinta indizione 1546. Su richiesta del magnifico sindaco e del procuratore dell'università della nobile città di Messina, domandando e richiedendo ai magnifici signori giudici di Messina, per la solita e consueta attestazione, che gli stessi signori giudici concedano di esprimersi sulle due lettere emanate dagli illustrissimi signor presidente e dalla Grande Curia Regia di Messina, nel giorno nove settembre della quinta indizione 1546, su richiesta del magnifico Lorenzo Romeo, arrendatario e affittuario dell'abbazia di Gala, contro l'università e gli abitanti della terra di Castroreale. Le quali lettere, dai magnifici giurati della detta terra, erano state dichiarate tendere contro i privilegi di questa nobile città di Messina, al posto di tutta l'università di Castroreale, o anche che le predette lettere tendano contro i privilegi regi e contro le ragioni, i diritti e i motivi contenuti nelle allegazioni e nelle scritture.
Sono contro i privilegi.
La presente copia è estratta dagli atti della Curia della nobile città di Messina nel giorno 28 di gennaio della prima indizione 1557. Raccolta esistente. Magnifico notaio Giovanni de Bono.

VII

1580, Gala

RELAZIONE COMPILATA DAL REGIO VISITATORE NICOLA DANEO A SEGUITO DELLA VISITA EFFETTUATA ALL'ABBAZIA DI GALA - ESTRATTO (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol. 1326, cc. 470v-484v).

«Abbatia Sanctae Mariae de Gala ordinis Sancti Basilii diocesis messanensis in qua tempore visitationis quondam spectabili domini de Arnedo erat abbas, qui adhuc in presentiarum est, spectabilis et reverendus Don Michael Ferrerus aragonensis, residens in terra Melatii ab annis duobus circa, virtute suarum provisionum expeditarum Romae 1547 indictione quinta die primo iunii pontificatus sanctissimi in Christo patris Papae Pauli tertis cum insertione litterarum suarum, tunc ecclesiasticae activitatis consentientis resignationem dictae abbatiae factam in favorem dicti de Ferrero per reverendum don Iohannem de Urea, executoriatarum in civitate Panhormi 21 iunii quintae indictionis 1547.

Habet ecclesias infradictas de membris ipsius Abbatiae: sanctam Mariam dello Plano in territorio Oliverii desolatam; Sanctum Ioannem et Sanctam Veneram in feudo nominato Sancti Ioannis prope terram Franceville; Sanctum Aeliam, Sanctum Nicolaum, Sanctum Theodorum, Sanctum Zacchariam in feudo existente iuxta dictam abbatiam omnes destructas et absque memoria hominum qui in eis fuerit celebratum.

Postquam illustris et multum reverendus dominus Don Nicolaus Daneus, abbas Terranae et regius generalis visitator, vigore suarum provisionum et instructionum viceregiarum etc. visitavit predictam abbatiam Sanctae Mariae de Gala hodie die 26 iunii indictione octava 1580.

Et primo visitavit altare maius in quo est repositum sanctum sacramentum eucharistiae et habita matura consideratione et circumspectis omnibus necessitatibus, prout melius potuit et sibi visus fuit expediri, in honorem et gloriam omnipotentis Dei eiusque Virginis Matris Mariae ordinationes et instructiones infrascriptas perpetuo valituras et observandas, decrevit et ordinavit.

Visitavit tabernaculum in quo extat sanctissima eucharistia quod invenit satis ornatum et deauratum et ab annis sex circa constructum ex helemosinis ab devotis personis ipsius ecclesiae erogatis, sed quia in eo non extat altarettum, sed tamen in teca argentea cum eius cuperculo repositum super uno corporali, ideo ordinavit idem dominus visitator reverendo priori qui quantum citius curet quod sit notum prout spectabili et reverendo abbati, ut provideat absque dilationem de altaretto per decentiori reverentia sanctissimae eucharistiae, et foderetur dictum tabernaculum ex serico cremesino.

De servitiis divini cultus

Magistralia misteria divini cultus praedictae abbatiae erant solita ministrari et exequi per quinque sacerdotes monacos et tre diaconos ordinis eiusdem quibus convenit celebrationem divini cultus perficere omni qua decet reverentia, tam diurnis quam nocturnis temporibus, iuxta eiusdem regulae instructionem vitamque in communi agere; et sic in numero predicto continuaverunt a dicto tempore de Arnedo per annos decem novem, sed quia per eundem quondam dominum visitatorem fuerat ordinatum que constitueret aliquis vir doctus ad eos instruendos gramaticaliter in lingua greca cui assignaverat uncias sex pro eius salario cum victu et aliis necessariis prout reliquis monacis sacerdotibus cum declaratione qui si dictus vir doctus abesset a dicta abbatia liceret reverendo priori loco ipsius conducere famulum ad servitium abbatiae cum salario unciae quatuor quolibet anno et victu ac aliis necessariis prout aliis monacis imperavit. Dictus prior, post recessum dicti magistri qui tamen inservivit per triennium in dicta abbatia, elegit eius loco aliud sacerdotem. Itaque in numero per decem novem annuos citra fuerunt et sunt sex cum tribus diaconis. Cui sacerdoti aucto solum modo fuerunt solutem pro eius salario unciem tres prout ceteris ultra victum et reliqua necessaria. Itaque de praesenti per predictos sex sacerdotes et tres diaconos ministeria divini cultus ea qua dent

reverentia toto eorum posse ministrantur et exsequuntur. Quorum prior est reverendum don Andrianus de Frigani.

De victu et vestitu monacorum

Et quoniam conquesti sunt qui, respectu qualitatis temporis valde diversi a temporem domini de Arnedo, res clariores devenere taliter qui difficillime cum solito salario sibi providere possunt de necessariis, et habita consideratione ad augmentum redditum ipsius abbatiae et ut melius et decentius ecclesiae praedictae inservire possint, idem dominus visitator statuit et decrevit qui praedictis priori et monacis solvatur salarium modo infradicto prout in magno monasterio et in aliis eiusdem religionis debita praecedente consideratione super praedictis fuit ordinatum.
Reverendi priori abbatiae solvantur pro vestitu uncie quinque pro quolibet anno et aliis quinque sacerdotibus uncie quatuor; pro quolibet ceteris vero tribus diaconis uncie tres unicuique ipsorum anticipate.
Item frumenti salma una cum dimidia in principis septembris et salme septem vini mustalis boni pro eorum quolibet per totum mensem octobris, iuxta ordinata per quondam dominum de Arnedo et omnia praedicta posita in monasterio sumptibus spectabili et multum reverendi domini abbatis ipsius abbatiae.
Item detur eis oleum pro quolibet ipsorum iuxta solitum et prout datur monacis magni monasterii et eodem tempore.

De iocalibus

Iocalia inventa in dicta ecclesia sunt annotata inferius, et quia multa deficiunt ad servitium divini cultus ordinavit infradicta esse fienda.
In primis ordinavit esse fiendum vestimentum unum integrum videlicet casubla una, pallium seu ante altarem, duem tonicellem, et cappa cum quatuor manipolis et stulis duabus ex damasco cremesino cum suis crucibus ex velluto eiusdem coloris cum suis frinzis seu passamanis circum circa ac mappis ex serico et auro prout condecens est ecclesiae tantorum reddituum **[...]**.

Iocalia inventa

In primis duo calices, unus parvus totus argenteus et alius cum cupa argentea ambo cum suis patenis inauratis.
Item casubla una damasci albi cum faxa ex raso cremesino que est aliquantulum usitata.
Item due tonicelle, due stole cum pallio seu ante altarem simili cum suis franziis et ornamentis sericis cum insignibus abbatis de Ferrera aragonensis.
Item alia casubla ex raso rubeo cum fasciis ex raso croceo valde consumpta cum quatuor manipoli et stolis duobus usitatis.
Item due tonicelle ex iambellotto cangianti cum suis guarnitionibus croceis cum insignibus familiae de Mollica.
Item alia casubla arborata cum fascia brucati falsi.
Item alia casubla consumpta ex raso azulo et crucibus coloris incarnati ex serico.
Item alia casubla ex serico arborato cangianti.
Item alia casubla ex serico giambellotto nigris.
Item pallium unum ex raso croceo cum cruce ex raso torchino cum insignis de Ferrera.
Item aliud pallium altaris ex damasco albo cum faxis rasi rubei.
Item pallium unum laceratum ex iambellotto cremesino et fuit ordinatum sacristano qui de eo fiant pulvinariam et bursem per servitio altaris.
Item alia casubla lacerata et fuit ordinatum sacristano ut supra.
Item alia casubla morisca et alia ex iambellotto nigro in virdis.
Item tres amisti cum guarnitionibus albis et unus alius cum guarnitionis rasi rubei reccamati.
Item tres albae.
Item una superpellicia bona et duae mediocres.

Item duo corporalia cum duabus pallis, tribus supra calicibus ex serico rubeo laboratis.
Item decem purificatoria diversa cum serico et sine.
Item tria alia purificatoria.
Item diversi supra calices, quae omnia a devotis personis in helemosinam sunt dittae ecclesiae erogata.
Item diversae tobaliae bonae et mediocres, trigintatres pro altaribus similiter datae ex quibus tres tamen sunt ex serico cremesino laboratae.
Extant in ecclesia diversae intorciae oblatae a fidelibus devotis.
Item velum unum super quatro beatae Virginis de Gala.

De privilegiis

Aliqua privilegia et scripture fuerunt inventa in possessione dicti multum spectabili et reverendi domini de Ferrera abbatis ad dictam abbatiam facientia, cui mandatum fuit ut de illis omnibus faciat librum et rollum et reponatur in sacristia ipsius ecclesiae in area iocalium et originalia reponantur in thesauro civitatis Messanae in teca ut bene conserventur et de eis semper possit haberi notitia pro manutentione iurium ecclesiae et regii iuris patronatus.
Item ex relatione prioris et monacorum fuit testificatum qui diversa privilegia de fundatione et dotatione et concessionibus reddituum et bonorum ipsius abbatiae inveniunt posita in turri dictae civitatis Messanae et ibi sunt conservata et hec notitia tamen de permissis habita fuit.

De redditibus ipsius abbatiae

Redditus ipsius nonasterii consistunt in diversis feudis et nemoribus ac aliis bonis et censibus, de quibus particularis descriptio nulla haberi potuit ab ipso abbate nec ab ipsis monacis, sed tamen habita fuit ratio ingabellationis et arrendamenti dictorum bonorum factae magnifico Aloysio Balsegles Cathelano Panormi degenti de anno septimae indictionis in summa quatricentarum et sexdecim unciarum et tarì viginti. Post quod arrendamentum ipsemet magnificus reverendus abbas sub suo demanio tenet dictos introitus et redditus eius abbatiae.
Et est notandum qui idem spectabilis et multum reverendus don Michael de Ferrera abbas ipsius monasterii de Gala multas fecit concessiones et alienationes de bonis dictae ecclesiae diversis personis de Castro Regali ac aliis, in evidens damnum et pregiuditium eiusdem abbatiae et regii iuris patronatus, et fuerunt de dictis concessionibus captae informationes ad quas habeatur relatio, et quia sunt extra formam iuris et sacrorum canonum dispositionem est providendum qui quanto citius revocentur et eidem ecclesiae de novo reintegrentur bona praedicta.

Onera ipsius abbatiae

Pro tandis regiis in totum tam ordinariis quam extraordinariis pro quolibet anno, unciae 177 18 1
Item pro fabricis iuxta taxam quondam domini de Arnedo, unciae 15.
Item pro victu et vestitu monacorum et pro cultu divino, unciae.
Et quia per quondam multum spectabilem et multum reverendum dominum de Arnedo tempore visitationis per eum factae in dicta abbatia fuerat ordinatum qui pro fabriciis et aliis tunc pro dicta abbatia statutis et ordinatis expenderentur quolibet anno uncias quatraginta usque quo praedicta omnia essent completa et ipsis completis remanerent assignatae et sequestratae aliae unciae quindecim annuae in perpetuum pro manutentione et conservatione fabricarum et ornamentorum praedictorum, est videndum computum et ratiocinium dictarum pecuniarum ab his ad quos negotium tangit, quia ex inspectionem loci non fuerunt adimpleta ordinata per dictum dominum de Arnedo, et magnificus Sebastianus Mollica de civitate Messanae qui tunc erat arrendatarius bonorum dictae abbatiae, et per multos annos postea fuit, cui mandatus fuerat qui de bonis eiusdem abbatiae, durante eius arrendamentu, subministraret pro dictis fabricis; tenetur reddere rationem sui temporis.
Et ut praedicta omnia exequantur idem dominus visitator ordinavit qui de redditibus ipsius abbatiae expendantur unciae quatraginta pro quolibet anno et successive usque omnia praedicta ordinata ad

impleantur, quibus finitis et adimpletis, in perpetuum pro manutentione dictarum fabricarum et ornamentorum ipsius abbatiae remaneant aliae unciae quindecim anuuae erogatae et expendendae per spectabilem don Cesarem Vintimiglia et magnificum Petrum Pandolfo de Puczo de Gotto, deputatos super praemissorum exequtionem, quas segregavit ad dictum effectum de redditibus dictae abbatiae non exonerando ipsum dominum abbatem ab eo quod de iure ultra tenetur in praemissis annuatim dispensare et hoc sub pena unciarum quatricentarum fisco Regiae Monarchiae applicanda.
Expeditis in civitate Messanae in discursu regiae visitae die 28 iunii indictione 8ª 1580.
Nos don Nicolaus Daneus, abbas sanctae Mariae de Terrana iuratus professor, comes palatinus ac regius generalis commendatarius et visitator prelatiarum et ecclesiarum de iure patronatus regis in vallibus Nemorum et Mazariae existentium, spectabili don Cesari Vintimiglia et magnifico Petro Pandolfo de Puczo de Gotto in Xristo dilectis, salutem in domino et caetera.
Cum die 28 iunii indictione octava 1580 visitationem abbatiae Sanctae Mariae de Gala absolverimus virtute provisionum nostrarum datarum Panhormo die et caetera, et omni qua decet reverentia et diligentia providerimus super omnibus que nobis visa fuerunt necessaria in honorem omnipotentis Dei eiusque Beatae Virginis matris Mariae, servitium ipsius ecclesiae
eiusdemque ornamentum et augmentum ac fidelium devotionem, consideratis diebus considerandis, supradictas ordinationes et instructiones decerni mandavimus **[...]** ».

TRADUZIONE

Abbazia di Santa Maria di Gala, dell'ordine di San Basilio della diocesi messinese, nella quale, al momento della visita dello spettabile signore de Arnedo, era abate, com'è ancora oggi, lo spettabile e venerando aragonese don Michele Ferrera, residente nella terra di Milazzo da circa due anni, in virtù delle sue disposizioni date a Roma nel primo di giugno del 1547, nell'indizione quinta del pontificato del santissimo in Cristo padre papa Paolo terzo, con l'inserzione delle sue lettere, acconsentendo allora alla riassegnazione dell'attività ecclesiastica alla detta abbazia fatta a favore del detto Ferrera per mezzo del venerando don Giovanni de Urea, esecutoriate nella città di Palermo il 21 giugno della quinta indizione 1547.
Ha come dipendenze della stessa abbazia le seguenti chiese: Santa Maria del Piano nel territorio di Oliveri, abbandonata; San Giovanni e Santa Venera nel feudo detto di San Giovanni, vicino la terra di Francavilla; Sant'Elia, San Nicola, San Teodoro, San Zaccaria, nel feudo esistente vicino la detta abbazia, tutte distrutte e non vi è ricordo negli uomini che in esse fu celebrato.
Poi, l'illustre e assai venerando signor Don Nicola Daneo, abate di Terrana e visitatore generale regio, per il vigore delle sue disposizioni e istruzioni viceregie ecc., visitò la predetta abbazia di Santa Maria di Gala, oggi, giorno 26 giugno 1580, indizione ottava.
E in primo luogo visitò l'altare maggiore, nel quale è riposto il santo sacramento dell'eucaristia, e avuta dovuta osservazione e considerate tutte le necessità, come meglio poté e da lui fu visto, decretò e ordinò che siano disposte, in onore e gloria dell'onnipotente Dio e della Vergine Madre Maria, le istruzioni e gli ordini seguenti, che avranno validità e da osservare per sempre.
Visitò il tabernacolo, nel quale è riposta la santissima eucaristia, che trovò abbastanza ornato e indorato, e da circa 6 anni costruito con le elemosine ricevute da persone devote della stessa chiesa, ma poiché in esso non è presente un piccolo altare, sebbene sostituito da una teca argentea con il suo coperchio sopra un corporale, per la qual cosa lo stesso signor visitatore ordinò al reverendo priore, come anche allo spettabile e venerando abate, che disponga quanto prima ciò che sia necessario affinché si realizzi, senza dilazione, il piccolo altare per il decente riguardo della santissima eucaristia e che il detto tabernacolo fosse foderato con cremesino di seta.

Sui servizi del culto divino

I magistrali misteri del culto divino della predetta abbazia erano soliti essere resi ed eseguiti da cinque sacerdoti monaci e da tre diaconi dello stesso ordine, ai quali spetta eseguire la

celebrazione del culto divino per ogni cosa necessaria al riguardo, tanto nelle ore diurne quanto notturne, secondo le istruzioni della stessa regola, e di vivere la vita in comune; e così nel predetto numero continuarono dal detto tempo di Arnedo per diciannove anni. Ma poiché per lo stesso passato signor visitatore era stato anche ordinato che fosse incaricato qualche uomo dotto per istruirli grammaticalmente nella lingua greca, a cui aveva assegnato 6 once come salario, con il vitto e altre cose necessarie come ai rimanenti sacerdoti monaci, dichiarando che, se il detto uomo dotto mancasse dall'abbazia, fosse consentito al reverendo priore di assumere al suo posto un servo per l'abbazia, con il salario di once 4 per ogni anno e con il vitto e le altre cose necessarie, come ordinò agli altri monaci. Il priore, dopo l'allontanamento del detto maestro, che tuttavia prestò servizio per un triennio nell'abbazia, elesse al suo posto un altro sacerdote. E così rimasero per circa diciannove anni, e oggi sono sei con tre diaconi.
Al nuovo sacerdote furono solamente pagate tre once di salario, come agli altri, oltre il vitto e le cose necessarie rimanenti. E così, al presente, i servizi del culto divino sono forniti ed eseguiti dai predetti sei sacerdoti e da tre diaconi, che li rendono con il maggior riguardo possibile. Il loro priore è il venerando don Andriano de Frigani.

Sul vitto e vestito dei monaci

E poiché si sono lamentati che, per la condizione dei tempi attuali, molto diversi dal tempo del signore de Arnedo, non possono in modo evidente sopravvivere con il solito salario per le cose loro necessarie, avuta visione dell'aumento del reddito della stessa abbazia e affinchè possano servire in modo migliore e decente la predetta chiesa, lo stesso signor visitatore giudicò e decise che al predetto priore e ai monaci sia pagato il salario nel seguente modo, come fu ordinato nel grande monastero e nelle altre cose della stessa religione, con la dovuta considerazione precedente sopra le cose premesse.
Al reverendo priore dell'abbazia siano pagate 5 once annue per il sostentamento, e quattro once agli altri 5 sacerdoti; per gli altri tre diaconi (siano pagate) tre once anticipate per ognuno di loro.
Anche una salma di frumento, con metà all'inizio di settembre, e sette salme di mosto di vino buono per ciascuno di essi per tutto il mese di ottobre, secondo le disposizioni del signor de Arnedo, e tutte le predette cose poste nel monastero a spese dello spettabile e molto venerando abate della stessa abazia.
Allo stesso modo, sia dato l'olio a ciascuno di loro, secondo l'uso e com'è dato ai monaci del grande monastero e nello stesso momento.

Sulla giocalia

I giocali rinvenuti nella detta chiesa sono annotati di seguito, e poiché sono in molta parte mancanti per il servizio del culto divino, ordinò che venisse eseguito quanto di seguito.
Per primo ordinò di realizzare un intero abito, ossia una casubula, un pallio o anti altare, due tonicelle e la cappa con 4 manipole, e due stole di damasco cremesino con le sue croci di velluto dello stesso colore, con i suoi frinzi o passamani tutto intorno, e anche di seta e oro come è conveniente alla chiesa per tanto reddito **[...]**.

Giocali rinvenuti

Per primo due calici: uno piccolo tutto argenteo e un altro con coppa argentea, entrambi con i propri piatti indorati.
Inoltre una casubula di damasco bianco con fascia di raso cremesino, che è poco comune.
Inoltre due tonacelle, due stole con pallio, o simile, davanti l'altare, con propri fronzoli e ornamenti di seta, con le insegne dell'abate aragonese de Ferrera.
Inoltre un'altra casubula di raso rosso con fasce di raso color zafferano, molto usata, con quattro manipole e due stole usate.
Inoltre due tonacelle di giambellotto cangiante, con loro guarnizioni di color zafferano e con le insegne della famiglia Mollica.

Inoltre un'altra casubula alberata di broccato falso. Inoltre un'altra casubula consumata di raso azzurro e con croci di seta di color rosso carne. Inoltre un'altra casubula di seta alberata cangiante. Inoltre un'altra casubula di seta nera di giambellotto.
Inoltre un pallio di raso color zafferano, con croce di raso blu e con le insegne di Ferrera.
Inoltre un altro pallio di altare di damasco bianco con fasce di raso rosso.
Inoltre un pallio consumato di giambellotto cremesino, e fu ordinato al sagrestano che da esso siano fatti cuscini e borse per il servizio dell'altare.
Inoltre un'altra casubula lacerata, e fu ordinato al sagrestano come sopra.
Inoltre un'altra casubula moresca, e un'altra di giambellotto nero su colore verde.
Inoltre tre amicte con guarnizioni bianche, e un'altra con guarnizioni di raso rosso ricamato. Inoltre tre bianche.
Inoltre una superpelliccia buona e due mediocri.
Inoltre due corporali con due palle, con tre sopracalici di seta rossa lavorati.
Inoltre dieci diversi purificatori con seta e senza. Inoltre altri tre purificatori.
Inoltre diversi sopracalici, i quali sono stati realizzati con l'elemosina di diverse persone.
Inoltre diverse tovaglie buone e mediocri, trentatré simili per gli altari, delle quali, tuttavia, tre sono lavorate in seta cremesina.
Vi sono nella chiesa diverse torce offerte dai fedeli devoti.
Inoltre un velo sopra il quadro della beata Vergine di Gala.

Sui privilegi

Alcuni privilegi e scritture furono rinvenuti in possesso del molto spettabile e venerando signor de Ferrera, abate della detta abbazia, cui fu ordinato che di ognuno di essi faccia un libro e registro e che sia collocato nella sagrestia della stessa chiesa nello spazio della giocalia, e che gli originali siano riposti in una teca nel tesoro della città di Messina, affinchè meglio si conservino e si possa avere di essi notizia per il mantenimento degli interessi della chiesa e del diritto di regio patronato. Dalla relazione del priore e dei monaci fu anche attestato che diversi privilegi di fondazione e dotazione, con concessioni di redditi e beni alla stessa abbazia, si trovano custoditi nella torre della detta città di Messina e lì sono conservati, e questa notizia tuttavia fu ricavata dai permessi.

Sui redditi della stessa abbazia

I redditi dello stesso monastero consistono in diversi feudi e boschi e in altri beni e censi, dei quali nessuna descrizione particolare ha potuto avere dallo stesso abate nè dagli stessi monaci, tuttavia fu avuta conoscenza dell'ingabellamento e dell'affitto dei detti beni a favore del magnifico catalano Aloisio Balsegles, residente in Palermo, nella somma di 416 once e 20 tarì per l'anno della settima indizione. Dopo quest'affitto, lo stesso magnifico reverendo abate tiene sotto il suo potere l'introito e la rendita dell'abbazia.
E' da notare che lo stesso spettabile e molto venerando don Michele de Ferrera, abate del monastero di Gala, fece molte concessioni e alienazioni di beni della detta chiesa a diverse persone di Castroreale e ad altri, in evidente danno e pregiudizio della stessa abbazia e del diritto di regio patronato, e di dette concessioni furono raccolte informazioni, dalle quali si ha un resoconto e relazione, e poiché sono fuori dalla procedura di legge e dalla disposizione dei sacri canoni, è da provvedere che quanto prima siano revocati e che di nuovo i predetti beni siano reintegrati alla stessa chiesa.

Gli oneri della stessa abbazia

Per le tasse regie in tutto, tanto per le ordinarie che per le straordinarie, per ciascun anno once 177 18 1.
Inoltre per le fabbriche, secondo la tassa del defunto signor Arnedo, once 15.
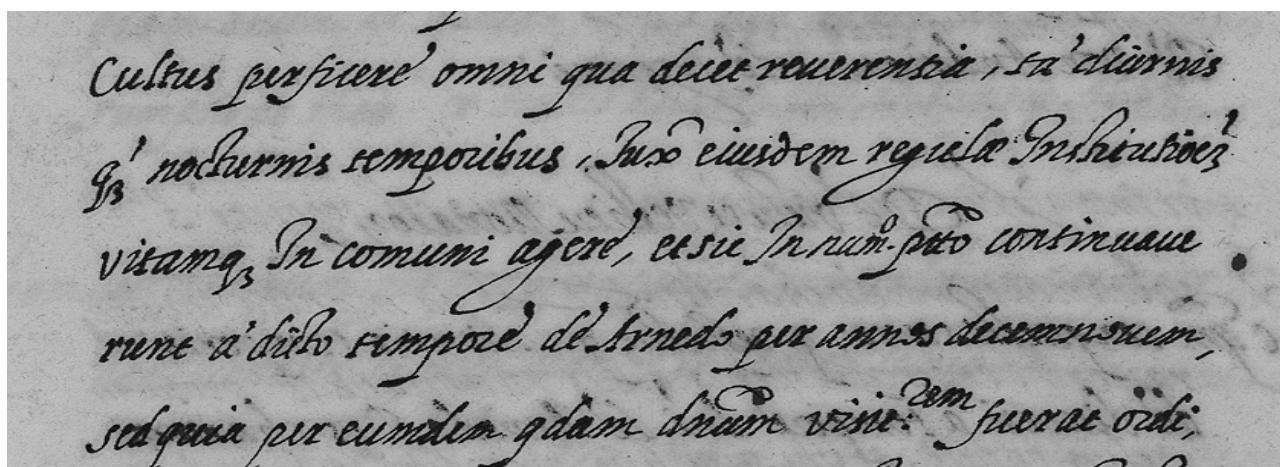
Inoltre per il vitto e vestito dei monaci e per il culto divino, once[8].
Per mezzo del defunto, molto distinto e molto rispettabile, signor de Arnedo, nel tempo della sua visita effettuata nella detta abbazia, era stato ordinato che, per le fabbriche e per le altre cose allora stabilite e ordinate per la detta abbazia, fossero spese in ciascun anno 40 once ininterrottamente affinchè tutte le cose stabilite fossero eseguite e, completate le stesse, rimanessero assegnate e sequestrate altre 15 once annue per sempre, per la manutezione e conservazione delle fabbriche e degli ornamenti predetti. E' da esaminare il computo e il calcolo delle dette somme da parte di coloro a cui tocca il compito, poiché dall'indagine nel luogo non furono adempiute le cose ordinate dal detto signor de Arnedo, e il magnifico Sebastiano Mollica della città di Messina, che allora era arrendatario dei beni della detta abbazia, e lo fu anche per molti anni dopo, a cui era stato dato incarico che sui beni della stessa abbazia, durante il suo affitto, fornisse manutenzione sulle dette fabbriche, è tenuto a rendere conto del suo tempo.
E affinchè si ottengano tutte le cose predette, lo stesso signor visitare ordinò che dai redditi della stessa abbazia siano spese 40 once per ogni anno e successivi, fino a che tutte le predette cose ordinate siano adempiute e terminate, e realizzate le quali, rimangano per sempre, per la manutenzione delle dette fabbriche e degli ornamenti della stessa abbazia, altre once 15 annue erogate e da spendersi per mezzo dello spettabile Cesare Ventimiglia e del magnifico Pietro Pandolfo di Pozzo di Gotto, deputati per l'esecuzione delle cose premesse, le quali separò per il detto effetto dai redditi della detta abbazia, non esonerando lo stesso signor abate delle cose che per legge è tenuto ad amministrare annualmente, e ciò sotto la pena di 400 once da applicare al fisco della Monarchia Regia.

Spedite nella città di Messina nel corso della regia visita, nel giorno 28 giugno dell'indizione ottava 1580. Noi, don Nicola Daneo, abate di Santa Maria di Terrana, maestro giurato, conte palatino e anche regio commendatario generale e visitatore delle prelazie e delle chiese di regio patronato esistenti nel Val Demone e nel Val di Mazara, allo spettabile don Cesare Vìntimiglia e al magnifico Pietro Pandolfo di Pozzo di Gotto, diletti in Cristo, salute nel Signore, ecc.
Poiché nel giorno 28 giugno dell'indizione ottava 1580 abbiamo effettuato la visita nell'abbazia di Santa Maria di Gala, con l'autorità delle nostre disposizioni date a Palermo nel giorno ecc., e abbiamo provveduto per ogni cosa a cui conviene riguardo e diligenza su tutto ciò che da noi fu considerato necessario in onore dell'onnipotente Dio e della sua beata Vergine Madre Maria, per il servizio della stessa chiesa e per l'ornamento della stessa e miglioria, e anche per la devozione dei fedeli, considerati i giorni da valutarsi, decidemmo di stabilire i sopradetti ordini **[...].**

[8] Il documento non riporta nessun quantitativo.

VIII

Gala, 27 ottobre 1583

RELAZIONE COMPILATA DA FRANCESCO DEL POZZO, VISITATORE DELLE CHIESE DI REGIO PATRONATO, IN SEGUITO ALLA VISITA EFFETTUATA ALL'ABBAZIA DI GALA - ESTRATTO (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol. 1326, cc. 197-222v).

«Abbatia Sancte Marie de Gala ordinis Sancti Basilii diocesis messanensis, cuius abbas et perpetuus commendatarius est hoc tempore admodum reverendus dominus Michael Ferrera hispanus ut apparet per litteras apostolicas datas Rome 1546 nonis aprilis et per earum exequutorias in regno dicto.

De membris huius ecclesie

Habet hec ecclesia membra sequentia que vocatur grangias.
Ecclesia Sancte Marie de lo Plano in territorio Oliverii dirutam.
Ecclesiam Sancti Ioannis et Sancte Vennere in feudo Sancti Ioannis prope terram Franceville. Ecclesiam Sancte Elie, Sancti Nicolai, Sancti Theodori et Sancti Zaccharie omnes iam dirutas in feudo prope dictam abbatiam.

Illustrissimus et admodum dominus don Franciscus Del Pozzo, sacrae theologiae doctor, regius cappellanus ac generalis visitator in hoc Sicilie regno ecclesiarum regii iuris patronatus vallum Nemorum et Mazzarie vigore regiorum provisionum datarum etc earumque exequuatorialum etc. accessit ad hanc ecclesiam visitandam **[...]**.

De servitiis divini cultus

Hec ecclesia est parrochialis casalis Gale sed archiepiscopus messanenis et archipresbiter Castri Realis pretendunt nullum ius competere monacis dicte abbatie ad ministrandi sacramenta in dicto casali et de hoc relitigant Rome coram Summo Pontifice. In qua quidem ecclesia divini cultus servitia exequi solent quinque monaci et tres diaconi ordini Sancti Basilii, qui horis canonicis incumbunt et celebrant quotidie missam conventualem decantatam et alteram lectam, sed cum duo clerici sive diaconi satis sunt servitio ecclesie quod exibetur per quinque monacos, dictus visitator provvidit et ordinavit quod duo tantum clerici inserviant dicte ecclesie et loco tertii clerici introducatur famulus pro servitio dictorum monachorum. Indignum est si clericum turpibus manibus quibus paulo ante scutellas et lavaverat pavimentum venerat a coquine servitio ad sacratissimum altaris ministerium accedere **[...]**.

De Jocalibus et ornamentis

Iocalia et ornamenta que in dicta abbatia inventa fuerunt sunt sequentia.
In primis casupla, due dalmatice et unum frontale ex damasco albo facta per abbatem presentem sed casupla est rupta.
Item casupla ex raso rubbeo cum cruce ex eodem rupta.
Item due tonicelle ex capicciola et iambillotto cangianti veteri.
Item casupla ex telecta vetus.
Item casupla ex ciambellano arangino rupta.
Item evangelistarium ex telecta di seta listiata viridi et jalino colore.
Item due stole ex damasco albo facte per abbatem presentem.
Item pallium altaris ex raso et damasco rubeo factum ex elemosinis devotorum.
Item duo paria manipulorum rasi rubei et viridis coloris facta per abbatem presentem. Item quinque amutus rupti. Item quatuor cammisi quorum duo sunt rupti.
Item duo superpellitia ex tela.

Item 36 tobbalie altaris ex tela communi quarum alique sunt elaborate serico rubeo facte ex elemosinis. Item calix cum cappa et patena ex argento deauratis.
Item calix totus ex argento cum patena deaurata.
Item crux ex ottone et altera ex ligno dipinta.
Item turibulum ex ottone.
Item aliud thuribulum ex ottone cuius una rupta est catenula.
Item liber dittus li quattro evangelisti.
Item liber nuncupatus Mimus pro officio cristiano feriarum.
Item alter minus festivus. Item alter dictus catinitillo.
Item tria missalia rupta et vetera.
Item liber lo Triode.
Item liber dictus evangelistarius.
Item liber dictus le pisside sed est mutilus.
Item liber delle profetie vetus et mutilus.
Item liber dictus vita de Sancti Patri.
Item crucifixi imago magna super cruce ex legno.
Item duo candelabra magna ex ottone facta per abbatem presentem.
Item alia duo candelabra ex ottone.
Item lamperia tria ex ottone.
Item frontali ex raso jalino guarnitum raso ceruleo factum per abbatem presentem.
Item pallium altaris factum ex raso turchino.

Que quidem iocalia et ornamenta cum ecclesie necessitati ac decori non sunt sufficentia, dominus visitator providit et ordinavit quod fiant infradicta.
In primis fiant duo canopea seu copertura ex terzanello rubio unum et alterum ex tela cum suis frinzis pro tabernaculo Sanctissimi Sacramenti.
Item cappella integra cum pallio altaris ex damasco cremesino.
Item cappella ex velluto nigro integra cum pallio altaris.
Item due casuble, una ex terzanello muraro et altera ex viridi cum suis cammisis, stolis et manipulis et cingulis.
Item duo evangelistaria, unum ex damasco cremesino et alterum ex terzanello viridi.
Item sphera ex argento deaurata cum suo pede pro deferendo sanctissimo sacramento in die et octava corporis Christi.
Item patina ex ottone pro abluendis manibus in missa.
Item chorus ex optimo ligno nucis in ecclesia pro de cantandis hores canonicis.
Item caxariccium ex novo pro conservandis iocalibus.
Item discus ex nuce.
Item duo candelabra ex ottone pro altari maiori.
Item duo candelabra lignea deaurata prope de altaris.
Item sanctorium in sacrestia et quatuor tobbalie pro abstergendis mambus.
Item emantur infradicti libri videlicet: unus Tipico, unus Mimus, unus Anastasimus, unus Prophetico, unus Paracletico, duo Missalia, una Epistola Pauli et Psalmista.

De privilegibus

In primis transumptum privilegii regis Rogerii de terris seu feudo oppidi Minei.
Item sententia lata per spectabilem Iacobum archimandritam contra notarium Bartolum de Gala et filios suos qui exirent a dicto casale de Gala in anno 1288.
Item littera commisionalis directa magnifico capitaneo terre Minei ad examinandum testes in lite vertente inter dictam abbatiam et dominam Ioannam Denava de dictis terris sitis in territorio Minei.
Item testamentum cuiusdam mulieris quod pertinent ad Sanctam Mariam Novam, scriptum arabice cuius rubrica est latinis litteris scripta.

Conventio facta inter abbatem et monacos dicte abbatie cum sopita donna Ioanna de feudo Minei nuncupato de li Monaci.
Item sententia lata per Angelum Saccano, subdelegatum archiepiscopi messanense, in favorem dicte abbatie contra Venutum de Gala de grangia Sancte Venere sita in territorio terre Franceville cum bonis et pertinentiis suis.
Item concessio facta per universitatem terre Sancte Lucie in personam presbiteri Andree de Nichea de molendino dicto de Lamonaroti sito in territorio eiusdem terre.
Item confirmatio Martini Pape Nicodemi abbatis Gale in abbatem dicti monasterii cum litteris exequutorialibus regis Ferdinandi. Item conventio facta inter reverendissimum de Lignamine et Antoninum Girardini mediante promutatione facta de abbatiis de Brolo et Gala.
Item privilegium regis Rogerii et eius matris in quo concedunt dicte abbatie de Gala diversas terras et loca et presertim feudum de Gala cum iurisdictione civili et criminali exceptis duobus casibus numero et feudum Minei dictum de Sancto Nicola.
Item conventio facta inter economum monasterii de Gale et Ioannem de Taranto de terris et canneto in territorio Minei qui fuerunt emphiteuticata dicto Ioanni ad annos viginti novem pro censu sex augustalium quolibet anno.

De pretentionibus

In primis pretenditur ex parte ecclesie ut ad recessum domini visitatoris, idem reverendus abbas ac tulit Bastianum et Gilottam, Buchà Marianum, Antoninum de Archina, reverendum dominum Paulum Cicciari et consorte, Andream Mirabili, Salvatorem Laconum, Bartolomeum Rapozo Sanctorum Puliafitum, Ioseph Camardam et Lucianum Bucculum, tenere nonnulla peccia terrarum et predia ipsius abbatie absque ulla concessione nec confirmatione Summi Pontificis; item diversas alias personas tenere et possidere nonnulla predia et terras ecclesie male alienata in damnum ecclesie.
Item nonnulla alia bona eisdem ecclesie esse occupata et usurpata ad diversis personis in territorio Castrirealis et plana Milatii in contrada di Castello, di Rosari, di Galati et di Puglisi; ideo dominus visitator providit et ordinavit quod reverendus abbas et qui pro tempore fuerit, pro sua religione et prudentia, incumbat in reintegrationem ipso rum bonorum ecclesie coram iudici competenti rei cum assistentia magnifici procuratoris fisci Regie Monarchie, iuxta mandatum Sue Catholice Maiestatis.

De fabricis

Fabrice huius ecclesie eiusque monasterii indigent reparationi; ideo dominus visitator ordinavit quod fiant infradicta.
In primis quod dealbetur parietes ecclesie ex parte anteriori ubi oportet.
Item reficiatur tectum refectorii et aliarum cellarum ubi oportet.
Item reficiatur solarium sale magne et porte cellarum.
Item tribuatur monacis una ex illis cellis que sunt iuxta portam atrii ut cellarum numerum monachorum numero correspondeat.
Item reficiantur fenestre ecclesie ne pluvia in ecclesiam intret.
Item reparentur fabrice predictorum membrorum sive grangiarum huius ecclesie secundum eorum necessitatem de eisdem redditibus preter tamen summam predictam pecuniarium expendentarum pro jocalibus et ornamentis et fabricis huius ecclesie **[...]**.

De redditibus

In primis pro feudo in territorio terre Minei locato Ioanni Angelo Iannula et consorti unciis centum sexaginta, uncie 160.
Item pro feudo in territorio terre Franceville locato Ioanni Antonio Ismano de eadem terra unciis octaginta, uncie 80.
Item pro feudo nuncupato de Sarterolo in territorio Castri Realis locato Petro Balinceri, uncie 15.

Item pro terris dictis de la Torrecta existentibus in territorio Castrirealis locatis Philippo Conti salmas quadraginta quinque frumenti, in pecunie sunt uncie 90.
Item pro terris de Sancta Maria del Piano in territorio Furnaris locatis Francesco de Anselmo salmas decem et septem et tarenos octo frumenti, uncie 35.
Item pro diversis censibus minutis in frumento et pecunia a diversis personis super diversis predis uncie decem et octo, uncie 18.
Item septem barrilia cum dimidio tunnine suttilis, tres bisonaglie et quatuor ex ossibus tunnorum, uncie 3.
Item pro frondibus sicomorum in dicto feudo Gale, uncie 21.
Item pro glandibus nemorum dicti feudi Gale computando unum annum pro alio, uncie 100.
Item pro gabella nonnullarum terrarum dicti feudi Gale salme quadraginta frumenti, uncie 80.
Summa summarum introitus est in pecunia uncias 616.

De gravitiis

In primis pro donativis ordinariis et extraordinariis, quolibet anno uncie 168.
Item pro victu et vestitu septem monachorum et famuli, uncie 136.
Item pro fabricis et jocalibus ecclesie, uncie 20.
Item pro cera et oleo pro servitio divini cultus, uncie 20.
334.

Summa totius exitus est uncias tricentarum triginta quatuor, uncie 334.

Notandum est qui novissime gravitiis huius ecclesie sicut et ceterorum addi debent nove gravitie que quantum pecuniarium superius annotatarum non fuerunt connumerate quoniam addi illos determinatum est per deputatos regni post annotationem gravitiarum que invente fuerunt tempore visitationis presentis. Et sic deductis omnibus honeribus et gravitiis remanet introitus dicte abbatie de necto liquidorum unciarum ducentarum octuaginta duarum quolibet anno, uncie 282.
Cum dominus visitator omnia considerasset que pro jocalibus et ornamentis et fabricis huius ecclesie necessaria esse, ordinavit quod pro omnibus quam, ad jocalia et ornamenta huius ecclesie ac fabricas ecclesie et monasterii tantum pertinent de redditibus mense abbatialis, annuatim expendentarum uncias triginta quinque donec omnia que superius mandata sunt fieri conpleatur, de inde vero expendentarum uncias viginti in perpetuum singulis annis **[...]**.

De residentia abbatis in sua ecclesia

Inter cetera que Maiestas Regis Catholici in hoc regno sancte apostolice sedis legati discritte precipit in hac visitatione extat quod dominus visitator curet quod quilibet ex prelatis, abbatibus et ceteris resideat in sua ecclesia, ideo inter precipuas ordinationes ordinatur quod admodum reverendus abbas eiusque successores in perpetuum resideant in sua ecclesia eiusque ministeria personaliter curent sub pena amissionis fructuum durante tempore quo non resederint contenta in ordinatione que nuper facta est in hoc regno demandato illustrissimi et excellentissimi proregis demandato eiusdem Maiestati Catolice**[...]** 27 octobris XII indictionis 1583».

TRADUZIONE

Abbazia di Santa Maria di Gala dell'ordine di San Basilio, diocesi messinese, il cui abate e perpetuo commendatario è in questo tempo il venerando spagnolo signor Michele Ferrera, come risulta dalle lettere apostoliche date a Roma il nove aprile 1546 e per loro esecutoria in questo regno.

Sulle chiese filiali di questa abbazia

Questa abbazia ha le seguenti chiese filiali, dette grange.
Chiesa di Santa Maria del Piano nel territorio di Oliveri, diruta.

Chiesa di San Giovanni e Santa Venera nel feudo di San Giovanni, vicino la terra di Francavilla. Chiese di Sant'Elia, San Nicola, San Teodoro e San Zaccaria, tutte dirute, nel feudo vicino la detta abbazia.

L'illustrissimo signor don Francesco del Pozzo, maestro di sacra teologia, cappellano regio e anche visitatore generale in questo regno di Sicilia delle chiese di regio patronato di Val Demone e Mazzarà, per disposizione delle provisioni regie date ecc. ed esecutoriate ecc., ha accesso a questa chiesa da visitarsi ***[...].***

Sui servizi del culto divino

Questa chiesa è parrocchiale del casale di Gala, ma l'arcivescovo messinese e l'arciprete di Castroreale pretendono che ai monaci della detta abbazia non spetta nessun diritto di amministrare i sacramenti nel detto casale, e su ciò litigano a Roma di fronte al sommo pontefice.
Nella chiesa, i servizi del culto divino sono soliti essere resi da cinque monaci e tre diaconi dell'ordine di San Basilio, i quali, nelle ore canoniche, si applicano e celebrano quotidianamente la messa conventuale cantata e un'altra letta; ma poiché due chierici o diaconi sono sufficienti per il servizio della chiesa, che è fornito da cinque monaci, il detto visitatore stabilì e ordinò che solamente due chierici servano la detta chiesa e che al posto del terzo chierico sia introdotto un servo per utilità dei monaci.
E' cosa indecente che il chierico, dopo aver poco prima lavato le scodelle e il pavimento, si presenti con le mani sporche, dopo il servizio della cucina, al santissimo ministero dell'altare ***[...].***

Sui giocali e ornamenti

I giocali e gli ornamenti che furono rinvenuti nella detta abbazia sono i seguenti.
Una casubula, due dalmatiche e un frontale di damasco bianco fatti dal presente abate, ma la casubula è consumata.
Inoltre una casubula di raso rossa con una croce, allo stesso modo consumata.
Inoltre due tonacelle vecchie di capicciola e giambellotto cangiante.
Inoltre una vecchia casubula di telecta.
Inoltre una casubula consumata di ciambellano arancione.
Inoltre un evangelistario di telecta listata di colore verde e giallino.
Inoltre due stole di damasco bianco, fatte dall'attuale abate.
Inoltre un pallio altare di raso e damasco rosso fatto con le elemosine dei devoti.
Inoltre due paia di fasce di raso di colore rosso e verde, fatte dal presente abate.
Inoltre cinque amuti consumati.
Inoltre quattro camici, dei quali due sono consumati.
Inoltre due superpelliccie di tela.
Inoltre 36 tovaglie d'altare di tela comune, delle quali alcune sono lavorate con seta rossa, realizzate con le elemosine.
Inoltre un calice con cappa e patena d'argento indorati. Inoltre un calice tutto d'argento con la patena indorata. Inoltre una croce di ottone e un'altra di legno dipinta.
Inoltre un turibulo di ottone.
Inoltre un altro turibulo di ottone di cui una catenella è rotta.
Inoltre un libro detto Li Quattro Evangelisti.
Inoltre un libro detto Meneo, per l'officio cristiano dei giorni festivi.
Inoltre un altro Meneo festivo.
Inoltre un altro detto Catinillo.
Inoltre tre messali vecchi e rotti.
Inoltre il libro del Triodio.
Inoltre un libro detto Evangelistario.
Inoltre un libro detto la Pisside, ma è mutilo.

Inoltre un libro delle profezie, vecchio e mutilo.
Inoltre un libro detto Vita dei Santi Padri.
Inoltre una grande immagine del crocifisso sopra la croce di legno.
Inoltre due grandi candelabri di ottone realizzati dall'attuale abate.
Inoltre altri due candelabri di ottone.
Inoltre tre lampade di ottone.
Inoltre un frontale di raso giallino, guarnito con raso ceruleo, fatto dal presente abate.
Inoltre un pallio di altare in raso turchino.

Poiché questi giocali e ornamenti non sono sufficienti per il decoro e per le necessità della chiesa, il signor visitatore ha provveduto e ordinato che siano realizzate le cose seguenti.
Dapprima che siano realizzate due canopee o coperture di terzanello rosso, entrambi di tela con sue frinze, per il tabernacolo del santissimo sacramento.
Inoltre una cappella intera con pallio d'altare di damasco cremesino.
Inoltre un'intera cappella di velluto nero con il pallio d'altare.
Inoltre due casubule, una di terzanello muraro e un'altra verde con sue camicie, stole, fasce e cinghie.
Inoltre due evangelistari, uno di damasco cremesino e un altro di terzanello verde.
Inoltre una sfera d'argento dorata, con il suo stelo per portare il santissimo sacramento nel giorno e nell'ottava del corpo di Cristo.
Inoltre un piatto di ottone per lavare le mani nella messa.
Inoltre, nella chiesa, un coro di ottimo legno di noce per cantare le ore canoniche.
Inoltre un cassariccio nuovo per conservare i giocali.
Inoltre un disco di noce.
Inoltre due candelabri di ottone per l'altare maggiore.
Inoltre due candelabri lignei dorati vicino l'altare.
Inoltre che siano comprati i seguenti libri: un Tipicon, un Meneo, un Anastasimo, un Profetico, un Parapletico, due Messali, un'Epistola di Paolo e Salmista.

Sui privilegi

Per primo un transunto del privilegio di re Ruggero riguardante le terre o feudo della città di Mineo.
Inoltre una sentenza emanata dallo spettabile archimandrita Giacomo contro il notaio Bartolo di Gala e i suoi figli, affinchè andassero via dal detto casale di Gala nell'anno 1288.
Inoltre una lettera commissionale, inviata al magnifico capitano della terra di Mineo per esaminare i testimoni nella lite vertente tra la detta abbazia e la signora Giovanna Denava, riguardante le dette terre site nel territorio di Mineo.
Inoltre un testamento di una certa donna che riguarda Santa Maria Nova[9]*, scritto in arabo, la cui rubrica è scritta con lettere latine.*
Una convenzione tra l'abate e i monaci della detta abbazia con la defunta donna Giovanna sul feudo di Mineo, detto dei Monaci.
Inoltre una sentenza emanata a favore della detta abbazia da Angelo Saccano, sottodelegato dell'arcivescovo messinese, contro Venuto di Gala, riguardante la grangia di Santa Venera, sita nel territorio della terra di Francavilla, con i suoi beni e pertinenze.
Inoltre una concessione effettuata dall'università della terra di Santa Lucia in persona del presbitero Andrea de Nichea, riguardante il mulino detto de Lamonaroti, sito nel territorio della stessa terra.
Inoltre una conferma di Martino Papa Nicodemo agli abati di Gala per l'abate del detto monastero, con lettere esecutoriate del re Ferdinando.

[9] Monreale.

Inoltre una convenzione effettuata tra il reverendissimo de Lignamine e Antonino Girardini, riguardante lo scambio degli abati di Brolo e Gala.
Inoltre un privilegio del re Ruggero e di sua madre nel quale concedono alla detta abbazia di Gala diverse terre e luoghi, e soprattutto il feudo di Gala, con la giurisdizione civile e criminale, tranne due casi, e il feudo di Mineo detto San Nicola.
Inoltre una convenzione effettuata tra l'economo del monastero di Gala e Giovanni di Taranto, riguardante le terre e il canneto nel territorio di Mineo, che furono concesse per ventinove anni in enfiteusi al detto Giovanni, con il censo di sei augustali annui.

Sulle pretese

Come prima cosa, per il ritorno del signor visitatore, è preteso da parte della chiesa:
- che lo stesso venerando abate consenta a Bastiano e Gilotta, a Buchà Mariano, a Antonino de Archina, al venerando signor Paulo Cicciari e consorte, a Andrea Mirabili, a Salvatore Laconum, a Bartolomeo Rapozo, a Santi Puliafito, a Giuseppe Camarda e a Luciano Bucculum, di possedere qualche pezzo di terra e proprietà della stessa abbazia senza alcuna concessione né conferma del sommo pontefice;
- inoltre a diverse altre persone di tenere e possedere alcune proprietà e terre della chiesa non correttamente cedute, a danno della chiesa.
- inoltre qualche altro bene della stessa chiesa a essere occupato e usurpato da diverse persone nel territorio di Castroreale e nelle contrade Castello, Rosari, Galati e Puglisi della piana di Milazzo.
Perciò lo stesso signor visitatore ha provveduto e ordinato, per suo scrupolo e prudenza, che il venerando abate, e coloro che erano stati nel tempo, si applichi alla reintegrazione degli stessi beni della chiesa di fronte al giudice competente per la cosa, con l'assistenza del magnifico procuratore del fisco della Regia Monarchia, secondo la disposizione di sua cattolica maestà.

Sulle fabbriche

Le fabbriche di questa chiesa e dello stesso monastero mancano di riparazione; perciò il signor visitatore ordinò che siano realizzate le seguenti cose.
Per primo che siano imbiancate le pareti della chiesa nella parte anteriore, dov'è necessario.
Inoltre che sia rifatto il tetto del refettorio e delle altre celle, dov'è necessario.
Inoltre che siano rifatti il solarium della grande sala e le porte delle celle.
Inoltre che siano assegnate ai monaci le celle che sono vicino la porta dell'atrio, affinché il numero delle celle corrisponda al numero dei monaci.
Inoltre che siano rifatte le finestre della chiesa, affinchè non entri la pioggia.
Inoltre che siano riparate, secondo le loro necessità, le fabbriche delle predette chiese filiali o grange di questa abbazia, attraverso gli stessi redditi, oltre tuttavia la somma predetta da spendere per i giocali e il decoro, e per le fabbriche di questa abbazia **[...].**

Sui redditi

Per primo, per il feudo nel territorio della terra di Mineo, concesso in affitto a Giovanni Angelo Iannula e consorte per 160 once, once 160.
Inoltre per il feudo nel territorio della terra di Francavilla, concesso in affitto a Giovanni Antonio Ismano della stessa terra per 80 once, once 80.
Inoltre per il feudo detto di Salterolo nel territorio di Castroreale, concesso in affitto a Pietro Balinceri, once 15.
Inoltre per le terre dette della Torrecta, esistenti nel territorio di Castroreale, concesse in affitto a Filippo Conti, 45 salme di frumento; in soldi sono 90 once.
Inoltre per le terre di Santa Maria del Piano nel territorio di Furnari, concesse in affitto a Francesco de Anselmo, 17 salme di frumento e 8 tarì di frumento, once 35.
Inoltre 18 once per diversi piccoli censi in frumento e soldi dovuti da diverse persone sopra diversi profitti, once 18.

Inoltre sette barili con metà di tonnina sottile, tre di bisonaglia e 4 di ossa di tonni, 3 once.
Inoltre per le fronde dei sicomori del detto feudo di Gala, 21 once.
Inoltre per le ghiande dei boschi del detto feudo di Gala, computando un anno per l'altro, 100 once.
Inoltre 40 salme di frumento per la gabella di alcune terre del detto feudo di Gala, once 80.
La somma dell'introito, in denaro, è 616 once.

Sugli oneri

Per primo 168 once in ciascun anno per donativi ordinari e straordinari.
Inoltre 136 once per il vitto e vestito di sette monaci e servi.
Inoltre 20 once per le fabbriche e i giocali della chiesa.
Inoltre 20 once di cera e olio per il servizio del culto divino.

334

La somma di tutto l'esito è once 334, once 334.
E' da notare, infine, che sugli oneri della stessa chiesa, come anche di altri, devono essere aggiunti nuovi oneri che non furono calcolati nel denaro sopra annotato, poiché aggiungerli è stabilito dai deputati del regno dopo l'annotazione degli oneri che furono trovati al tempo di questa visita.
E così, dedotte tutte le spese e gli oneri, rimangono come introito della detta abbazia, di netto, 282 once liquide in ciascun anno, once 282.
Nonostante il signor visitatore avesse considerato tutte le cose necessarie per i giocali e i decori di questa chiesa, ordinò per questo a tutti, circa i giocali e i decori di questa chiesa e anche circa le fabbriche della chiesa e del monastero, che sono di pertinenza solo dei redditi abbaziali della mensa, di spendere 35 once finchè tutte le cose precedentemente comandate siano realizzate e in più, poi, di spendere in verità più o meno 20 once per sempre nei singoli anni **[...]**.

Sulla residenza dell'abate nella sua chiesa

Tra le altre cose descritte che la maestà del re cattolico, in questo regno delegato della Santa Sede Apostolica, comanda in questa visita, vi è che il signor visitatore curi che chiunque dei prelati, abati e altri risieda nella sua chiesa; perciò tra le particolari disposizioni è ordinato che il reverendo abate e i suoi successori risiedano per sempre nella loro chiesa e che curino i ministeri personalmente, sotto pena della perdita dei profitti durante il tempo nel quale non saranno stati residenti, contenuta nell'ordine che recentemente è stato dato in questo regno dall'illustrissimo e eccellentissimo viceré, su mandato della stessa maestà cattolica **[...]** *27 ottobre, XII indizione 1583.*

IX

6 marzo 1584, Palermo

IL VICERÈ ANTONIO COLONNA, IN SEGUITO ALL'INONDAZIONE DEL TORRENTE PATRÌ (CHE AVEVA SOMMERSO LA CONTRADA POLITI), CONFERMA AI GIURATI DELL'UNIVERSITÀ DI CASTROREALE UNA LORO CONCESSIONE CON CUI ERANO STATI ASSEGNATI ALCUNI LUOGHI SITI SOPRA LA CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTOSALVO (Museo Civico di Castroreale, *Liber Aureus Privilegiorum*, n.° 2 serie a, cc. 155v-156r).

«Vicerex in regno Sicilie nobilibus iuratis terrae Castri Regalis, fidelibus regis dilectis, salutem; è stato supplicato et provisto del tenor seguente.
Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, li Giurati della Università del Castro Reale dicimo a Vostra Eminenza che havendo questi mesi prossimi passati il fiume nominato di Patrì, existente nel territorio di quella terra, summerso e fundato diversi casi delli poveri citatini che à pena pottiro evadere loro vita con loro famiglia, per il che foro chiamati da detti citatini et conferutosi super loco vittiro detta inundatione che havea fatto detto fiume per il tempo fortuito che successe in la conformità del fundo di Politi, et per questo detti citatini habitanti in detta contrada di Politi suplicano alli exponenti che si havessero concesso alcuni lochi di casi supra la chiesa di Santa Maria di Porto Salvo existenti in detta contrata.
Il che li exponenti, videndo essere cosa assai necessaria per il pubblico beneficio di questi poveri citatini habitanti in detta contrata, li concessero alcuni lochi di casi di alcuni persuni, come per detto atto si contiene a dì 10 di gennaro prossimo passato, con clausula che si habbia di confirmare per Vostra Eminenza; per ciò hanno recorso a Vostra Eminenza et quella humilmente supplicano si degni restar servita confirmarci detto atto di concessioni di detti casi fatto in persona del venerabile Preste Bartolo Costa e consorti, a cui quelli poviri citatini evadano summersioni di detto fiumi, che tutto si riceverà a gratia di Vostra Eminenza ut altissimus. Panormi, 17 februarii, XII indictionis 1584.
Confirmetur, per executione della quale provista vi dicimo et ordinamo che debbiate esequire e per cui specta fare exequire et confirmare il precalendato atto che quello in virtù della presente vi confirmamo, laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo.
Datum Panormi, die VI martii, 12 Indictionis 1584. Magnifico Antonio Colonna».

all. exponenti che s. havessero
concesso alcuni lochi d. casi supra
la chiesa d. Santa Maria d. Porto
Salvo existenti in detta contrata

X

16 maggio 1597, Palermo
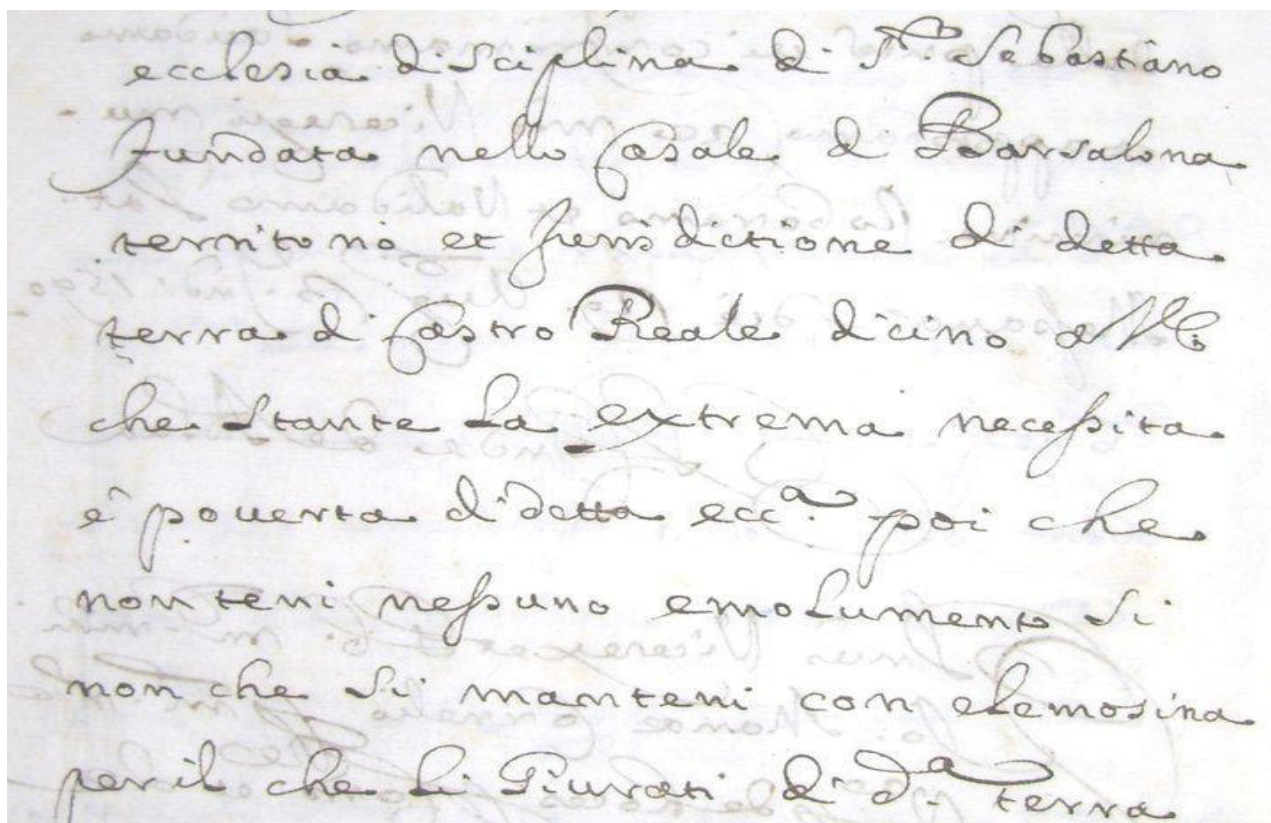
GIOVANNI VENTIMIGLIA, MARCHESE DI GERACI E PRESIDENTE DEL REGNO DI SICILIA, RATIFICA UNA CONCESSIONE DI OTTO TOMINATI DI TERRENO INCOLTO, EFFETTUATA IL 7 MARZO DEL 1592 DAI GIURATI DI CASTROREALE A FAVORE DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO DEL CASALE DI BARSALONA (Museo Civico di Castroreale, *Liber Aureus Privilegiorum*, n.° 2, serie a, cc. 172r-173v).

«Philippus etc. Presidens et generalis capitaneus in regno Siciliae, nobilibus iuratis terrae Castri Regalis, fidelibus regis dilectis, salutem; è stato supplicato e provisto del tenor che segue.
Illustrissimo et excellentissimo signore, retturi, iconomi e procuratori di la ecclesia disciplina di Santo Sebastiano fundata nello casale di Barsalona, territorio et iurisdictione di detta terra di Castro Reale, dicino a Vostra Eminenza che, stante la extrema necessità et povertà di detta ecclesia, poiché non teni nessuno emolumento si non che si manteni con elemosina, per il che li giurati di detta terra li concessiro uno spaciolo di terreno inculto di otto tominati nel circa, videlicet un poco distante di detta ecclesia existente in la contrata di lo Finaito, confinanti con Gioseppe Ruberto et con lo loco di Lorenzo di Alexi, vii pubblici et altri confini; con questo che detto spatio di terreno si habbia di confirmare da sua Exellentia, sì come per detto atto appare alli atti di Ovidio Longo die 7° martii V indictionis 1592. Supplicano per ciò Vostra Eminenza resti servita ordinare che li sia confirmato per trattarsi di opera tanto pia e di elemosina a cossì necessaria a detta ecclesia, et ita supplicatur ut altissimus. Datum Panormi, 2° maii, X indictionis 1597.
Per essecutione della quale provista vi dicimo et ordinamo che dobbiate esseguire et fare, per cui spetta esseguire et osservare il precalendato atto di concessione di detti tummina otto di terra incirca che noi quello, in virtù della presente, confirmamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. Datum Panormi, die decimo sesto maii, X indictionis1597.
Il Marchese di Ieraci».

XI

29 maggio 1634, Palermo

IL VICERÈ FERDINANDO AFAN DE RIVERA CONCEDE A PAOLO MUSCIANISI, REGIO SECRETO DI CASTROREALE, DI INFEUDARE UNA SUA PROPRIETÀ CHIAMATA CENTINEO (Archivio di Stato di Palermo*, Protonotaro del Regno*, b. 1608, doc. 5684, vol. 1666).

«Philippus et cetera. Vicerex regni Neapolis, locumtenens et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno, illustrissimis magnificis et nobilibus regni eiusdem, magistro iustitiario, presidibus Regiorum Tribunalium, iudicibus Magne Regie Curie, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori Regii Patrimonii, advocatis fiscalibus, iudicibus Concistorii Sacre Regie Conscientie, procuratoribus fiscalibus ceterisque demum dicti regni officialibus maioribus et minoribus, presentibus ac futuris cui vel quibus presens privilegium presentatum fuerit vel quomodo pervenerit, consiliariis et fidelibus regis dilectis, salutem.

Pro parte domini Pauli Muscianisi de civitate Castri Regalis, regius secretus civitatis eiusdem, expositum fuit quod tenens ipse et possidens uti dominus et patronus territorium vocatum de Centineo cum pertinentiis suis, situm et positum in Valle Nemorum in territorio civitatis Castri Regalis, suius finibus limitatum cupiensque illud in feudum subditum servitio militari eiusdem nominis de Centineo erigere illudque in feudum cum titulo baronis possidere et uti fini et gaudere possit, et solent cumque super hoc preces possessum sit offerendo solvere Regiae Curiae unciis sexaginta, fuit per nos provisum sub forma sequenti.

El mi senor tiene por bien algunas iustas causas que muevem suo animo que despacha por este tribunali titulo de baron en persona de don Paulo Muscianisi sobre un fegho suio alamado Centineo hafiendole esento del cavallo de la milicia con que tenga obligacion de hacer el militar y de acudir a los demas pesos a quen acuden los demas barones del Reyno y dice que V. I. depara execution dosto el orden necessario. Palermo, 19 de mayo 1634, Juan Miguel Igun de La Lana.

Pro cuius quidem provisionis executione, stante soluptione facta dittarum unciis sexaginta in Tabula huius urbis die 20 presentis mensis, et beneficiis que ex dicta infeudatione sequuntur et servitiis per nos diversi modi prestitis et aliis que Deo dante prestare potestis in futurum, volumus et mandamus dittum territorium de Centineo in feudum eiusdem nominis erigi et reduci pro nobilitate ditti domini Pauli Muscianisi et suorum in ditto feudo heredum et successorum qui illud in feudum cum titulo baronis teneant et possideant subditum servitio militari unius equi investiture, et solvendi ius decime competens Regie Curie pro aliis rationibus et subiugationibus feudorum et ad omnia alia adque ceteri barones feudatarii tenetur et obnoxii sunt iuxta forma constitutionis et capitulorum regni.

Volumus enim et mandamus ut dominus don Paulus Muscianisi et usque in ditto feudo heredes et successores in perpetuum gaudeant omnibus illis privilegiis, prerogativis, franchitiis, dignitatibus omnibus et aliis quibus gaudent ceteri barones feudatarii pheuda in hoc regno habentes, ut que dictus dominus Paulus eiusque heredes et successores in perpetuum ante quem possessum ditti pheudi de Centineo ingrediantur, teneantur debitum fidelitatis iuramentum prestare iuxta rithus et consuetudinem regni Siciliae faciatque homagium manibus et ore commendatum pro fidelitate regia et heredum et successorum eius iuxta formam sacram constitutionis regni ac tenorem capitulorum serenissimi Iacobi, olim aragonum et Siciliae regis et aliorum retroregum, reservatis et enim et a presenti privilegio exclusis iuribus lignaminum si que sunt de regio demanio et dominio ac omnibus aliis quibus videlicet que iuribus quolibet competentibus ditti comitis Mahac et habitatoribus civitatis Castri Regalis, quibus presenti privilegii tenore volumus derogare imo et illesa reservare censemus, declarantes ut in ditto feudo de Centineo dominus Paulus Muscianisi eiusque heredes et successores non possint uti iurisdictione aliqua sed ea utantur officiales dicte civitatis Castri Regalis prout hactenus usus sunt, volentes et expresse mandantes ut nullum intelligatur generatum preiudicium dittae universitati Castri Regalis et eius habitationibus in iuribus collectis in iure pascendi et aliis iuribus, si que ditti habitatores habent et habebant in ditto territorio antequam in

feudum erigeretur; insuper teneatur dittus don Paulus et sui heredes et successores in numerationibus facultatum revelare dictum feudum prout bona allodialia revelari solent, ita quod in hoc nihil censeatur innovatum illis iuribus que antea ditta universitas predicta eiusque habitatores possidebant et prout utebantur ante presentis privilegii. Sint que dittus dominus Paulus et sui heredes et successores immunes a servitio equi militari prout ceteri barones feudatarii subditi servitio militari, salvis et enim quibuscumque iuribus civitatis Castri Regalis quomodolibet competentibus prout habebat antequam presens infeudatio facta fuisset que semper illesa remaneat presente infeudatione in aliquo; sed ad maiorem cautelam ut sit notum omnibus presentibus et futuris volumus ut presens privilegium dictus dominus Paulus Muscianisi teneatur registrari facere in actis iuratorum dittae civitatis Castri Regalis sub pena infraditta cum effectu exequamini pro quanto gratia regia cara est et sub pena ducatorum mille fisco regio applicanda quibus inponi potest. In cuius rei testimonium presens privilegium fieri iussimus magno sigillo Cancellarii inpendenti munitum. Datum Panormo die 29 maii II indictionis 1634».

TRADUZIONE

Filippo ecc. Il vicerè del regno di Napoli, luogotenente e capitano generale in questo regno di Sicilia, agli illustrissimi magnifici e nobili dello stesso regno, al maestro giustiziere, ai custodi dei Tribunali Regi, ai giudici della grande Curia Regia, ai mastri razionali, al tesoriere e al conservatore del Regio Patrimonio, agli avvocati fiscali, ai giudici del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, ai procuratori fiscali e appunto agli altri ufficiali maggiori e minori del detto regno, ai presenti e ai posteri, cui o ai quali il presente privilegio sarà presentato o come perverrà, ai consiglieri e ai fedeli diletti del re, salve.

Da parte del signor Paolo Muscianisi della città di Castroreale, regio secreto della stessa città, fu esposto che lo stesso, tenendo e possedendo, come padrone e signore, un territorio con le sue pertinenze chiamato Centineo, delimitato con i suoi confini, sito nel Val Demone, nel territorio della città di Castroreale, e desiderando farlo diventare feudo assoggettato al servizio militare con lo stesso nome di Centineo e di possederlo come feudo con il titolo di barone, e anche che egli possa goderne il possesso, poichè è uso sopra queste richieste che sia dato il possesso offrendo di pagare alla Curia Regia 60 once, fu da noi disposto nel seguente modo.

"Il mio signore tiene per buone alcune giuste cause che muovono il suo animo per assegnare tramite questo tribunale il titolo di barone alla persona di don Paolo Muscianisi, circa un suo feudo chiamato Centineo, venendo esentato del cavallo della milizia, con l'obbligo del servizio militare, e di prestare quei doveri che prestano gli altri baroni del regno, e chiede che vostra illustrissima dispensi l'esecuzione dell'ordine necessario. Palermo, 19 maggio 1634, Juan Miguel Igun de La Lana."

Per esecuzione della quale disposizione, stante il pagamento effettuato delle dette 60 once nella Tavola di questa città nel giorno 20 del presente mese, e per i benefici che dalla detta infeudazione seguono e per le servitù a noi in vario modo garantite, e per le altre che, date da Dio, potrete prestare in futuro, vogliamo e diamo mandato di erigere e di ridurre il detto territorio di Centineo in feudo, con lo stesso nome, per la nobiltà del detto signore Paolo Muscianisi e dei suoi eredi e successori nel detto feudo, i quali lo tengano e possiedano come feudo con il titolo di barone, soggetti al servizio militare di un cavallo per investitura, e di pagare il diritto competente della decima alla Curia Regia per gli altri motivi e disposizioni dei feudi e per ogni altra cosa che gli altri baroni feudatari sono tenuti e obbligati, secondo la disposizione della costituzione e dei capitoli del regno. Vogliamo, infatti, e diamo mandato che il signor don Paolo Muscianisi, e ininterrottamente gli eredi e successori, godano nel detto feudo, per sempre, tutti quei privilegi, prerogative, franchigie, dignità e tutte le altre cose che godono gli altri baroni feudatari possessori di feudi in questo regno, affinchè anche il detto signor Paolo e gli eredi e suoi successori, per sempre, prima di entrare in possesso del feudo di Centineo, siano tenuti a prestare il dovuto giuramento di fedeltà secondo il rito e la consuetudine del regno di Sicilia, e facciano l'omaggio

raccomandato per fedeltà regia e dei suoi eredi e successori secondo la sacra forma delle costituzioni del regno e il tenore dei capitoli del serenissimo Giacomo, un tempo re degli aragonesi e di Sicilia, e degli altri suoi re predecessori, riservati anche, e dal presente privilegio esclusi, i diritti di fare legna, anche se sono di Demanio Regio, e anche tutte le altre cose, e cioè anche qualsiasi diritto spettante al detto conte di Modica e agli abitanti della città di Castroreale, ai quali, per il tenore del presente privilegio, vogliamo per ultimo derogare e ordiniamo di mantenersi illesi, dichiarando che nel detto feudo di Centineo il signor Paolo Muscianisi e i suoi eredi e successori non abbiano alcuna giurisdizione, ma quella che applicano gli ufficiali della detta città di Castroreale, come fino a ora è in uso, decretando ed espressamente disponendo che nessun pregiudizio sia generato alla detta università di Castroreale e ai suoi abitanti nei diritti acquisiti nel pascolo e nelle altre prerogative, anche se i detti abitanti li possedevano e li avevano nel detto territorio prima che fosse eretto in feudo. Inoltre, sia tenuto il detto don Paolo e i suoi eredi e successori a rivelare nel computo dei beni il detto feudo, come sono soliti essere rivelati i beni allodiali, così in ciò niente sia considerato rinnovato per quei diritti che prima possedevano la detta università predetta e i suoi abitanti, e come usavano prima del presente privilegio.
Il detto signor Paolo e i suoi eredi e successori siano anche esentati dal servizio militare del cavallo, come gli altri baroni feudatari soggetti al servizio militare, salvo anche qualsiasi diritto in qualunque modo legittimo che la città di Castroreale aveva prima che la presente infeudazione fosse eseguita, e che la presente infeudazione rimanga sempre illesa da chiunque. E per maggiore garanzia, affinchè sia noto a tutti i presenti e ai posteri, vogliamo che il detto signor Paolo Muscianisi sia tenuto a far registrare il presente privilegio negli atti dei giurati della detta città di Castroreale, con disposizione che subiate la pena sottoscritta, per quanto la grazia regia è cara, e sotto la tassa di mille ducati da pagare al fisco regio che può essere imposta per queste cose. Come testimonianza di ciò comandiamo che sia concesso il presente privilegio con il grande sigillo pendente del cancelliere.
Dato a Palermo nel giorno 29 maggio, seconda indizione 1634.

XII
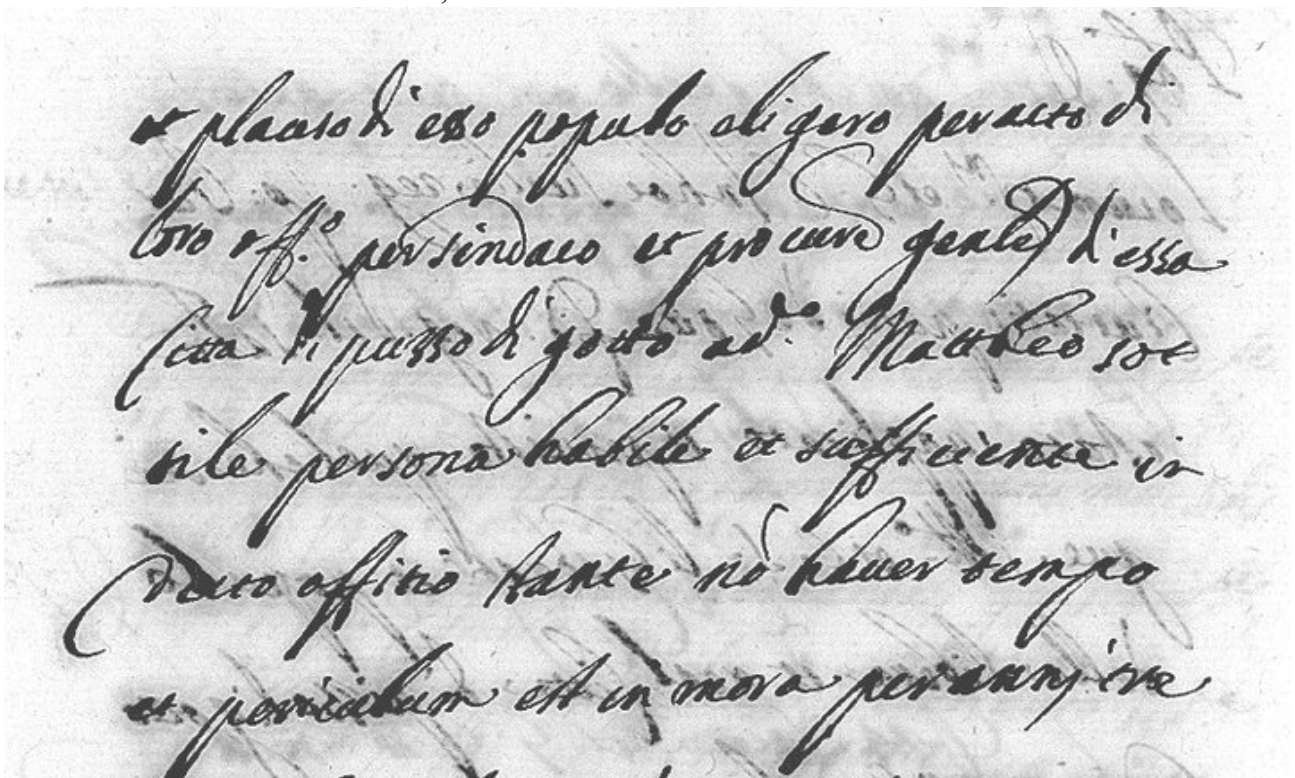
17 luglio 1639, Palermo

IL CAPITANO GENERALE DEL REGNO DI SICILIA CONFERMA AI GIURATI DI POZZO DI GOTTO L'ELEZIONE DEL PRIMO LORO SINDACO NELLA PERSONA DI MATTEO SOTTILE (Archivio di Stato di Palermo, *Regia Cancelleria*, vol. 672, cc.282v-283v).

«Locumtenens et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno spectabilibus iuratis civitatis Putei de Gotto, fidelibus regis dilectis, salutem; è stato supplicato et provisto quel che siegue.
Illustrissimo et cui supra, li giorati et populo della libera et real città di Pizzo di Gotto dicino a vostra eminenza che per esser fatta ora città per la segregazione fatta della città di Milazzo, essendo prima casale di detta città, per l'urgente et grata necessità vi era di eligere il sindaco di essa città di Puzzo di Gotto, per non haver possuto fare detta elettione per consenso, come per l'instructione del sindaco, si ordina et quella per transmettersi il Real Patrimonio per la confirma precedente prima del solito bando. Si congregaro detti giorati nel baglio di domino Placido Mentimiglia, procuratoribus sedente a suo populo, causa praesentia dell'esposti giurati, eligero e nominaro per sindaco di detta città di Puzzo di Gotto a Mattheo Sottile, quondam Giovanni Battista, persona habile et sufficiente in detto offitio, per il che l'esposti giorati, causa et plauso di esso populo, eligero per acto di loro offitio per sindaco et procuratore generale di essa città di Puzzo di Gotto a detto Mattheo Sottile, persona habile et sufficiente in detto offitio, stante nomine haver tempo et periculum est in mora per anni tre con salario di onze 8 da pagarsi tertiatim in fine cuiuslibet tertii con tutte le preheminenze, iuri et raggione spettanti et pertinenti in detto offitio, quale di Sottile prestò giuramento di amministrare bene et reale detto offitio, come per l'incluso atto come sopra appare, al quale s'habbia relactione; perciò recorrino a Vostra Eminenza et la supplica sia servita confirmarla detta electione di sindaco a prima linea usque ad ultima, che lo receverà ciò a gratia particolare ut altissimus. Datum Panormi, die 5 iulii 1639.
Confirmetur per exequtione della quale provista vi ordinamo che debiate eseguire et osservare il precalendato atto di sindaco et procuratore di detta città in persona di detto Sottile, dalla prima linea insino all'ultima, di palora in palora confirmare la sua continenza et tenore, poichè quello noi per la presente confirmamo, laudamo et approbamo ac nostro locumtenenti munimine robboramo et validamo. Datum Panormi 17 Julii, 7 indictionis 1639».

XIII

12 dicembre 1646, Pozzo di Gotto
FRATE GERONIMO DA ROCCA, GUARDIANO DEL CONVENTO CAPPUCCINO DI POZZO DI GOTTO, RIFERISCE AI DELEGATI DEI MINISTRI PROVINCIALI CHE IL NOBILE MESSINESE ANTONIO VINCENZO PANDOLFO AVEVA FAVORITO CON DONAZIONI LA FONDAZIONE DEL CONVENTO CAPPUCCINO DI POZZO DI GOTTO (Archivio Provinciale Cappuccino di Messina, *Manuscripta Fratrum Capuccinorum Provinciae Messanensis ab anno 1550 ad annum 1698*, copia trascritta dagli archivisti cappuccini dall'originale custodito presso l'Archivio di Stato di Milano).

«Die 12 Decembris 1646 in loco nostro Puteigotti.
Frater Hieronimus a Rocca capuccinus et guardianus huius loci, aetatis suae annorum 63 et Religionis 44, testis iuratus et interrogatus super infrascripti dixit qualiter[10].
Sà esso testimonio per fama pubblica qualmente il Dottor Antonio Vincenzo Pandolfo nobile messinese, prima che si fosse convertito a far vita spirituale, era stato giovene molto temerario e capriccioso di sorte che non soffriva gli fosse fatta una minima ingiuria; onde l'anno 1622, essendo venuto a stare di casa e famiglia in questa città di Puzzo di Gotto (ch'allora era casale soggetto alla Città di Melazzo e di poi fu fatta Città Reale), dove egli havea molti ricchi poderi, successe che in detta casa gli fu rubbata da ladroni una grossa massa di seta, per la qual cosa fece metter nelle prigioni del Castello di Melazzo tutti quelli li quali erano inditiati e suspetti di detto furto con pensiero di farli andare in galera; il che gl'era una continua occasione di tenerlo sempre turbato con odio e gran rancore contro il prossimo.
Onde l'anno seguente, che fu il 1623, essendo venuto esso testimonio a predicar la Quaresima nella Madre Chiesa di detto Casale, il Pandolfo, che veniva ogni giorno alle sue Prediche, sentendo nel primo venerdì la Predica della Dilettione de nemici, si commosse talmente il cuore che risolse subito di rimettere il rancore che tenea contro il prossimo e di mutar vita e costumi, e da buoni propositi, venendo agli effetti, fece per atto di publico Notaro la total remissione non solo alli suddetti incarcerati, ma anco ad ogn'altro che l'havesse offeso. Di più, in quel corso quaresimale, insistendo esso testimonio ogni sera nell'istessa matrice Chiesa dove predicava alcuni divoti eserciti di oratione e discipline, li freguentava il Pandolfo con incredibile computione e pentimento dei suoi passati errori, e di giorno in giorno andava sempre avanzandosi nell'acquisto delle virtù, particolarmente nel disprezzo di se stesso e nell'Amor di Dio e del prossimo, facendo à poveri larghe elemosine, onde sentiva dire, esso testimonio, che alle volte essendogli domandata dai poverelli qualche limosina, nè si trovando egli di sopra altra cosa per dare loro, s'havea cavato alcune volte le scarpe dai propri piedi et anco la camicia che tenea addosso e darli per l'Amor di Dio.
Di più s'affettionò tanto alla nostra religione che, non c'essendo allora in Pozzo di Gotto il Convento di Cappuccini, volse onninamente che si pigliasse esibendosi egli pronto a somministrare tutto ciò che facea di bisogno. Per la qual cosa, essendo venuto il Provinciale coi Padri Diffinitori a prender il sito, oppose loro il padrone di detto sito tanti patti e condizioni intorno la paga che li detti Padri furono in procinto di abbandonar l'impresa, onde il Pandolfo smaltì tutte le difficoltà obligandosi lui e suoi beni sin'atanto che la detta paga fosse compitamente sodisfatta da quella Università; per la qual sicurtà, havuto il sito, si diede subito principio alla fabrica aiutandola l'istesso Pandolfo con larghe limosine pecuniarie e sovvenendo li frati tutto il tempo che visse di molte cose necessarie al loro sustentamento, come di pane, vino, aglio, carne e cose simili e fu la fondazione di questo convento una grande opera di carità, essendo molto necessario alla Provincia per l'albergo dè poveri frati che sono di passaggio, ritrovandosi nel mezzo di sette conventi che gli sono d'attorno.

[10] Traduzione. *Nel giorno 12 di dicembre 1646, nel nostro luogo di Pozzo di Gotto. Frate Geronimo da Rocca, cappuccino e guardiano dello stesso luogo, di 63 anni di età e 44 di religione, testimone chiamato a deporre e interrogato sopra le cose di seguito riportate, riferì nel seguente modo.*

Per ultimo il detto Pandolfo, essendo passato di questa vita nella Città di Messina con gran lode di virtù l'anno 1628, fu sepolto con l'Ubidienza del nostro Padre Generale nella sepoltura dè Frati di quel Convento, e sentì dire di poi, esso testimonio, che il suo corpo dopo un anno di sepoltura fu ritrovato incorrotto […][11]».

[11] Il complesso conventuale cappuccino di Pozzo di Gotto, a seguito della soppressione degli ordini conventuali e del suo successivo utilizzo a carcere mandamentale, fu in gran parte demolito. Di esso sopravvivono soltanto pochi resti del convento e la chiesetta di S. Francesco d'Assisi, riconsacrata al culto con un Decreto del 1934 di re Vittorio Emanuele III («Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia. Vista l'istanza dell'Arcivescovo di Messina diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di S. Francesco D'Assisi in Barcellona P.G.; Visti gli articoli 29, lettera a, del Concordato; 4 della legge 27 maggio 1929 n. 848; 10 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n.2262; Vista la legge 6 aprile 1933 n. 455; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dello Interno, abbiamo decretato e decretiamo: è riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di San Francesco d'Assisi in Barcellona Pozzo di Gotto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma il 27 dicembre 1934, Anno XIII. Vittorio Emanuele»; Archivio della Curia di Messina, *Carpetta Chiesa San Francesco d'Assisi*, fogli sciolti).

XIV

ANNI 1657 - 1944

ORIGINI DELLA PRIMITIVA CHIESA DI S. MARIA DELLO RITHO (OGGI ORETO O LORETO), ELEVAZIONE A SACRAMENTALE CURATA E SUOI CAPPELLANI (Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Documenti per le Chiese Rurali Curate di Santa Maria di Loreto e San Rocco in Calderà. Notizie relative alla elevazione a Sagramentale della Chiesa Rurale di San Rocco in Calderà*, cc. 1-18).

1869[12]

«L'Arcipretura di Pozzo di Gotto ha due sole Chiese Rurali Curate, Santa Maria di Loreto e San Rocco di Calderà. Quella per atto di assegno, come diremo, del 25 Marzo 1657[13], questa per atto del 24 Marzo 1863, sono state attuate al servizio spirituale dè fedeli nelle due estremità dell'antica Pozzo di Gotto, con l'amministrazione dè Sagramenti[14].
Abbiamo creduto conveniente riunire insieme in questo piccolo volume i Documenti che riguardano l'una e l'altra per non andare dispersi, e perché resti scritto ai posteri quanto il tempo fa dimenticare.
Questo Libro dee far parte della particolare Biblioteca di ogni futuro Arciprete perché, insieme ad altri che ne abbiamo redatti, gli danno le Nozioni Generali e particolari sulla Consistenza della sua Cura Arcipretale di Pozzo di Gotto.
E' giusto che cominciamo da Santa Maria di Loreto, che conta già 208 anni di Curazia, benchè esistesse da tempo anteriore.
La Chiesa primitiva, difatti, esisteva alla imboccatura della Saja di Loreto o Cuccumona; se ne osservano ancora i ruderi in quel luogo che restò poi proprietà della Chiesa[15].
Ma la origine di essa? Allo storico Signor Filippo Rossitto, nostro coetaneo, è riuscito impossibile trovarne la originaria fondazione. Ci sarebbe da vagar troppo nelle sole indagini, e nulla poter fissare di certo. Prima del 1639 era territorio Milazzese. Forse è stata una fondazione municipale per ammodo di què villici? O non piuttosto una fondazione patronale particolare di qualche Proprietario?
Il Signor Rossitto assicura che il magnifico Giovanni Talaja (di qual paese?), nel suo testamento del 6 ottobre 1511 in Notar Cortina da Santa Lucia, avesse fondato in detta Chiesa un Legato pio di messe. A celebratari di detto legato si veggono eletti, con atti autentici di Notari luciesi, 1° il Diacono Paolo Sibilla agli 11 Febraro 1574, 2^do^ il Sacerdote Don Matteo Bolo a 26 Luglio 1609, atti che vengono accennati nella Giuliana Notarile di Dottor Parisi, esistente presso Notar Carchiolo di Santa Lucia,Volume 2^do^, fol. 352, volume 7^mo^ fol. 321 e volume 11^mo^ fol. 148-49[16].

---

[12] Queste memorie furono redatte dall'arciprete pozzogottese Giuseppe de Luca.
[13] Questo documento è interamente riportato più avanti. Occorre precisare che, nell'atto, la chiesa è descritta «sub titulo Divae Mariae dello Ritho, in territorio istius civitatis Putei de Gotho existens ac posita in contrata nominata dello Ritho» (*sotto il titolo di Santa Maria dello Ritho, esistente nel territorio di codesta città di Pozzo di Gotto e sita nella contrada detta dello Ritho*). La chiesa di Santa Maria dello Ritho (oggi di Oreto o Loreto), come si vedrà più avanti, sostituì una chiesa più antica, forse dedicata al Santissimo Crocifisso.
[14] Per la chiesa di San Rocco si veda il DOC. XXIX.
[15] La primitiva chiesa forse coincide con la «ecclesia Sanctissimi Crucifixi, posita in territorio dictae civitatis Putei de Gotto in contrata di Cuccumona seu Camiscia», oggetto, nel 1650, di un contenzioso amministrativo tra i territori di Merì e Pozzo di Gotto (F. Imbesi, *Sui lavori di recupero del patrimonio storico-artistico dell'auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto*, Lulu editrice, Barcellona Pozzo di Gotto, 2011, pp. 58-60).
[16] Queste informazioni coincidono con quanto riportato dallo storico ottocentesco Filippo Rossitto nella scheda sul villaggio Loreto: «Di trenta case agglomerate, oltre quelle sparse per la campagna, è composto attualmente questo villaggio. La chiesa, che dista un miglio e tre quarti ad est di Pozzo di Gotto, fu edificata a spese comunali in surrogazione dell'antica (Liber Sindaci Civitas S. Lucia, etc., f. 195), e dedicata come quella a Santa Maria di Loreto, da cui trasse il nome il villaggio. L'antica statua di legno di nostra Donna fu rifatta dallo scultore Giuseppe Rossitto nel 1854. Questa chiesa, di un esteso ambito parrocchiale, è retta da un cappellano curato nominato dal municipio, che è il patrono, e confermato dall'arcivescovo di Messina. Una volta comprendeva nella sua cerchia giurisdizionale

Pare dunque che quella Chiesa fosse solamente una Chiesa Patronata e non Comunale milazzese. Sicchè quando vorremmo fissare un'epoca certa alla fondazione di una Chiesa rurale, propria di Pozzo di Gotto, col titolo di Santa Maria di Loreto, come quella antica appellavasi, riportarci dobbiamo alle Cronache nostre e da queste trarre le induzioni possibili allo accerto della verità.
In questa ricerca relativa alla origine della Chiesa primitiva di Loreto, e propria di Pozzo di Gotto, nulla avvi di certo; nel mio corto vedere sorgono dubj sopra dubj. Eccone alcuni essenziali.
1° La esistenza territoriale di Pozzo di Gotto non eccede il 1639 e 40.
2° Abbiamo documenti autentici cennati nel nostro libro dell'Arcipretura di Pozzo di Gotto, dà quali rilevasi la giurisdizione spirituale di Pozzo di Gotto non soggetta a quella di Milazzo sin da una data molto anteriore al 1639, e questi documenti sono i due Brevi Pontifici del 1571-1572 (Libro Magno).
3° Questa giurisdizione indipendente dovea avere circoscritto un ambito proprio, assegnato dal Diocesano, dove avesse il suo esercizio. Il fatto dunque potrebbe far credere che la Chiesetta di Loreto, benchè non Comunale, vi dipendesse.
4° Ma come va che gli eredi di Talaja vi eliggessero il Beneficiale?
5° Si potrebbe giudicare che gli antichi abitanti, coloni di quelle contrade assai larghe, con le loro oblazioni e frequenza alla Chiesa, l'avessero resa di ragion publica, annuente Domino, sicchè il parroco di Pozzo di Gotto vi avesse presa giurisdizione?
Da tali idee, che possono ben servire alle induzioni sopra cennate, veniamo a concludere che se l'antica Chiesa di Loreto fosse stata inclusa nella giurisdizione spirituale di Pozzo di Gotto, non già nella Comunale, sino al 1639 potè esserlo mai, perché ancora dominava Milazzo.
Non abbiamo documenti della Curia Diocesana e locale, né ci è dato di svolgere lo Archivio di quella di Milazzo. Tanto basta per l'antica Chiesa.
In quanto alla nuova, ch'è l'attuale, essa fu fabricata dalla Comune in uso alla Collettazione, come rilevasi da quanto diremo.
La Chiesa è fabricata nello estremo limite di una vasta proprietà detta Santissimo Crocifisso, un tempo donata dalla nobilissima famiglia Messinese Patti e del Pozzo alla Compagnia di Gesù[17], e poi, nella Confisca dè beni di detta Compagnia, restituita dal Governo alla famiglia Donante, passò al Marchese Carrozza Pallavicini, e poi alla Famiglia Negoziante Messinese Panebianco, come sinoggi.
Limitrofo alla Chiesa e proprio di essa è un fondicolo piantato a vigne e fichi, oggi in parte censito a case, ivi costruite da vari villici che vi dimorano.
Altro fondicolo essa possiede lì vicino oltre la Saja così detta del Tirone, confinante con la Strada Provinciale, Don Gaetano Casdia, passato appena il ponte che copre la Saja stessa, ove credesi

ecclesiastica le case nelle contrade Caloria, Calderaro e Tirone, che furono aggregate a Merì per decreto reale del 24 aprile 1840, ed oggi fan parte di quella parrocchia. In un verbale di esame di testimoni ricevuti dai giurati di Messina, del dì 11 gennaio 1585, per quistioni di giurisdizione tra i giurati di Santa Lucia e il visconte Rizzo, barone di Merì, si fa cenno della esistenza di queste case in contrada Calderaro, allora nel territorio di Milazzo. I pochi avanzi dell'antica chiesa di Santa Maria di Loreto esistono a duecento passi di distanza dalla novella, in un punto contiguo all'antico Dromo, oggi strada rotabile provinciale, allo sbocco della saja di Cuccumona. Esisteva fin dai primi anni del secolo XVI, poiché nel 6 ottobre 1511 il magnifico Giovan Battista Talaja, col suo ultimo testamento presso notar Cortina di Santa Lucia, fondava in essa un legato di messe, al quale poscia furon eletti nel dì 11 febraio 1574 il diacono Paolo Sibilla, nel 26 luglio 1609 don Matteo Bolo (Giuliana degli atti dei notari di S. Lucia compilata dal dottor don Giuseppe Parisi, esistente presso notar Carchiolo di detta città, vol. 2, f. 352; vol. 7, f. 321; vol. 11 f. 148-149); oggi non si paga più. Fu elevata a parrocchia nel 1651 (Atto in notar Giuseppe Suriano di Pozzo di Gotto del 25 marzo 1751, trascritto nel libro 7 rosso). Il villaggio ha 141 abitanti» (F. Rossitto, *La città di Barcellona Pozzo di Gotto*, Ila-Palma, Palermo,1986, ristampa, pp. 67-68).

[17] L'informazione che la chiesa di Oreto fu fabbricata «nello estremo limite di una vasta proprietà detta Santissimo Crocifisso» conferma l'ipotesi che la primitiva chiesa di questa frazione era quella intitolata al Santissimo Crocifisso, già esistente nel 1650 e sita nella «contrata di Cuccumona seu Camiscia», come accennato precedentemente. Nella frazione Oreto è oggi presente una contrada detta *Santissimo Crocifisso*, cui è legata una masseria formata da una chiesetta patronale, alcune abitazioni coloniche o di trasformazione, un palmento e un trappeto. La presenza di questa chiesetta (o anche degli antichi ruderi limitrofi) potrebbe essere collegata alla chiesa del Santissimo Crocifisso che è descritta nel documento del 1650.

esistesse la Chiesa primitiva[18]. Possedeva anticamente un Canone di tarì 19 annui, dovuti alla Chiesa dalla Famiglia Villano, ma ignoriamo perché questo Canone sia andato perduto. Nella Giuliana Notarile, redatta per lo indefatigabile Padre Pantè, nostro Carmelitano, esiste cennata un Apoca in Notar Lombardo del 9 Novembre 1619, rilasciata dalla Chiesa a favore di Antonino Villano, il quale paga onze 1 8 per due annate di cenzo dovuto alla Chiesa sopra tumoli venti di terreni, di cui Essa era Domina Diretta.
Ignoriamo però se avesse la proprietà dè terreni e li avesse essa conceduti, o fosse stata donataria del solo Canone. E' un fatto che sotto il dì 18 Dicembre 1645, in Notar Suriano, Soro Giovanna Villano vende a Don Francesco Patti e Puteo 20 tumoli di terreni, coll'annuo canone di tarì 19 dovuti alla Chiesa di Santa Maria di Loreto, come Diretta e Proprietaria, dice la Giuliana.
Sino al 1657 la Chiesa, com'è detto, non era Sagramentale. La Città volendo provvedere ai bisogni spirituali dè Villici ivi abitanti e rendere più agevole l'amministrazione dè Sagramenti alle case rurali site in varii punti sino al confine della giurisdizione Arcipretale di Pozzo di Gotto, che dalla parte di Tramontana si estende sino al fiume di Santa Lucia, comprendendo le campagne piane sino al litorale, e sinanco il filo di Case sotto strada nella Terra di Merì ed a Levante le alture sino a Dominedò e Feminamorta, sulla sponda destra del detto fiume, superiormente al territorio di Merì, la Città, dico, deliberò nel Consiglio tenuto a 28 Agosto 1650, confermato dal Vicerè e dal Real Patrimonio di assegnare alla detta Chiesa onze 14 annue pagabili al cappellano di terzo in 3^{zo}, purchè l'Arcivescovo di Messina, allora Monsignor Caraffa, la rendesse Sagramentale. Atto autentico in Notar Suriano 25 Marzo 1657.
Essendo la nostra Arcipretura sfornita intieramente di Archivio per causa d'incendio, tremuoti ed uragani, come abbiamo più volte notato, nessun elemento esiste dell'Atto provisionale emanato sull'oggetto dalla Gran Corte Arcivescovile. Né Libri di Amministrazione della Chiesa madre nulla ho trovato sinora sulle spese di accettazione, possesso, etc.
Del detto Atto in Notar Suriano ne abbiamo fatta Copia a pagina 39 di questo libro.
Era regolare la residenza del Cappellano, trattandosi di amministrazione di Sagramenti, e la Città vi avea fabricata annessa alla Chiesa una piccola abitazione che il tempo e la iniuria lasciarono ruinare.
Il Cappellano Don Vito Impallomeni, sino al 1802, vi risiedeva.
Il perimetro ab antiquo assegnato al servizio del cappellano di detta Chiesa comincia dalle Case del Cavaliere, sopra Dromo, dette un tempo Magazino di Romano (sotto Dromo le Case di Zodda Bucalo vanno con la Cura principale) ed ha assegnata per limite inferiore la Saja detta del Bizzarro, ossia del Cavaliere, da dove scende sino a mare sempre sull'ala destra di detta Saja e campagne soprastanti, ed al littorale va dal fiume (sponda dritta) di Pozzo di Gotto sino alla sinistra sponda del fiume di Santa Lucia, comprendendo tutti i casamenti rurali di Camicia, Casanuova, Trevoti, Pozzoperla, Margi, Bartolone alla marina, e risalendo lungo il detto fiume sino a Merì dove, per le continuate insistenze dei Mirioti, furono tolte allo spirituale di Loreto le case sulla Strada Provinciale sotto Dromo nel 1850, volente l'Eminentissimo Cardinal Villadicani, Arcivescovo Diocesano.
I Mirioti aveano ottenuto un Decreto Reale del 24 Aprile 1840, relativo piuttosto all'Amministrazione Civile che Ecclesiastica. Difatti la esenzione per lo spirituale si prorogò per quasi 10 anni.
Fu circoscritto così l'ambito sino alla via che circuisce la Proprietà Panebianco, rimanendo compreso il Santissimo Crocifisso e Case adjacenti. Per limite superiore poi sale con la cennata Saja del Tirone (Lataruni) o Cuccumona, percorrendo uno Stretto vicinale che comincia da Cambria e per le alture si estende a mezzogiorno con Carrara, Cavaliere superiore, etc., a Levante e fiume di

[18] Confrontando questa descrizione con i luoghi su oggi insiste la masseria Crocifisso, emergono molte similitudini. Esse sono un altro indizio che conferma maggiormente l'ipotesi che la chiesetta patronale della masseria o gli antichi ruderi limitrofi sono strettamente collegati alla chiesa del Santissimo Crocifisso, già esistente nel 1650 e primitivo luogo di culto della contrada *dello Ritho* (oggi Oreto o Loreto).

Santa Lucia sino a Femina morta, cioè sino al limite territoriale di Pozzo di Gotto tra Santa Lucia e Castroreale, oggi Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Cappellano Curato di detta Chiesa e Perimetro, nominato dal Municipio, viene eletto dall'Ordinario, previa adesione ed informazioni favorevoli dello Arciprete.
Tiene due soli Registri, Battesimale e Mortuario, senza poterne, però, estrarre fedi. Pè Matrimoni, poi, fa le Denuncie ordinate dallo Arciprete in iscritto, e non può devenire all'amministrazione di questo Sagramento, se non previa delegazione scritta dello Arciprete e dopo terminate le Denuncie, che debbonsi pure fare alla Chiesa madre.
I due Registri sopra cennati, che prima stavano presso il cappellano, sono stati sin dal 1863, epoca della mia Arcipretura e Curazia di Calderà, richiamati in Archivio per registrarsi da me stesso i battezzati ed i Defunti che, notati dai due Cappellani in giornaletti volanti, mi vengono riportati mensilmente. Così fece l'Arciprete Principato dal 1791 al 1806.
Al 1860 ne feci ligare due nuovi per Loreto e posi in Archivio i due unici vecchi, che cominciano il battesimale dall'anno 1786, 6 Luglio, e il Mortuario dall'anno 1685.
Altri anteriori non ne ho trovati, doveano esservi almeno i battesimi del 1685.
Gli obblighi del cappellano sono identici né più né meno quelli di un Cappellano Curato di casale: la presenza cotidiana della Messa e la benedizione, essendovi la residenza del Santissimo, la Predica in ogni festa e Domenica, la Dottrina ai fanciulli, l'amministrazione dè Sagramenti e l'assistenza ai Moribondi.
Non esistono Registri anteriori ai due qui dietro notati, cioè al 1685 e 1786, e dissimo doveano esserci perché la Chiesa divenne Sagramentale Curata dal 1657, non possiamo qui registrare la lista dè Cappellani Curati.
Dai due cennati Registri vediamo. Nel battesimale, cioè dal
1786 Cappellano il Sacerdote Don Giuseppe Barresi.
1791 Cappellano il Sacerdote Don Vito Impallomeni.
1802 Cappellano il Sacerdote Don Melchiorre Bucalo.
1852 il Sacerdote Don Felice Casdia.
1853 il Sacerdote Don Vito Russo.
1868 il Sacerdote Don Santi Famà.

Ma nel Mortuario dal
1685 Cappellano Don Pietro Jannello, Sostituto del Parroco e Vicario Foraneo della Città di Pozzo di Gotto Don Francesco D'Amico.
1690 Don Nunziato Prestaburro, Sostituto come sopra.
1692 Torna Don Pietro Jannello, Sostituto come sopra.
1699 Don Antonino Michale, Cappellano Sostituto.
1707 Don Giuseppe Parra, asinissimo come dal Registro.
Ed in seguito altri ed altri, sempre col titolo di sostituto.
Dal che si rileva che il Parroco locale mandava in suo nome un Sacerdote a funzionare da Cappellano sino al 1760, quando, entrato Cappellano Don Giuseppe Giunta seniore, non più si legge nelle Note mortuarie la sostituzione.
1760 Cappellano Don Filippo Orlando sino al 1768.
1768 Cappellano Don Giuseppe Barresi sino al 1791, come sopra.

Passiamo ora alla parte finanziaria della Chiesa e Cappellano. Cespiti propri della Chiesa sono il fondo limitrofo alla stessa, ch'è stato dato in fitto a Gioachino Isgrò per Carta privata sotto il dì 1° Maggio 1862 per onze 5.15 annue, e perdura sinora 1869 sullo stesso piede onze 5.15
Dall'altro fondicolo. Oltre Saja, ch'è in colonia perpetua con Giuseppe Grasso (non ho ricercato sinora l'Atto di Concessione) può aversi onza 1
Dalle Concessioni dè luoghi di Case, di cui parleremo appresso, si ricavano annualmente, giusta i due Contratti qui alligati, onze 4 5 15

Oltre le questue Accertata Totale	onze 10 20 15
Assegno al Cappellano, giusta l'Atto del 1650	onze 14
Oltre i proventi, provenienti dalla Cura, non minori di	onze 6
	onze 20

I due contratti di sopra cennati, l'uno del 7 ottobre 1854 con lo intervento del fu Arciprete Consiglia, e l'altro del 26 Maggio 1862 col mio intervento in Notar Alosi e Notar Papa, furono promossi ed effettuiti dal Cappellano Don Vito Russo, eletto dal Municipio nella estate del 1853, e dal Municipio esonerato nella estate del 1868.
La idea del Cappellano Russo era quella di accrescere per sè il rendale della Cappellania, senza riflettere che quello ch'è rendale proprio della Chiesa, in onze 10 20 15, debb'essere impiegato in manutenzione della Chiesa stessa e dè sagri arredi utensili, giusta le prescrizioni Canoniche.
Infatti, nella revisione e riformazione che la Gran Corte Arcivescovile fece del Contratto da stipularsi tra la Comune e lo Arciprete, per lo Assegno alla Chiesa e Cappellano di Calderà in onze 24 annue, in due terze parti dalla Comune, ed in una 3° parte dall'Amministrazione Ecclesiastica della Chiesa madre, venne dichiarata la volontà del prelato circa a ripartizione di averi tra Chiesa e Cappellano. La 3^za^ parte che dà l'Amministrazione Chiesastica, onze 8, debbono spendersi dal Cappellano per la manutenzione del Culto.
A Loreto, per parità di ragione, le rendite della Chiesa debbono spendersi per essa. Sono del Cappellano le onze 14 dello Assegno Comunale ed i proventi; e vi corrisponde quasi esattamente la proporzione di due terze parti ed una terza.
A 20 Aprile 1864 fu derubata la Chiesa introducendosi i ladri dalla piccola o mal custodita finestra della Sagrestia. Lasciarono le Sagre Particole nel tabernacolo, svitarono la Coppa della Sacra Pisside, ch'era di argento, e il piede di rame; altrettanto fecero del calice e se lo tolsero assieme alla patena ed al piccolo deposito che serviva pel Santo Viatico.
Ciò avvenne perché la Chiesa non ha Casa che servisse di abitazione al cappellano, e perché costui credette far tutto per sè e non custodire né le porte, né le finestre. Quindi diressi al Sindaco il seguente Rapporto.

16 Maggio 1864 - Il sacrilego furto avvenuto in danno della Chiesa rurale Curata di Santa Maria di Loreto, di nostra spirituale giurisdizione, la ridusse completamente sprovveduta di ogni sagro arredo, dacchè, mancante prima di sagri utensili, fu poi lasciata dai ladri senza Calice, senza Pisside, senza Communichino; sicchè si dovette momentaneamente provvedere di un Calice preso dalla Chiesa madre, ma nessuna Pisside potè sostituirvisi, atteso che quel tabernacolo è assai basso e tutte quelle di queste nostre Chiese riuscirono più alte.
Causa principale, però, di cotale sacrilego attentato si fu il non avere quella Chiesa una stanza anche piccola che potesse ricoverare il Cappellano, il quale dovrebbe risedervi, e la Sagristia è così malconcia e malsicura che potrebbe quel sagro luogo chiamarsi La Gerusalemme distrutta.
Ad occorrere a siffatti bisogni è necessario lo intervento della Civile Amministrazione che, in forza del patronato Comunale, va tenuta a siffatte spese.
E quindi io la interesso vivamente a far deliberare una somma per lo meno di lire 500, che fossero da Lei spese per provvedere la cennata Chiesa di:
Una coppa di calice di argento, addorata dentro, potendo servire il piede di rame lasciato dai ladri, di cui la spesa approssimativa è Lire 75.
Una Coppa simile per la Pisside, Lire 100.
Un comunichino, addorato dentro, pel Santo Viatico, Lire 25.
Lire 200
In quanto alla Sagrestia, vicina a precipitare nella volta, e per la grata di ferro alla finestra, e per cominciare la rifazione della stanza del cappellano, si potrebbero per ora deliberare altre Lire 300, che formano le Lire 500.

Il Consiglio Municipale dopo i soliti schiamazzi dè Consiglieri di quella Sezione, sempre ostile ai bisogni di Questa, deliberò la somma di sole Lire 300, che in fatto furono mandate a me dal Tesoriere Comunale.
Contemporaneamente al furto fatto alla Chiesa, pendeano innanzi a Monsignor Vicario ricorsi del Municipio contro al cappellano Russo, con proposta di nuova elezione, attesa la iniuria colpevolissima dè sagri arredi, cui và tenuto a rifare il rettore della Chiesa.
Usando delle mie facoltà, appoggiate nella ricorrenza da disposizioni peculiari di Monsignor Vicario, rilasciai un Protesto agl'inquilini del fondo grande e Case censite, sotto nome di gabelle, come dagli Atti sopra cennati (Questi Atti sono i due Contratti, qui alligati, che fittiziamente compaiono gabellazioni a novennio, e sono in fatto Concessioni ad beneficandum. Per avere idea adeguata bisogna meditarli: taluni Concessionarj contrattano nell'uno e nell'altro Atto; qualche equivoco del primo è corretto nel secondo … Cose proprie di …) acciò i fittajuoli pagassero a me e non al cappellano.
In verità eran sei anni che quel cappellano faceami cantare ai sordi onde avesse rifatti gli utensili già laceri, interdetti! Questo solo espediente tornò utile a poter provvedere la Chiesa.

Daremo qui appresso il Conto delle Lire 300 deliberate dalla Comune, e quello delle esazioni da me fatte per conto della Chiesa.
A 18 Settembre 1864. Si ebbe finalmente lesto lo argento per la Chiesa, cioè la Coppa del Calice, fatta a Messina per onze 3 25 12
Pisside comprata dai Fratelli Superiori di Gesù e Maria, onze 3
Deposito fatto da Majuri in Barcellona, onze 1 15 4
A riportarsi, onze 8 10 16
Per la patena di argento addorato provvidi con quella che restò del Calice rubato, poi schiacciato dai bravi di San Vito nel 1863.
Novembre e Dicembre 64. A riportare onze 8 10 16
Grada di ferro alla finestra della Sagrestia con suo telaro e chiudendo, onze 1 17 3
Calcina fatta appositamente con pietra di fiume, onze 8 4 4
Mattoni 1800 cotti sulla Calcaja e trasporti, onze 1 21 10
Arena ed acqua per impasto della Calcina, onze 1 5 8
Ai manuali per impastarla ed altra acqua portata dai divoti, onze " 16 8
Scavo di pietra morta permesso dai Signori Panebianco a tarì 2, onze " 28 "
Altra pietra viva minuta trasportata dalla Saja, onze " 25 "
Ai naturali del luogo che scavarono le pedamenta sola mancia, onze " 7 1
Diroccamento delle macerie dell'antica Casa, onze 1 18 "
onze 25 14 7
Questa Nota fu rimessa al Sindaco in discarico col seguente Officio.

9 Gennaro 1865 N.6 – E' mio dovere accluderle Nota distinta delle spese fatte per lo argento derubato alla Chiesa rurale di Santa Maria di Loreto e per cominciare la rifazione della Casa diruta per l'abitazione del cappellano, in isfogo delle Lire 300 fattemi tenere dalla Giunta per l'oggetto.
La nota sorpassa la somma da me introitata perché ho voluto approntare tutti i materiali che approssimativamente basterebbero alla costruzione delle sole mura.
I lavori, tutti però necessari a rendere abitabile la Casa ch'è di positivo bisogno alla residenza del Cappellano pello ajuto dè fedeli e per la custodia della Chiesa, non possono essere continuati senza nuove somme di danaro, che in una o più volte dovrebbero ascendere a non meno di Lire 400.
Da canto mio, io non posso che invitarla a prenderne speciale premura, acciò la Comune non sia tante volte obligata a replicare spese per furti o distruzioni cagionati dal non risedere sul luogo il Cappellano.

E il Cappellano, da canto suo, sentendo che la Giunta dovea deliberare delle altre somme, tentava a guastare il Sindaco e l'animo degli Assessori spacciando che io sia troppo generoso nel pagare la manodopera e che si dessero a lui i nuovi denari, altrimenti la spesa sarebbe montata il doppio!! Cose proprie di …

Per effetto del protesto rilasciato ai fittajuoli a 16 Agosto 1864, come dissi a pag. 9, io esassi le seguenti somme.

Da Gioachino Isgrò Gabella del fondo e Canone di Casa	onze 5 24	Spese dell'Atto di Protesto	onze " 13 16
Da Stefano Giorgianni	onze " 20	Date al Cappellano per utensili	onze 2 24
Da Nasario Isgrò	onze " 12	Pagati al Ricevitore per multa e Tassa	onze 2
Da Nasario Grasso	onze " 18	Tela per corporali e purificatori per mano di Saro Bucalo	onze " 7 10
Da Benedetto e Luigi Pantè	onze " 24	Per una pianeta nuova	onze 2 8 10
Altra da Gioachino Isgrò	onze " 16	Gallone per altra pianeta rossa	onze " 7 10
	onze 8 24	Merletto per tre Corporali	onze " 2
			onze 8 3 6

Che bilanciati restano presso me ad opportunitatem onze 20 14

Le variazioni avvenute nei Componenti la Giunta fecero sostare i pensieri per la Casa di Loreto, ma finalmente nel 1866 furono deliberate altre Lire 300 dal Municipio. Io ricusai di addossarmene le espensioni; le fece lo stesso Sindaco Dottore Don Salvadore Recupero e fu redatta la seguente Nota.

Per componimento delle fabbriche esteriori	onze 4 7 5
Trasporto di pietra	onze " 7
Porta di fuori e finestre	onze 2 28 15
Legni per la Coverta tratti undeci e mezzo a tarì 17 10	onze 6 21 5
Costane onze 100 a grana 10	onze 1 20
Canne onzate due col trasporto	onze 2 " 5
Giunco migliaia due e mezzo a tarì 2	onze " 5
Tegole onzate 10 a tarì 12 10 e tarì 10 pel trasporto	onze 4 15
Chiodi rotoli 5	onze " 5
Manodopera	onze 1
Mio credito dal precedente Bilancio	onze 1 28 9
Bilancio – Date dal tesoriere onze 23 15 18	onze 25 17 19
Esitate onze 25 17 19 o pure	onze 23 15 18
Avanzo onze 2 2 1	onze 2 2 1

E da quell'epoca la fabrica tornò a dormire per le dolorose fasi finanziarie della Comune, ma lo acconto, rilasciato qui a tergo, mi fu soddisfatto dal Sindaco.
In Agosto 1869 tornò a rinnovarsi la mia insistenza perché si continuasse almeno la fatica per aggiustare la Sagrestia che è chiusa, non più atta all'uso.
Mi si permisero Lire 51 solamente per ora: ne terremo conto in seguito.

E d’uopo qui retroceder di un anno e più per narrare un avvenimento relativo al cappellano Curato.
Il Municipio, da lunga pezza scontento del Cappellano Russo perché intento solo a guadagnar denari, non curava per nulla né l’utensile né la manutenzione della Chiesa, tuttochè io, mentre da una parte lo premurava allo adempimento dè suoi doveri, dall’altra lo lasciava libero nell’appropriazione delle rendite proprie della Chiesa, non potè più altre volte tolerarlo e, riunita la Giunta, ne deliberò la esonerazione, spedendo a me Copia del deliberato nel Giugno 1868.
A 6 Luglio veniva in visita l’Esimio Monsignor Arcivescovo Luigi Natoli. Io credetti propizia quella occasione per dare un provvedimento importante senza lesione veruna. Erano in San Vito Rettore Don Vito Santoro, Prefetto Amministratore dei Sagramenti Don Santi Famà, in Calderà Cappellano Curato Don Santi Puliafito, del quale era il Sindaco ben anco scontento perché, nativo di Santa Vennera dove vive ancora la madre sua, quel cappellano, appena detta messa, partiva per la propria Casa e tornava alla sera, tanto che quel Deliberato che destituiva Russo destituiva pure Puliafito. Intanti Padre Santoro, che ne avea preintese le voci, aveami fatto dire che nel capo di novità sarebbesi contentato di andare in Calderà Cappellano.
Presentai la Deliberazione a Monsignor Arcivescovo ed ottenni che col patto Padre Russo venisse esonerato e sostituito a Loreto il Sacerdote Famà, esonerato Puliafito e sostituito a Calderà il Padre Santoro. Questo era un primo passo che più di tutto premeami atteso lo avvilimento in cui era caduto il servizio di San Vito, retto, come dissi, da Santoro e Famà, i quali mi aveano dati lunghi ed amari dispiaceri, e per procedere con carità li scasava da San Vito ma non li gettava sul lastrico.
Il secondo passo era quello di provvedere San Vito e non ledere Russo e Puliafito: di accordo con Monsignor Arcivescovo istallai Prefetto a San Vito un fratello dello esonerato Padre Russo, il Padre Serafino, ex Capuccino, con uguali profitti di Loreto e forse migliori, ed in quanto a Puliafito lo persuasi ad aspettare la rinuncia di Santoro da Calderà, che questi sin dai primi giorni avea mussitata.
Il fatto seguì come io lo avea preveduto, e Puliafito, al 1° Novembre 1868, tornò a Calderà.
Questo fatto, che dal Russo non si tollera ancora, perché vorrebbe ingojare sempre e tutto, mi ha dato delle amarezze, ma in quanto al servizio nel momento non ho assai da lamentare.
Scritto in Villa Serro, 15 Ottobre 1869.

A 27 Dicembre 1869

Il Signor Don Salvatore Recupero, Sindaco della Comune, mi fè sapere che, nelle sedute ordinarie Autunnali del Consiglio, vennero stanziate nel Bilancio Comunale onze quattro annue per la manutenzione delle Chiese rurali, e le lire 51 cennate qui di contro sono una prima annata che, giusta la promessa del Sindaco, si pagarono dal cassiere.
Esibitosi gentilmente il Signor Don Antonino Parra, attesa di lui frequenza a quella Chiesa di curarne le espensioni, nè giorni 20, 21, 22, spirante Decembre, fece da due Murifabbri voltare e chiudere esattamente le coverte della Chiesa e Casa, rifare il muro mediante della Sagrestia, appianare il suolo della casa, e commissionò al falegname la porta mediante Sagrestia e casa.
Fatte le mie pratiche presso al Sindaco per antecipare le onze 4 del 1870, speriamo continuare.

Continuata in fatto, si allestì la Sagrestia nel Marzo 1870.

A 23 di aprile 1870 il cappellano Famà, dopo lunghe febbri irritative viscerali, passò a miglior vita compiuto il suo 75° anno, perché era stato battezzato a 25 Febraro 1795.
Il Padre Agostino Valveri, da me adibito a supplirlo sin dal 21 Marzo, continuò in tali funzioni sino al 20 Luglio, quando diedi il possesso al nuovo Cappellano eletto dal Consiglio Municipale, Reverendo Don Salvadore Casdia, con Deliberazione del 27 Giugno 1870, debitamente approvata dalla SottoPrefettura, redigendo il seguente verbale.

L’Anno Milleottocentosettanta, il giorno 20 Luglio in Pozzo di Gotto.

Conformemente alla Deliberazione emessa da tutto il Consiglio Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto, debitamente approvata, con la quale in rimpiazzo del defunto Sacerdote Don Santi Famà, cappellano Curato di Santa Maria di Loreto, venne eletto il Sacerdote Don Salvatore Casdia, cui da Monsignor Arcivescovo venne raggiunto in conferma la Istituzione Canonica.
Noi, Arciprete Giuseppe De Luca Franza, assistiti dal nostro Promaestro Notaro, Sacerdote Don Micheleangelo Sottile, insieme al predotto novello Cappellano Don Salvatore Casdia, ci siamo conferiti alla Chiesa su detta, e gli abbiamo passato il materiale e formale possesso, tanto di essa, quanto di tutti i beni e rendite proprii spettanti alla Cappellania Curata di quel perimetro, come agli antecedenti Cappellani.
Siam passati poi alla consegna dè sagri arredi ed utensili, come per lo passato, che sono secondo la seguente consistenza.
Un Calice con piede di rame e sua patena.
Una Pisside con piede di rame.
Comunichino di argento, dentro addorato.
Chiave di argento del Tabernacolo.
Ostensorio di argento per la Reliquia.
I vasetti di argento pè Sagramentali.
Una pianeta bianca di seta.
Altra bianca di calame.
Due altre quasi inservibili.
Una pianeta rossa.
Una pianeta verde.
Una pianeta nero-violacea.
Camici di tela N.°3.
Cingoli N.° 2.
Amitti N.° 2.
Corporali, inclusi quelli del tabernacolo, n.°7.
Purificatori e manutensi n.°24.
Tovaglie bianche pè tre Altari n.°6.
Una megliore con rifascio e trasparente pello Altare maggiore.
Taluni pezzi di drappo di seta, due di colore rosso, quattro color celeste ed altri due che possono servire.
Ed in massa tutto ciò che serve al Santo Sagrifizio della Messa e benedizione ed all'amministrazione dè Sagramenti: il messale, il Rituale, la tovaglia omerale, l'aspersorio di rame, le lanterne, l'ombrellino, etc etc.
A dippiù la Statua della Gran Signora tiene alle orecchie un paio di orecchine donate dalla Signora Basilicò, moglie del fu Don Andrea, una collana di perle false, ed appeso quattro spatuzze di argento offerte.
Ci dispensiamo finalmente descrivere la consistenza della Chiesa, Altari e Quadri, perché il publico li ha sempre sottocchi.
Del presente sonosi ridotti due Consimili per la reciproca cautela.
Arciprete Giuseppe De Luca

1871 - Il novello Cappellano Curato merita in verità tutta la nostra considerazione, perché ha già data in pochi mesi la prova di verace attaccamento a quella Cura, di positivo impegno, perché què poveri Villici non manchino della Divina Parola in tutte le feste e Domeniche, e di tutti gli ajuti spirituali necessarij.
Comprendendo che in una piccola Borgata lo incoraggiamento ai fedeli consiste nel metterli a parte dè bisogni e degli utili della Chiesa, ha eletti Deputati i migliori e più energici fra loro, onde attivare le questue e contribuzioni bisognevoli al miglioramento, ripulimento e conservazione della Chiesa, ed appena sopravenne lo Autunno pose mano a togliere l'umidità in cui trovavasi la Chiesa per

mottivo del terrapieno dietro lo Altare maggiore e delle grondaje della Coverta, già distrutte e male costruite. Gli fu facile così a ripulire lo interno della Chiesa, oggi bene asciutta.

1872 - Volse i suoi pensieri poi alla Casa, che avevano prima ottenuto dal Comune di poter costruire la residenza del cappellano e, rimasta sinora in rustico, e mercè lo ajuto dè deputati e delle Questue, andò preparandone i materiali per la interna divisione e rifinimento nel 1873.

1873 - Difatti fu nello stato di questo anno che, dato lo appalto a Maestri di Merì per onze 20, fece allestire i pavimenti, le divisioni, le volte, gl'intonaci e le porte, come oggi si veggono, promovendo sempreppiù lo zelo dè deputati onde pagarsi la somma convenuta.
E benchè il ricolto di due anni consecutivi sia stato veramente sterile, tuttavia la di lui energia giunse a far tanto di potersi soddisfare.
I pensieri sulla Casa non distolsero quelli sulla Chiesa, ch'è andata sempre migliorando in pulitezza e supellettili fatte pure a spese in parte del cappellano.
Sicchè, per lo momento, gli angori della Cura Arcipretale sono per Loreto in tregua, aspettano ancora la residenza del cappellano.
Residenza del cappellano! È allora che la famiglia spirituale di una Borgata è compiuta! Fu questo l'oggetto della costruzione della Casa annessa, com'era anticamente.
Ci preme ancora un altro pensiero, ch'è quello delle scuole serali, che sarebbero di legge.

1888 – A 7 Luglio 1888, il Cappellano Sacerdote Don Salvatore Casdia, per ragione di malattia e specialmente per essere attaccato di alienazione mentale, rinunziò alla carica di Cappellano con dispiacere dell'intera borgata, che ne pianse il suo allontanamento che, ritirandosi in famiglia e progredendo la malattia, fu obbligato per curarsi andare in Palermo all'Ospizio del manicomio, dove stette per più mesi e ne uscì, se non guarito, almeno migliorato.

1888 – In sostituzione al Cappellano Casdia fu nominato provvisoriamente il Sacerdote Don Vito Russo, stato altra volta per molto tempo.

17 Luglio 1888. Preventivamente all'approvazione municipale, dietro l'ottenuta autorizzazione dell'Arcivescovo, il Provicario Foraneo Sacerdote Carmelo Rossitto, assistito dal maestro Notaro della Curia arcipretale, Sacerdote Lorenzo Mazzeo, mette in possesso della Chiesa e beni il Cappellano Russo, redigendo sul luogo un verbale di consegna degli arredi sagri.

21 Agosto 1888. Il Consiglio comunale approva la nomina diffinitiva, fatta dell'Arciprete e approvata da Sua Eminenza Monsignore Arcivescovo di Messina, a Cappellano il Sacerdote Don Sebastiano Russo, fratello al detto Sacerdote Don Vito.

1893. A 16 Marzo 1893, per motivi di malattia del Cappellano Russo, venendogli meno la vista e non potendo più amministrare i Sagramenti, l'Arciprete, per il buono andamento della Parrocchia, nominò un Cappellano sostituto, supplendo nell'amminsitrazione dei Sacramenti non più potuti somministrare dal titolare, nominando a Cappellano sostituto il Sacerdote Don Giuseppe Maggio da Merì, e facendogli a lui la consegna degli arredi sacri con verbale 16 maggio 1893, scritta nella Sagrestia della Chiesa di Santa Maria di Loreto, alla presenza del Provicario Foraneo, Sacerdote Carmelo Rossitto, Luogotenente dell'Arciprete Don Giuseppe De Luca, ed assistito dal Maestro Notaro, Sacerdote Don Antonino Carrozzo.
Per l'adempimento del servizio e per compenso si sono divisi gli emolumenti, lasciando al Cappellano proprietario, Sacerdote Sebastiano Russo, le onze 14 assegnate dal Comune coll'obbligo di dover celebrare Messa tutti i giorni in detta Chiesa, ed al cappellano sostituto, Sacerdote Maggio, per tutti gli altri servizi si assegnarono le rendite della Chiesa, cioè i canoni ed il frutto dei due fondicelli.

1896[19]. Il Consiglio comunale, dietro richiesta fatta dall'Arciprete De Francesco con l'Approvazione dell'Arcivescovo, nominò cappellano di detta Chiesa il Sacerdote Don Luigi Calderonio da Santa Lucia del Mela.

1898. Dietro rinunzia del Sacerdote Calderonio, fu nominato Cappellano il sopradetto Sacerdote Don Giuseppe Maggio da Merì.

Al dì 8 novembre 1907 morì il Cappellano Maggio e la Chiesa fu mantenuta dall'Arcipretura.

A 2 febbraio 1908 riprese la cappellania il Sacerdote Don Luigi Calderonio da Santa Lucia del Mela.

A 23 Dicembre 1915 il sopradetto Cappellano Sacerdote Don Luigi Calderonio, essendo stato di già nominato Canonico della cattedrale di Santa Lucia del Mela, dovette suo malgrado lasciare la Cura di Loreto.
Egli insistette presso dell'Arciprete che restasse sempre al suo posto celebrando la Domenica, mercè un'autorizzazione a binare, e prestando come asseriva tutt'altri servizi nella parrocchietta, salendo e scendendo, mercè apposito cavallo e carrozzino che si aveva. Ma Monsignor Arcivescovo fu inesorabile in modo che, terminata la Novena del Natale e il giorno della festa, gli fu giocoforza allontanarsi, e fu adibito per tal servizio il Sacerdote Don Angelo Migliorino, che ancora deve aver l'approvazione del Municipio sebbene da parecchi anni se ne sia data la partecipazione.
Il Sacerdote Angelo Migliorino non fu accettato dal Municipio in modo che, fatta la Deliberazione del Consiglio, fu scartato il suo nome; invece e alle rimostranze dell'Arciprete si volle fare la nomina in persona dello stesso Arciprete, onde poter fare il mandato del salario occorrente. L'Arciprete, trovandosi sprovvisto di Sacerdoti, ha dovuto accettare e vi ha adibito il Sacerdote Calderone per la messa di Domenica.

Jesus - Die 25° mensis martii 4 indictionis 1657[20].

Quoniam pro magis utilitate, commodo et beneficio ac promptuaria sanctissimi Eucharistiae Sacramenti Christi fidelibus in hac civitate et eius territorio administranda congruum et opportunum est quod venerabilis ecclesia sub titulo divae Mariae dello Ritho, in territorio istius civitatis Putei de Gotho existens ac posita in contrata nominata dello Ritho, efficiatur sacramentalis et in ea sanctissimum Sacramentum Eucharistiae ponatur et catholicis distribuatur de quotiescumque necesse fuerit.
Pro qua conficienda opus est aliquo annuali redditu eam dotare, ut tanto Sacramento lampadibus diu noctuque aliisque necessariis ornamentis et servitiis praestetur honor et gloria ac reverentia[21].

---

[19] Le informazioni che seguono (dall'anno 1896 fino al 1915) furono inserite nel volume da altra mano (forse dall'arciprete pozzogottese Giuseppe de Francesco).

[20] Atto con cui il notaio Giuseppe Suriano, su richiesta dei Giurati di Pozzo di Gotto e in seguito alle lettere emante dal Regio Patrimonio (23 gennaio 1651) e dall'arcivescovo di Messina (23 marzo 1651), elevava sacramentale la chiesa di S. Maria dello Ritho, assegnando al cappellano il salario di 14 once annue (Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale n.° 7, *Documenti per le Chiese Rurali Curate di Santa Maria di Loreto e San Rocco in Calderà. Notizie relative alla elevazione a Sagramentale della Chiesa Rurale di San Rocco in Calderà*, cc. 39-41).

[21] Si riporta la traduzione di questa parte del documento (nel quale la chiesa è descritta sotto il titolo di Santa Maria dello Ritho): *Gesù. Nel venticinquesimo giorno del mese di marzo della quarta indizione 1657. Per maggiore utilità, vantaggio e beneficio e anche per la conservazione del santissimo sacramento dell'eucaristia nei fedeli di Cristo, da amministrarsi in questa città e nel suo territorio, è conveniente e opportuno che la venerabile chiesa sotto il titolo di Santa Maria dello Ritho, esistente nel territorio di questa città di Pozzo di Gotto e sita nella contrada detta dello Ritho, sia elevata sacramentale e che in essa sia posto il santissimo sacramento dell'eucaristia e che sia distribuito ai cattolici ogni volta che sarà necessario. Per realizzare ciò è necessario dotare essa di una certa rendita annuale, affinchè siano assicurati onore e gloria e anche rispetto a un così grande sacramento, con lampade di giorno e di notte e con altri ornamenti e servizi necessari.*

Propterea spectabiles iurati istius praedictae civitatis, devotione et fervore moti, deliberaverunt eidem ecclesiae pro cultu et decore ipsius sanctissimi Sacramenti dotare et ab hodie in anthea assignare uncias 14 pecuniae singulis annis solvendas de tertio in tertio, et in principio tertii, et ad praesentem devenire virtute Consilii detenti die 28° augusti 1650 confirmati a Sua Altezza serenissima et suo Regio Patrimonio sub die 23 ianuarii praesentis 1651, cuius vigore spectabilis Assessor magister don Franciscus Giunta, Assessor magister Don Franciscus Coppolino et Franciscus Barca, tres ex spetabilibus iuratis anni sedis praesentis 4 indictionis instantis ex quo spectabilis don Didacus Fiorello, alter eorum collega reperitur in urbe Panhormi, omnes praesentes Magna Nostra Civitati intervenientes ad haec iuratoriis nominibus praedictis et nomine ipsius Universitatis et pro futuris successoribus in eodem officio, et ego notarius infrascriptus pro eius ligitime, solleminiter stipulans se sponte vigore praesentis, nomine praedicto, ab hodie in anthea, pro cunctis futuris temporibus dederunt et dant, assignaverunt et assignant et datis nomine costituerunt et constituunt dictae Venerabili Ecclesiae sub titulo Divae Mariae dello Ritho in territorio et Iurisditione huius praedictae Civitatis existenti, at uti et me Notario pro ea tamquam persona pubblica legitime sollemniter stipulante, unciae 14 pecuniae singulia annis solvendas et assignandas de tertio in tertio et in principio tertiu primum solvendo tertium statim quod erit affecta Sacramentalis per Illustrissimum Dominum Messanensem Archiepiscopum et in ea positum erit Sanctissimum Sacramentum ad effectum fidelibus ut supra etiam per modum Viatici distribuendum: quas unciae 14 pecuniae modo quo supra solvendas, dicti Spectabiles Iurati Iuratorio nomine praedicto stipulantes, assignaverunt et assignant et dotaverunt et dotant eidem Ecclesiae tam pro lampadibus diu noctuque accendendis aliisque decoratis et necessariis requisitis ipsi Santissimo Sacramento prestandis quam pro Salario Cappellani in eodem Ecclesie eligendi pro rebus divinis celebrandis ipsisque Sacramentis admnistrandis et hoc juxta formam Literarum Illustrissimi Domini Archiepiscopi Messanensis datarum Messanae die 23 presentis mensis Martii 1651.
Quod jus eligendi capellanum praedictum sit et intelligatur praeservatum et reservatum dictis spectabilibus Iuratis, eorumque successoribus in eodem officio in perpetuum et in infinitum me notario pro absentibus etc., et dicta annualis solutio non possit expendi nisi pro effectu praedicto et debent exigi prosequi et habere super gabellis exequtatis in dicto Consilio et confirmatione ipsius, ut sopradictum est, et non aliter, nec alio modo, et ex pacto etc..[22]
Costituentes se praedicti ipsi Spectabiles Iurati nomine praedicto ac pro futuris successoribus stipulantes etc., dictam annualem solutionem dictarum unciarum 14 singulis annis, modo quo supra, solvendam ac datam et assignatam in dotem pro effectu predicto constitutam cum juribus suis omnibus universis et singulis nomine et pro parte Ecclesiae praedictae me Notario pro ea etc., de caetero et nunc in antea per simplex constitutum ac precarii et constituti nomine tenere et possidere donec, et quo usque etc.
Ad habendum etc.Cedentes etc.
Promittentes et solemniter se obbligantes ipsi Spectabiles Iurati Iuratorio nomine praedicto et pro successoribus in eorum officio cunctis temporibus legitime stipulantes etc., praedictae Ecclesiae me Notario pro ea etc. praedictam annualem solutionem dictarum unciarum 14 singulis annis pro effectu praedicto assignatam, datam, constitutam semper et in perpetuum modo quo supra solvere et numquam deficere, quoniam eam dicto nomine legitime defendere etc. et de quolibet evictione etc, et si quo venturo tempore etc. necessitate tamen laudandi etc.
Ita quod in casu cuiusvis litis evictionis vel molestiae etc quomodo libet per quempiam inferendae vel insurgendae super dicto redditu dictarum unciarum 14 annualium aut aliqua eius parte quod nondum expertata sententia requelata interlocutoria, sed apparente per publicas Scripturas, quod possit inferri talis lis vel molestia, quod utique et eo casu possit ad instantiam dictae Eccesiae me Notario pro ea etc., contra dictos Spectabiles Iuratos, Iuratorio nomine praedicto pro eorum successoribus in dicto officio stipulantes etc., ac cunctas personas quomodolibet detentores et exactricas gabellarum in Literis Vicerealis confirmationis Consilii praedicti expressatas et
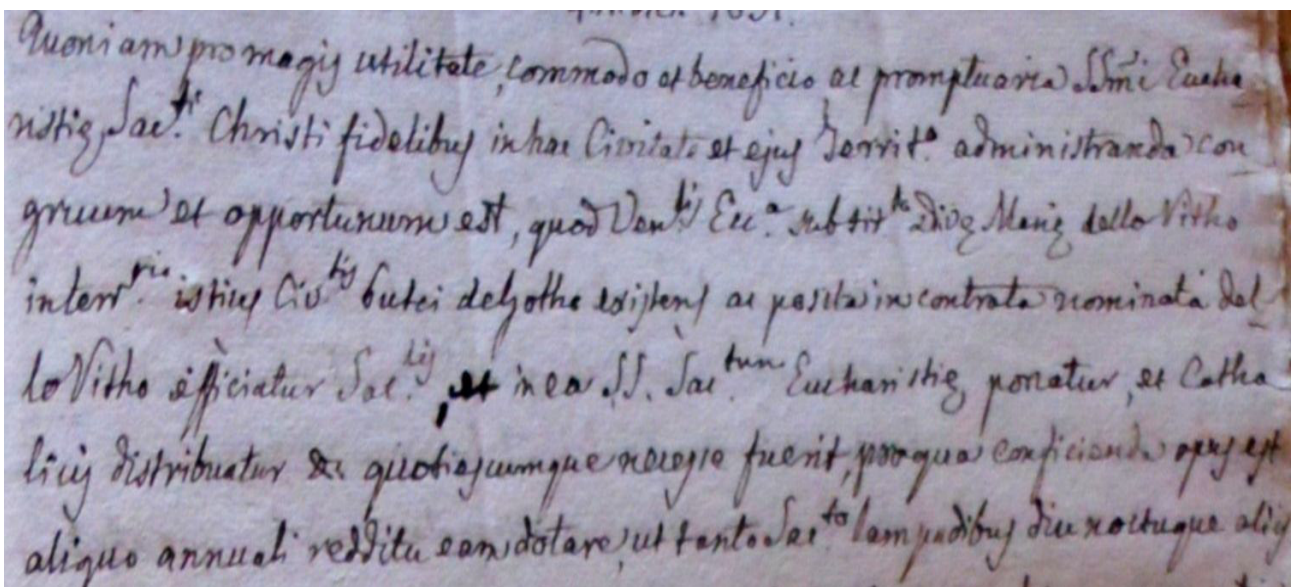
[22] La formula *et cetera* (eccetera), presente nel documento, indica parti di testo che non furono copiate nel volume.

assignatas pro effectu praedicto procedere via executiva et executionem causare aut pro liberatione talis litis vel molestiae, aut pro disobbligatione cum solutione omnium et singolorum damnorum, expensarum et interesse litis et extra b. m. sub hypotecha etc., cum refectione etc., quod juramentum etc., ex pacto etc..
Et pro omnibus et singulis pactis adimplendis et praemissis inviolabiliter observandis possit ad instantiam dictae Eccesiae me Notario pro ea contra dictos Spectabiles Iuratos, Iuratorio nomine praedicto stipulante, aliasque personas quomodo cumque et qualiter cumque obligatas fieri executio b. n. in persona et in bonis cum autoritate variandi etc., et in quolibet foro etc., cum pacto de non opponendo etc., quin prius etc., et viaticum in casu executionis pignirata etc., quae omnia etc..
Praesentibus Dominico Milazzo, Carolo Rizzo quondam Gregorii, Francisco Cicero et aliis.
Ex Actis quondam Notarii Josephi Suriano alim Regii publici, hius fidelis Civitatis Putei de Gotho extracta est praesens Copia per me Don Michaelem Angelum Papa, etiam Regium publicum Notarium et Conservatorem generalem omnium actorum Notariorum defunctorum huius praedictae Civitatis. Collectione salva».

XV

13 gennaio 1685, Castroreale

DECRETO EMANATO CONTRO I BENI DI VALENTINO E GIOVANNI VASALA SU RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI NASARI (Archivio di Stato di Messina, *Atti sciolti Castroreale 280-281*).

«Apud Curiam Capitanalem huius civitatis Castri Realis et in ipsa eademque Curia legitime comparens reverendus sacerdos Don Alfius Librando ac veluti procurator Sanctae Mariae de Nasaris et sua expositione narravit dicens qualiter per acta huius Curiae ad eius instantiam fuit causata executio in uncias 10 pecuniarum iurium bullalium decursorum a X° infra vigente contractus bullali in actis quondam notarii Joseph Russello sub die 27 augusti 1639 et ad notarium dominum Dominicum Zumbo et sui instantiam interposta cedula primi decreti, tenoris sequenti videlicet.

Apud Curiam Capitanialem huius civitatis Castri Realis, in ipsa eademque Curia, legitime comparens Don Alfius Librando veluti procurator venerabilis ecclesiae Sanctae Mariae Nasaris, ruris Nasaris, subscriptus in eius scriptis, et sua expositione narravit dicens quod reperti crediti in maxima summa vigore iurium bullalium decursorum vigore contractus bulli in actis quondam notarii Ioseph Russello sub die 27 augusti 1630, pro quibus pecuneis recuperandis fuit ad eius instantiam per acta dictae Curiae hodie causata executione in uncias 10 pecunii iurium bullalium decursorum a X° infra vigente desuper calendati contractus bulli gratia sive ad notarium Dominicum Zumbo veluti decem pariter, et possessora bonorum in dicto contractu bullae obligatorum prout per testes receptos in vim extremorum per acta huius Curiae ad quos pro cuiusquidem executionis effectum et adimplimento vigore presentis cedulae primi decreti positus, missus atque inductus fuit et est in possessione vel quasi omnium et singulorum supradictorum bonorum tamquam in bonis de bonis et ex bonis quondam Valentini et Joannis Vasala subiugarum ad effectum ut servetis servandis vendantur sive distrahantur ad discursum publicum in carta, ultimo decreto plus offerendi et meliore conditione faciendi et de precio illius satis fiat dictus de Librando de dicto suo credito et expensis vel in defectu extranei emptoris dicta et infradicta bona vendantur et liberantur sive adiudicentur ad discursum dicto de Librando pro dicto suo credito et expensis iuxta causa bullae in dicto contractu bullae adiecti, rithu regni in aliquo non obstante quam quidem presente cedula primi decreti omnia et singula in ea contenta, Curia ipsa, cui de premissis omnibus et singulis legitime satis plene constitit atque constat, acceptavit et acceptat, laudavit et laudat, approbavit et approbat ac plenissime et confirmat suaque interponendo iudiciaria auctoritate et decrevit in cuius rei causa.

Bona vero fuerunt sicut sunt haec videlicet. Tutto et integro un luogo alberato d’olivi ed altri alberi con canneto in quello existente in questo territorio nel feudo di Nasari in contrada dello Molino confinante collo luogo seu terre di Francesco Coppolino, luogo di Maria Longo, luogo dello quondam Matteo Fava, luogo dello quondam Domenico Savile, fiume pubblico, una cum iuribus suis omnibus.

Recepta in vim collectionis primi decreti et prout in ea. Bonina iudex die decimo tercio ianuarii 8 indictionis 1685».

TRADUZIONE

Presso la Curia Capitaniale di questa città di Castroreale e nella stessa Curia, comparendo legalmente il reverendo sacerdote don Alfio Librando, procuratore di Santa Maria di Nasari, raccontò con la sua esposizione che, per atto di questa Curia, su sua richiesta, fu causata l’esecuzione di 10 once di denaro in censi bollari, decorsi dal giorno 10 vigente, sul contratto bollale agli atti del defunto notaio Giuseppe Russello del giorno 27 agosto 1639 e per il signor notaio Domenico Zumbo, e la sua richiesta, interposta la cedola del primo decreto, è la seguente.

Presso la Curia Capitaniale di questa città di Castroreale, nella stessa Curia, comparendo legalmente Don Alfio Librando, procuratore della venerabile chiesa di Santa Maria di Nasari della campagna di Nasari, menzionato nei suoi scritti, raccontò con la sua esposizione di un credito ottenuto in massima somma in vigore di diritti bollali, decorsi per il contratto di bolla agli atti del defunto notaio Giuseppe Russello del giorno 27 agosto 1630. Per le quali somme da recuperare, su sua richesta, fu causata per atto della detta Curia l'esecuzione di 10 once di denaro di diritti bollali, decorsi dal 10 vigente, in forza del calendato contratto di bolla o per il notaio Domenico Zumbo, sia per i possessori dei beni impegnati nel detto contratto di bolla, sia per i testimoni raccolti in forza degli estremi per atto di questa Curia. Per le quali cose, per effetto di qualsiasi esecuzione e per adempimento in forza della presente cedola di primo decreto, fu immesso, inserito e anche indotto nel possesso di tutti e singoli i sopradetti beni, e sui beni del defunto Valentino e di Giovanni Vasala, affinchè rispettiate di osservare che siano venduti o divisi dal discorso pubblico per iscritto, con l'ultimo decreto da effettuare in modo migliore e con la migliore condizione, e sul prezzo che il detto de Librando otterrà sul suo detto credito e sulle spese, o in mancanza di un estraneo acquirente, e i sottoscritti beni che siano venduti, liberati o aggiudicati al detto Librando per il suo detto credito e spese, per il motivo della bolla aggiunti nel detto contratto di bolla, secondo la legge del regno, per la quale, con la presente cedola di primo decreto, tutto e ogni singola cosa in essa contenuta, la stessa Curia, che su tutte le cose premesse e singole ha deciso e decise legittimamente, accettò ed accetta, lodò e loda, approvò e approva e inoltre pienamente anche conferma e, interponendo la sua autorità giudiziaria, stabilì nella trattazione di queste cose.
I beni in verità furono, come sono, questi: tutto e integro un luogo alberato d'olivi e altri alberi, con in esso un canneto, esistente in questo territorio nel feudo di Nasari, in contrada dello Molino, confinante col luogo o terre di Francesco Coppolino, luogo di Maria Longo, luogo del defunto Matteo Fava, luogo del defunto Domenico Savile, fiume pubblico, insieme con ogni proprio diritto.
Ricevuta in forza della collezione del primo decreto, e come in essa.
Il giudice Bonina, nel giorno tredicesimo di gennaio dell'ottava indizione 1685.

XVI

15 settembre 1727, Palermo

FRANCESCO GASTONE E GIUSEPPE CARAVELLO, GIUDICI DEL TRIBUNALE DELLA MONARCHIA REGIA CRIMINALE, CONDANNANO OLTRE SETTECENTO PERSONE, CHE AVEVANO ILLEGALMENTE OCCUPATO TERRE DI PROPRIETÀ DELL'ABBAZIA DI GALA, AD EFFETTUARE L'ATTO RECOGNITORIO A FAVORE DELL'ABATE COMMENDATARIO PIETRO SANDOVAL (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol.1411, cc. 240v-256v).

«In Dei nomine, amen. Providendae sunt scripturae collectae in causa statim commissa ab excellentia sua vigore memorialis obtempti ad istantiam infradicti reverendissimi abbatis domini Petri Sandoval in dorso cuius memorialis per quod fuit dictum sub die 12 septembris 1724 Monarchia Regia Criminalis provideat statim de iustitia pro causa sub die 5 septembris 1725 vertente inter dictum reverendissimum dominum Petrum Sandoval, abbatem commendatarium regie abbatie Sancte Marie de Gala, actorem ex una, et infradicta inquilinos et possessores terrarum, domorum, et locorum et aliorum dicte regie abbatie, citatos ad litteras tribunalis Monarchiae Regiae Criminalis datas Panormi die 8 iunii 1725, in actis dicti tribunalis redactas, stantibus prorogationibus obtemptis ad instantiam dicti reverendissimi abbatis sub die 5 septembris 4 indictionis 1725, videlicet.
Antoniam Rossello, videlicet quondam Antonii civitati Puthei de Gotto, et Antoniam Rossello in nomine quondam Antonii dicte civitatis et habitantem Barsellonae territorii civitatis Castrirealis; Antonium Mirabili dicti ruris Barsellonae, proprio et ereditario nomine quondam Francisci eius patris; magistrum Antonium Gaetano alias Carpensano Puthei de Gotto; Joseph Butà maritali nomine Angelae Zeno planae Milatii et Franciscum de Amico maritali nomine Franciscae Meni Puthei de Gotto, dependentes a quondam Angela Cuppuleri; Antonium Bellinvia alias lo Buglio ruris Galae; Ambrosium Giunta ruris Galae; Antonium Siragusa alias Casisi; magistrum Antonium Randazzo quondam magistri Joseph Puthei de Gotto; Andream Zangla ruris Sancti Pauli; Andrea Rappazzo Castrirealis; et Andream Rappazzo ruris Rodis; Antonium Famà; et Antoniam Campo Puthei de Gotto; Antonium Giamboi ruris Cannistrà; sororem Angelicam Lo Presti Sancti Pauli; Andream Carlino Barsellonae; Antonium Genuisi alias Mercantello; Assensium Barresi Puthei de Gotto; Antonium Rizzo alias lo Monaco; et Antoninam Materia ruris Cannistrà; Antonium Barresi Galae; Antoninum Arcuraci Puthei de Gotto; Andream Molino ruris Cannistrà; Andrianam Sciacca videlicet quondam magistri Iohannis Barsellonae; Andream Munafò alias Chiappi ruris Nasaris; Anastasium Spataro civitatis Puthei de Gotto; Antoniam Giamboi ruris Cannistrà; Antoninum Longo Nasaris; Augustinum Genuisi alias Pinà; magistrum Andream Isgrò Puthei de Gotto; Antonium Puliafito ruris Sanctae Venerae; Antoninum Barresi Galae; Antoninam Cusentino Puthei de Gotto; Antoninum Sottile et magistrum Placidum Sottile fratres Barsellonae, et Antoninum Roddu; Antoninum et Antoniam Isgrò Galae; Antoninam de Marco Puthei de Gotto; Antonium et Iosepham Miceli iugales Cannistrà; Antoniam et Antoninum Iannello Galae; Assensiam Palermo Castrirealis; Angelum Privitera lo Mommanino terrae Miriorum; Dionisiam et Marciam Genuisi uxorem et filiam et heredes quondam Antonii Genuisi, et Ioannem Stiddo Castrirealis; Angelum Conti Puthei de Gotto; Andream Iannello Galae; Antoniam et Antonium Isgrò Galae; Antonium Ravidà Barsellonae; Antonium Catalfamo ruris Portus Salutis; Assensium Iannello Galae; dominum Marcellum Galuppi maritali nomine dominae Caterinae Gramà; dominam Antoniam Gratia civitatis Sanctae Luciae ac dominum Gasparem Gratia civitatis Mylarum, heredes quondam domini Antonii Gratia; Antoninum Caliri Galae; Antoniam Cicciara Galae; Sanctum Felicem et Dominicum Genuisi, proprio et ereditario nomine quondam magistri Dominici Genuisi eorum olim patris; Antoninum Munafò Castrirealis; Antoninum Bucalo Barsellonae et Antoninum Manuli Galae; magistrum Andream Valveri Barsellonae; Annam Alessandro Castrirealis; Antonium Caldarone Sancti Pauli; Antoniam Liberto quondam Pauli, proprio et ereditario nomine dicti quondam Pauli

Puthei de Gotto; Antoninum Sottile lo Riddo Puthei de Gotto; Andream Ilacqua; magistrum Antonium Bonina; Angelam Arizzi Castrirealis; Annam Zacca Castrirealis; Antoninam Genuisi; Antoninum Magnano Galae et dominam Antoninam de Gregorio Puthei de Gotto; AndreamSpinella lo Gammaro; Antoninum Martino Puthei de Gotto; Antoninum Spinella; magistrum Gaetanum lo Cicero Barsellonae; Antonium Coppolino ruris Cannistrà; Angelam Abbramo et Theodorum Abbramo ruris Cannistrà; Augustinum Miano Puthei de Gotto; Angelum la Liti Portus Salutis; magistrum Antoninum Abbate alias Quartararo Puthei de Gotto; Mattheum Paraturi Galae; Antoninum Donato Catalimitae; Antonium Genuisi Galae quondam Philippi Galae; Antonium Genuisi quondam Antonini ruris Milicis; Antonium Bellinvia Galae; Andream de Pasquale Chioppo Puthei de Gotto; Annam Perrone Puthei de Gotto; Antoninum Longo alias Foddu Galae; Antonium Giuffrè; Dominicum et Mattheum filios et heredes Galae; Antoninum Barresi; Andream Randazzo Galae; Antoninam Romei maritali nomine Ioseph de Pasquale ruris Rodi et Annam Isgrò filiam magistri Antonini lo Famiglio Puthei de Gotto; magistrum Augustinum Stracuzzi; Agatham Russo et Hieronimum Condari iugali Castrirealis; Agatam Giunta Puthei de Gotto; magistrum Antoninum lo Cicero Barsellonae; Agata Munafò uxorem Andreae; Annam sive Iohannam Crisafulli venerabilis quondam Caietani Castrirealis; Antoninum Brigandì Barsellonae; Annam Mariam Aliquò videlicet quondam Francisci Castrirealis; notarium Antonium Bucalo Barsellonae; Angelam Randazzo videlicet quondam Dominici; Angelam Paraturi; Antonium Palumbo Castrirealis; Angelum Bonina Sanctae Luciae; Thommasum Isgrò videlicet quondam magistri Ioseph Puthei de Gotto et Antoninam Cambria Galae; Barbaram Pantè; Bartholomeum Cutrupia; Bernardum Marsala; Bartholomeum et Franciscum Privitera filios et heredes quondam magistri Damiani Privitera, eorum patris ac nomine proprio; Blasium Perrone Puthei de Gotto; Blasium Caldarone ruris Sancti Pauli; Bartholomeum de Stefano et Barbaram Parisi Sancti Pauli; Barbaram Maruca; Benedictum Arcuraci; Blasium de Amico; Baldassarrem Sancti Giorgi Barsellonae et Benedictum Caldarone Galae; Desiatam Barresi et Alberto tam eius nomine proprio quam uti filiam et erede quondam Cassiae Barresi Puthei de Gotto; Cosmam de Abbate Cannistrà; Caterinam Isgrò alias Cannolo ruris Sancti Pauli habitatorem in plana Milatii, proprio et ereditario nomine quondam Georgii Isgrò eius olim patris; Carminum Ioannem Spinella; Carminum Floramo; Crucem Squatrito Barsellonae; Cardum Sofia ruris Bafiae; Crucem Rumbo Castrirealis; dominum Cardum Lombardo Barsellonae; Caterinam et Sabinam Chillè Puthei de Gotto; Caterinam Arizzi videlicet quondam Placidi Sancti Pauli; Carminum Nanii Puthei de Gotto; Carminum Aliberto; Caterinam Molino Puthei de Gotto habitatricem civitatis Albani; Caterinam Maxeo Castrirealis; Cristophorum Siragusa; Mariam Campu videlicet quondam Crucis Campu, tam eius nomine proprio quam tutorio nomine Palmae et Antonini Campo eorum filios minores Puthei de Gotto; Cardum Papale ruris Bafiae habitantem in terra Mazzarrà; Carminum lo Sciotto planae Milatii; Doram Materia videlicet quondam Carmini, proprio et tutorio nomine eorum filiorum minorum Puthei de Gotto; dominum Cardum Genuisi; dominum Cardum Valenti Castrirealis; Caterinam Randazzo; Cardium Crisafulli et Dominicam Crisafulli fratrem et sororem, proprio et heredum nominibus quondam Pauli et reverendi sacerdotis domini Ioseph Crisafulli eorum patris et patruelis Barsellonae; magistrum Cardum et magistrum Franciscum de Amato Puthei de Gotto; Caterinam Ravidà Barsellonae et Caterinam Bellinvia Galae; Dominicum Livoti Puthei de Gotto; Dominicum Imbesi ruris Nasaris; Dominicum Buvaglia maritali nomine Dominicae Lanza et Triolo Puthei de Gotto; Dominicum Alesci alias lo Principe Barsellonae; Didacum Conti Sancti Antonii; magistrum Dominicum Munafò Barsellonae; Dominicum Cicciari Galae; Dominicum Triolo alias Pitrillo Castrirealis; Dominicum Privitera Cannistrà; Dominicam Milioti et Dominicam Munafò sorores Milatii; Didacum Mondello; Dominicum Puleio Puthei de Gotto; Dominicum Bucalo vocatum de Miranda Barsellonae; Damianam Aliquò Puthei de Gotto; Damianum Valenti alias Daii Barsellonae; Dominicum Benenato Aquae Ficulneae; Dominicam Cardili videlicet quondam Ioseph Castrirealis; magistrum Dominicum de Amico Castrirealis; Dominicum Lanza Sancti Pauli; Dominicum Costantino; Dominicum Materia et Dominicum et Annam Buscanti, proprio et ereditario nomine quondam Philippi eorum patris; Dominicum Penzabene Castriralis habitantem in civitate Puthei de

Gotto; Dominicum Fatio; magistrum Dominicum Calì Barsellonae; Dominicam Sancti Giorgio videlicet quondam Antonini Dominici Imbesi Milatii; Dominicam Calderone Sancti Pauli; Domicum Giunta Barsellonae; Dominicam Conti; Dominicum Grasso terrae Miriorum; Dominicum Cuppolino Castrirealis; magistrum Dominicum Neni; Dominicum Sottile Sarcitta Puthei de Gotto; dominum Didacum Basilicò, proprio et ereditario nomine quondam reverendi sacerdotis domini Thomae Basilicò eius fratris Castrirealis, et dominum Dominicum Bucalo Medici; Dominicum et Ioseph Russo filios quondam Francisci; Francischellam Molino Portus Salutis, ad praesens Barsellonae; Dominicam Rizzo Puthei de Gotto; sororem Dominicam Siragusa la Borgina Barsellonae; Dominicum Calabrò Barsellonae; Dominicam Munafò Barsellonae; et Dominicam Miano et magistri videlicet quondam Ioseph Miano Puthei de Gotto, ad praesens uxorem domini Cosmae Magrì habitantis in rure Barsellonae, et dominum Cosmam maritali nomine eiusdem; Epiphanium Bucalo Castrirealis; Elisabettam Iannello Galae; sororem Elisabettam Pantè; Francischellam et Franciscum Privitera, matrem et filium ruris Cannistrà; Franciscum Perrone quondam Pauli Galae; Franciscum Genuisi alias l'inglese ruris Barsellonae, habitatorem in terra Mazzarrà; Philippum Benenato Loriana Puthei de Gotto; Franciscum Palumbo alias Bizzarro; magistrum Franciscum Capizzi Barsellonae; Rosam Ferrara videlicet quondam Philippi Ferrara, matrem, baliam et tutricem Caterinae et Sanctae eorum filiarum minorum Galae; Franciscum Munafò Barsellonae; dominum Franciscum Aliquò medicum Puthei de Gotto; Franciscum Cicciari Galae; dominum Franciscum Danio Milatii; Franciscum Barresi Barsellonae; Franciscum Giamboi Puthei de Gotto; Franciscum Papa ruris Centinei; Philippum Zangla Galae; Franciscum Spinella ut dicitur delli Palumbini; Franciscum Manuli Galae; Philippum Genuisi Mercantello Sancti Iacobi; Philippum Calderone Sancti Pauli; Franciscum Scolaro alias Orlando Nasaris, habitantem in rure Rodis; Franciscum Perrone et magistrum Valentinum Materia Puthei de Gotto, habitantem in territorio Castri predicti; Joseph et Antoninum Benenato ruris Prothonotarii; Franciscum Blanca Barsellonae; Philippum Munafò Aquae Ficulneae; Felicem Marchetta Puthei de Gotto; Philippum Turri alias Burtuluni Bafiae; Philippum Aliberto; Franciscum Zangla Galae; Franciscum Parisi Sancti Pauli; Philippellam lo Cono Puthei de Gotto; Franciscum Ravidà maritali nomine Ioannae Palumbo Castrirealis; Ioseph Bulcheri alias Cassisi, maritali nomine Antoniae Buscanti; Annam et Dominicam Buscanti in nuptas tam nomine proprio et heredum nomine quondam Philippi Buscanti, eorum patris; Philippum Saiia, filium uxoratum Antonini Puthei de Gotto; Franciscam de Amato, filiam magistri Caroli Puthei de Gotto; sororem Fortunatam Crisafulli in nuptas quondam videlicet illustrissimi doctoris domini Hieronimi Puthei de Gotto; Philippum Buccheri Castrirealis et Philippum Isgrò quondam Pauli nomine proprio et ereditario nomine quondam Pauli Galae; Franciscam Sacco Puthei de Gotto; magistrum Franciscum Oliva, tutorem Philippi Giamboi; Franciscum Siragusa Puthei de Gotto; Franciscum Isgrò ruris Portus Salutis; Philippum Molino Galae; dominum Franciscum Lucifero civitatis Milatii; Franciscum Rizzo alias Impenda Barsellonae; Franciscum Mondello; magistrum Franciscum Lentini; Franciscum Fatio; dominum Franciscum Basilicò Castrirealis; Philippum Conti Sancti Antonii; Franciscum Buccheri Barsellonae; magistrum Franciscum Staiti terrae Miriorum; magistrum Philippum Imbrasciano Barsellonae; dominum Franciscum Bertini Castrirealis; magistrum Franciscum Zubbo Puthei de Gotto; dominum Felicem Maimone Castrirealis; Franciscum Puliafito Nardella Nasaris; Philippam Randazzo; magistrum Ioseph La Rosa hatitatorem Galae; Ioseph Raimundo Nasaris; Ioseph Puliafito Barsellonae; Ioseph Sciotto terrae Miriorum; Ioseph Calcagno Rummolo Puthei de Gotto; Ioannem Baptistam Russo Puthei de Gotto; Gregorium Marsala; Antonium et Victoriam Marsala, filios et heredes quondam Iacobi Marsala eorum patris, et nomine eorum proprio; Ioannem Cambria lo Zitazzo Puthei de Gotto; Ioannem Giammò Galae; venerabilem illustrissimum dominum don Ioannem Camarda, medicum Castrirealis; Caetanum de Natale Aquae Ficulneae; Ioseph Mallimari quondam Sebastiani Puthei de Gotto; Ioseph Antonium Munafò; Ioannem Privitera; canonicam Dominicam Longo, sororem et heredem quondam Gratiae Longo Castrirealis; dominum Iacobum lo Stroscio Castrirealis; Ioseph Arcuraci Puthei de Gotto; Ioannem Caliri Castrirealis; Ioseph Iannello Puthei de Gotto et Ioannem Coppolino Barsellonae; Lucianum Giunta de Cannistrà; Liberalem

Russo; Laurentium Flaccumi Puthei de Gotto; Lavineam Iannello Galae; Michaelem Caldarone, filium Antonini, Puthei de Gotto; Mariam Bellinvia videlicet quondam magistri Ioseph, ad praesens uxorem magistri Faustini Faranna dictumque magistrum Faustinum terrae Furnaris; Marium Cambria Galae; Martinum Catalfamo ruris Milicis; Marium Fazio proprio et maritali nomine Venerae Catalfamo, Mattheum Imbesi Landi; Mattheum Buva Galae; Marium Giunta; Philippum Liberto, filium et heredem quondam Liberto alias Mazzola Galae; sororem Marciam Manzuet; magistrum Sebastianum Barsellone; Mattheum Genuisi; Nuntiatum Capri; Nicolaum Triolo Bafiae; Nuntiatum Bertuccio; Natalem Randazzo Puthei de Gotto; Natalem Addamo Puthei de Gotto; Nicolaum Calvaruso Castrirealis; Nicasium Duci Aquae Ficulneae; Nicolaum Coppolino; Lucianam Ferrara videlicet quondam Antonini; magistrum Octavium Valentino Puthei de Gotto; Honophrium Conti Portus Salutis; Nuntiatum Cambria Galae; Honophrium la Malfa Sancti Pauli; magistrum Honophrium Longo Puthei de Gotto; Paulum Parisi Sancti Pauli; Petrum Paraturi Galae; Paulum Barresi di Palumbini; Placidum Imbesi Nasaris; Petrum Arcuraci Galae; Paulum Formica Surgi; Petronium Munafò quondam Francisci Barsellonae; Petronium Munafò Puthei de Gotto; dominum Pasqualem Serio; Paulum Cavallaro Barsellonae et habitantem in terra Furnaris; magistrum Placidum Caizzone Puthei de Gotto; Petrum Mortilliti; Palmam Valenti; Paulum et Rosam Ragusa, fratrem et sororem Puthei de Gotto; Petrum Quattr'occhi Galae proprio et ereditario nomine quondam Dominicae, eius olim matris; Paulum Picciolo terrae Furnaris; dominam Annam Aliberto, videlicet religiosi quondam Pauli, et Philippum Aliberto, matrem et filium heredes dicti quondam Pauli Aliberto, alias Mazzola, Barsellonae et Antonium Aliberto; magistrum Ciprianum Scilipoti et Aliberto, maritali nomine Iosephae Scilipoti et Aliberto, filiae quondam Pauli Aliberto civitatis Puthei de Gotto; Paulum lo Cicero Barsellonae; Pasqualem Rossello Puthei de Gotto; Paulinum Buccheri Castrirealis; Paulum Guadagnino ruris Milicis; Roccum Maruca Puthei de Gotto; dominam Rosaliam Sanginisi Puthei de Gotto; Rosam Calcagno Puthei de Gotto; Sanctum Fanà, filium uxoratum Antonini Puthei de Gotto; Sebastianum et Veneram Calderone iugali Sancti Pauli; Sebastianum Aliberto alias Mazzola Galae; Silvestrum la Nosa alias Crucera; Sebastianum Balardo Sanctae Venerae; dominum Sebastianum Pelizza chirurgum Rodì; Xaverium Sangiorgio Cannistrà; Seraphinum Cavaleri Puthei de Gotto; Sebastianum Paraturi Galae; Simeonem Pantè Puthei deGotto; Sebastianum Buccheri Castrirealis; Thomam Puglisi Bafiae; Thomam Isgrò, filium Francisci; Thomam Isgrò alias Gianderculi Portus Salutis; Theresiam Bell'invia la Muriellina Galae; Thomam Munafò Aquae Ficulneae; Vittoriam Sidoti et Imbesi videlicet religiosi quondam ...Pettinara Putei de Gotto; sororem Dominicam Imbesi Milatii; Antoninum Imbesi quondam Pauliterrae Miriorum; Valentinum sive Constantinum Manuli Galae et Vincentium Rodi Bafiae; Marium Ferrara de plana Milatii; Lauriam Imbesi Sancti Pauli; Laurentium Sorrentino Castrirealis; Laurentium Bonina Barsellonae; Marium Genuisi Aquae Ficulneae; sororem Mariam Valveri Puthei de Gotto; Marcum Turri Barsellonae; Mattheum Recupero et Marium Recupero Puthei de Gotto; Michaelem Angelum de Napoli planae Milatii; Marium Pitridda Puthei de Gotto; Marium Privitera Castrirealis; sororem Mariam Materia Sancti Pauli; magistrum Mattheum Giamboi Barsellonae; Mariam Giunta Cannistrà; Mariam Sturniolo in nuptam quondam Lucretii; Marianum Bongiovanne Puthei de Gotto; Marianum Sottile Sancti Antonii; Marium Chiofalo Puthei de Gotto; Marium Marsala Castrirealis habitatorem Barsellonae; dominum Melchiorem Longo; Marium Caliri quondam Sancti; Marium Caliri alias lo gravo uomo Castrirealis; Mariam Isgrò, filiam magistri Antonini lo famelico Puthei de Gotto; Mariam Catalfamo ruris Galae; Natalem Bausotto Nasaris et Simeonem Ferrara alias Interchia; Paulum Perdichizzi; Petrum Collura Barsellonae; dominum Paulum Zangla Puthei de Gotto; dominum Paulum Zangla Barsellonae; Petrum de Luca Puthei de Gotto; magistrum Paulum Coppolino Barsellonae; Paulum Bertolone Rodis; Paulum Aliberto Castrirealis; Paulum Genuisi Barsellonae; Petrum Cambria Galae, habitantem in plana Milatii; magistrum Paulum Iannello; Paulum Graffeo Nasaris; Petrum Materia Violino Puthei de Gotto; Palmam Chiofalo et Randazzo videlicet religiosi quondam Dominici Chiofalo, nomine proprio et iuratorio nomine Iacobi et aliorum filiorum dicti quondam Dominici; Paulum Bell'invia Galae; notarium Ioseph Zangla, et doctorem dominum Dominicum Bucalo maritali nomine dominae

Caterinae Paulum Squadrito Puthei de Gotto; Paulum lo Cono alias Camarda Centinei; Paulum Mirabili Bafiae; Paulinum Bell'invia quondam Francisci Galae; Rosam Pirri Barsellonae; Roccum Rizzo Puthei de Gotto; magistrum Ioseph Mannuccia maritali nomine … filiae et heredis quondam Radolfi Milazzo; Rosaliam Patrà et Mannuccia Barsellonae; Rosaliam Molino Castrirealis; Sebastianum Sottile Sancti Pauli; sororem Mariam Valveri heredem quondam Felicis Valveri eius sororis et sororum quondam Antonini Valveri; Salvatorem Cipriano Barsellonae; Silvestrum Lanza; magistrum Silvestrum Genuisi alias lo Galluzzo Barsellonae; Silvestrum Pittari Milicis; magistrum Sebastianum Mannuccia Barsellonae; Sebastianum Bottiglieri Puthei de Gotto, Sebastianum Crisafulli et Genuisi videlicet religiosi quondam Iacobi; Sebastianum Barresi Barsellonae; Thomam Aliberto alias Marga Castrirealis; Thomam Catalfamo Cannistrà; venerabilem dominum doctorem Thomam Silipigni Castrirealis, Theresiam Aliberto et Sanctam Furfari; dominum Valentinum Lapis Castrirealis; Virgineam Puliafito l'ingengnina Puthei de Gotto; magistrum Vincentium Lo Stroscio Barsellonae; Vincentium Barresi Centinei; Veneram Isgrò videlicet quondam Pauli Galae; Antoninum Crisafulli Puthei de Gotto; Franciscum Mangano; Philippum Chiofalo; dominum Franciscum de Gregorio Puthei de Gotto; Philippum Foti terrae Casalis Novi proprio et maritali nomine Antoniae Floramo; magistrum Franciscum La Rosa; magistrum Franciscum Longo Puthei de Gotto; Francischellam Lo Stroscio Cannistrà; Franciscam Casdia videlicet religiosi quondam Fortunati; Philippum Perrone Galae; Franciscum Bongiovanne Puthei de Gotto; Franciscam Alosi videlicet quondam Antonini Barsellonae; Philippum et Antoninum Mirabili ereditario nomine quondam Francisci Mirabili, eorum patris, Barsellonae; Franciscum Bonina filium et erede quondam magistri Christophali Bonina, eius olim patris, et Catherinam Puliafito videlicet religiosi quondam magistri Vincentii, eius aviam maternam, baliam et tutricem venerabilis illustris domini don Iohannis Baptiste Russo; Ioannem Valenti alias lo Re Castrirealis; Ioseph Messina habitatorem in plana Milatii; Ioseph Manuli Galae; Ioannem Gattafi Galae; Iacobum Abbate et Iacobella Abbate, matrem et filium Galae; Ioseph Coppolino Barsellonae; Ioseph Calderone Galae; Iosepha d'Angelo videlicet religiosi quondam magistri Philippi Trisiano, ad praesens uxorem Hieronimi Conti dictumque Hieronimum maritali eius nomine, Puthei de Gotto; Gregorium Iannello Sancti Pauli;Ioannam Introsciano videlicet religiosi quondam Mariani, ad praesens uxorem magistri Stefani Santoro dictumque Stefanum maritali nomine eiusdem; Iacobellam Perrone Galae; Ioseph Arizzi et Giamboi proprio et ereditario nomine quondam Ioseph Giamboi, eius avi materni; Ioseph Giambò Puthei de Gotto; dominum Ioseph Monforte Puthei de Gotto; Ioseph Catalfamo Bafiae et alterum Ioseph Catalfamo Portus Salutis; Hieronimum de Pasquale Galae; Gregorium Pantè; Ioannem Saija,filium uxoratum Liberantis Puthei de Gotto; Ioannem Dominicum Duci Sancti Pauli; Hieronimum de Angelo Barsellonae, habitantem in rure Furnaris; Ioannem Dominicum Furfari Galae; Ioseph Rossello, Rosaliae maritali nomine, habitantem in rure Portus Salutis; Ioseph Materia Sancti Pauli aut Galae; Ioseph Genuisi Mercantello; Ioseph Donato Catalimitae; Ioseph Caccamo; dominum Ioseph Ramundo Castrirealis; Ioseph Carrebella Puthei de Gotto; Ioseph Cicciari; Iacobum Cambria Sanctae Venerae de Plano; Hieronimum Turri Galae; Ioseph et Iosepha Arizzi; Ioannem Ferrara;dominum Ioannem Baptistam Bucalo Castrirealis, habitatorem in rure Barsellonae; Ioseph Aliberto alias Rummolo civitatis Castrirealis; dominum Gregorium Caracoci France Ville; Ioannem la TorreSancti Pauli; magistrum Gaetanum Majo; Ioannem Spinella Puthei de Gotto; Iacobum Bilardo Sanctae Venerae; Gregorium Parisi Sancti Pauli; Ioseph Recupero ruris Centinei, Ioannem Bell'Invia quondam Nicolai Galae; Ioseph Arcuraci Galae et illustrem magistrum dominum don Ioseph Russo medium Castrirealis; Ioannem Brigandì; Iacobella Cipriano; Iosepha de Angelo videlicet religiosi quondam Antonini Barsellonae; Ioseph Materia di li Palumbini; Ioseph Accetta; Iacinthum Barca Puthei de Gotto; Ioseph Imbesi Sancti Pauli; Gregorium Turri Puthei de Gotto; magistrum Ioseph Mallimaxi alias Lazza Castrirealis; Ioseph Mondello; magistrum Hieronimum Nocita Barsellonae; Ioseph Isgrò quondam Gregorii proprio et ereditario nomine dicti quondam Gregorii eius patris; Iacobum Barresi Nazzarrà Barsellonae; Ioannem Cali habitantem in terra France Ville; dominum Iacinthum Calcagno Barsellonae; dominum Ioseph Giuffrè proprio et ereditario nomine quondam Ioannis Baptistae; Cosmam Amante proprio et maritali nomine;

Franciscum Valenti; Iosepham Rivolo et Lombardo Nasaris; Caetanum Maxheo Castrirealis; Ioannellam Giamboi videlicet religiosi quondam Pippini Cannistrà; Ioseph Sottile Nasaris; dominum Ioannem Oliveri Puthei de Gotto; Gregorium Giamboi Sancti Pauli; Ioseph Ridibandi; Gregorium Catalfamo Bafiae; Ioseph Boncaldo terrae Galae; Franciscum Costa proprio et ereditario nomine quondam Ioannis Costa eius patris Portus Salutis; dominum Ioannem Longo Castrirealis; Hieronimum Bucalo Galae et Veneram Alosi et Buva videlicet religiosi quondam Francisci Buva; Pasqualem Serio maritali nomine Iustinae Iannello et reverendi sacerdotis dominum Andream Iannello, tutorem et pro tempore curatorem Philippellae; Ioseph Literiae et Nunziatae Iannello; Ioseph Philippum Bonanno et Barbaram ac Sanctum la Salaina maritali nomine Ursulae Bonanno; Ioannem Bonanno et Rizzo quondam Philippi; Augustinam Coppolino et Maimone videlicet religiosi quondam Natalis Coppolino, dominum Antoninum Coppolino, dominum Antonium Coppolino, dominum Octavium Saccano maritali nomine dominae Mariae Saccano et Coppolino, dominum Fortunatum Coppolino, filios et filias ac generum et eredes dicti quondam Natalis, eorum olim patris, ac etiam magistrum Fortunatum; Antonium et Mariam Valveri Puthei de Gotto, filios et filias ac eredes magistri Placidi Valveri, ac etiam dominam Ioannam Muscanti et Anzalone videlicet religiosi quondam Pauli Bassan, baliam, tutricem et curatricem dominae Angelae et dominae Mariae Muscianisi ac etiam domini Laurentis Muscianisi, baroni set filii dicti quondam Pauli acnepotis et eredi dicti quondam domini Francisci Muscianisi, eorum patruelis, ac etiam administrantem reverendum sacerdotum Archipresbiterum dominum Ioseph Crisafulli; dominam Franciscam Beltrani avunculam aut aviam paternam, tutores set pro tempore curatores ac fidecommissarios domini Andreae et aliorum filiorum minorum quondam domini Corradi Beltrano, ac etiam Elisabettam Isgrò et Conti videlicet religiosi quondam Philippi Isgrò matrem et baliam, tutricem et pro tempore curatricem eius filiorum et filiorum omnium ac heredum dicti quondam Philippi; omnes conventos ex altera.
Petitionis ex parte dicti reverendissimi abbatis de Sandoval quod utique, stante ordine per viam tribunalis Regii Patrimonii emanato ad istantiam dicti reverendissimi abbatis, directo quondam domino Antonino de Blasi delegato, ad effectum se conferendi in civitatibus Puthei de Gotto, Castrirealis et Mylarum, terra Barsellonae, ubi sita sunt bona dictae Regiae Abbatiae, sub die 14aprilis 1724, ac bannis promulgatis de ordine dicti delegati et lapsu termini in dictis bannis contentis et cordiationibus terrarum de ordine factis in tribunali Regii Patrimonii praesentatis et transmissis, omnes loca, terrae, domus, vineae et alia a dictis prenominatis personis citatis possessis in districtu dictae Regiae Abbatiae tam iusto titulo, declarentur cecidisse in commissum et esse locum revocationis eorumdem et cuiusdem eorum iure donationis una cum omnibus empinegmatibus et benefactis in eiis forte factis et existentibus, tam ob non petitas debitas praestationes consensus dicto reverendissimo de Sandoval regio abbati commendatario die quo fuit immissus in possessionem dictae Regiae Abbatiae, quam ob canones non solutos per biennium et sati ultra et ob laudimia ab eisdem et qualiter eorum debita non soluta et pacta dominicalia non servata in principalibus quontractibus emphiteuticis et aliis quontractibus et scriptis in iudicio praesentatis, et quatenus non essent locus caducitatis quacumque ex causa inquilini praedicti conventi et quidem eorum citati pro illis terris, locis et domibus.
De quibus ipse reverendus abbas de Sandoval in iudicio praesentavit revela et cordiationes factas a dicto quondam domino Antonino de Blasi delegato Tribunalis Regii Patrimonii; condemnentur et cogantur facere actum recognitorium pro iusto canone sive censu domino reverendissimo de Sandoval tamquam reverendissimo Abbati Commendatario dictae Abbatiae Galae, ad tenorem quantitatis terrarum quae ab eo et quibus eorum possidentur iuxta dicta revela et cordiationes prout concessae fuere similes terrae a reverendissimis abbatibus predecessoribus iuxta formam quontractuum emphiticorum et praestationum consensus in praesenti iudicio praesentatarum qui saltem regulari debeant ad summam unce 2 4 singula salma terrarum iuxta cordiationes praedictas et pro illis terris, lociis et domibus revocatis, renunciatis et dimessi, habito respectu ad quantitatem et qualitatem fructuum annualium qui reddebant tempore novae concessionis iuxta scripturas praesentatas in iudicio, aut in praesenti reddunt et solvere pro modo dicto reverendissimo Abbati

omnia interlocutoria maturata a die eius possessionis per totum annum 2^a indictionis 1724 ad ratione predicta et condemnentur et cogantur ad omnia et singula damna, interesse et expensas et omni causa pro dicto reverendissimo abbate postos et factos pro presenti iudicio, et possessus erit ipse reverendissimus abbas usque ad effectivam consecutionem differentiae censuum, et quo addictos inquilinos et possessores citatos, qui iuxto titulo possidentur locos, terras et domus predictos casu quo non faciunt dictos actos recognitorios et quoslibet ex eis qui non fecerit actum recognitorium per modum ut supra teneantur dimictere omnes terras, locos et domus, una cum omnibus benefactis in eis factis et in casu dimissionis solvere omnes census tempore eorum et cuius eorum possessiones a die quo fuit electus abbas commendatarius dictae regiae abbatiae ipse reverendissimus de Sandoval ad rationem predictam unciarum duarum et tarenos quatuor singula salma iuxta antiquas concessiones de similibus terris in iudicio praesentatis, iuribus, rationibus, capitolibus et causis in scriptis praesentatis ex parte reverendissimi abbatis et in praesenti processu collectis, adductis aliisque quam plurimis etiam in voce et in scriptis dictis et allegatis.
Petitionis ex parte praedictorum inquilinorum citatorum, quod utique a petitis absolventur et liberentur iuribus, rationibus, capitulibus et causis in dictis scriptis et protestatis ab eisdem, praesentatis, collectis, adductis aliisque quam plurimis etiam in voce et in scriptis dictis et allegatis et hoc per tribunal Monarchiae Regiae Criminalis, sedis civilis, et per spectabiles de Mira, Terrana et Vanni, iudices ipsius, et per spectabiles de Gastone et venerabilem illustrissimum dominum de Caravellis, iudices adiunctos electos ab Eccellentia Sua in dorso memorialis praesentati ad instantiam dictorum inquilinorum, in dorso cuius fuit dictum: “primo loco in urbe Messanae per viam Suae Realis Segretariae sub die 4 mensis augusti praesentis anni 1727”, fuit dictum: “denie las Tablas e nel termino de occio dias sequendo ultimo actu viceregio para dargedos iudices adiuntos”, et secundo loco sub die 7 septembris praesentis 1727 in triduo fuit dictum:“quoniam partes in Tabulis convenerunt sint iudices adiuncti spectabilis dominus Franciscus Gastone et venerabilis illustrissimus dominus don Ioseph Caravello, reggenti in Regia Corte eodem die” et praesentati citatis conventis sub die 15 septembris praesentis 1727, ad quam

JESUS

provisum est per tribunal Monarchiae Regiae Criminalis, sedis civilis, et per spectabiles iudices ipsius et per spectabiles de Gastone e Caravello, iudices adiunctos, quod declaretur non esse locum revocationis neque commisso conventi autem condemnentur et cogantur facere actum recognitorium favore reverendissimi abbatis pro quantitate et secundum mensuram terrarum tantum expressatum in riveli et cordiationibus factis per dominum Antoninum de Blasi, delegatum tribunalis Regii Patrimonii, in summa unce 2 4 pro singula salma, quo ad terras existentes in feudo Galae, quo
vero ad eas sitas in quontrata vulga dicta li pantani di Cattili in summa unciarum duarum pro salma; solvere canones non solutos a die litis contestatae vel dimictere et in casu dimissionis solvere canones non solutos a praedicto die litis contestatae.
A reliquis vero conventi absolvantur et liberentur, salvis iuribus conventis ipsis; casu quo obtinuerint novam cordiationem et si constiterit per eos, et eorum quemlibet terras in inferiori quantitate possideri in aliis iudiciis, in quibus etiam sint salva iura revendissimo abbati expensis salva iura revendissimo abbati expensis sive dotatione. Hanc nostram.
Praesentata Panormi die vigesimo septembris 1727 in iudicio. Dominus Ioannes Victorinus de Giorgio generalis magister notarius».

TRADUZIONE

In nome di Dio, amen. Sono da trattare le scritture raccolte per la causa intrapresa da sua eccellenza, per la validità del memoriale presentato in giudizio ad istanza del sotto menzionato reverendissimo abate signor Pietro Sandoval, nel dorso del cui memoriale fu stabilito, giorno 12 settembre del 1724, che la Monarchia Regia Criminale provveda a rendere prontamente giustizia nel giorno 5 settembre del 1725 per la causa vertente tra il detto reverendissimo signor Pietro

Sandoval, abate commendatario della regia abbazia di Santa Maria di Gala, da un lato, e i sottoscritti inquilini e possessori di terre, case e luoghi e di altro della detta regia abbazia (citati nelle lettere del tribunale della Monarchia Regia Criminale, date a Palermo nel giorno 8 giugno 1725, redatte per atti del detto tribunale, stante le proroghe presentate ad istanza del detto reverendissimo abate sotto giorno 5 settembre 1725, quarta indizione) e cioè.
Antonio Rossello del defunto Antonio della città di Pozzo di Gotto, e Antonia Rossello nel nome del defunto Antonio della detta città, e abitante di Barcellona nel territorio della città di Castroreale; Antonio Mirabili della detta campagna di Barcellona, per conto proprio e nel nome ereditario del suo defunto padre Francesco; il maestro Antonio Gaetano, detto Carpensano, di Pozzo di Gotto; Giuseppe Butà nel nome coniugale di Angela Zeno della piana di Milazzo e Francesco de Amico nel nome coniugale di Francesca Meni di Pozzo di Gotto, dipendenti dalla defunta Angela Cuppuleri; Antonio Bellinvia, detto lo Buglio, della campagna di Gala; Ambrosio Giunta della campagna di Gala; Antonio Siragusa, detto Casisi; il maestro Antonio Randazzo del defunto maestro Giuseppe di Pozzo di Gotto; Andrea Zangla della campagna di San Paolo; Andrea Rappazzo di Castroreale e Andrea Rappazzo della campagna di Rodì; Antonio Famà e Antonia Campo di Pozzo di Gotto; Antonio Giamboi della campagna di Cannistrà; la suora Angelica Lo Presti di San Paolo; Andrea Carlino di Barcellona; Antonio Genuisi, detto Mercantello; Assensio Barresi di Pozzo di Gotto; Antonio Rizzo, detto lo Monaco, e Antonia Materia della campagna di Cannistrà; Antonio Barresi di Gala; Antonino Arcuraci di Pozzo di Gotto; Andrea Molino della campagna di Cannistrà; Andriana Sciacca del defunto maestro Giovanni di Barcellona; Andrea Munafò, detto Chiappi, della campagna di Nasari; Anastasio Spataro della città di Pozzo di Gotto; Antonia Giamboi della campagna di Cannistrà; Antonino Longo di Nasari; Agostino Genuisi, detto Pinà; il maestro Andrea Isgrò di Pozzo di Gotto; Antonio Puliafito della campagna di Santa Venera; Antonino Barresi di Gala; Antonina Cusantino di Pozzo di Gotto; Antonino Sottile e il maestro Placido Sottile, fratelli, di Barcellona, e Antonino Roddu; Antonino e Antonia Isgrò di Gala; Antonina de Marco di Pozzo di Gotto; Antonio e Giuseppa Miceli, sposi di Cannistrà; Antonia e Antonino Iannello di Gala; Assenzia Palermo di Castroreale; Angelo Privitera lo Mommanino delle terre di Merì; Dionisia e Marcia Genuisi, moglie e figlia ed eredi del defunto Antonio Genuisi, e Giovanni Stiddo di Castroreale; Angelo Conti di Pozzo di Gotto; Andrea Iannello di Gala; Antonia e Antonio Isgrò di Gala; Antonio Ravidà di Barcellona; Antonio Catalfamo della campagna di Portosalvo; Assensio Iannello di Gala; il signore Marcello Galuppi, nel nome coniugale della signora Caterina Gramà; la signora Antonia Grazia della città di Santa Lucia e anche il signor Gaspare Grazia della città di Milazzo, eredi del defunto signor Antonio Grazia; Antonino Caliri di Gala; Antonia Cicciara di Gala; Santo Felice e Domenico Genuisi, per conto proprio e nel nome ereditario del defunto maestro Domenico Genuisi, un tempo loro padre; Antonino Munafò di Castroreale; Antonino Bucalo di Barcellona e Antonino Manuli di Gala; il maestro Andrea Valveri di Barcellona; Anna Alessandro di Castroreale; Antonio Caldarone di San Paolo; Antonia Liberto del defunto Paolo, per conto proprio e nel nome ereditario del detto defunto Paolo di Pozzo di Gotto; Antonino Sottile lo Riddo di Pozzo di Gotto; Andrea Ilacqua; il maestro Antonio Bonina; Angela Arizzi di Castroreale; Anna Zacca di Castroreale; Antonina Genuisi; Antonino Magnano di Gala e la signora Antonina de Gregorio di Pozzo di Gotto; Andrea Spinella lo Gammaro; Antonino Martino di Pozzo di Gotto; Antonino Spinella; il maestro Gaetano lo Cicero di Barcellona; Antonio Coppolino della campagna di Cannistrà; Angela Abbramo e Teodoro Abbramo della campagna di Cannistrà; Agostino Miano di Pozzo di Gotto; Angelo la Liti di Portosalvo; il maestro Antonino Abbate, detto Quartararo, di Pozzo di Gotto; Matteo Paraturi di Gala; Antonino Donato di Catalimita; Antonio Genuisi di Gala, del defunto Filippo di Gala; Antonio Genuisi del defunto Antonino della campagna di Milici; Antonio Bellinvia di Gala; Andrea de Pasquale Chioppo di Pozzo di Gotto; Anna Perrone di Pozzo di Gotto; Antonino Longo, detto Foddu, di Gala; Antonio Giuffrè; Domenico e Matteo, figli ed eredi di Gala; Antonino Barresi; Andrea Rappazzo di Gala; Antonina Romei nel nome coniugale di Giuseppe de Pasquale della campagna di Rodì, e Anna Isgrò figlia del maestro Antonino lo Famiglio di Pozzo di Gotto; il

maestro Agostino Stracuzzi; Agata Russo e Girolamo Condari, sposi di Castroreale; Agata Giunta di Pozzo di Gotto; il maestroAntonino lo Cicero di Barcellona; Angela Munafò moglie di Andrea; Anna o Giovanna Crisafulli del defunto Gaetano di Castroreale; Antonino Brigandì di Barcellona; Anna Maria Aliquò del defunto Francesco di Castroreale; il notaio Antonio Bucalo di Barcellona; Angela Randazzo del defunto Domenico; Angela Paraturi; Antonio Palumbo di Castroreale; Angelo Bonina di Santa Lucia; Tommaso Isgrò del defunto maestro Giuseppe di Pozzo di Gotto, e Antonina Cambria di Gala; Barbara Pantè; Bartolomeo Cutrupia; Bernardo Marsala; Bartolomeo e Francesco Privitera, figli ed eredi del defunto loro padre, maestro Damiano Privitera, e in nome proprio; Biagio Perrone di Pozzo di Gotto; Biagio Caldarone della campagna di San Paolo; Bartolomeo de Stefano e Barbara Parisi di San Paolo; Barbara Maruca; Benedetto Arcuraci; Biagio de Amico; Baldassarre San Giorgio di Barcellona e Benedetto Caldarone di Gala; Desiata Barresi e Alberto, tanto nel nome proprio di lui, quanto come figlia ed erede della defunta Cassia Barresi di Pozzo di Gotto; Cosimo de Abbate di Cannistrà; Caterina Isgrò, detta Cannolo, della campagna di San Paolo, abitante nella piana di Milazzo, nel proprio nome e in quello del suo defunto padre Giorgio Isgrò; Carmine Giovanni Spinella; Carmine Floramo; Croce Squadrito di Barcellona; Cardo Sofia della campagna di Bafia; Croce Rumbo di Castroreale; il signore Cardo Lombardo di Barcellona; Caterina e Sabina Chillè di Pozzo di Gotto; Caterina Arizzi del defunto Placido di San Paolo; Carmine Nanii di Pozzo di Gotto; Carmine Aliberto; Caterina Molino di Pozzo di Gotto, abitante della città di Alba Longa; Caterina Maxeo di Castroreale; Cristoforo Siragusa; Maria Campo di Pozzo di Gotto del defunto Croce Campo, sia in suo nome che nel nome di tutrice di Palma e Antonino Campo, loro figli minori; Cardo Papale della campagna di Bafia, abitante nella terra di Mazzarrà; Carmine lo Sciotto della piana di Milazzo; Dora Materia di Pozzo di Gotto del defunto Carmine, sia in suo nome che come tutrice dei loro figli minori; il signore Cardo Genuisi; il signore Cardo Valenti di Castroreale; Caterina Randazzo; Cardo Crisafulli e Domenica Crisafulli, fratello e sorella di Barcellona, nel nome proprio e nel nome di eredi del defunto Paolo e del reverendo sacerdote signor Giuseppe Crisafulli, rispettivamente loro padre e cugino; il maestro Cardo e il maestro Francesco de Amato di Pozzo di Gotto; Caterina Ravidà di Barcellona e Caterina Bellinvia di Gala; Domenico Livoti di Pozzo di Gotto; Domenico Imbesi della campagna di Nasari; Domenico Buvaglia nel nome coniugale di Domenica Lanza e Triolo di Pozzo di Gotto; Domenico Alesci, detto il Principe di Barcellona; Didaco Conti di Sant'Antonio; il maestro Domenico Munafò di Barcellona; Domenico Cicciari di Gala; Domenico Triolo, detto Pitrillo, di Castroreale; Domenico Privitera di Cannistrà; Domenica Milioti e Domenica Munafò, sorelle di Milazzo; Didaco Mondello; Domenico Puleio di Pozzo di Gotto; Domenico Bucalo, detto di Miranda, di Barcellona; Damiana Aliquò di Pozzo di Gotto; Damiano Valenti, detto Daii, di Barcellona; Domenico Benenato di Acquaficara; Domenica Cardili del defunto Giuseppe di Castroreale; il maestro Domenico de Amico di Castroreale; Domenico Lanza di San Paolo; Domenico Costantino; Domenico Materia, e Domenico e Anna Buscanti, in proprio e nel nome ereditario del defunto loro padre Filippo; Domenico Penzabene di Castroreale, abitante nella città di Pozzo di Gotto; Domenico Fazio; il maestro Domenico Calì di Barcellona; Domenica San Giorgio del defunto Antonino Domenico Imbesi di Milazzo; Domenica Calderone di San Paolo; Domenico Giunta di Barcellona; Domenica Conti; Domenico Grasso delle terre di Merì; Domenico Coppolino di Castroreale; il maestro Domenico Neni; Domenico Sottile Sarcitta di Pozzo di Gotto; il signor Didaco Basilicò, per conto proprio e nel nome ereditario del suo defunto fratello, reverendo sacerdote signor Tommaso Basilicò di Castroreale, e il signor Domenico Bucalo Medici; Domenico e Giuseppe Russo, figli del defunto Francesco; Francischella Molino di Portosalvo, al presente di Barcellona; Domenica Rizzo di Pozzo di Gotto; la suora Domenica Siragusa la Borgina di Barcellona; Domenico Calabrò di Barcellona; Domenica Munafò di Barcellona, e Domenica Miano del defunto maestro Giuseppe Miano di Pozzo di Gotto, al presente moglie del signor Cosimo Magrì, abitante nelle campagne di Barcellona, e il signor Cosimo nel nome coniugale della stessa; Epifanio Bucalo di Castroreale; Elisabetta Iannello di Gala; la suora Elisabetta Pantè; Francischella e Francesco Privitera, madre e figlio, della campagna di

Cannistrà; Francesco Perrone del defunto Paolo di Gala; Francesco Genuisi, detto l'Inglese, della campagna di Barcellona, abitante nella terra di Mazzarrà; Filippo Benenato Loriana di Pozzo di Gotto; Francesco Palumbo detto Bizzarro; il maestro Francesco Capizzi di Barcellona; Rosa Ferrara di Gala del defunto Filippo Ferrara, madre, balia e tutrice di Caterina e Santa, loro figli minori; Francesco Munafò di Barcellona; il signor medico Francesco Aliquò di Pozzo di Gotto; Francesco Cicciari di Gala; il signor Francesco Danio di Milazzo; Francesco Barresi di Barcellona; Francesco Giamboi di Pozzo di Gotto; Francesco Papa della campagna di Centineo; Filippo Zangla di Gala; Francesco Spinella, come si dice, delli Palumbini; Francesco Manuli di Gala; Filippo Genuisi Marcantello di San Giacomo; Filippo Calderone di San Paolo; Francesco Scolaro, detto Orlando, di Nasari, abitante nella campagna di Rodì; Francesco Perrone e il maestro Valentino Materia di Pozzo di Gotto, abitante nel territorio del Castro predetto; Giuseppe e Antonino Benenato della campagna di Protonotaro; Francesco Blanca di Barcellona; Filippo Munafò di Acquaficara; Felice Marchetta di Pozzo di Gotto; Filippo Turri, detto Bartuluni, di Bafia; Filippo Aliberto; Francesco Zangla di Gala; Francesco Parisi di San Paolo; Filippella lo Cono di Pozzo di Gotto; Francesco Ravidà nel nome coniugale di Giovanna Palumbo di Castroreale; Giuseppe Bulcheri detto Cassisi, nel nome coniugale di Antonia Buscanti; Anna e Domenica Buscanti, come spose, in nome proprio e di eredi nel nome del defunto Filippo Buscanti, loro padre; Filippo Saia, figlio sposato di Antonino di Pozzo di Gotto; Francesca de Amato, figlia del maestro Carlo di Pozzo di Gotto; la suora Fortunata Crisafulli come sposa del defunto illustrissimo dottore Girolamo di Pozzo di Gotto; Filippo Buccheri di Castroreale e Filippo Isgrò del defunto Paolo, nel proprio nome e nel nome ereditario del defunto Paolo di Gala; Francesca Sacco di Pozzo di Gotto; il maestro Francesco Oliva, tutore di Filippo Giamboi; Francesco Siragusa di Pozzo di Gotto; Francesco Isgrò della campagna di Portosalvo; Filippo Molino di Gala; il signor Francesco Lucifero della città di Milazzo; Francesco Rizzo, detto Impenda, di Barcellona; Francesco Mondello; il maestro Francesco Lentini; Francesco Fatio; il signor Francesco Basilicò di Castroreale; Filippo Conti di Sant'Antonio; Francesco Buccheri di Barcellona; il maestro Francesco Staiti della terra di Merì; il maestro Filippo Imbrasciano di Barcellona; il signor Francesco Bertini di Castroreale; il maestro Francesco Zubbo di Pozzo di Gotto; il signor Felice Maimone di Castroreale; Francesco Puliafito Nardella di Nasari; Filippa Randazzo; il maestro Giuseppe La Rosa abitante di Gala; Giuseppe Raimundo di Nasari; Giuseppe Puliafito di Barcellona; Giuseppe Sciotto della terra di Merì; Giuseppe Calcagno Rummolo di Pozzo di Gotto; Giovanni Battista Russo di Pozzo di Gotto; Gregorio Marsala; Antonio e Vittoria Marsala, figli ed eredi del loro defunto padre Giacomo Marsala, e nel loro proprio nome; Giovanni Cambria lo Zitazzo di Pozzo di Gotto; Giovanni Giammò di Gala; l'illustrissimo signore don Giovanni Camarda, medico di Castroreale; Gaetano de Natale di Acquaficara; Giuseppe Mallimari del defunto Sebastiano di Pozzo di Gotto; Giuseppe Antonio Munafò; Giovanni Privitera; la chierica Domenica Longo, sorella ed erede della defunta Grazia Longo di Castroreale; il signor Giacomo lo Stroscio di Castroreale; Giuseppe Arcuraci di Pozzo di Gotto; Giovanni Caliri di Castroreale; Giuseppe Iannello di Pozzo di Gotto e Giovanni Coppolino di Barcellona; Luciano Giunta di Cannistrà; Liberale Russo; Lorenzo Flaccumi di Pozzo di Gotto; Lavinia Iannello di Gala; Michele Caldarone, figlio di Antonino, di Pozzo di Gotto; Maria Bellinvia del defunto maestro Giuseppe, al presente moglie del maestro Faustino Faranna e il detto Faustino della terra di Furnari; Mario Cambria di Gala; Martino Catalfamo della campagna di Milici; Mario Fazio, in proprio e nel nome coniugale di Venera Catalfamo; Matteo Imbesi di Lando; Matteo Buva di Gala; Mario Giunta; Filippo Liberto, figlio ed erede del defunto Liberto, detto Mazzola, di Gala; la suora Marcia Manzuet; il maestro Sebastiano Barcellona; Matteo Genuisi; Nunziato Capri; Nicola Triolo di Bafia; Nunziato Bertuccio; Natale Randazzo di Pozzo di Gotto; Natale Addamo di Pozzo di Gotto; Nicola Calvaruso di Castroreale; Nicasio Duci di Acquaficara; Nicola Coppolino; Luciana Ferrara del defunto Antonino; il maestro Ottavio Valentino di Pozzo di Gotto; Onofrio Conti di Portosalvo; Nunziato Cambria di Gala; Onofrio la Malfa di San Paolo; il maestro Onofrio Longo di Pozzo di Gotto; Paolo Parisi di San Paolo; Pietro

Paraturi di Gala; Paolo Barresi dei Palumbini; Placido Imbesi di Nasari; Pietro Arcuraci di Gala; Paolo Formica di Surgi; Petronio Munafò, del defunto Francesco, di Barcellona; Petronio Munafò di Pozzo di Gotto; il signor Pasquale Serio; Paolo Cavallaro di Barcellona e abitante nella terra di Furnari; il maestro Placido Caizzone di Pozzo di Gotto; Pietro Mortilliti; Palma Valenti; Paolo e Rosa Ragusa, fratello e sorella di Pozzo di Gotto; Pietro Quattrocchi di Gala, per conto proprio e nel nome ereditario della defunta Domenica, un tempo sua madre; Paolo Picciolo della terra di Furnari; la signora Anna Aliberto, cioè del religioso defunto Paolo, e Filippo Aliberto, madre e figlio, eredi del detto defunto Paolo Aliberto, detto Mazzola, di Barcellona, e Antonio Aliberto; il maestro Cipriano Scilipoti e Aliberto, nel nome coniugale di Giuseppa Scilipoti e Aliberto, figlia del defunto Paolo Aliberto della città di Pozzo di Gotto; Paolo lo Cicero di Barcellona; Pasquale Rossello di Pozzo di Gotto; Paolino Buccheri di Castroreale; Paolo Guadagnino della campagna di Milici; Rocco Maruca di Pozzo di Gotto; la signora Rosalia Sanginisi di Pozzo di Gotto; Rosa Calcagno di Pozzo di Gotto; Santo Fanà, figlio sposato di Antonino di Pozzo di Gotto; gli sposi Sebastiano e Venera Calderone di San Paolo; Sebastiano Aliberto, detto Mazzola, di Gala; Silvestro la Nosa, detto Crucera; Sebastiano Balardo di Santa Venera; il signor chirurgo Sebastiano Pelizza di Rodì; Saverio Sangiorgio di Cannistrà; Serafino Cavaleri di Pozzo di Gotto; Sebastiano Paraturi di Gala; Simone Pantè di Pozzo di Gotto; Sebastiano Buccheri di Castroreale; Tommaso Puglisi di Bafia; Tommaso Isgrò, figlio di Francesco; Tommaso Isgrò, detto Gianderculi, di Portosalvo; Teresa Bellinvia la Muriellina di Gala; Tommaso Munafò di Acquaficara; Vittoria Sidoti e Imbesi del religioso defunto … Pettinara di Pozzo di Gotto; la suora Domenica Imbesi di Milazzo; Antonino Imbesi, del defunto Paolo, della terra di Merì; Valentino o Costantino Manuli di Gala e Vincenzo Rodi di Bafia; Mario Ferrara della piana di Milazzo; Laura Imbesi di San Paolo; Lorenzo Sorrentino di Castroreale; Lorenzo Bonina di Barcellona; Mario Genuisi di Acquaficara; la suora Maria Valveri di Pozzo di Gotto; Marco Turri di Barcellona; Matteo Recupero e Mario Recupero di Pozzo di Gotto; Michele Angelo de Napoli della piana di Milazzo; Mario Pitridda di Pozzo di Gotto; Mario Privitera di Castroreale; la suora Maria Materia di San Paolo; il maestro Matteo Giamboi di Barcellona; Maria Giunta di Cannistrà; Maria Sturniolo, come sposa del defunto Lucrezio; Mariano Bongiovanne di Pozzo di Gotto; Mariano Sottile di Sant'Antonio; Mario Chiofalo di Pozzo di Gotto; Mario Marsala di Castroreale, abitante di Barcellona; il signor Melchiorre Longo; Mario Caliri del defunto Santo; Mario Caliri, detto lo gravo uomo, di Castroreale; Maria Isgrò, figlia del maestro Antonino lo famelico di Pozzo di Gotto; Maria Catalfamo della campagna di Gala; Natale Bausotto di Nasari e Simone Ferrara detto Interchia; Paolo Perdichizzi; Pietro Collura di Barcellona; il signor Paolo Zangla di Pozzo di Gotto; il signor Paolo Zangla di Barcellona; Pietro de Luca di Pozzo di Gotto; il maestro Paolo Coppolino di Barcellona; Paolo Bertolone di Rodì; Paolo Aliberto di Castroreale; Paolo Genuisi di Barcellona; Pietro Cambria di Gala, abitante nella piana di Milazzo; il maestro Paolo Iannello; Paolo Graffeo di Nasari; Pietro Materia Violino di Pozzo di Gotto; Palma Chiofalo e Randazzo del religioso defunto Domenico Chiofalo, per conto proprio e nel nome giuratorio di Giacomo e degli altri figli del defunto Domenico; Paolo Bellinvia di Gala; il notaio Giuseppe Zangla, e il signor dottore Domenico Bucalo nel nome coniugale della signora Caterina Paolo Squadrito di Pozzo di Gotto; Paolo lo Cono, detto Camarda, di Centineo; Paolo Mirabili di Bafia; Paolino Bellinvia del defunto Francesco di Gala; Rosa Pirri di Barcellona; Rocco Rizzo di Pozzo di Gotto; il maestro Giuseppe Mannuccia nel nome coniugale … figlia ed erede del defunto Rodolfo Milazzo; Rosalia Patrà e Mannuccia di Barcellona; Rosalia Molino di Castroreale; Sebastiano Sottile di San Paolo; la suora Maria Valveri, erede della sua defunta sorella Felicia Valveri e delle sorelle del defunto Antonino Valveri; Salvatore Cipriano di Barcellona; Silvestro Lanza; il maestro Silvestro Genuisi, detto Galluzzo, di Barcellona; Silvestro Pittari di Milici; il maestro Sebastiano Mannuccia di Barcellona; Sebastiano Bottiglieri di Pozzo di Gotto; Sebastiano Crisafulli e Genuisi del religioso defunto Giacomo; Sebastiano Barresi di Barcellona; Tommaso Aliberto, detto Marga, di Castroreale; Tommaso Catalfamo di Cannistrà; il venerabile dottore signor Tommaso Silipigni di Castroreale; Teresa Aliberto e Santa Furfari; il signor Valentino Lapis di Castroreale; Virginia

Puliafito l'ingengnina di Pozzo di Gotto; il maestro Vincenzo Lo Stroscio di Barcellona; Vincenzo Barresi diCentineo; Venera Isgrò del defunto Paolo di Gala; Antonino Crisafulli di Pozzo di Gotto; Francesco Mangano; Filippo Chiofalo; il signor Francesco de Gregorio di Pozzo di Gotto; Filippo Foti della terra di Casalnuovo, nel nome proprio e nel nome maritale di Antonia Floramo; il maestro Francesco La Rosa; il maestro Francesco Longo di Pozzo di Gotto; Francischella Lo Stroscio di Cannistrà; Francesca Casdia del religioso defunto Fortunato; Filippo Perrone di Gala; Francesco Bongiovanne di Pozzo di Gotto; Francesca Alosi del defunto Antonino di Barcellona; Filippo e Antonino Mirabili di Barcellona, nel nome ereditario del defunto loro padre Francesco Mirabili; Francesco Bonina, figlio ed erede del defunto maestro Cristofalo Bonina, un tempo suo padre, e Caterina Puliafito del defunto religioso maestro Vincenzo, sua nonna materna, balia e tutrice del venerabile illustre signor don Giovanni Battista Russo; Giovanni Valenti, detto lo Re, di Castroreale; Giuseppe Messina, abitante nella piana di Milazzo; Giuseppe Manuli di Gala; Giovanni Gattafi di Gala; Giacomo Abbate e Giacobella Abbate, madre e figlio di Gala; Giuseppe Coppolino di Barcellona; Giuseppe Calderone di Gala; Giuseppa d'Angelo del religioso defunto maestro Filippo Trisiano, al presente moglie di Girolamo Conti e il detto Girolamo nel suo nome maritale, di Pozzo di Gotto; Gregorio Iannello di San Paolo; Giovanna Introsciano del defunto religioso Mariano, al presente moglie del maestro Stefano Santoro, e il detto Stefano nel suo nome maritale; Giacobella Perrone di Gala; Giuseppe Arizzi e Giamboi, per conto proprio e nel nome ereditario del defunto Giuseppe Giamboi, suo avo materno; Giuseppe Giambò di Pozzo di Gotto; il signor Giuseppe Monforte di Pozzo di Gotto; Giuseppe Catalfamo di Bafia e un altro Giuseppe Catalfamo di Portosalvo; Girolamo de Pasquale di Gala; Gregorio Pantè; Giovanni Saija, figlio sposato di Liberante di Pozzo di Gotto; Giovanni Domenico Duci di San Paolo; Girolamo de Angelo di Barcellona, abitante nella campagna di Furnari; Giovanni Domenico Furfari di Gala; Giuseppe Rossello, nel nome maritale di Rosalia, abitante nella campagna di Portosalvo; Giuseppe Materia di San Paolo o di Gala; Giuseppe Genuisi Mercantello; Giuseppe Donato di Catalimita; Giuseppe Caccamo; il signor Giuseppe Ramundo di Castroreale; Giuseppe Carrebella di Pozzo di Gotto; Giuseppe Cicciari; Giacomo Cambria di Santa Venera del Piano; Girolamo Turri di Gala; Giuseppe e Giuseppa Arizzi; Giovanni Ferrara; il signor Giovanni Battista Bucalo di Castroreale, abitante nella campagna di Barcellona; Giuseppe Aliberto, detto Rummolo, della città di Castroreale; il signor Gregorio Caracoci di Francavilla; Giovanni la Torre di San Paolo; il maestro Gaetano Majo; Giovanni Spinella di Pozzo di Gotto; Giacomo Bilardo di Santa Venera; Gregorio Parisi di San Paolo; Giuseppe Recupero della campagna di Centineo; Giovanni Bell'Invia del defunto Nicola, di Gala; Giuseppe Arcuraci di Gala e l'illustre signor maestro don Giuseppe Russo di Castroreale; Giovanni Brigandì; Giacobella Cipriano; Giuseppa de Angelo del religioso defunto Antonino, di Barcellona; Giuseppe Materia dei Palumbini; Giuseppe Accetta; Giacinto Barca di Pozzo di Gotto; Giuseppe Imbesi di San Paolo; Gregorio Turri di Pozzo di Gotto; il maestro Giuseppe Mallimaxi, detto Lazza, di Castroreale; Giuseppe Mondello; il maestro Girolamo Nocita di Barcellona; Giuseppe Isgrò del defunto Gregorio, per conto proprio e nel nome ereditario del detto defunto Gregorio, suo padre; Giacomo Barresi Nazzarà di Barcellona; Giovanni Cali, abitante nella terra di Francavilla; il signor Giacinto Calcagno di Barcellona; il signor Giuseppe Giuffrè, per conto proprio e nel nome ereditario del defunto Giovanni Battista; Cosima Amante, per conto proprio e nel nome maritale; Giuseppa Rivolo e Lombardo, di Nasari; Gaetano Maxheo di Castroreale; Giovannella Giambo del religioso defunto Peppino, di Cannistrà; Giuseppe Sottile di Nasari; il signor Giovanni Oliveri di Pozzo di Gotto; Gregorio Giamboi di San Paolo; Giuseppe Ridibandi; Gregorio Catalfamo di Bafia; Giuseppe Boncaldo della terra di Gala; Francesco Costa, per conto proprio e nel nome ereditario del defunto suo padre Giovanni Costa, di Portosalvo; il signor Giovanni Longo di Castroreale; Girolamo Bucalo di Gala e Venera Alosi e Buva del religioso defunto Francesco Buva; Pasquale Serio, nel nome maritale di Giustina Iannello e del reverendo signor sacerdote Andrea Iannello, tutore e momentaneo curatore di Filippella; Giuseppe Literiae e Nunziata Iannello; Giuseppe Filippo Bonanno e Barbara, e anche Santo la Salaina nel nome maritale di Ursula Bonanno; Giovanni Bonanno e Rizzo del defunto Filippo;

Agostina Coppolino e Maimone del religioso defunto Natale Coppolino, il signor Antonino Coppolino, il signor Antonio Coppolino, il signor Ottavio Saccano nel nome maritale della signora Maria Saccano e Coppolino, il signor Fortunato Coppolino, figli e figlie e anche genero ed eredi del detto defunto Natale, un tempo loro padre, e anche il maestro Fortunato; Antonio e Maria Valveri di Pozzo di Gotto, figli e figlia e anche eredi del maestro Placido Valveri, e anche la signora Giovanna Muscanti e Anzalone del religioso defunto Paolo Bassan, balia, tutrice e curatrice della signora Angela e della signora Maria Muscianisi e anche del signor barone Laurente Muscianisi, ma figlio del detto defunto Paolo e anche del nipote ed erede del detto defunto signor Francesco Muscianisi, loro cugino, e anche amministrante il reverendo sacerdote, signor arciprete Giuseppe Crisafulli; la signora Francesca Beltrani ava o nonna paterna, i tutori, ma momentaneamente curatori o fidecommissari, del signor Andrea e degli altri figli minori del defunto signor Corrado Beltrano, e anche Elisabetta Isgrò e Conti, del religioso defunto Filippo Isgrò, madre e balia, tutrice e momentaneamente curatrice dei suoi figli e di tutti i figli ed eredi del detto defunto Filippo; tutti convenuti dall'altra parte.

La richiesta del detto reverendissimo abate de Sandoval è che in ogni modo, stante l'ordine emanato dal tribunale del Patrimonio Regio (diretto dal signor defunto delegato Antonino de Blasi su richiesta del detto reverendissimo abate, circa la disposizione di recarsi nelle città di Pozzo di Gotto, Castroreale e Milazzo e nella terra di Barcellona, dove sono siti i beni della detta Regia Abbazia, sotto giorno 14 aprile 1724, e per i bandi emanati, presentati e trasmessi su ordine del detto delegato e per l'errore di confine in detti bandi contenuti, e per le cordiazioni di terre effettuate su ordine del tribunale del Regio Patrimonio presentati e trasmessi), i luoghi, le terre, le case, le vigne e le altre cose possedute dalle dette premenzionate persone nel distretto della detta regia abbazia con tanto di giusto titolo, siano dichiarate essere cadute in confisca ed essere tutte luogo di revoca o alcune di esse per diritto di donazione, insieme con tutti i redditi enfiteutici e i benefici in essi per caso prodotti ed esistenti, e non tanto per le prestazioni richieste, dovute al detto reverendissimo abate commendatario regio de Sandoval dal giorno in cui fu immesso nel possesso della detta regia abbazia, quanto per i canoni non pagati per un biennio e abbastanza oltre, e a causa della loro negligenza per i debiti non pagati e i patti domenicani non rispettati nei principali contratti enfiteutici e negli altri contratti e scritture presentate in giudizio, e fin quando non saranno luogo di caducità attraverso il processo, per qualunque predetto inquilino convenuto e per quelli convocati di quelle terre, luoghi e case.

Su queste cose lo stesso reverendo abate de Sandoval presentò nel giudizio i riveli e le cordiazioni effettuate dal detto defunto signor Antonino de Blasi, delegato del tribunale del Regio Patrimonio; che siano condannati e costretti a fare l'atto recognitorio per il giusto canone o censo nei confronti del signor reverendissimo de Sandoval, nella qualità di reverendissimo abbate commendatario dell'abbazia di Gala, per la quantità di terre che da lui e da loro sono possedute secondo i detti riveli e cordiazioni, nel modo in cui furono concesse le stesse terre dai reverendissimi abati predecessori, secondo la forma dei contratti enfiteutici e delle prestazioni, per consenso dei pagamenti presentati nel presente giudizio che, almeno nel canonico, debbano valere la somma di once 2 4 per ogni singola salma di terre, secondo le cordiazioni predette e per quelle terre, luoghi e case revocate, rinunciate e dimesse, avuta considerazione della quantità e qualità della rendita annuale che rendevano al tempo della nuova concessione, secondo le scritture presentate in giudizio, o che rendono al presente, e di pagare al detto reverendissimo abate tutti gli interessi maturati dal giorno del suo possesso, per tutto l'anno della seconda indizione 1724, per il motivo predetto, e che siano condannati per ogni danno, interesse e spese e per ogni interesse creato e prodotto a favore del detto reverendissimo abate per il presente giudizio, e il possesso sarà dello stesso reverendissimo abate fino a quando si stabilirà la differenza dei censi. E per la qual cosa, i detti inquilini e proprietari citati, che possiedono con giusto titolo i luoghi, le terre e le case predette, nel caso in cui non facciano i detti atti recognitori e qualsivoglia di quelli che non abbiano fatto l'atto ricognitorio nel modo predetto, siano tenuti a cedere ogni terra, luogo e casa, insieme con tutti i benefici in essi ottenuti e, in caso di dimissione, pagare ogni censo nel loro

periodo di tempo e dei loro possedimenti, dal giorno in cui lo stesso reverendissimo de Sandoval fu eletto abate commendatario della detta regia abbazia per il computo predetto di due once e quattro tarì per singola salma, secondo le antiche concessioni di simili terre presentate in giudizio, per le leggi, motivi, capitoli e cause presentate negli scritti da parte del reverendissimo abate e nel presente processo riunite e raccolte, e per altre cose quanto maggiori, anche in parola e negli scritti detti e allegati.
Sulla domanda da parte dei predetti inquilini citati che in ogni modo dalle richieste siano assolti e liberati per le leggi, ragioni, capitoli e motivi nei detti scritti e dagli stessi dichiarati, presentati, raccolti, ridotti e per le altre cose quanto maggiori anche in parola e negli scritti detti e allegati, dal tribunale della Monarchia Regia Criminale, sede civile, (per mezzo degli spettabili de Mira, Terrana e Vanni, giudici dello stesso, e dagli spettabili de Gastone e del venerabile illustre signor de Caravellis, giudici aggiunti, eletti da Sua Eccellenza), nel dorso del memoriale presentato su richiesta dei detti inquilini, fu detto su ciò: "in primo luogo nella città di Messina per mezzo del suo reale segretario sotto giorno 4 del mese di agosto del presente anno 1727", dove fu stabilito: "nella Tavola e nel termine di otto giorni seguendo l'ultimo atto viceregio dei giudici aggiunti", e in secondo luogo, nel triduo sotto giorno 7 settembre del presente 1727, fu detto: "quando le parti converranno nella Tavola, che siano giudici aggiunti lo spettabile signor Francesco Gastone e il venerabile illustrissimo signor don Giuseppe Caravello, reggenti della Corte Regia nello stesso giorno", e presentatisi per le richieste citate sotto giorno 15 settembre 1727, per la quale cosa,

GESÙ

è stabilito per mezzo del tribunale della Monarchia Regia Criminale, sede civile, e per mezzo degli spettabili giudici e degli spettabili de Gastone e Caravello, giudici aggiunti, che sia dichiarato non essere luogo di revoca, nè sottoposto ad accordo, ma che siano condannati e costretti a fare l'atto recognitorio a favore del reverendissimo abate, secondo la quantità e la misura delle terre descritte nei riveli e nelle cordiazioni effettuate dal signor Antonino de Blasi, delegato del tribunale del Regio Patrimonio, per la somma di once due per ogni singola salma, tanto per le terre esistenti nel feudo di Gala, quanto in verità per quelle site nella contrada volgarmente detta i pantani di Cattili, per la somma di once due a salma; che siano condannati a pagare i canoni non devoluti dal giorno della causa dichiarata o di rinunciare, e nel caso di rinuncia pagare i canoni non devoluti dal predetto giorno della causa iniziata.
Per le restanti cose, siano assolti e liberi, salvi gli stessi diritti convenuti; nel caso in cui abbiano ottenuto una nuova cordiazione e se la situazione rimane immutata, che ognuno di loro possieda le terre in quantità inferiore negli altri processi, nei quali siano salvi anche i diritti al reverendissimo abate per le spese o dotazione.
Questa nostra. Presentata in giudizio a Palermo nel giorno 20 settembre del 1727. Il signor Giovanni Vittorino de Giorgio, maestro notaio generale.

Sgrinella, Mru Gaetanu lo Cicero Bar.e 242
Antoniu Coppolino Rurij Cammistra,
Angela Abramo, et Theodorum
Abbramo Rurij Cammistra Augustinu
Miano Puthei de Sotto, Angelu la fiti
Perlup Salutij, Mru Ant.nu Abbata
thy Quartararo Puthei de Sotto, Mat=
theu Pavatani Gale, Ant.nu Donato
Catalanetti, Antoniu Ferrini Gale,
q.m Philippi Gale, Ant.u Ferreri q.m
Ant.ni Rurij Militij, Ant.u Bell Tuscia
Gale, Andreu Le Pasquale Chioppo

XVII

6 giugno 1737, Palermo

GIUSEPPE DE BUGLIO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DELLA MONARCHIA REGIA, CONDANNA I MONACI RESIDENTI NEL MONASTERO DI GALA A RESTITUIRE ALL'ABATE COMMENDATARIO PIETRO SANDOVAL TUTTI I BENI DA LORO USURPATI (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol. 1411, cc. 222v-228r).

«In Dei nomine, Amen. Providendae sunt scripturae collectae in causa statim commissa tribunali Regiae Monarchiae via reconventionis proposita, et vertentes inter reverendissimum dominum Petrum Sandoval, abbatem commendatarium Regiae Abbatiae Sanctae Mariae de Gala nominibus in eius scriptis omnique alio magistrali nomine et modo ex una, et reverendum priorem procuratorem generalem provinciae siculae ordinis sancti Basilii magni nomine et pro parte venerabilis monasterii Sanctae Mariae de Gala dicti ordinis nominibus parte ex altera, petitionis ex parte dicti reverendissimi Abbatis commendatarii quod utique tam via reconventionis quam ope exceptionis et omni alio magistrali nomine et modo apponantur pileria et limita divisoria ut in futurum appareant per totum circuitum pheudi seu nemoris assignati per illustrissimum et reverendissimum dominum Brutum Farnetum, regium et apostolicum visitatorem, reverendis monacis sancti Basilii existentibus in ecclesia Sanctae Mariae de Gala, quod nemus est pars ipsius pheudi Galae prout per assignatione de anno 1589 detegitur, et pileria praedicta apponantur in omnibus illis partibus et confinibus corrispondentibus in frontispitio monasterii dictae regiae abbatiae de Gala ad tenorem dictae divisionis.

Quae limita divisoria et pileria apponenda situari debent infradictis locis, confinibus, et contratiis et in illis aliis locis bene visis et praecipue primum ex parte orientis in principio pheudi Landi per lineam directam sive curvam prout occurrit in illis partibus quae ascendunt in frontispitio monasterii dictae abbatiae usque ad confines quontratae Landi, confinantis, et apparet ex scripturis antiquis, cum pheudo seu nemore assignato dictis reverendis monacis; et sequendo in limitibus contratae Corriorum quod corrispondeat in frontispitio dicti monasterii usque ad locum olim vocatum donna Agati, qui locus anno 1511 erat prope vineam dicti monasterii quae remansit in dicta divisione pro computo dicti reverendissimi abbatis commendatarii; sequendo usque ad clausuram quondam Dominici Mollica hodie vocatam ut dicitur di Cappa, quae confinat cum dicto nemore et in dicta divisione legitur, quae clausura hodie possidetur a domino don Ioseph Stagno civitatis Messanae et a don Constantino D'Amico civitatis Mylarum, usque ad verticem capitis oliveti assignati dicto monasterio in eadem divisione, hodie a dictis reverendis monacis redactum in vineis a dicto oliveto, usque ad locum quondam Sebastiani Mollica ex parte confinante cum nemore hodie possesso a domino Francisco Galuppi et domina Antonia Grazia; sequendo pileria praedicta ex loco olim quondam Carmelae et Hieronimae Basilicò sito et posito in quontrata ut dicitur di Parraturi sive Mandrazza, qui confinat cum nemore hodie indebite reperitur usurpatum et possessum a dictis reverendis monacis, apponi debet aliud pilerium ad verticem capitis loci olim dominae Aleonorae Mollica et in quontrata vocata di Pisaturi hodie nulliter usurpati a dictis reverendis monacis, aliud pilerium in limite super locum olim domini Caroli Crisafulli in quontrata Zimmae hodie possessa a reverendo archipresbitero Crisafulli, aliud pilerium in capite clausurae quondam Francisci Maxeo in quontrata olim vocata li Margi sive Chiaramellaro confinante cum dicto nemore ad praesens possessa a domino Melchiore Longo et contractibus emphiteutis dicti reverendissimi abbatis Commendatii, aliud pilerium in linea quae corrispondet cum nemore in quontrata Iudei, super locis olim magistri Andreae Piccolo et aliarum emphitarum dicti reverendissimi Abbatis commendatarii confinantium cum dicta quontrata et vallone vocato di Chiaramellaro; aliud in limitibus confinantibus cum dicto nemore super locis in quontrata vocata Cardilla olim possessis a quondam clerico domino Laurentio Maimone, Virignea Maiimone et aliis.

Pileria praedicta debent terminari ex parte occidentis usque ad flumen ad praesens confinans cum aquis pendentibus vocatis Galani orientale quod occupatur aliarum personarum non obstante quod spectat ad regium abbatem ut apparet in dotatione facta eidem a felicis memoriae rege comite Ruggero.
Quae limita divisoria et pileria apponenda erunt per circuitum totius pheudi ut supra et in illis locis et limitibus melius designandis et in tela iudicii probatis ex scriptis publicis corroborantis, et totum restans extra dictum pheudum ubi situanda erunt dicta pileria nulliter usurpata, occupata et possessa a dictis reverendis monacis absque iuxto titulo ultra alia bona et census vocati di Castello, assignata in dicta divisione dictis reverendis monacis in dicto anno 1589, non obstante quacumque assignata et nulla sententia obtempta a dictis reverendis monacis contra dictos inquilinos alicuius Curiae aut magistratus aut aliquorum contractuum recognitorium, et in exequutione ipsorum retulissent a dictis inquilinis, non habentis in sui origine dominium, aliquod titulum neque possessionem, declaretur spectare et pertinere ipsi reverendissimo abbati dicto nomine uti comprehensa in petitione reintegratoria una cum fructibus percepitis, percipiendis et qui percipi.
Et quatenus dicti reverendi monaci in tela iudicii praesentarunt scriptos legitimantes iuxtum et legale titulum alicuius loci, terrae, trappeti, viridarii, usus aquarum, domorum et aliorum forsan alio nomine ultra dictas assignationes de anno 1589, tali casu declarentur eadem cecidisse in commissum et esse locum revocationis singula singulis una cum benefactis forsan in ipsis existentibus ob delegatam solutionem canonum debitorum per biennium etsatis ultra et ab denegatum censuum dicto reverendissimo abbati commendatario et suis antecessoribus et quatenus non esset casus caducitatis (quod expresse negatur), condemnentur dicti reverendi monaci et prior facere actum recognitorium dictorum censuum, locorum, terrarum et aliorum ab ipsis ut supra possessorum et se obligare ad solutionem census annualis ad rationem unciarum 4 singulo tumulo terrarum iuxta sententias Tribunalis Monarchiae Regiae Criminalae contra alios inquilinos dictae regiae abbatiae et latas sub diebus 9 iunii et 20 decembris 1727 vel dimictere bona praedicta una cum benefactis in ipsis forsan factis et in casu dimissionis solvere omnia decursa dictorum canonum non solutorum ad eandem rationem una cum omnibus damnis, interesse, et expensis et omni causa; et quia dicti reverendi monaci petierunt quod dictus reverendissimus abbas commendatarius tenetur supplere summam quam deficit de illis unciis 146 annuis assignatis in dicta divisione de anno 1589 cum praetextu quod bona assignata sunt deterioris conditionis, non obstante quod asserunt esse bonificata et meliorata; quia de iure non tenetur supplemento praedicto stante quod dicti reverendi monaci gavisi sunt de dicto anno 1589 per totum annum 1655 fructibus bonorum et affectuum assignatorum in maiori summa unciarum 160 quando solum debent gaudere de unciis 146.
Petiit via reconventionis praedictae et ope exceptionis ut absolvatur et liberetur ab assignatione et nulla petitione praedicta, imo quod dicti reverendi monaci teneantur solvere dicto reverendissimo abbati commendatario omnia damna, interesse et expensis ab ipso reverendissimo abbati commendatario possessis et quatenus locum haberet dicta petitio dictorum reverendorum patrum (quod expresse negatur); dicti reverendi monaci teneantur dimictere omnia dicta bona pheudalia et allodialia et census assignatos in dicta divisione de dicto anno 1589 non remanendo aliquam partem terreni, locorum, arborum, viridarii, censuum et aliorum in dicta regia abbatia, remanente tamen monasterium cum suis habitationibus ut officiarent et habitarent dicti reverendi monaci et laici, offerens dictus reverendus abbas commendatarius, facta dimissione scripta in forma valida pro se et suis cum confirmatione et consensu regio ad solutionem dictorum unciarum 146 annuarum more alimentorum iuribus, rationibus, capitolibus et causis in dictis scripturis collectis adductis et aliis in voce et in scriptis dictis et allegatis.
Petitionis vero ex parte dictorum reverendorum monacorum Sancti Basilii sive reverendi prioris, abbatis conventualis dicti venerabili monasterii Sanctae Mariae de Gala, etiam nominibus in scripturis et omni alio magistrali nomine et modo, quod a petitionibus preadictis dictus reverendus abbas conventualis et dicti reverendi monaci absolvantur et liberantur iuribus, rationibus,

capitulibus et causis in exceptionibus praesentatis et in dictis scripturis collectis adductis et aliis in voce et in scriptis dictis et allegatis et hoc per tribunal Regiae Monarchiae et per illustrissimum et reverendissimum de Buglio, iudicem dicti tribunalis, cui fuit commissum negotium vigore provisionis obtemptae in dorso memorialis dicti reverendissimi de Sandoval per quam fuit sub die 14 iunii 1729 dictum: idem iudex ad quem spectat provideat statim de iustitia via reconventionis praesentatis per citata in actis dicti tribunalis sub die 6 iulii 7 indictionis 1729 et non aliter nec alio modo, unde

JESUS

provisum est per nos venerabilis illustrissimus dominus don Ioseph Buglio de consilio Sacrae Regiae Monarchiae, parochum et beneficialem parrochialis ecclesiae Sanctae Luciae de Musellis de urbe Messanae, abbatem Sancti Sisti terrae Calatabiani, iudicem et examinatorem sinodalis diocesis messanensis, abbatem electum Sanctae Mariae Terranae ac iudicem ordinarium tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae pro praefata regia maiestate in hoc Siciliae regno, quod via reconventionis petitio istius reverendissimi abbatis commendatarii quod ad reintegrationem petitam terrarum, locorum, censuum, domorum, aquarum et aliorum in petitione contentorum, procedat una cum fructibus a die litis contestatae liquidandis per nos in exequutione praesentis; pro fructibus vero ab istis reverendis prioribus perceptis ante litis contestationem, damnis et interesse absolvantur, et liberentur ita quod pro restitutione fructuum praedictorum in quibus fuerunt dicti patres condemnati.
Iste reverendissimus abbas non possit molestare bona dicto venerabili monasterio assignata pro eius manutentione de anno 1589 neque alia bona ad quos usus destinata.
Pileria seu signa divisoria pro dividendo pheudo assignato de anno 1589 ex bonis remanentis pro reverendissimo abbate apponantur hoc modo videlicet: unum nimirum in principio pheudi Landi ex parte orientis, quod per lineam curvam corrispondere ad aliud pilerium quod apponatur in quontrata Ladri[23], quod corrispondere debet alio pilerio quod apponatur in capite in quontrata delli Currii; aliud in quontrata nominata di Donna Agati et in capite eiusdem quontratae; aliud in loco nominato di Mollica; aliud in quontrata nominata di Parraturi sive Mandrazza; aliud super loco Aleonorae Mollica in quontrata nominata di Pisaturi; aliud in quontrata Zimmae; aliud in quontrata delli Margi; aliud in quontrata del Giudeo et aliud in quontrata Cardillae et in capite dictorum contratarum, et omnia alia praedia, census, arbores sicomorum et olivarum, vineae, aquae, terrae et alia ultra illa existentia in limitibus designatis et ultra illa specialiter assignata in quontractu de anno 1589 declarentur spectare et pertinere domino reverendissimo abbati commendatario solutis benefactis in eis forte factis, quae compensentur pro concurrente quantitate cum fructibus percipitis a die litis contestatae per nos liquidandis in exequutione presentis, ita quod pro dictis benefactis possit subiugare ad rationem de quinque pro quolibet 100, obtempto prius assensu regio et aliis sollemnitatibus a iure requisitis a petitione vero caducitatis, revocationis vel condemnationis, ad faciendum actum recognitorium de terris infra pileria seu divisoria existentibus.
Isti reverendissimi patres Sancti Basilii absolvantur et liberantur a petitione; iste reverendissimus abbas absolvatur e liberetur usque ad praesentem diem beneverum, quod si dicti reverendissimi patres Sancti Basilii dicti venerabili monasterii Sanctae Mariae de Gala, infra quatuor menses cursuros a die praesentis, dimiserint omnia bona in abbatia per eos possessa una cum benefactis, si forte adessent; propter ea quae fuerunt gratis assignata in divisione mensae de anno 1589 teneatur dictus reverendissimus abbas commendatarius acceptare dimissionem praedictam et cum assensu regio propriis expensis obtinendo teneatur se obligare ad solutionem unciarum 146 annuam de tertio in tertium antecipatim more alimentorum a die dimissionis in civitate Castrirealis vel in urbe Messane extra Tabulam et isto in casu dicti reverendi patres monasterii Sanctae Mariae de Gala non teneantur solvere fructus a die litis contestatae ac reliquis vero in petitionibus contentis; ad invicem absolvantur et liberentur expensis hinc inde computatis.

[23] Landi.

Hanc nostram.
Praesentata Panormi die sexto iunii, 15e indictionis 1737, in iudicio.
Dominum Antoninus dell'Arte, generalis magister notarius».

TRADUZIONE

In nome di Dio, amen. Sono da trattare le scritture raccolte nella causa assegnata al tribunale della Regia Monarchia, presentata con il procedimento della riconvenzione, e vertenti tra il venerando signore Pietro Sandoval, abate commendatario della regia abbazia di Santa Maria di Gala, per i titoli nelle sue scritture e con ogni altro magistrale modo e forma, da una parte, e il venerando priore procuratore generale della provincia siciliana dell'ordine di San Basilio Magno, nel nome e per parte del venerabile monastero di Santa Maria di Gala del detto ordine, per i titoli, dall'altra parte, riguardanti la richiesta del detto venerando abate commendatario che in ogni maniera, tanto nel modo della riconvenzione quanto con possibilità di eccezione e in ogni altra magistrale forma e modo, siano collocati pilastri e limiti divisori affinchè in futuro siano presenti in tutto il perimetro del feudo o del bosco, assegnato dall'illustre e venerando signor regio e apostolico visitatore Bruto Farneto ai venerandi monaci di San Basilio residenti nella chiesa di Santa Maria di Gala. Il quale bosco è parte dello stesso feudo di Gala, come si riporta nell'assegnazione dell'anno 1589, e che i pilastri predetti siano collocati in tutte quelle parti e confini corrispondenti con il fronte del monastero della detta regia abbazia di Gala, per disposizione della menzionata divisione (della Mensa).
I limiti divisori e pilastri da collocare devono essere posti nei seguenti luoghi, confini e contrade e negli altri luoghi opportunamente accertati e in particolare: il primo nella parte orientale, all'inizio del feudo di Lando, per linea diritta o curva, come occorre in quelle parti che ascendono nel fronte del monastero della detta abbazia, fino ai limiti della contrada di Lando, confinante, come appare nelle antiche scritture, con il feudo o bosco assegnato ai detti venerandi monaci; e a seguire nei confini della contrada di Corriori, che corrisponda con il fronte del detto monastero fino al luogo un tempo detto di Donna Agati, che nell'anno 1511 era sito vicino la vigna del detto monastero, la quale è contenuta nella detta divisione, per il calcolo del detto venerando abate commendatario; a seguire fino alla fortezza un tempo posseduta da Domenico Mollica, oggi come si dice di Cappa, che confina con il detto bosco, che è inserito nella menzionata divisione, la quale fortezza oggi è in possesso del signor Don Giuseppe Stagno della città di Messina e di Don Costantino D'Amico della città di Milazzo, fino al punto più alto dell'inizio dell'oliveto assegnato al detto monastero nella stessa divisione, oggi dai detti venerandi monaci trasformato da oliveto in vigne, fino al luogo un tempo posseduto da Sebastiano Mollica, dal lato confinante con il bosco oggi posseduto dal signor Francesco Galuppi e dalla signora Antonia Grazia; a seguire i predetti pilastri per il luogo un tempo posseduto da Carmela e Geronima Basilicò, sito e collocato nella contrada detta di Parraturi o Mandrazza, che confina con il bosco che oggi indebitamente è stato trovato usurpato e posseduto dai detti venerandi monaci; un altro pilastro deve essere posto presso il punto d'inizio del luogo un tempo posseduto dalla signora Eleonora Mollica e nella contrada detta di Pisaturi, oggi illeggittimamente usurpata dai detti reverendi monaci; un altro pilastro presso il confine del luogo un tempo posseduto dal signor Carlo Crisafulli nella contrada di Zimma, oggi posseduta dal venerando arciprete Crisafulli; un altro pilastro presso l'inizio della fortezza un tempo posseduta da Francesco Mazzeo, nella contrada anticamente detta li Margi o Chiaramellaro, confinante con il detto bosco, e al presente posseduta dal signor Melchiorre Longo, e con contratti di enfiteusi del detto reverendissimo abate commendatario; un altro pilastro nella linea che corrisponde con il bosco in contrada del Giudeo, sui luoghi anticamente del maestro Andrea Piccolo e di altri enfiteuti del detto venerando abate commendatario, confinanti con la detta contrada e con il vallone detto di Chiaramellaro; un altro nei confini limitrofi al detto bosco, nei luoghi della contrada detta

Cardilla, un tempo posseduti dal defunto clerico signor Lorenzo Maimone, Virginia Maimone e altri.
I predetti limiti divisori devono fare da confine tra la parte occidentale e il fiume oggi confinante con le acque cadenti dette Galani orientale, che è occupato da altre persone, nonostante esso spetti al regio abate, come appare nella dotazione effettuata dal re conte Ruggero di felice memoria.
I quali limiti divisori e pilastri erano da apporsi attorno al perimetro di tutto il feudo, come sopra, e in quei luoghi e confini da indicare meglio ed esaminati nella trattazione della causa, rafforzati dagli scritti pubblici, e tutto quanto rimanente al di fuori del detto feudo - dove erano da collocarsi i detti pilastri illeggittimamente usurpati, occupati e posseduti dai detti venerandi monaci senza giusto titolo, oltre gli altri beni e i censi detti di Castello, assegnati nella divisione ai detti venerandi monaci nel detto anno 1589, pur assegnati in qualunque modo e senza nessuna sentenza, provata dai detti venerandi monaci contro i detti inquilini, di qualche curia o magistato o di qualche contratto recognitorio, e che essi, in esecuzione delle stesse cose, riacquistino dai detti inquilini, non aventi in sua origine il possesso, alcun titolo nè possedimento - sia dichiarato spettare e appartenere allo stesso venerando abate per il detto motivo, come espresso nella richiesta di reintegrazione, insieme ai profitti ricevuti, da riceversi ed essere ricavati.
E poichè i monaci nella trattazione della causa presentarono scritture legittimanti il giusto e legale titolo di luoghi, terre, trappeto, giardino, uso delle acque, case e di altre cose, forse con altro titolo oltre le dette assegnazioni dell'anno 1589, in tale caso che siano dichiarati nello stesso tempo essere caduti in confisca ed essere occasione di revoca a uno a uno, insieme con i benefici forse negli stessi esistenti, per il pagamento assegnato dei canoni dovuti per un biennio e abbastanza oltre, anche per il censo negato al detto venerando abate commendatario e ai sui predecessori, e in quanto non fosse caso di caducità (poichè con chiarezza è negato), che i detti venerandi monaci e il priore siano condannati a fare l'atto recognitorio dei detti censi, luoghi, terre e altre cose possedute dagli stessi come sopra, e obbligarsi al pagamento del censo annuale in ragione di once 4 per singolo tumulo di terre, secondo le sentenze del tribunale della Regia Monarchia Criminale contro gli altri inquilini della detta regia abbazia, ottenute nei giorni 9 giugno e 20 dicembre 1727, o rinunciare ai beni predetti insieme con i benefici in essi forse prodotti, e nel caso di dimissione, pagare tutte le cose decorse dei detti canoni non devoluti per la stessa ragione, insieme con tutti i danni, interessi, spese e ogni motivo. E poichè i detti venerandi monaci chiesero che il detto venerando abate commendatario sia tenuto a colmare la somma che manca da quelle once 146 annue, assegnate nella detta divisione dell'anno 1589, con il pretesto che i beni assegnati sono in peggiori condizioni, nonostante asseriscono essere bonificati e migliorati, poichè per legge non è tenuto al predetto supplemento, stante la quale cosa, i detti venerandi monaci sono compiaciuti dal detto anno 1589 per tutto l'anno 1655 con il godimento dei beni e delle disposizioni assegnate in maggiore somma di once 160, quando solamente devono godere di once 146.
Chiese nel modo della riconvenzione predetta e in via eccezionale che sia assolto e liberato dall'assegnazione e dalle predette richieste; in ultimo che i detti reverendi monaci siano tenuti a pagare al detto venerando abate commendatario ogni danno, interesse e spese dallo stesso venerando abate commendatario sostenute, e fin quando avesse luogo la detta richiesta dei detti venerandi padri, la quale cosa espressamente si nega. I detti venerandi monaci siano tenuti a restituire ogni detto bene feudale e allodiale e i censi assegnati nella detta divisione del detto anno 1589, non rimanendo alcuna parte di terreno, luoghi, alberi, giardini, censi e altre cose nella detta regia abbazia, tranne tuttavia il monastero con le sue abitazioni, affinchè i detti reverendi monaci e laici officiassero e abitassero a spese del detto venerando abate commendatario, fatta la remissione scritta in forma valida, per sè e sue cose, con conferma e consenso regio per il pagamento delle dette 146 once annuali per diritti degli alimenti, per leggi, diritti, condizioni, capitoli e cause nelle dette scritture raccolte, ridotte e per altre cose in parola e negli scritti detti e allegati.
In verità, circa la richiesta dei detti reverendi monaci di San Basilio o del reverendo priore, abate conventuale del detto venerabile monastero di Santa Maria di Gala, nominato anche nelle scritture

e con ogni altro magistrale nome e modo, che il detto reverendo abate conventuale e i detti reverendi monaci siano assolti e liberati dalle predette richieste, per leggi, ragioni, capitoli e motivi eccezionali presentati e nelle dette scritture raccolte, e per le altre in parola e nei scritti detti e allegati, e ciò per mezzo del tribunale della Regia Monarchia e dell'illustre e reverendissimo de Buglio, giudice del detto tribunale, a cui fu affidato l'incarico, per la validità della previsione inserita nel dorso del memoriale del detto reverendissimo de Sandoval, per la quale fu stabilito, sotto giorno 14 giugno 1729: "lo stesso giudice, a cui riguarda, che provveda subito per legge nel modo della riconvenzione, per le cose citate negli atti del detto tribunale sotto giorno 6 luglio della settima indizione 1729, e non diversamente nè in altro modo", quindi

GESÙ

è stabilito da noi venerabile, illustre signor Giuseppe Buglio, del consiglio della sacra Monarchia Regia (parroco e beneficiale parrochiale della chiesa di Santa Lucia de Musellis della città di Messina, abbate di San Sisto della terra di Calatabiano, giudice ed esaminatore sinodale della diocesi messinese, abate eletto di Santa Maria di Terrana, e anche giudice ordinario del tribunale della Legazia Apostolica e della Regia Monarchia per la predetta regia maestà in questo regno di Sicilia), circa la richiesta nel modo della riconvenzione dello stesso reverendissimo abate commendatario, riguardo alla reintegrazione richiesta delle terre, dei luoghi, dei censi, delle case, delle acque e delle altre cose contenute nella petizione, che continui insieme con i profitti da liquidarsi dal giorno della controversia, per mezzo di noi, in esecuzione della presente. Per le rendite percepite in verità dagli stessi reverendi priori, prima dell'affermazione della controversia, poi, che siano assolti di partecipare ai danni e che siano esentati, così come anche per la restituzione dei guadagni predetti, per i quali furono i detti padri condannati.

Lo stesso venerando abate non possa molestare i beni assegnati al detto venerabile monastero per la sua manutenzione dall'anno 1589, e neppure gli altri beni destinati a tali usi.

Che si appongano per mezzo del reverendissimo abate i pilastri o segni divisori per dividere il feudo assegnato per l'anno 1589 dai beni rimanenti in questo modo, cioè: uno certamente all'inizio del feudo di Lando, dalla parte orientale, che per linea curva deve corrispondere a un altro pilastro da collocare nella contrada Lando, che deve corrispondere a un altro pilastro da apporre all'inizio della contrada delli Currii; un altro nella contrada detta di donna Agati e nell'inizio della stessa contrada; un altro nel luogo detto di Mollica; un altro nella contrada detta di Parraturi o Mandrazza; un altro presso il luogo di Eleonora Mollica, nella contrada detta di Pisaturi; un altro nella contrada di Zimma; un altro nella contrada dei Margi; un altro nella contrada del Giudeo e un altro nella contrada di Cardilla, e nell'inizio delle dette contrade.

E tutte le altre proprietà, i censi, gli alberi di sicomori e di olivi, le vigne, le acque, le terre e le altre cose esistenti al di fuori dei confini designati, e specialmente anche quelle cose assegnate nel contratto dell'anno 1589, siano dichiarate spettare e riguardare il detto reverendo abate commendatario, con i benefici liberi prodotti per caso in essi, le quali siano compensate, per la quantità esistente, con i guadagni ricavati dal giorno della controversia dichiarata, da liquidarsi per noi in esecuzione della presente, così ciò, per i detti benefici, possa essere assoggettato nella misura del 5%, ottenuto prima l'assenso regio e le altre solennità di legge necessarie, per la richiesta di caducità, di revoca o di condanna da farsi con l'atto recognitorio delle terre esistenti entro i pilastri o segni divisori.
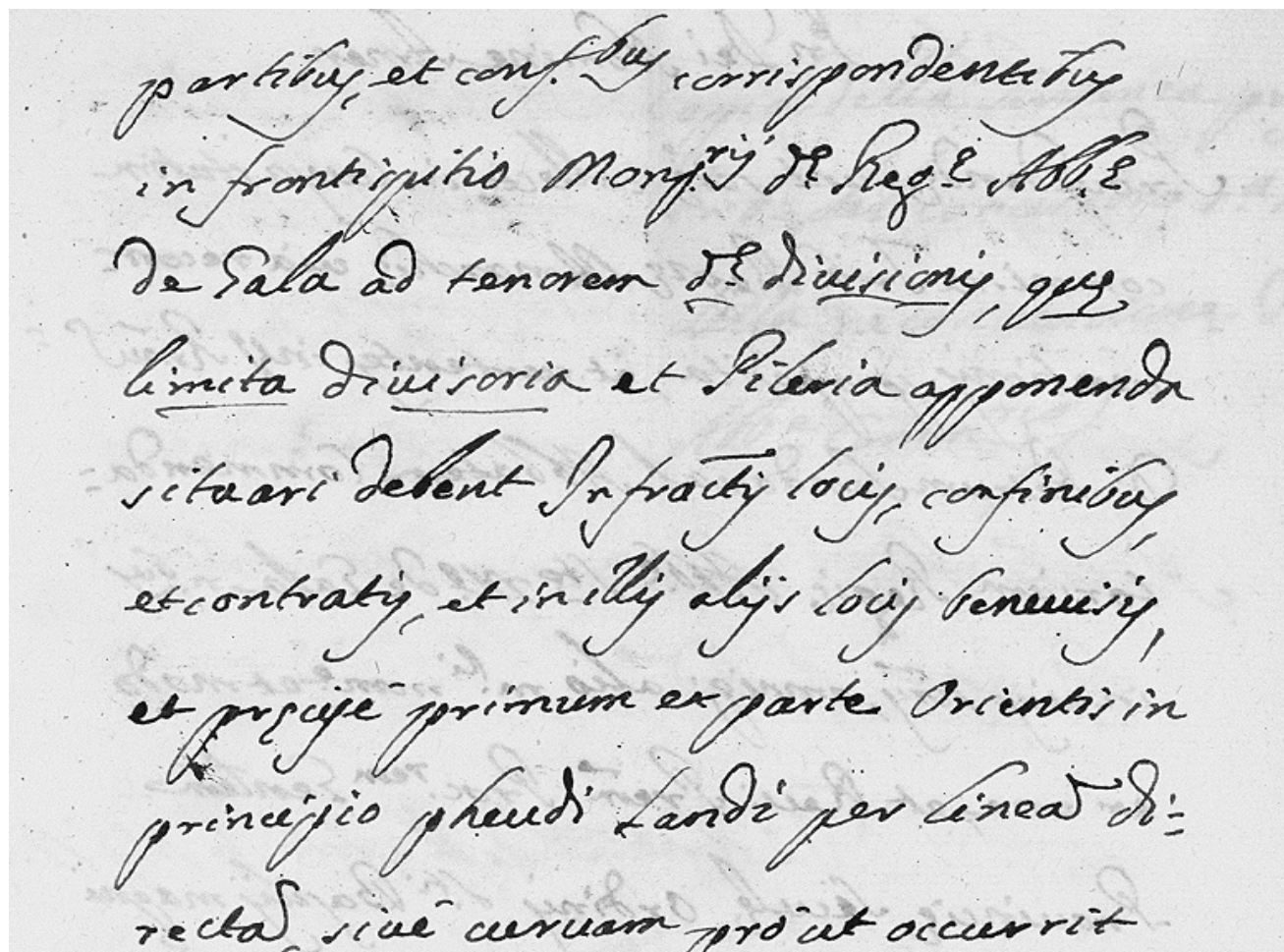
Gli stessi reverendi padri di San Basilio siano esentati ed esonerati dalla richiesta; lo stesso venerando abate sia giustamente esentato e libero fin dal presente giorno, e se i detti venerandi padri di San Basilio del detto venerabile monastero di Santa Maria di Gala, dopo 4 mesi trascorsi dal presente giorno, avranno rinunciato a tutti i beni da loro posseduti nell'abbazia, insieme con i benefici, per caso presenti, per quelle cose che furono assegnate gratuitamente nella divisione della mensa dell'anno 1589, che sia tenuto il detto venerando abate commendatario ad accettare la dimissione predetta e, con l'assenso regio da ottenere a proprie spese, sia tenuto ad effettuare il pagamento annuo di once 146, di terzo in terzo anticipate, per uso degli alimenti, dal giorno della

rinuncia, nella città di Castroreale o nella città di Messina extra Tabulam, e in questo caso i detti reverendi padri del monastero di Santa Maria di Gala non siano tenuti a devolvere i guadagni dal giorno della controversia, e anche per i rimanenti contenuti nella richiesta: l'uno all'altro che siano esentati e privati da spese calcolate da questo momento in poi.
Questo è il nostro scritto.
Presentata a Palermo, nel giorno 6 giugno della quindicesima indizione 1737, come sentenza.
Signor Antonio dell'Arte, maestro notaio generale.

partibus et conf. dus corrispondentibus
in frontispitio Monrij D. Reg.e Abb.e
de Gala ad tenorem d.e divisionis, quae
limita divisoria et Siteria apponenda
situari debent In fractis locis, confinibus
et contratis, et in illis aliis locis benevisis,
et precise primum ex parte Orientis in
principio pheudi Landi per lineam di=
rectam sive curvam prout occurrit

XVIII

9 ottobre 1732, Castroreale

IL NOTAIO FILIPPO MAIURI DI CASTROREALE INVESTE IL NOBILE TOMMASO CAMPAGNA NEL POSSESSO DEL FEUDO DI MIGLIARDO (Archivio di Stato di Palermo, *Protonotaro del Regno*, b. 1659,doc. 8344, vol. 1735).

«Die nono octobris undecime indictionis millesimo septingentesimo trigesimo secundo.
Est sciendum qualiter ad petitionem et instantiam spectabili domini Thomae Campagna quondam Vincentii baronis pheudi Miliardi messanensis, in hac civitate Castri Realis ad presens reperti, presentis cogniti, fuit per me infradictum notarium Philippum Maiuri regium pupplicum huius civitatis habito personali accessu ad totum et integrum supradictum pheudum Miliardi consistentem in arboribus quercorum, castanearum, frondium, sicomorum, nucilleti, terris seminatorialibus, pascolis seu erbagiis, cum domo torculare et aliis circostantiis in eo, situm et positum in territorio dictae civitatis, confinantem cum pheudo Landi, pheudo Collis Regis, pheudo Flage et aliis confinibus, una cum membris et pertinentiis annescis et connesciis et aliis ad dictum pheudum debite spectantibus et pertinentibus. Et ibi dictum spectabilem dominum Thomam induxi et investivi in veram, realem, attualem, corporalem, liberam et expeditam possessionem per deambulationem pedum in dicto pheudo, per incisionem ramarum arborum, aperturam et clausuram ianuarum et phenestrarum dictae domus et tactum fibbrae et per alia signa denotantia et pertinentia ad possesionem ipsam et hoc stante morte sequuta quondam donnae Beatricis Campagna et Humano, videlicet religiosi quondam domini Vincentii, eius olim matris, baronissae dicti pheudi subdie quinto presentis mensis ac iuxta formam eius privilegiorum et testamentorum eius antecessorum de Humano calendatorum in actu contentamenti per dictam quondam dominam Beatricem facto in actis meis infradicti notarii sub die 26 decembris 1730 omnique alio maritali modo exclusis illis fructibus et censibus perpetuis multis et non solutis usque ad dictum diem quintum presentis mensis et ad ipsam quondam Beatricem competentibus et non aliter. Unde.
In istantia Baldassaris Scilipotiet Joseph Celi. Ex actis mei notarii Philippi Maiuri de Castrorealis».

TRADUZIONE

Nel giorno 9 ottobre dell'undicesima indizione 1732. E' risaputo che, per richiesta e istanza dello spettabile signor Tommaso Campagna, del defunto Vincenzo, barone del feudo messinese di Migliardo, al presente ritrovato in questa città di Castroreale, di persona conosciuto, per me Filippo Maiuri, sottoscritto notaio regio pubblico di questa città, fu avuto accesso a tutto e intero il sopradetto feudo di Migliardo, consistente in alberi di querce, castagne, fronde, sicomori, noccioleti, terre seminatorie, pascoli o erbaggi, con edificio adibito a torchio e con altre circostanze in esso, sito e collocato nel territorio della detta città, confinante con il feudo di Lando, feudo di Colle del Re, feudo di Flaga e con altri confini, insieme alle parti e pertinenze annesse e connesse, e con altre cose debitamente spettanti e pertinenti al detto feudo.
E qui io ho condotto il detto spettabile signor Tommaso, e investito nel vero, reale, esistente, corporale, libero e immediato possesso per mezzo di una passeggiata a piedi nel detto feudo, per incisione dei rami degli alberi, apertura e chiusura delle porte e finestre della detta casa, e taglio delle erbe, e tramite gli altri segni contrassegnanti e denotanti la stessa proprietà, e ciò stante la sopravenuta morte, sotto giorno 5 del presente mese, della defunta donna Beatrice Campagna e Humano, cioè (moglie) del religioso defunto signor Vincenzo, un tempo sua madre, baronessa del detto feudo, e anche secondo il diritto dei suoi privilegi e dei testamenti dei suoi predecessori Humano, descritti nell'atto di contentamento, effettuato dalla detta signora defunta Beatrice per mezzo degli atti di me sottoscritto notaio nel giorno 26 dicembre 1730, e in ogni altro maritale modo, escluse quelle rendite e molti censi perpetui anche non pagati fino al giorno quinto del presente mese e competenti alla stessa defunta Beatrice, e non diversamente. Su istanza di Baldassarre Scilipoti e Giuseppe Celi. Dagli atti di me notaio Filippo Maiuri di Castroreale.

XIX

15 settembre 1738, Palermo
IL TRIBUNALE DEL CONCISTORO STABILISCE DI DELIMITARE CON PILASTRI DIVISORI IL FEUDO DI GALA, COME DA SENTENZA EMANATA IL 6 GIUGNO DEL 1737 DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DELLA REGIA MONARCHIA (Archivio di Stato di Palermo, *Conservatoria del Registro, Sacre Regie Visite*, vol. 1411, cc. 218v-221v).

«In Dei nomine, Amen. Providendae sunt scripturae via approbationis devolutae tribunalis Regiae Monarchiae et Apostolicae Legatiae ad officium causarum delegatarum dicti tribunalis ibique introductae, collectae et conclusae causae vertentes inter reverendum priorem, procuratorem generalem provinciae hoc Siciliae regno, ordinis Sancti Basilii Magni nomine et pro parte venerabili monasterii Sanctae Mariae de Gala eiusdem ordinis, nominibus in scriptis appellantem ex una, et reverendissimum dominum Petrum Sandoval abbatem commendatarium sanctae Mariae de Gala eiusdem ordinis, nominibus in scriptis ex altera, petitionis ex parte dicti reverendissimis procuratoris generalis dicti venerabili monasterii Sanctae Mariae de Gala, quod utique sententia lata per dictum tribunal Regiae Monarchiae et per illustrissimum et reveredissimum de Buglio iudicem ipsius per quam fuit dictum sub die 6 iunii 15 indictionis 1737.

JESUS

via reconventionis petitio istius reverendissimi abbatis commendatarii quod ad reintegrationem petitam terrarum, locorum, censuum, domorum, aquarum et aliorum in petitione contentorum, procedat una cum fructibus a die litis contestatae liquidandis per nos in exequutione praesentis; pro fructibus vero ab istis reverendis prioribus perceptis ante litis contestationem, damnis et interesse absolvantur, et liberentur, ita quod pro restitutione fructuum praedictorum in quibus fuerunt dicti patres condemnati. Iste reverendissimus abbas non possit molestare bona dicto venerabili monasterio assignata pro eius manutentione de anno 1589 neque alia bona ad quos usus destinata; pileria seu signa divisoria pro dividendo pheudo assignato de anno 1589 ex bonis remanentis pro reverendissimo abbate apponantur hoc modo videlicet: unum nimirum in principio pheudi Landi ex parte orientis, quod per lineam curvam corrispondere ad aliud pilerium quod apponatur in quontrata Ladri[24], quod corrispondere debet alio pilerio quod apponatur in capite in quontrata delli Currii, aliud in quontrata nominata di Donna Agati et in capite eiusdem quontratae, aliud in loco nominato di Mollica, aliud in quontrata nominata di Parraturi sive Mandrazza, aliud super loco Aleonorae Mollica in quontrata nominata di Pisaturi, aliud in quontrata Zimmae, aliud in quontrata delli Margi, aliud in quontrata del Giudeo et aliud in quontrata Cardillae et in capite dictorum contratarum, et omnia alia praedia, census, arbores sicomorum et olivarum, vineae, aquae, terrae et alia ultra illa existentia in limitibus designatis et ultra illa specialiter assignata in quontractu de anno 1589 declarentur spectare et pertinere domino reverendissimo abbati commendatario solutis benefactis in eis forte factis, quae compensentur pro concurrente quantitate cum fructibus percipitis a die litis contestatae per nos liquidandis in exequutione presentis, ita quod pro dictis benefactis possit subiugare ad rationem de quinque pro quolibet 100 obtempto prius assensu regio et aliis sollemnitatibus a iure requisitis a petitione vero caducitatis, revocationis vel condemnationis, ad faciendum actum recognitorium de terris infra pileria seu divisoria existentibus.
Isti reverendissimi patres Sancti Basilii absolvantur et liberantur a petitione; iste reverendissimus abbas absolvatur e liberetur usque ad praesentem diem beneverum, quod si dicti reverendissimi patres sancti Basilii dicti venerabili monasterii Sanctae Mariae de Gala infra quatuor menses cursuros a die praesentis dimiserint omnia bona in abbatia per eos possessa una cum benefactis si forte adessent propter ea quae fuerunt gratis assignata in divisione mensae de anno 1589 teneatur dictus reverendissimus abbas commendatarius acceptare dimissionem praedictam et cum assensu regio propriis expensis obtinendo teneatur se obligare ad solutionem unciarum 146 annuam de tertio

[24] Landi.

in tertium antecipatim more alimentorum a die dimissionis in civitate Castrirealis vel in urbe Messane extra tabulam et isto in casu dicti reverendi patres monasterii Sanctae Mariae de Gala non teneantur solvere fructus a die litis contestatae ac reliquis vero in petitionibus contentis ad invicem absolvantur et liberentur expensis hinc inde computatis et prout per eam cui in illis partibus per dominum venerabilem monasterium facientibus impugnative relatio habeatur via approbationis predictae omnique alio magistrali modo, via, iure et remedio revocetur in illis partibus contra dominum venerabilem monasterium facientibus et absolute dicatur quod predictae petitiones non procedant iuribus, rationibus, capitulibus et causis ex scriptis collectis et aliis in voce et in facto ac in voce et in scriptis dictis et allegatis, petitiones ex parte dicti reverendissimi abbatis commendatarii quod stante supplicatione adhaesionis ad ipsius instantiam presentatae et registratae in actis officii 1738 revocetur in illis partibus per eum facientibus et absolute dicatur; predictae petitiones procedant iuribus, rationibus, capitulibus et causis ex scriptis collectis adductis et aliis de iure et de facto ac in voce et in scriptis dictis et allegatis et hoc per reverendum de Testa iudicem ecclesiasticum ab Excellentia Sua electum cum voto Tribunalis Consistorii Sacri Regii Consilii et per illustrem praesidem de Spucches subrogatum loco spectabilis de Napoli suspecti et per spectabiles de Burgio et Brancaccio iudices ipsius,

JESUS

Provisum est per nos iudicem ecclesiasticum qui supra cum voto et consilio tribunalis Consistorii Sacri Regii Consilii et Causae Delegatae Regiae Monachiae quod sententia praedicta, die quo supra, lata per dictum tribunal Regiae Monarchiae et per dictum illustrissimum et reveredissimum dominum de Buglio iudicem ipsius quatenus concurrit cum praesenti confirmetur et quatenus non concurrit corrigatur et nihil dicatur quod stante supplicatione adhaesionis quae cum visa nostra suatur, signa et pileria divisoria apponantur iuxta sententiam hodie per nos prolatam remanente utraque parte in possessione quam ad praesens habet, non sit locus supplemento per reverendos priores praetenso, aliae vero petitiones reverendissimi abbatis commendatarii non procedant expensis hinc inde computatis. Hanc nostram.

Praesentata Panormi die decimo quinto septembis 2 indictionis 1738. In iudicio.

Dominum Antoninus dell'Arte, generalis magister notarius».

TRADUZIONE

In nome di Dio, amen.

Sono predisposte le scritture da trattare, assegnate al tribunale della Regia Monarchia e della Legazia Apostolica per l'ufficio delle Cause Delegate del detto tribunale e qui introdotte, raccolte e argomentate sulla causa, vertenti tra il reverendo priore, procuratore generale della provincia in questo regno di Sicilia, dell'ordine di San Basilio Magno, nel nome e per parte del venerabile monastero di Santa Maria di Gala dello stesso ordine, menzionato per i titoli nelle scritture, da una parte, e il reverendissimo signor Pietro Sandoval, abate commendatario di Santa Maria di Gala dello stesso ordine, con i titoli nelle scritture, dall'altra parte, circa la richiesta da parte del detto reverendissimo procuratore generale del detto venerabile monastero di Santa Maria di Gala che, in ogni caso, la sentenza emanata dal signor tribunale della Monarchia Regia e dall'illustrissimo e reverendissimo Buglio, giudice dello stesso, per la quale fu stabilito sotto giorno 6 giugno della quindicesima indizione 1737

GESÙ

è disposto da noi, venerabile illustre signor Giuseppe Buglio del consiglio della sacra regia maestà, parroco e beneficiale parrochiale della chiesa di Santa Lucia de Musellis della città di Messina, abate di San Sisto della terra di Calatabiano, giudice ed abate sinodale della diocesi messinese, abate eletto di Santa Maria di Terrana e anche giudice ordinario del tribunale della Legazia Apostolica e della Regia Monarchia per la predetta regia maestà in questo regno di Sicilia, su richiesta di riconvenzione dello stesso reverendissimo abate commendatario, concernente la reintegrazione richiesta di terre, luoghi, censi, case, acque e delle altre cose contenute nella

petizione, affinchè continui nello stesso tempo con i profitti dal giorno della controversia contestata, da liquidarsi per mezzo di noi, in esecuzione della presente. Per le rendite percepite in verità dagli stessi venerandi priori prima dell'affermazione della controversia, poi, che siano assolti ed esentati dal contribuire ai danni, così anche per la restituzione dei guadagni predetti, per i quali furono i detti padri condannati.
Lo stesso reverendissimo abate non possa molestare i beni assegnati al detto venerabile monastero per la sua manutenzione dall'anno 1589, e neppure gli altri beni destinati a tali usi. Che si appongano per mezzo del reverendissimo abate pilastri o segni divisori per dividere il feudo, assegnato per l'anno 1589, dai beni rimanenti, in questo modo, cioè: uno certamente all'inizio del feudo di Lando, dalla parte orientale, che per linea curva deve corrispondere a un altro pilastro da collocare nella contrada Lando, che deve corrispondere a un altro pilastro da collocare all'inizio della contrada delli Currii; un altro nella contrada detta di donna Agati e presso l'inizio della stessa contrada; un altro nel luogo detto di Mollica; un altro nella contrada detta di Parraturi o Mandrazza; un altro presso il luogo di Eleonora Mollica, nella contrada detta di Pisaturi; un altro nella contrada di Zimma; un altro nella contrada Margi; un altro nella contrada del Giudeo, e un altro nella contrada di Cardilla e nell'inizio delle dette contrade.
E tutte le altre proprietà, censi, alberi di sicomori e di olivi, vigne, acque, terre e quelle altre esistenti fuori dai confini designati, e specialmente diverse da quelle assegnate nel contratto dell'anno 1589, che siano dichiarate spettare e appartenere al detto reverendessimo abate commendatario, con i benefici creati per caso in essi, i quali siano compensati, per la quantità incontrata, con i guadagni ricavati dal giorno della controversia dichiarata, da liquidarsi per mezzo di noi in esecuzione della presente; così la qual cosa, per i detti benefici, che possa essere assoggettata in misura del 5%, ottenuto prima l'assenso regio e gli altri requisiti di legge necessari per la richiesta di caducità, revoca o condanna, da farsi con atto recognitorio delle terre esistenti entro i pilastri o segni divisori.
Questi venerandi padri di San Basilio che siano esonerati e svincolati dalla richiesta; lo stesso venerando abate che sia giustamente esonerato e svincolato fin dal presente giorno. E perciò, se i detti venerandi padri di San Basilio del detto venerabile monastero di Santa Maria di Gala, dopo 4 mesi trascorsi dal presente giorno, avranno rinunciato a tutti i beni posseduti nell'abbazia, insieme con i benefici, per caso presenti, di quelle cose che furono assegnate gratuitamente nella divisione della mensa dell'anno 1589, che sia tenuto il detto venerando abate commendatario ad accettare la dimissione predetta e, con l'assenso regio, da ottenersi a proprie spese, che sia tenuto ad assolvere il pagamento annuo di once 146, di terzo in terzo anticipate, per uso degli alimenti, dal giorno della rinucia, nella città di Castroreale o nella città di Messina extra Tabulam, e in questo caso i detti reverendi padri del monastero di Santa Maria di Gala non siano tenuti a pagare i guadagni dal giorno della controversia contestata, e anche per i rimanenti in realtà contenuti nella richiesta; l'uno e l'altro che siano esonerati e svincolati da spese da questo momento in poi calcolate e, come per quelle parti facenti impugnativa, che sia avuta relazione in via della predetta approvazione e in ogni altro magistrale modo, via, diritto e metodo che siano revocati in quelle parti tendenti contro il venerabile monastero, e che pienamente sia dichiarato che le predette richieste non continuino con leggi, ragioni, capitoli e cause raccolte negli scritti e con altre cose, e in parola e in fatto, e anche negli scritti detti e allegati, e le richieste del reverendissimo abate commendatario, stante la supplica di adesione presentata e registrata negli atti di ufficio 1738, siano revocate in quelle parti a lui favorevoli e che sia stabilito pienamente.
Le predette richieste procedano per leggi, ragioni, capitoli e cause per gli scritti concisi raccolti, e per le altre cose di legge e di fatto, e anche negli scritti detti e allegati, e ciò per mezzo del reverendo giudice ecclesiastico Testa, eletto da sua eccellenza con il voto del tribunale del Concistoro del Sacro Consiglio Regio, e per mezzo dell'illustre presidente de Spucches, eletto al posto dello spettabile de Napoli e per mezzo degli spettabili Burgio e Brancaccio, giudici dello stesso.
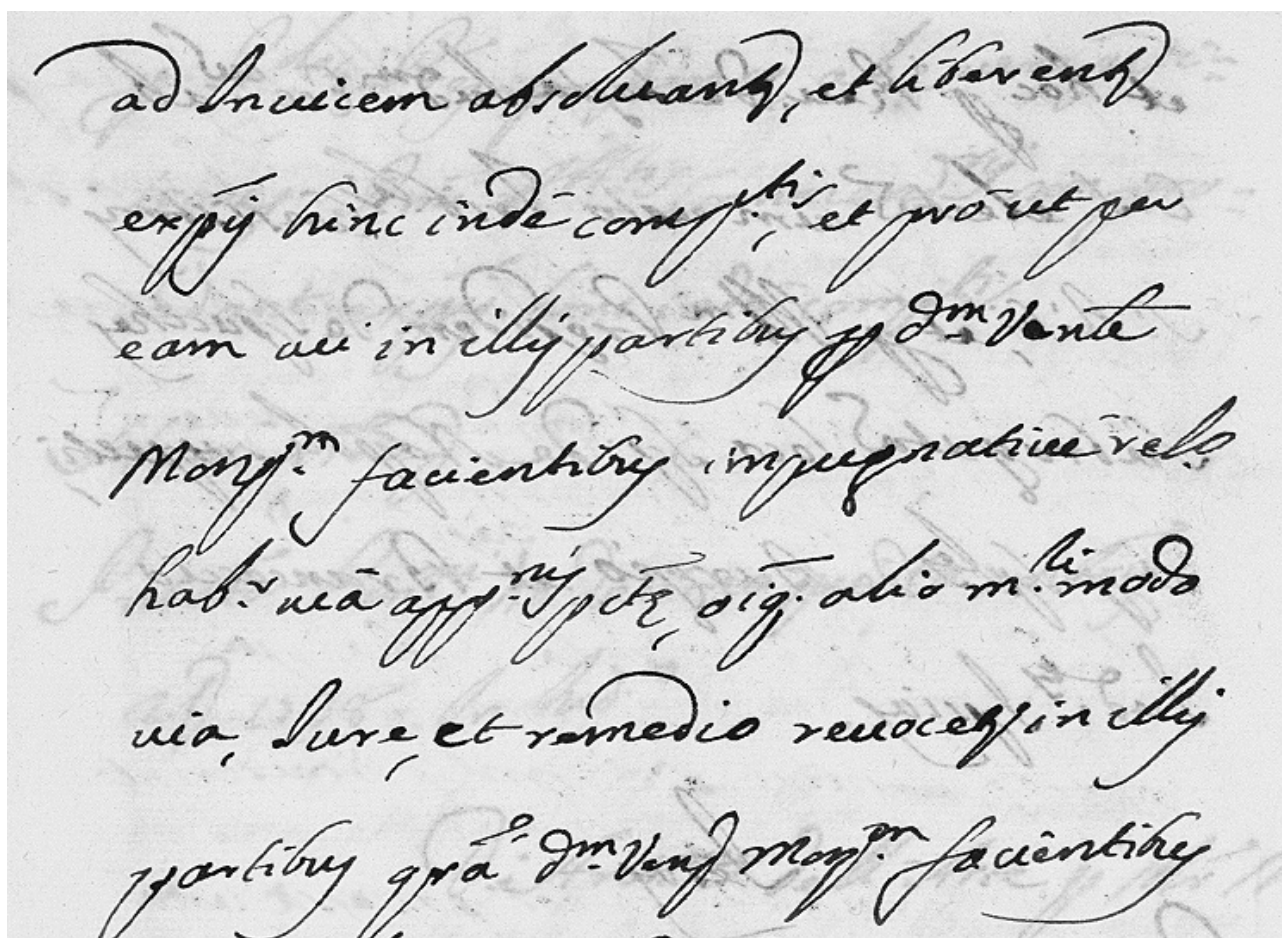
GESU'

E' stabilito da noi giudice ecclesiastico predetto, con voto e consiglio del tribunale del Concistoro del Sacro regio Consiglio e delle Cause Delegate della Regia Monarchia, che la sentenza predetta, nel giorno di cui sopra, data per il detto tribunale della Regia Monarchia e per il detto illustrissimo e reverendissimo signor Buglio, giudice dello stesso, poiché si scontra con la presente, che sia confemata, e poiché non si scontra, che sia corretta e che niente sia detto e, stante la supplica di adesione che a nostro vedere sarà impostata, siano apposti segni e pilastri divisori secondo la sentenza da noi oggi emanata, e ciascuna parte rimanente posseduta al presente non sia oggetto di supplemento preteso dai reverendi priori, e le altre richieste del reverendissimo abate commendatario non procedano con le spese computate da qui in poi.
Questo è il nostro scritto.
Presentata a Palermo nel giorno 15 settembre della seconda indizione 1738. Come sentenza.
Signor Antonio dell'Arte, maestro notaio generale.

XX

23 gennaio 1781, Barcellona

IL NOTAIO FRANCESCO MAIURI DI BARCELLONA RICEVE DA ANTONIO SCHEPISI UNA SOMMA DI DENARO COME PROCURATORE PER UNA CAUSA RIGUARDANTE L'ACQUISTO DI UN MULO (Archivio della chiesa parrocchiale S. Maria Assunta di Soccorso, *fondoGualtieri Sicaminò*, fogli sparsi).[25]

«Die vigesimotertio ianuarii decime quarte indictionis millesimo septingesimo octuagesimo primo.
Don Franciscus Maiuri de rure Barchinaniae territorio huius civitatis Castri Realis [...] in iure ad hec deveniens tamquam procurator causidicus vigore presentis sponte dixit et fecit habuisse et recepisse, prout habuit et recepit, ab Antonino Schepisi quondam Joseph terre Succursus et modo in dicta rure Barchinoniae reperto maritali nomine, mihi notario et cognito presente et stipulante, uncias tres, tarenos octo et granos sexdecim pecuniarium de contanti in moneta aurea et argentea in publico et numeri ut eius iuramento dixit renuncians.
Et sunt predicte uncie 3 8 3 pecuniarium superius confesse tripartim ut infra competentes dicto de Maiuri competenti veluti procuratori causidico predicto pro causa infradicta et in partim expense per eumdem de Maiuri atque erogate ex causa ut dicitur di essere stato al sudetto di Schepisi ad istanza di Pascale Turri di detto casale di Barcellona molestato un mulo di pelo baio castagno mercato e permutato dal sudetto di Schepisi con Sebastiano Saloffaro della città di Mistretta per atti pubblici come asserisce per il credito di onze cinque e tarì ventisei di denari tenea contro Giuseppe Dauccio primo padrone come asserisce di esso mulo in virtù di una dichiarazione a favore del detto di Turri fatta da Francesco Munafò maritato da Domenico primo venditore di esso mulo al sudetto di Dauccio stipulata per acto di notar Don Placido Amodeo Zangla sotto li 6 settembre 1779 ut asseruit e per le cause meglio infra espressante cioè per cattara di esso mulo pelo baio castagno fatta ad istanza di detto Pascale Turri per il sudetto suo credito al sudetto di Schepisi per essere stato forastero ed entrarono spese doppie tarì sei, dico onze - 6. Item per carcerazione di esso mulo, onze - 2 16. Item per plegeria pella carcerazione di esso mulo e consegnarlo ad ogni mandato, onze – 3 Item per provisione al Giudice Civile pella cancellazione di detta pleggeria, onze - 7. Item alla Corte Capitale per non esser stato contratto ed intervenuto sensale nella compra di detto mulo fatta tra il sudetto di Schepisi con detto Sebastiano Saloffaro dalla quale si pretendeva la pena e poi si accomodò bonariamente onza una,, dico onza 1. Et item al sudetto di Maiuri per dritti di suo onorario in avere difeso in essa Corte le raggioni di esso di Schepisi onza una e tarì venti, dico onze 1 20. In tutto onze 3 8 16
In quibus quidem unciis tribus tarenis octo et granis sexdecim per superius concessis supradictus Maiuri, praesens ut supra cognitus vigore praesentis pactae cessit et cedit atque delegavit et delegat predicto de Schepisi sic praesenti et acceptante omnia et singula atque univoca eius iure quae habet per dictis unciis tribus tarenis octo et granis sexdecim per superius concessis et in earum esatione, recuperatione, petitione et consecutione contra et adversus tam supradictum Sebastianum Saloffaro civitatis predictae Mistrettae permutantem muli predicti et per consequens obligatum forsan muli predicti eiusque effectus et bona defendat contra alias quas iis personas et bona quorumlibet ad defensam muli predicti obligatas et obligata tam vigore predictae permutationis quam dictum contractum et scriptum in actis diebus quibus omnique alio meliori modo constituerit et praesens eum cui liceat ut annoto.
Ita quod praesens iurium usus non retorqueat etc. iuravit. Testes Carmelus Munafò et Licterius Mandanici. Ex actis mei notarii Don Michaelis Angeli Mazzeo civitatis Castri Realis».

TRADUZIONE

Nel giorno ventitrè di gennaio della quattordicesima indizione 1781.

[25] Ringrazio vivamente il prof. Francesco Biviano per avermi donato il documento.
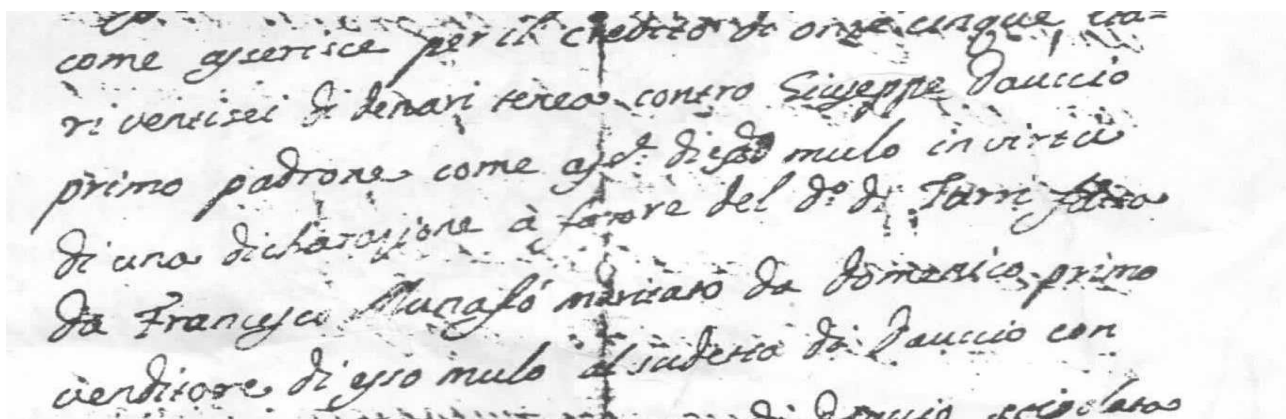
Don Francesco Maiuri della campagna di Barcellona, nel territorio di questa città di Castroreale […] *intervenendo a queste cose come procuratore della causa, in vigore del presente, con volontà disse, giurò e dimostrò di avere e di ricevere, come ha, da parte di Antonio Schepisi (del defunto Giuseppe della terra di Soccorso, e ora trovato nel nome maritale nella detta campagna di Barcellona, anche conosciuto da me, presente notaio e stipulante) tre once, otto tareni e sedici grana di denaro, in contanti e in monete d'oro e d'argento, pubblicamente e in quantità, come disse, rinunciando con il suo giuramento.*

E sono le predette tre once, otto tareni e sedici grana di denaro riconosciute in tre parti, come sotto competenti, al detto legittimo Maiuri, come procuratore della causa predetta, per il motivo seguente e per le spese in parte di quel Maiuri, e anche erogate per il motivo, com'è esposto, di essere stato al suddetto Schepisi, ad istanza di Pasquale Turri del detto casale di Barcellona, molestato un mulo di pelo color castagna, comprato e permutato dal suddetto Schepisi con Sebastiano Saloffaro della città di Mistretta per atti pubblici, come asserisce, per il credito di cinque once e ventisei tarì di denaro che teneva contro Giuseppe Dauccio, primo padrone, come asserisce, di questo mulo in virtù di una dichiarazione a favore del detto Turri fatta da Francesco Munafò maritato, da Domenico, primo venditore di questo mulo, al suddetto Dauccio, stipulata per atto del notaio don Placido Amodeo Zangla sotto lì 6 settembre 1779, come dichiarò, e per le cause meglio in seguito chiarite, cioè per acquisto di questo mulo di pelo color castagna fatto a richiesta di detto Pasquale Turri, per il suddetto suo credito al suddetto Schepisi, per essere stato forestiero, ed entrarono spese doppie, tarì sei, dico once - 6. Poi per la carcerazione di questo mulo, once - 2 16. Poi per il pegno della carcerazione di questo mulo e per consegnarlo a ogni mandato, once – 3. Poi per la provisione al giudice civile per la cancellazione di detto pegno, once - 7. Poi alla Corte Capitale per non esser stato contratto e intervenuto sensale per l'acquisto di detto mulo, fatto tra il suddetto Schepisi con detto Sebastiano Saloffaro, dal quale si pretendeva la pena e poi si accomodò bonariamente, oncia una, dico oncia 1.

E poi al suddetto di Maiuri, per i diritti del suo onorario, per avere difeso in quella corte le ragioni di questo Schepisi, oncia una e tarì venti, dico once 1 20. In tutto once 3 8 16

Certamente delle quali tre once, otto tareni e sedici grana, superiormente accordate, il Maiuri, presente, come sopra conosciuto per la validità del presente patto, ha ceduto e cede, e anche ha delegato e delega, al predetto Schepisi, presente e accettante, ogni e singola cosa e anche univoca con la legge che ha per le dette tre once, otto tareni e sedici grana, concessi superiormente, e nella loro esazione, recupero, richiesta e conseguenza, di fronte e contro il sopradetto Sebastiano Saloffaro della predetta città di Mistretta, permutante del predetto mulo, e di conseguenza obbligato sul predetto mulo e sulla sua esecuzione, e che difenda i beni contro altre persone per essi e contro i beni di chiunque fosse obbligato, e per la difesa del mulo predetto, tanto per la validità della predetta permuta, tanto per il predetto contratto, anche scritto negli atti degli altri giorni, e in ogni altro miglior modo che abbia deciso, anche alla presenza di colui cui sia offerto in vendita, come annoto. Così, per questo, il presente uso dei diritti non rigetti ecc. giurò.

I testimoni Carmelo Munafò e Litterio Mandanici. Dagli atti di me notaio don Michelangelo Mazzeo della città di Castroreale.

XXI

5 settembre 1793, Barcellona
SCHEDULA TESTAMENTARIA DI GIOVANNI SPAGNOLO, FONDATORE DEL MONTE DI PIETÀ - ESTRATTO (Biblioteca comunale Nannino di Giovanni, Fondo antico, *vol.Monte di Pietà*, cc. 1v-8r).

«Schedula testamentaria di Giovanni Spagnolo fondatore del Monte di Pietà di Barcellona publicata per l'atti di notarii domini Antonini Giò di Aliquò, come siegue.
Die quarto octobris duodecime indictionis millesimo septigentesimo nonagesimo […] Cunctis ubique pateat et manifestum sit qualiter ego intestatus magnificus, stante morte nuper seguita Ioannis Spagnolo quondam Dominici cum debito iuramento, dico et declaroschedulam predictam de Spagnolo scriptam manu et caractere magnifici Dominici Cutropia et subscriptam et firmatam nomine et pro parte ipsius de Spagnolo, scribere nescientis, manu et caractere reverendi sacerdoti domini Fortunati Buccheri per ipsum de Spagnolo apud me magnificum depositam, ut post eius mortem per me auctoritate propterea publicanda pro executione totius et quanti in ea continetur iuxta sui seriem continentiam et tenorem ad unguem singuli singulis reddendo ut legitur ex eius anomolo testamento per eum facto et celebrato in actis meis die quinto septembris praesentis 12^{e} indictionis 1793 cui congruam sit relationem, fuisse et esse infradictam, quam ego infradictus in magnifica auctoritate qua fungor in magisteriis valida et opportuna et prout quem ad modum de iure fieri potest et debet, publicavi et publico ac ab omnium oculos iuxta mentem et voluntatem relati quondam de Spagnolo posui et pono sub seguente tenore videlicet[26].
Ista seu schedula testamentaria di ultima volontà di me Giovanni Spagnolo, del quondam Domenico del casale di Barcellona, territorio della città di Castroreale, chiamata nel mio ultimo anomalo testamento, ridotto agli atti di magnifico domino Antonino Giovanni Aliquò sotto lì cinque settembre 1793, quale devo dare a conservare al suddetto magnifico Aliquò ad effetto che, subito seguita la mia morte, ad propria la pubblicasse e riducesse agl'atti suoi; quale pubblicata che sarà voglio che si eseguisse ed adempisse appuntino tutto quello e quanto nella presente si contiene, come parte integrale del mio testamento e mia ultima volontà e disposizione e come se fosse di parola in parola […].
Il mio corpo, quando sarà fatto cadavere, voglio che sia seppellito nella venerabile chiesa di San Sebastiano e nella fossa fondata innanzi l'altare del Santissimo Crocifisso […].
E perché il capo od origine di ogni ultima disposizione seu testamento è l'istituzione dell'erede universale, perciò io sudetto di Spagnolo, in virtù del presente, in tutti o singoli miei beni mobili, stabili, urbani e rusticani, oro, argento, rame, denari, vino, oglio, testamenti, rendite introiti e proventi, azzioni, pretensioni, scritture, domande e d'altri, di qualsivoglia modo e maniera che fossero tanto purificati quanto da purificarsi, a me testatore in qualsiasi manera spettanti e competenti, e finalmente in tutto il mio corpo ereditario, tutto includendo e niente escludendo, ho eletto e nominato, eleggo e nomino, ho istituito ed istituisco e colla mia propria bocca nominato e

---

[26] Traduzione. *Giorno quattro ottobre della dodicesima indizione 1693 […] Per tutto quanto, è disposto in ogni luogo e sia manifesto che io, l'intestato notaio, stante la morte da poco avvenuta di Giovanni Spagnolo, del defunto Domenico, con il dovuto giuramento, stabilisco e dichiaro valida la scheda predetta di Spagnolo, scritta per mano e carattere del magnifico Domenico Cutropia, e sottoscritta e firmata in nome e per parte dallo stesso Spagnolo, incapace a scrivere, depositata presso di me notaio per mano e carattere del reverendo sacerdote signor Fortunato Buccheri, al posto dello stesso Spagnolo, affinchè dopo la sua morte, da parte mia, fosse pubblicata con autorità, per esecuzione di tutto e quanto in essa è contenuto, secondo il suo ordine e tenore, per fornire alla perfezione ogni cosa, com'è letto nell'anomalo testamento da lui fatto ed eseguito per miei atti nel giorno 5 di settembre presente della dodicesima indizione 1793, a cui è stata ed è conforme la seguente esposizione, che io sottoscritto, con l'autorità di notaio che rappresento in modo valido e opportuno negli uffici e che deve e può essere prodotta nei termini di legge, ho pubblicato e pubblico, e in maniera evidente, secondo coscienza e volontà del defunto Spagnolo, ho stabilito e stabilisco le seguenti cose, e cioè.*

nomino il mio erede universale il reverendo sacerdote Andrea Barresi, mio cognato, di detto casale di Barcellona, salvi però li legati e disposizioni, cioè. Al quale reverendo sacerdote domino Andrea Barresi, mio erede universale di sopra instituito, incarico che dovesse seguitare ad umiliare le suppliche da me emanate alla maestà del re nostro signore, Dio guardi, e proponesse che anche le nove sue preghiere, qual mio erede, qualora vi fossero di necessità, per impetrare ed ottenere il di lui permesso di potersi con il mio corpo ereditario fundare in detto casale di Barcellona, per il publico bene e beneficio dell'anima, un monasterio claustrale di donne sotto la regola di S. Chiara colla sua chiesa, sotto titolo di Madonna Addolorata, ed ottenuto che avrà il regio permesso sudetto Domino Andrea, mio erede universale, debba dar principio alla costruzione ed erezione del medesimo monasterio e chiesa, acciò fra lo giro di anni quattro cursuri dal giorno dell'ottenuto regio permesso si perfezionasse per entrare in quello le donzelle monacande […].
Quale monasterio lo deve fondare e costruire nelle proprie mie case poste in detto mio casale di Barcellona, quontrata di San Sebastiano, una colla sua chiesa e, costrutto e perfezionato che sarà detto monasterio, devono in quello entrare numero diece donzelle oneste di buona vita e fama di detto casale di Barcellona e non di altro paese sostenute a proprie spese di esso monastero seu della mia eredità […].
E qualora non si otterrà il regio permesso pella fondazione di esso venerabile monasterio, il che non credo sapendo quanto sia pio il nostro Sovrano ed attento a beneficare i suoi vassalli, in tal caso voglio che detto mio erede universale dovesse col mio corpo ereditario, fra il termine di anni quattro, costruire e fondare in detto casale di Barcellona e nelle dette mie case in detta contrada S. Sebastiano un Monte di Pietà di pegno e spegno sotto titolo della Pietà e colle stesse leggi e capitoli del sacro Monte di Castroreale, per uso e commodo de naturali ed abitanti di detto casale di Barcellona, i quali devono essere preferiti, ed essendoci capitale di denaro bastante in cassa potessero concorrere tutti gli altri di questo territorio di Castroreale o d'altro paese con un ospedale di poveri febricitanti di questo stesso casale di Barcellona, colle stesse leggi e capitoli dell'ospedale di detta città di Castroreale […].
Dippiù, io sudetto testatore, voglio, ordino e comando che soprattutto con il mio corpo ereditario si dovessero in perpetuum ed in infinitum celebrare le infradette divine messe per Dio e l'Anima mia e remissione de miei peccati e secondo la mia intenzione. Cioè, dal giorno della mia morte sino alla fondazione del Monasterio o del Monte ed ospidale, una messa cotidiana da celebrarsi in quanto ad otto mesi dal detto reverendo Don Andrea Barresi, mio erede universale come sopra instituito, e per l'altri quattro mesi dal reverendo sacerdote Don Fortunato Buccheri della città di Pozzo di Gotto e nell'Altare del Santissimo Crocifisso ove ritrovasi sepellito il mio cadavere, e fundato indi il detto Monasterio si devono celebrare due divine messe al giorno in perpetuum ed in infititum nella chiesa di esso venerabile Monastero, cioè una dal padre del medesimo Monasterio e l'altra dalli prenominati Sacerdoti di Barresi e Buccheri nel modo di sopra espressato […] se però non si fondasse detto Monasterio e si fondasse il Monte ed ospedale, in tale caso una di esse divine messe al giorno si deve celebrare nella cappella di esso ospedale, e dal reverendo Padre di esso Ospidale […].
Dippiù voglio, ordino e comando che, se in tempo della facienda, tanto dalla reverenda Matrice Abbadessa e Moniali di esso fondando Monasterio, per la celebrazione della Messa che devesi celebrare in detto Monasterio dalli detti Reverendi di Barresi e Buccheri, quanto nell'elezione che devesi fare da Rettori in detto venerabile Altare del Santissimo Crocifisso o finalmente nell'elezione da farsi dalli rettori di detto Venerabile Ospidale per la celebrazione della divina Messa celebranda nella Cappella di esso Ospedale […].
Dippiù io sudetto testatore, in virtù della presente mia ultima volontà e disposizione, alla detta mia moglie Maria Spagnolo e Barresi, oltre le onze duecento cinquanta quali io gli dotai ed assignai nel mio contratto matrimoniale riportato agl'atti di Notar Don Michelangelo Mazzeo sotto li etc., gli ho legato e lego alla medesima mia moglie, per amore coniugale, l'infradetti beni stabili e mobili da conseguirli seguita la mia morte e sotto le condizioni infra espressate, cioè.

Primariamente tutta ed integra una mia casa solerata col suo barcone di ferro da me novamente fabricata esistente in detto Casale di Barcellona nella contrata Conte Sottano, confinante con strada publica, fondaco di me sudetto testatore e case di Grazia Barresi mia socera.
Dippiù tutto ed integro un mio luogo d'olivare esistente in questo sudetto territorio e nella contrata Mogasi, confinante con il luogo di Francesco Ravidà, loco di Maestro Filippo Mamì ed altri confini.
Dippiù tutto ed integro un mio luogo in due corpi distinti e separati consistenti in vigne, posto in questo sudetto territorio nella contrata Pozzo di Caliri, confinante con luogo intermedio di maestro Domenico Mannuccia, luogo del reverendo Don Bernardo Arcodaci, loco di detto Nunziato Spasaro ed altri confini.
Dippiù tutto ed integro quel pezzetto di giardino alberato di diversi alberi fruttiferi esistente in detto casale ed in detta contrata di Conte Sottano […].
Dippiù ho legato e lego al venerabile convento di San Francesco de Padri Cappuccini di Pozzo di Gotto onze quattro per la celebrazione di tante divine messe, coll'elemosina di tarì uno e grana dieci per ogni divina Messa da celebrare secuta la mia morte e quanto più sollecitazione si potranno, come pure voglio che mi celebrassero una messa cantata di requiem secuta la mia morte con dover conseguire li dritti soliti, e questo per Dio, l'Anima mia e secondo la mia intenzione.
Dippiù ho legato e lego al venerabile convento di S. Antonino di detto casale onza una di divine Messe, da celebrarle secuta la mia morte li reverendi Padri di detto convento colla detta elemosina di tarì uno e grana dieci per ogni divina messa, come pure una messa cantata di requiem con dover conseguire li soliti diritti per Dio, remissione dei miei peccati e secondo la mia intenzione.
Dippiù ho legato e lego a tutti quei poveri che verranno ad associare ed accompagnare il mio cadavere sino alla chiesa grana quattro per ognuno, per una volta solamente […].
Dippiù voglio ed espressamente comando che, seguita la mia morte, il detto mio erede universale e li sostituti si dovessero servire per avvocato in tutte le cause e circostanze che occorreranno per la mia eredità, come pure per le opere e Monasterio».

XXII

30 ottobre 1804, Palermo

RELAZIONE CRONOLOGICA SULLE INVESTITURE DEL FEUDO DI GURAFI OCCIDENTALE, COMPILATA DAL REGIO COADIUVATORE GIUSEPPE DI FIORE E DALL'UFFICIALE BARTOLOMEO DI FIORE SU INCARICO DEL CONSERVATORE DEL REAL PATRIMONIO (Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*, b. 1695, doc. 10709, vol. 1804).

«L'Illustrissimo Conservatore del Real Patrimonio, con un venerato decreto, mi ha incaricato di formar la relazione dell'originaria concessione e successivi passaggi del feudo di Gurafi occidentale, e ciò in esecuzione del Real Precetto del 19 giugno 1802. Eseguendo io un tale incarico, ho formato la seguente relazione con averne rintracciato le notizie nelle corrispondenti officine.

Gurafi occidentale feudo

1396 - A' 4 novembre il re Martino confermò la donazione fatta da Damiata Mariscalco dell'intero feudo di Gurafi, sito nel territorio di Castroregale della piana di Milazzo, a Filippo De Puteo suo nipote, fatta per gli atti di notaio Giovanni Turano di Messina à 20 febbraio 1394. Cancelleria, libro V Indizione 1396, foglio 15.
1400 - A' 10 aprile, vertendo lite tra Antonino Chamella ed Altadonna, di lui moglie, con Filippo de Puteo sopra la domanda del feudo di Gurafi, sito nella piana di Melazzo nel territorio di Castroregale, che la detta Altadonna asseriva appartenerle come ed in vigor di testamento di Damiata De Marescalco e il detto feudo credea spettargli in vigor della donazione inter vivos fattagli dalla stessa Damiata, si convenne fra detti litiganti di dividersi fra loro il detto feudo in metà per ognuno e se ne stipolò la transazione. Quindi re Martino approvò e confermò la detta transazione e divisione in metà per ognuno, cioè metà ad Antonio Chiamella e l'altra metà pro indiviso a Filippo De Puteo, dichiarando surrettizia la conferma che avea il detto Filippo de Puteo, ottenuta dallo stesso sovrano, come per privilegio dato in Catania, detto giorno 10 aprile 1400, che si trova inserito nella viceregia conferma ed investitura di Giovanni Chiamella della metà del detto feudo, spedita à 8 luglio 1458. Conservatoria, libro privilegia et investiture ab anno 1459 usque ad annum 1488, foglio 682.
Dopo la transazione fatta tra i suddetti Filippo de Puteo ed Antonio Chiamella e l'enunciata conferma del re Martino, fatta à 10 aprile 1400, non si trova nè Regi Offici della Conservatoria Cancellaria e Protonotaro alcuna investitura se non la seguente:
1517 - A' 12 gennaio Tomaso De Puzzo s'investì del feudo di Gurafi occidentale per la morte di Filippo de Puteo, suo padre, e per la morte di Ferdinando il Cattolico e successione in questo regno della regina Giovanna e re Carlo. Conservatoria, libro investiture dall'anno 1512 all'anno 1527, foglio 305.
1559 - A' 22 dicembre Tommaso De Puzzo prestò il giuramento per la renuncia e rifiuta di questo regno di Carlo V al di lui figlio Filippo II. Conservatoria, libro investiture dall'anno 1557 all'anno 1570, foglio 327.
1565 - A' 10 dicembre nella seguente investitura presa da Eleonora De Puteo si enuncia l'investitura presa da Filippo de Puteo, suo padre, à 10 dicembre 1565, ma non si trova registrata in alcuno dei tre offici della Conservatoria, della Cancelleria e del Protonotaro, come neppure si trova in detto officio del Protonotaro il documento dell'investitura susseguente.
1592 - A' 19 agosto Eleonora de Puzzo s'investì di metà del feudo di Gurafi occidentale qual figlia e per la morte di Filippo de Puzzo. Conservatoria, libro d'investiture dall'anno 1570 all'anno 1596, foglio 774.

1600 - A' 12 settembre Donna Eleonora Gregorio e Lo Puzzo prestò il giuramento per la metà del feudo di Gurafi occidentale per la morte di Filippo II e nuova successione in questo regno di Filippo III. Conservatoria, libro investiture dall'anno 1600 all'anno 1620, foglio 52 r.
Nella seguente investitura si enuncia la precedente presa da Donna Laurea Maria Lombardo, à 28 settembre 1670, che non si è rinvenuta in veruno dei tre offici e non se ne trova neppure il documento.
1684 - A' 8 giugno l'illustrissimo Don Antonino Filiberto Pagano e Risicato s'investì del suddetto feudo per dotazione avutane per il matrimonio da contrarre con Donna Lauria Maria Lombardo, per quontratto matrimoniale, in notar Don Salvatore Ragusa di San Filippo, à 13 giugno 1675. Cancelleria, libro degli anni 1683 e 1684, foglio 197 r.
1712 - A' 25 aprile l'illustrissimo Don Vincenzo di Giovanni e Napoli, maritali nomine dell'illustrissima Donna Flavia di Giovanni e Pagano, s'investì del feudo sopranominato per la dotazione avutane nè capitoli matrimoniali fatti colla medesima Donna Flavia come unica figlia dell'illustrissimo Don Antonio Filiberto. Conservatoria, libro di investitura dall'anno 1709 all'anno 1715, foglio 63.
1758 - A' 30 aprile l'illustrissima Donna Vittoria Alliata e Di Giovanni, e per essa maritali nomine l'illustrissimo Don Domenico di Giovanni ed Alliata, s'investì del feudo di Gurafi occidentale per la successione in esso avuta di Donna Vittoria, per la morte e qual figlia primogenita legittima e naturale dell'Illustrissima Donna Flavia di Giovanni e Pagano, vedova dell'illustrissimo Don Vincenzo di Giovanni e Napoli. Conservatoria, libro d'investiture dall'anno 1754 all'anno 1761, foglio 119 r.
1784 - A' 31 luglio l'illustrissimo Don Fabrizio Alliata s'investì del feudo di Gurafi occidentale per la morte e qual chiamato in fedecommesso dall'illustrissima Donna Vittoria Alliata e Di Giovanni, di lui nonna. Conservatoria, libro d'investitura dall'anno 1781 all'anno 1784, foglio 181 r.

L'Illustrissimo Don Giuseppe Alliata vuol succedere in detto feudo per la morte e qual figlio primogenito, legittimo e naturale dell'illustre Don Fabrizio Alliata.
Questo è quanto.
Palermo, lì 30 ottobre 1804.
Giuseppe Di Fiore, Regio Coadiuvatore. Bartolomeo Di Fiore, Ufficiale».

XXIII

3 luglio 1811, Palermo

RELAZIONE CRONOLOGICA SULLE INVESTITURE DEL FEUDO DI GURAFI ORIENTALE, COMPILATA DAL VICEREGIO COADIUVATORE GIUSEPPE MERLO E DALL'UFFICIALE GIOVANNI PINGITORE SU INCARICO DEL CONSERVATORE DEL REAL PATRIMONIO (Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*, b. 1699, doc. 10991, vol. 1811).

«Don Antonio Michele Cammareri, dovendo investirsi della Baronia e feudo di Gurafi orientale, esistente nel territorio della città di Castroreale e nella valle di Demine, ha chiesto con sua supplica la relazione cronologica descrivente la origine e passaggi della suddetta baronia e feudo che, con dispaccio dè 19 giugno 1802, sua Maestà prescrisse di doversi ottenere dai successori ai feudi, titoli, corpi feudali pria di spedirsene le corrispondenti investiture.
Io, dunque, seguendo il Regale Comando colla scorta dè libri esistenti nelle Regali Officine, per detta Baronia e feudo di Gurafi orientale, ho rilevato quanto segue.

Gurafi orientale, baronia e feudo

1396 - A' 4 novembre il re Martino confermò la donazione dello intero feudo di Gurafi sito nel territorio di Castroreale della piana di Milazzo fatta da Damiata Maniscalco a Filippo de Puteo, suo nipote, per gli atti di notar Giovanni Sutano di Messina à 20 febbraro 1394.
Conservatoria, libro investiture 1396, foglio 15.
1400 - A' 10 aprile, vertendo lite tra Antonio Camella e Altadonna, di lui moglie, con Filippo de Puteo sopra la dimanda del feudo di Gurafi orientale, sito nella piana di Milazzo nel territorio di Castroreale, che la detta Altadonna asseriva appartenerle com'erede in vigor di testamento di Damiata Maniscalco, si convenne fra detti litiganti di dividersi fra loro il detto feudo in metà per ognuno e se ne stipolò la corrispondente transazione.
Quindi il re Martino approvò e confermò la cennata transazione e divisione per il suddetto feudo, cioè per metà ad Antonio Chiamella e per metà pro indiviso a Filippo de Puteo, dichiarando surrettizia la conferma che avea il detto Filippo de Puteo ottenuta dallo stesso Sovrano come per privilegio, dato a Catania detto giorno 10 aprile 1400, che si trova inserto nella seguente conferma ed investitura di Giovanni Chiamella.
1452 - A' 20 novembre, dopo la enunciata transazione conchiusa tra i sudetti Filippo de Puteo ed Antonio Chiamella, s'investì della metà del feudo di Gurafi Giovanni Ferranti, figlio di Macalda, figlia della sudetta Altadonna e moglie del fu Nicoloso Ferranti.
Ciò si scorge dalla seguente viceregia confirma e nuova investitura accordata a Giovanni Chiamella.
1458 - A' 8 luglio, eccittasi questione per la successione nella sudetta metà di feudo tra li detti Giovanni Ferranti e Giovanni Chiamella, il quale sosteneva non appartenere la surriferita metà di feudo alla precitata Macalda ma ad Angelo Chiamella, di lui padre e figlio primogenito della anzidetta Altadonna, si divenne tra i medesimi ad una transazione, per la quale al menzionato Giovanni de Chiamella, qual figlio del cennato Angelo e Maria Chiamella juguli, fu trasferita la possessione della metà del sudetto feudo di Gurafi pro indiviso, come dall'instrumento stipolato presso gli atti di notar Leonardo de Camarda à 13 ottobre 1457 si ravvisa.
Quindi il vicerè Lop Nimen Durrea[27], mosso dalle suppliche del sudetto Giovanni Chiamella, con suo privilegio dato in Palermo sotto detto giorno 8 luglio 1458, confermò e ratificò la suddetta convenzione per la metà del feudo di Gurafi ed accordò la nuova investitura per sé e suoi eredi, dal suo corpo legittimo discendenti, al divisato Giovanni Chiamella, che prestò il giuramento d'omaggio e fedeltà. E ciò con l'obbligo del regio militar servizio, cioè di un cavallo armato per ogni

[27] Lupo Ximenem Durrea.

onze 20 di rendita, secondo l'annua rendita e proventi della detta metà del feudo, con la clausula dei franchi e con la riserva dei diritti di legnare, delle saline, miniere, sollazzi, foreste e difese antiche che al regio demanio s'appartengono. Conservatoria, libro privilegia ed investiture dall'anno 1459 sino all'anno 1489, foglio 682.
Al menzionato Giovanni Chiamella successe Girolama Nuchez, come in appreso si enuncia, della cui successione però, per quante diligenze siano praticate nelle Regali Officine, non appare nessun titolo.
1488 - A' 5 maggio Girolama Nuchez, moglie di Francesco de Aliberto di Messina, per gli atti di notar Lucifero di Rametta, fece donazione del feudo di Gurafi Orientale a Blasco de Trovato per sé, suoi eredi e successori in perpetuum, sito, detto feudo, nel territorio di Castroreale, confinante col feudo del monastero di Santa Maria di Gala. Una tal donazione fu confirmata dal Presidente del Regno con aver dispensato al Capitolo Volentes. Conservatoria, libro privilegi ed investiture 1489 sino al 1497, dal foglio 894 sino al foglio 900.
Dopo la precisata donazione fatta a Blasco de Trovato, non si trova che la seguente prestazione di giuramento di Giò Salvo de Aliberto che successe nel detto feudo di Gurafi orientale, per la donazione a lui fattane dalla fu Girolama de Aliberto, di lui madre, per gli atti di notar Antonio de Cappellano, à 17 luglio 1479, come si rileva dal documento esistente nell'Ufficio del Protonotaro per gli anni 1516 e 1517.
Quindi s'ignora come la suddetta Girolama, dietro aver donato il feudo di Gurafi al di lui figlio Giò Salvo, ne abbia fatta donazione a Blasco de Trovato, il quale, malgrado la donazione medesima, non successe nel riferito feudo che si trova aver passato nella famiglia De Aliberto, nè dello stesso Blasco se ne fa menzione in alcuna altra carta.
1516 - A' 15 settembre Donna Giò Salvo de Aliberto prestò il giuramento per feudo di Gurafi orientale, per la morte del re Ferdinando e successione della regina Giovanna e del re Carlo. Conservatoria, libro d'investiture 1513 sino al 1527, foglio 175 r.
1534 - A' 8 maggio Francesco de Aliberto s'investì di tale feudo come figlio primogenito di Giò Salvo de Aliberto e per la morte di costui. Conservatoria, libro Mercedes 1527 sino al 1542, foglio 356
1536 - A' 23 maggio la magnifica Antonina de Aliberto, figlia di Giò Salvo de Aliberto, s'investì del feudo di Gurafi orientale nel territorio di Castroreale come donataria di Francesco de Aliberto, suo fratello. Conservatoria, libro d'investiture 1527 sino al 1542, foglio 470.
1536 - A' 16 settembre il magnifico Giovanni Bucolo, come marito di Antonia Bucolo, figlia di Giò Salvo de Aliberto, s'investì del feudo di Gurafi orientale per la donazione propter nuptias fattane a detta Antonia da Francesco De Aliberto, suo fratello. Conservatoria, libro d'investiture 1527 sino al 1542, foglio 573.
1549 - A' 6 maggio Onofrio Pompilio Bucolo s'investì del feudo di Gurafi orientale come figlio primogenito d'Antonia Bucolo, figlia di Giovanni Bucolo, per la morte di detta Antonia Bucolo, sua madre. Conservatoria, libro d'investiture 1542 sino al 1557, foglio 357.
1558 - A' 3 febbraro Pompilio Buculo prestò il giuramento per la renuncia del regno fatta dallo Imperador Carlo Quinto e successione di Filippo suo figlio. Conservatoria, libro d'investiture 1557 sino al 1570, foglio 413.
1601 - A' 31 gennaro Onofrio Pompilio Buculo prestò il giuramento per il feudo di Gurafi orientale per la morte del re Filippo secondo e nova successione di Filippo terzo. Protonotaro, documento 1601 e 1602.
1601 - A' 12 settembre Don Lucio Buculo s'investì per la morte e come figlio primogenito legittimo e naturale di Onofrio Pompilio Buculo. Cancelleria, 1601 e 1602, foglio 32.
1622 - A' 28 gennaro Lucio Buculo prestò il giuramento per morte di re Filippo Terzo e successione di Filippo Quarto. Conservatoria, 1621 al 1622, foglio 116 r.
1633 - A' 5 dicembre Laurea Bucalo s'investì come figlia primogenita legitima e naturale del fu Lucio Buculo, barone del detto feudo di Gurafi Orientale. Conservatoria, 1632 al 1636, foglio 62.

1654 - A' 5 giugno Michele Maria Cammareri, per la morte di Laurea Bucalo, di lui zia, e come nipote e più stretto in grado della suddetta Laurea. Conservatoria, 1653 e 1654, foglio 14.
1666 - A' 16 novembre Michele Maria Cammareri prestò il giuramento per la morte del re Filippo Quarto e felice successione del re Carlo secondo. Conservatoria, libro d'investiture dell'anno 1666, foglio 178.
1667 - A' 13 luglio Mario Lapis, barone delle Pietre di Santa Maria, s'investì del feudo di Gurafi Orientale per la interlocutoria profferita per la regia corte civile contro Maria Cammareri sotto lì 30 settembre 1666. Conservatoria, libro investiture 1673 al 1680, foglio 83 r.
1669 - A' 20 luglio Don Valentino Lapis prese investitura per la morte di Don Mario Lapis, di lui padre. Conservatoria, 1668 e 1669, foglio 175.
1682 - A' 16 agosto Don Domenico Lapis s'investì per la morte senza figli di Don Valentino Lapis, di lui fratello. Conservatoria, 1681 e 1682, foglio 378.
1696 - A' 22 settembre Don Nunzio Camareri s'investì per la sentenza in di lui favore proferitasi contro Don Domenico Lapis per il Tribunale del Concistoro à 14 settembre 1695. Conservatoria, 1696 e 1697, foglio 144 r.
1714 - A' 14 aprile Don Domenico De Joanne, maritali nomine di Donna Giovanna Cammareri e De Joanne, s'investì per la donazione a lui fatta nei capitoli matrimoniali, firmati e conchiusi tra lo stesso Don Domenico con l'annunciata Donna Giovanna sotto lì 17 luglio 1713 in notar Don Tommaso Ronco di Messina. E alla detta Donna Giovanna spettava come figlia legittima e naturale e per la morte di Don Nunzio Cammareri. Conservatoria, libro investiture 1709 al 1715, foglio 115 r.
1733 - A' 13 settembre Don Felice Cammareri s'investì per la morte e come figlio di Don Michele Cammareri, stante la morte di Donna Francesca Antonia de Joanne e Cammareri in età tenera; doveva succedere Donna Giovanna Cammareri e de Joanne morta senza figli legittimi e naturali.
E per le investiture non prese, il detto feudo fu incorporato, che poi ad istanza del detto Don Felice fu escorporato con lettere del 3 marzo 1733. Conservatoria, libro d'investiture 1729 al 1733, foglio 155 r.
1779 - A' 10 febraro Don Antonio Cammareri s'investì della baronia e feudo di Gurafi orientale, come figlio ed erede universale del fu Don Felice Cammareri ed in forza di schedola testamentaria pubblicata agli atti di notar Don Damiano Melchiorrre Pettini del Castroreale, il primo aprile 1778. Conservatoria, libro d'investiture 1779 al 1781, foglio primo.

Don Antonio Michele Cammareri ha rivelato nell'Ufficio dell'illustre Conservadore Generale d'Azienda e nello dipartimento della Valle di Demine la morte del barone Don Antonio Cammareri, di lui nonno, seguita à 15 ottobre 1809, possessore, esso defunto, della baronia e feudo di Gurafi orientale esistente nel territorio della città di Castroreale, nelli quali baronia e feudo il suddetto rivelante vuol succedere per intermediam personam, stante la demenza del di lui padre Don Felice, figlio primogenito del detto quondam Don Antonio, ed in forza non solo di donazione propter nuptias fattagliene dal suddetto Don Antonio, di lui nonno e padre del suddetto demente Don Felice, à 25 febraro 1808 in notar Don Antonio Mazzeo del Castroreale, che del legato disposto dal detto Don Antonio nel testamento pubblicato in detti atti di Mazzeo à 17 ottobre 1809.
Ch'è quanto m'occorre riferire.
Palermo, 3 luglio 1811.
Giuseppe Merlo, Viceregio Coadiuatore. Giovanni Pingitore, Ufficiale».

XXIV

9 gennaio 1812, Palermo

RELAZIONE CRONOLOGICA SUL CASALE O FEUDO DI NASARI (DALLA CONCESSIONE DI RUGGERO II FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEL FEUDALESIMO), COMPILATA DAL VICEREGIO COADIUVATORE GIUSEPPE MERLO E DALL'UFFICIALE GIOVANNI PINGITORE SU RICHIESTA DEL BARONE MARIO GIUSEPPE FAZIO *(*Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*, b. 1681, doc. 9721, vol. 1777).

«Il barone Don Mario Giuseppe Fazio della città di Messina, dovendo investirsi del feudo di Nassari, ha chiesto con sua supplica la relazione cronologica descrivente la origine e passaggi del suddetto feudo, che con dispaccio dè 19 giugno 1802 Sua Maestà prescrisse di doversi ottenere dà successori ai feudi, titoli e corpi feudali pria di spedirsene la corrispondente investitura, e io dunque, eseguendo il regale comando colla scorta dè libri esistenti nelle regali officine, per detto feudo di Nassari ho rilevato quanto segue.

Nassari feudo

1435 - A' 15 aprile il re Alfonso ad istanza di Antonio de Nassari di Messina e di Bonsignore de Nassari, di lui figlio primogenito ed erede, con suo Regal Privilegio dato in Messina, confermò loro il possesso del feudo di Nassari, un tempo casale, esistente nella piana dè Milazzo che dal conte Ruggero era stato concesso ad Ansaldo de Arri ed alla di lui moglie per i propri figli e successori e ciò con l'obbligo della prestazione del solito militar servigio, come si rileva dal divisato regal privilegio inserto nella seguente regia conferma.

1453 - A' 30 gennaro per la morte senza figli del divisato Bonsignore de Nassari successe in detto feudo Giovanni de Nassari, figlio secondogenito del riferito Don Antonio e fratello dell'anzidetto di Bonsignore, e lo stesso re Alfonso con altro Regal Privilegio[28] dato in Messina confermò al sudetto Giovanni e suoi eredi il possesso del detto feudo di Nassari, con l'obbligo del Regio Militar Servigio e colle solite riserve dè diritti spettanti alla Regia Corte. Cancelleria, libro 1453, volume primo, foglio 201r.

1485 - A' 15 gennaro, per una sentenza profferita dalla Gran Corte, fu considerato il suddetto feudo di Nassari come divoluto alla Corona e nonostante la causa pendente nel Concistoro ad istanza di Gregorio Nassari fu dal re Ferdinando concesso il feudo medesimo a Don Gaspare de Spes, vicerè in questo regno di Sicilia, nel modo come spettava alla regia Corte e tal privilegio trovasi esecutoriato in Palermo à 16 settembre 1488. Conservatoria, libro privilegia et investiture anni 1459 usque ad 1497, foglio 902.

1489 - A' 6 gennaro, avendo Gregorio de Periconio alias de Nassari prodotto innanzi il Tribunale della Sacra Regia Coscienza che il divisato feudo di Nassari dovea al medesimo spettare ed avendone i di costui figli ed eredi ottenuta favorevole la decisione, fu dal re Ferdinando ordinato osservarsi ed eseguirsi tal sentenza e con effetto se ne spedì la corrispondente osservatoria in Palermo. Cancelleria, libro 1489 e 1490, VIII indizione, foglio 264 r.

1490 - A' 26 maggio il nobile Salvatore de Marquisio e donna Diana, vedova del nobile Gregorio de Nasari, tutori e madre del nobile Bonsignore de Nassari, minore figlio primogenito del suddetto Gregorio, s'investirono a nome del sueletto Bonsignore del precisato feudo di Nasari. La presente investitura viene chiamata nella seguente di Cesare di Nasari e nell'Officio del Protonotaro si trova il processicolo nel mazzo che incomincia dall'anno 1483 al 1489.

1515 - A' 7 marzo il magnifico Cesare de Nassari s'investì del feudo di Nassari per la morte e come figlio primogenito di Giò Francesco de Nassari e Perricone alias Bonsignore. Conservatoria, libro d'investure dal 1512 al 1527, foglio 82 originale.

[28] Questo privilegio fu emanato da presidente del regno di Sicilia (si veda DOC. II).

1517 - A' 19 gennaro il sueletto magnifico Cesare de Nassari prestò il giuramento per il feudo di Nassari, per la morte del re Ferdinando e successione della regina Giovanna e re Carlo di lei figlio. Conservatoria, libro suddetto, foglio 644.
1538 - A' 17 settembre da don Cesare Nassari furono presentati al re Carlo e regina Giovanna due privilegi della concessione del feudo di Nassari, ottenuti dai suoi antecessori dal re Alfonso, dati nel Castelnuovo di Napoli, uno à 17 ottobre 1440 a favor di Bonsignore de Nassari e altro à 15 marzo 1446 a favor di Giovanni de Nassari e suoi successori, e ad istanza dello stesso Cesare de Nassari furono dagli anzidetti re Carlo e regina Giovanna confermati per sè e suoi successori come per la esecutoria della suddetta conferma registrata nell'Ufficio del Conservatore nel libro Mercedes 1538 e 1539, cop. foglio 4.
1550 - A' 6 maggio Giovan Vincenzo Nassari s'investì del feudo di Nassari per la morte e come figlio primogenito del magnifico Cesare Nassari e della magnifica Domenica Bernardina Nassari. Conservatoria, libro d'investiture dal 1542 al 1557, foglio 397.
1557 - A' 25 novembre Giovan Vincenzo Nassari prestò il giuramento per il feudo di Nassari per la renuncia di questo regno del re Carlo Quinto e nuova successione del re Filippo terzo, di lui figlio. Conservatoria, libro d'investitura dal 1557 al 1570, foglio 325.
1568 - A' 12 maggio lo spettabile Francesco de Nassari e de Perricone s'investì del feudo di Nassari come fratello più vicino e successore dello spettabile Orazio de Pericono premorto, e come ancora fratello secondogenito e donatario dello spettabile Giovan Vincenzo dè Perricono, fratello primogenito del detto Francesco, in vigor di donazione agli atti di notar Girolamo de Blasco lì 9 ottobre 1567 e di licenza accordata dal Presidente del Regno al riferito Giovan Vincenzo di restituire il suddetto feudo di Nassari in persona del divisato Orazio, di lui fratello secondogenito. Protonotaro, processo 1567 e 1568.
1600 - A' 23 settembre Bernardina de Nassari s'investì del feudo di Nassari posto nella piana di Milazzo come figlia legittima e naturale ed erede universale di Francesco Nassari, di lui padre. Protonotaro, processo 1621 e 1622, mazzo primo.
1622 - A' 27 agosto la suddetta Bernardina Nasari e Perricono prestò il giuramento per la baronia di Nassari per la morte di Filippo terzo e nuova concessione di Filippo quarto. Protonotaro, processi 1621 e 1622, mazzo primo.
1632 - A' 14 agosto Francesca Maria lo Puzzo e Nassari s'investì del feudo di Nasari per la morte di Bernardina Nasari e Precone, di lui madre, in vigor del suo testamento celebrato nella città del Castroreale presso l'atti di quel notaro Antonino Magnone, lì 15 agosto 1631. Conservatoria, libro d'investiture dal 1632 al 1636, foglio 2 r.
1666 - A' 16 settembre Don Francesco Maria Ansalone, maritali nomine di Donna Francesca Maria Ansalone e de Puteo, prestò il giuramento per il feudo di Nasari per la morte del re Filippo quarto e successione di Carlo secondo. Conservatoria, libro investiture anni 1666, foglio 127 r.
1671 - A' 17 ottobre il dominus Don Antonio Porzio s'investì della baronia e feudo di Nasari per la morte ab intestato e come figlio primogenito di Donna Francesca Maria e Anzalone, di lui madre. Conservatoria, libro d'investiture dal 1671 al 1674, foglio 12.
1682 - A' 29 agosto Don Saverio Porzio s'investì della baronia e feudo di Nasari per la morte e come figlio primogenito di Don Antonio Porzio, in vigor di nuncupativo testamento stipolato presso gli atti di notar Giovanni Battista de Gregorio di Messina, lì 15 febbraio 1682. Conservatoria, libro d'investiture dal 1680 al 1685, foglio 54 retro.
1744 - A' 23 settembre Don Antonino Porzio s'investì della baronia e feudo di Nassari per la morte di Don Saverio Portio, di lui padre, in vigor di schedola testamentaria stipolata presso gli atti di notar Antonino de Cola di Messina il primo maggio 1744. Conservatoria, libro d'investiture dal 1741 al 1746, foglio 124.
1777 - A' 5 settembre Don Giovanni Battista Porzio, marchese di Camporotondo, s'investì della baronia di Nasari qual chiamato e sostituito nè fedecommessi del fu Don Antonino Porzio, barone di Nasari, di lui cugino, morto ab intestato senza figli. Cancelleria, libro primo anni 1777 e 1778, foglio 16.

1795 - A' 19 giugno Don Gaetano Deodato, marchese di Portopalo, s'investì della baronia di Nasari qual marito e maritali nomine di Donna Gaetana Porzio e Gregorio, figlia unigenita legittima e naturale di Don Giovanni Battista Porzio, marchesa di Camporotondo e barone di Nasari. Conservatoria, libro d'investiture dall'anno 1795 sino al 1798, pagina 4 retro.
Con dispaccio del Regio Delegato Conservadore Avarna del 26 novembre 1811 fu ordinato di non recarsi alcuna molestia al barone Don Mario Giuseppe Fazio per la pena della investitura non presa e per la concessione del feudo e titolo di barone Nasari; quante volte dal medesimo si curerà di spedirsi la investitura per la comprea del senso sullo enunciato feudo di Nasari in once 400 all'anno fatta da potere di Donna Gaetana Deodato Porzio, vedova del marchese di Portopalo, in notar Tomasino il primo settembre 1811. Libro di numero 20 di delegazioni di decima e tarì, al foglio 48.

Il barone Don Mario Giuseppe Fazio della città di Messina, concessionario del feudo di Nassari concessogli dalla marchesa vedova di Portopalo in notar Don Pietro Anelli di Palermo lì 12 marzo 1810, ha rivelato in questo officio della Regal Conservadoria e nel ripartimento della Valle di Demine la compra col verbo regio, ossia affrancazione, dell'annuale canone di once 202 dovuto sopra il feudo di Nasari, esistente nel territorio del Castroreale, una col titolo di barone e mero e misto imperio, posseduti dall'anzidetta vedova marchesa di Portopalo Donna Gaetana Deodato Porzio, per il prezzo e capitale di once 4014 come per contratto in notar Don Girolamo Tomasino di Palermo il primo settembre 1811. Ch'è quanto mi occorre riferire.
Palermo, 9 gennaro 1812.
Giuseppe Merlo, viceregio coadiuvatore. Giovanni Pingitore, ufficiale».

XXV

21 aprile 1812, Palermo
RELAZIONE CRONOLOGICA SULLE INVESTITURE DEL FEUDO DI LANDO, COMPILATA DAL VICEREGIO COADIUVATORE GIUSEPPE MERLO E DALL'UFFICIALE GIOVANNI PINGITORE SU INCARICO DEL CONSERVATORE DEL REAL PATRIMONIO (Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*, b. 1699, doc. 11025, vol. 1812).

«Don Alvaro di Villadicani, dovendo investirsi della baronia e feudo di Lando, ha chiesto con sua supplica la relazione cronologica descrivente la origine e passaggi della suddetta baronia, che con dispaccio dè 19 giugno 1802, sua maestà prescrisse di doversi ottenere dai successori ai feudi, titoli e corpi feudali pria di espedirsene la corrispondente investitura.
Io, dunque, seguendo il Regale Comando, colla scorta dè libri esistenti nelle Regali Officine per detta baronia di Lando ho rilevato quanto segue:

Lando Baronia

1397 - A' 12 febbraro il re Martino confermò la donazione fatta da Vassallo Chicari a Bergo de Cirino dè feudi di Lando e San Basilio nella piana di Melazo, S. Lucia e Castroreale, per gli atti di Notar Giò de lo Pardo à 24 gennaro di esso anno, e ciò per sé e suoi eredi dal suo corpo legittimamente discendenti, coll'obbligo del servizio militare, clausola de franchi e dell'incolato, come si rileva dal privilegio di conferma trascritto nella conferma del 1416.
1400 - A' 8 aprile si promossero varie quistioni tra Bergo Chirino e Nicolò Crisafi per l'altra donazione fatta dallo steso Vassallo Chicari a esso Crisafi, e si divenne a transazione con essersi tra loro fatta la divisione dei divisati due feudi, essendo rimasto al Crisafi il feudo del Lando e al Chirino quello di San Basile, e tale transazione fu confermata dal Re Martino coll'obbligo della prestazione del servizio militare. Cancelleria, libro 1399, 1400 e 1401, al foglio 56.
1416 - A' 4 febbraro il vicerè Antonio de Cardona confermò ad Antonio Chirino, figlio primogenito di Bergo, i detti due feudi per sé e suoi eredi da suo corpo legittimi discendenti, coll'obbligo del servizio militare. Conservatoria, libro 1414 sino al 1439, tomo 7, foglio 135.
Fatte le debite diligenze in tutte le Officine, dopo la suddetta conferma, non si trova per il feudo di Lando che la seguente investitura.
1484 - A' 30 luglio Giò Michele Crisafi, figlio di Filippo Crisafi, s'investì del feudo del Lando per sé e suoi eredi colla clausola dè franchi. Cancelleria, libro 1483 e 1484, foglio 539.
1485 - A' 16 dicembre Giò Vincenzo Crisafi succedette in detto feudo per la morte senza figli di Giò Michele Crisafi, suo fratello. Cancelleria, libro 1485 e 1486, foglio 233.
1516 - A' 10 settembre Vincenzo Crisafi s'investì del feudo di Lando per sé e suoi eredi dal suo corpo legittimamente discendenti, per la morte del re Ferdinando e successione della regina Giovanna e re Carlo. Cancelleria, libro 1512 usque 1527, cop. foglio 115 r.
1541 – A' 29 marzo Filippo Crisafi s'investì come figlio di Vincenzo Crisafi, stante la permuta fatta del feudo di Cartularo col detto feudo di Lando con Antonio Crisafi, suo fratello, in notar Antoniello Trimarchi à 10 settembre 1540. Conservatoria, libro 1527 sino al 1542, foglio 788.
1546 - A' 18 dicembre Giò Vincenzo Crisafi s'investì per la morte di Filippo Crisafi, suo padre. Conservatoria, libro 1542 sino al 1557, foglio 197.
1557 - A' 30 dicembre Giò Vincenzo Crisafi s'investì per la rifiuta del regno fatta da Carlo quinto e successione di Filippo secondo, suo figlio. Conservatoria, libro 1557 sino al 1570, foglio 36.
1597 - A' 17 aprile Beatrice Crisafi s'investì come figlia primogenita ed erede particolare di Giò Vincenzo Crisafi. Conservatoria, libro 1596 al 1606, foglio 22.
1598 - A' 2 dicembre Don Girolamo Giuseppe La Rocca s'investì del feudo del Lando per la dotazione avutane per Donna Beatrice dé Crisafi, di lui moglie. Conservatoria, 1598 e 1599, foglio 159.

1601 - A' 10 luglio Donna Beatrice Crisafi e la Rocca, vedova di Don Giuseppe la Rocca, a cui fu dotato il feudo del Lando, in contemplazione del matrimonio contratto con la sudetta Donna Beatrice, s'investì del suddetto feudo giusta la forma dè suoi privilegi. Conservatoria, 1600 e 1601, foglio 134 r.
1604 - A' 30 marzo Girolamo de Clanizzo s'investì dell'usufrutto del feudo del Lando, lo stesso portatogli in dote da detta Beatrice Crisafi e la Rocca. Conservatoria, libro 1600 sino al 1620, foglio 78 r.
1606 - A' 21 luglio Donna Beatrice Crisafi la Rocca e Clanizzo s'investì per la morte di Girolamo Clanizzo, di lei marito. Conservatoria, libro 1606 sino al 1621, foglio 7 r.
1612 - A' 19 giugno Don Onofrio Rigoles s'investì della baronia del Lando per la morte di Donna Beatrice Crisafi la Rocca e Clavizzo, di lui zia paterna, morta senza figli. Conservatoria, libro d'investiture dal 1606 al 1621, foglio 114.
1622 - A' 16 marzo Don Onofrio Rigoles prestò il giuramento per la morte di Filippo terzo e successione di Filippo quarto. Conservatoria 1621 e 1622, foglio 204 r.
1637 - A' 12 agosto Donna Cornelia Balsamo e Rigoles s'investì della baronia del Lando per l'aggiudicazione fatta da potere di Donna Eleonora Rigoles, di lei figlia, erede del quondam Don Onofrio Rigoles, padre di detta donna Eleonora e marito della detta Donna Cornelia, come si rileva dalla investitura presentata nel documento della seguente investitura del 1651 esistente nell'Officio del Protonotaro del Regno.
1651 - A' 14 giugno Don Federico Spadafora, maritali nomine di Donna Eleonora Rigoles e Balsamo, s'investì della baronia del Lando, dotatagli da Donna Cornelia Balsamo e Rigoles, madre di detta Eleonora. Conservatoria, 1648 sino al 1656, foglio 86.
1666 - A' 16 settembre Don Fiderico Spadafora, possessore della baronia del Lando, maritali nomine di Donna Eleonora Rigoles e Balsamo, prestò il giuramento per la morte di Filippo quarto e successione di Carlo secondo. Conservatoria, libro 1666, foglio 143.
1679 - A' 8 aprile Donna Eleonora Spatafora s'investì del feudo del Lando per la morte e come erede universale di Don Federico Spadafora, suo marito, cui detto feudo spettava per dotazione avutane da Donna Cornelia Balsamo e Rigoles, di lui suocera. Conservatoria, libro dal 1678 sino al 1681, foglio 137.
1715 - A' 13 giugno Don Onofrio Spatafora s'investì per la morte e come erede universale di Donna Eleonora Spatafora e Balsamo sua madre. Conservatoria, libro 1709 sino al 1715, foglio 139.
1720 - A' 25 settembre Donna Anna Spadafora s'investì come sorella ed erede di Don Onofrio Spatafora. Conservatoria, libro 1717 sino al 1721, foglio 110.
1726 - A' 9 maggio Don Alvaro Villadicani s'investì per la morte di Donna Anna Spatafora, sua zia materna morta senza figli, in vigor di sentenza della Regia Gran Corte. Conservatoria, libro d'investiture dal 1725 sino al 1729, foglio 27.
1759 - A' 20 dicembre Don Giovanni Villadicane s'investì come figlio ed erede universale di Don Alvaro Villadicani. Conservatoria, libro 1754 sino al 1761, foglio 160.
1783 - A' 10 aprile Don Mariano Villadicani, principe di Mola, s'investì della baronia e feudo di Lando con suoi diritti e pertinenze per sé, suoi eredi e successori in perpetuum come chiamato e sostituto nel fedecommesso dè suoi antecessori, e com'erede di Don Giovanni Villadicane, di lui fratello morto senza figli, in virtù di solenne testamento pubblicato agli atti di notar de Garufi sotto lì 24 febbraro 1783. Conservatoria, libro d'investiture dal 1781 al 1784, foglio 113 r.

Don Alvaro Villadicane ha rivelato in questo ufficio dell'illustre Conservatore Generale d'Azienda e nel ripartimento della Valle di Demine la morte di Don Mariano Villadicane, di lui padre, seguita a 27 gennaro 1812, possessore della baronia di Lando, nella quale esso rivelante vuol succedere qual figlio primogenito legittimo e naturale del detto defunto Don Mariano ed in forza dei suoi fidecommessi e scritture.
Ch'è quanto m'occorre riferire. Palermo, 21 aprile 1812.
Giuseppe Merlo, Viceregio Coadiuvatore. Giovanni Pingitore, Ufficiale».

XXVI

1830- 1860

ORIGINI DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI DI BARCELLONA E DELL'OMONIMO ORATORIO (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, *Biblioteca Arcipretale, Storia Parrocchiale*, fogli sparsi).

«Fondazione di un'Oratorio Filippino in Barcellona nel Dicembre 1830. Nell'anno 1830 morì il Signor Don Francesco Bucalo y Farras[29] di Don Filippo, e con suo testamento olografo, publicato a 28 Dicembre 1830 agli Atti di Notar Don Michelangelo Casdia, dispose che col fruttato di tutti i suoi beni costruir si dovesse nel punto ove trovasi la casa mortuaria di suo Padre un Oratorio di San Filippo Neri, ed affidò l'amministrazione di essi al Padre Don Gaetano Licari, Preposto dell'Oratorio di Castroreale, affinchè ne fosse fiduciario e testamentario Esecutore.
Ma, cessato appena di vivere lo istituente Bucalo, varie liti insorsero dai Signori Tesceira e di Pisano da Palermo, suoi nipoti, e da altri suoi parenti poveri dai quali lo annullamento chiedeasi del testamento. Fu mestieri quindi che il fiduciario Licari la esecuzione del testamento sospendesse e tutto a sostenerne la validità si dasse.
Nel 1831 fu nominato Amministratore Giudiziario il barone Don Michele Nicolaci, ed in tale qualità restò al 1837, epoca in cui favorevolmente alla Sagra Istituzione venne in Gran Corte esitato il giudizio. Si ottenne il Real Decreto di autorizzazione il 22 Marzo 1837, fu rimesso nell'Amministrazione il Padre Licari, e nell'anno 1840, sotto la direzione dell'Architetto Don Leone Savoja[30], si diè principio alla costruzione dell'Opera.
Al 1845 le mura grezze della Chiesa erano giunte al Cornicione e quelle della Casa sino al primo piano. Ma qua restaron le cose.
Nel 1850 cominciò a reclamarsi perché fosse portata al suo termine e proseguita la statuita Casa (la costruzione non continuava per mottivo della lunga infermità, seguita poi dalla morte, del detto Padre Licari già vecchio). Ed il Real Governo, chieste informazioni dallo Eminentissimo Cardinal Arcivescovo, dal Dottor Procuratore Signor Gatto Venuti e dallo Intendente Castrone, conosciuta la infirgarda lentezza del Nipote di Padre Licari, Sacerdote Don Michele, che ne riteneva l'Amministrazione, lo rimosse ed ad una Deputazione appositamente eletta ordinò si affidasse.
Al 23 Marzo 1853 due Commissioni vennero create. Una Centrale in Messina, preseduta dal Diocesano col Signor Intendente e Regio Procuratore, e pel Diocesano facesse le veci una delle Dignità del Capitolo, rappresentata attualmente dal Reverendissimo Canonico Don Pasquale D'Amico, coll'incarico di dare in appalto il resto dè lavori necessari a portarsi a compimento la Chiesa e Casa Filippina ed esaminare e sindacare i Conti a presentarsi dal Padre Don Michele Licari e che i liquidi tuttora trovansi in questa Intendenza. L'altra in Barcellona composta dallo Arciprete, Sindaco e Regio Giudice, avente incarico di amministrare i beni del testatore Signor Bucalo e sorvegliare la costruzione dell'Opera. Ed infatti nello stesso anno furon dati in fitto i fondi né modi di legge e per lo prezzo di onze 218 all'anno, laddove a vilissimo prezzo eran concessi in prima. E

[29] «Sorras» in altri documenti consultati.
[30] L'architetto Leone Savoia, nato a Messina il 20 ottobre 1814, si era formato «alla scuola di Letterio Subba e Michele Panebianco, due dei massimi esponenti della cultura figurativa neoclassica messinese». Fu «docente di architettura, statica e idraulica all'Ateneo messinese nel 1844, ingegnere capo del Genio Civile nel 1861, presidente per un decennio dell'Istituto Tecnico e Nautico di Messina, preside della facoltà universitaria di scienze fisiche e matematiche, prefetto del Museo di Messina». Da architetto realizzò in Messina «la chiesa di S. Chiara nel 1856, il Palazzo del Priorato (Prefettura) nel 1877 in collaborazione con Giuseppe Bonaviri, il Palazzo Savoja in via S. Giacomo, il Palazzo Vitali in piazza del Teatro Vittorio Emanuele, l'aula consiliare del comune, restauri nella Cattedrale e nella Casa dei Filippini, la villa Costarelli all'Annunziata, la sistemazione del Civico Museo nell'ex Monastero di S. Gregorio» e la «villa Savoja nella valle dell'Alcantara». La sua opera più conosciuta e importante fu il «Cimitero Monumentale di Messina, iniziato nel 1865 e ultimato nel 1872». Nel 1872 fu incaricato di progettare il cimitero di Catania. Morì il 10 maggio del 1885 (A. Principato, *Leone Savoja e il progetto urbanistico del Cimitero Monumentale di Messina*, in G. Molonia, P. Azzolina, a cura di, *Un Libro aperto sulla città. Il Gran camposanto di Messina*, Messina, 2000, pp. 37, 39, 41).

nello stesso anno la Commissione Centrale, aperto l'incanto per lo appalto dè lavori a costruirsi in grado di sesta, lo aggiudicò per lo prezzo di Ducati 4331.80 in persona di Maestro Giuseppe Alfino giusta l'Atto del 2 Giugno 1854 presso Notar Don Francesco Salvatore da Messina.
Questo appalto, per Cessione in Notar Don Salvatore Fugazzotto da Barcellona, al 1855 passò dal primo Aggiudicatario a Don Francesco Rotella, ma i lavori continuavano e furon condotti al meglio che non se ne sperava.
Ma perché al maggior completamento dell'Opera bisogna aggiungersi un altro quarto alla Casa e costruirsi un lanternino sostenuto da molto ferro, foderato da lamine di piombo e adorno di lastre, onde maggior lume si avesse nella Chiesa e, non essendo queste Opere unitamente a molte altre computate nella primitiva relazione del 1853 ancora fatte, fu mestieri una Relazione suppletoria il 25 Marzo 1859 dallo Architetto Signor Savoja si facesse, nella quale i segnati lavori alla cifra di Ducati 2600 ascesero. Questa Relazione per organo del Signor Intendente al Real Governo per la corrispondente approvazione fu inviata, e nell'aspettativa di quest'approvazione le Commissioni stanno, onde si prosegua pietosamente al perfezionamento dell'Opera.
(Sin qui un cenno Storico, scritto forse in Messina, poi di altro carattere)
In seguito, con Ministeriale del 2 Aprile 1860, furono approvate le Opere suppletorie in ducati 1600, per cui venne interiamente rifinito lo Stabilimento della Casa Filippina ed aperta la Chiesa con autorizzazione superiore, facendosi celebrare in tutti i giorni festivi una Messa per l'anima del pio fondatore. Nel corso dell'anno si sollennizarono la festa di San Filippo Neri, la Novena del Santo Natale, i Venerdì di Marzo ed il ricevimento del Divinissimo nell'Ottava del Corpus Domini.
In ogni sera, in tutto il corso dell'anno, si dà la Santa Benedizione da un cappellano appositamente destinato. La Commissione non ha tralasciato attivarsi per far progredire e mantenere il Culto. Molti arredi si sono fatti ed altri sono necessari a farsi[31]».

Si ottenne il Real Decreto d'autorizzazione il 22. Marzo 1837, fu rimesso nell'ammi-
nistrazione il B. Licari e nell'anno 1840, sotto la direzione dell'Architetto D. Leone
Savoja si diè principio alla costruzione dell'Opera.
Al 1845 le mura grezze della Chiesa erano giunte al Cornicione e quelle della Casa
sino al primo piano. Ma quà restaron le cose

[31] Preziose informazioni sull'oratorio di San Filippo Neri si ricavano dalla delibera n.° 13 dell'agosto 1864, con la quale il Consiglio Comunale, a seguito della soppressione degli ordini conventuali, aveva chiesto «al governo del Re che l'oratorio di San Filippo Neri, fondato con i beni del fu Francesco Bucalo Y Sorras», fosse destinato «ad istituto di istruzione, formando un collegio chiuso». Questa informazione trova conferma nella delibera n.° 19 del 1864, con la quale il Consiglio Comunale effettuò richiesta al Prefetto «affinché solleciti il governo del Re alla permuta della volontà del fu Francesco Bucalo Y Sorras per l'Oratorio di San Filippo Neri che sta per essere tramutato in collegio chiuso».
In seguito, l'oratorio di S. Filippo Neri fu concesso dal Demanio al comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo destinò in parte a uffici pubblici, come si riporta nella delibera n.° 55 del 1872 («Per lo sgombero della casa dell'Oratorio di S. Filippo Neri. In continuazione il Presidente espone all'ordine del giorno una proposta del consigliere Antonino D'Amico, così concepita: "Per destinare l'Oratorio di S. Filippo Neri a pubblici uffici e concedersi in affitto a privati". Il consigliere Sig. D'Amico ha la parola e svolge la sua mozione facendo presente al Consiglio che il Comune paga al Demanio per la concessione del fabbricato dell'Oratorio di S. Filippo Neri un canone annuale di lire 183.81, giusta l'atto rogato da Notar Papa del 3 Dicembre 1869, e quindi è ben di giusto che in parti di detto fabbricato si collocassero degli uffici pubblici e se vi rimanesse qualche quartino si affittasse a privati per così ricavarsi qualche introito onde sopperire al pagamento del canone annuale. Per le esposte ragioni che il Sindaco ordina di dare lo sfratto del quarto della casa di detto Oratorio che abita il Sig. Siracusa Salvatore, il quale, senza alcun titolo e pagamento, vi ha fatto dimora nello stesso per più di quattro anni, abusandosi della concessione che ha titolo di favore per un paio di mesi gli accordò il defunto Sindaco Sig. Siracusa, IL CONSIGLIO, trovando ben fondata e giusta la proposta del Sig. Consigliere Cav. Antonino D'Amico, all'unanimità di voti, per appello nominale, delibera di darsi lo sfratto del quartino dell'Oratorio di S. Filippo Neri al detto Sig. Salvatore Siracusa, richiedere l'importo dell'affitto dei trascorsi anni fino ad oggi e consegnarlo in buono stato di riparazioni locali. Di tutto l'anzidetto si è redatto il presente verbale dietro lettura e conferma si è firmato», Archivio Storico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, *Delibera di Consiglio Comunale N.° 55 del 1872*).

XXVII

1831, Pozzo di Gotto
ORIGINI DELLA CHIESA DI GESU' E MARIA E DELLA CONFRATERNITA DI S. AUSENZIO
(Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, *Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria del Comune di Pozzo di Gotto. Registro delle deliberazioni emesse dalla Consulta, e dei verbali riguardanti la elezione dei Superiori e di tutti gli offici dalla Confraternita inviati al Consiglio*, cc. 1-6, 15-16, 18-19).

«La Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria, già esistente nella Chiesa del Convento dè Reverendi Padri Carmelitani di questo Comune, seguendo le regole stabilite dal Sacerdote Antonio lo Fermo del Gisso per le Chiese di Gesù e Maria di Messina, delle quali la prima è la Chiesa di Gesù e Maria di S. Giovanni, erasi di molto avanzata nel fervore e nella pietà. L'esercizio frequente delle varie opere di pietà e di mortificazione esigeva che i Confratelli avessero la loro Chiesa particolare.
I Fratelli Placido Zangla e Don Giambattista Zangla, Sacerdote, come risulta da una donazione assoluta ed irrevocabile tra i vivi in Notar Simone Coppolino di Castro Reale, sotto il Giorno 3 Gennajo 1622, registrava ed insinuata nell'officio dè Giurati della Città di Milazzo lì 5 Gennajo 1622 al foglio 86, diedero e cessero alla Confraternita di Gesù e Maria e per essa ai Consulenti, ossia Procuratori ed Ufficiali della stessa, Petruccio Giunta, Giuseppe Giardini, Giuseppe Galasso, Domenico Anselmo, Croce Alosi e Giuseppe Zangla, un certo spazio di terreno con dentro una certa bottega e casaleno collaterale, colla condizione che se fra il termine di due anni non fosse dai Confratelli compita la Chiesa, o almeno non fosse fatta la maggior parte, dovessero i Procuratori, che pro tempore sarebbero, pagare ai detti di Zangla onze 40, prezzo del terreno e delle fabbriche[32].

[32] L'atto di fondazione della chiesa di Gesù e Maria è il seguente (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto, *Biblioteca Arcipretale*, *Chiesa di Gesù e Maria*, atti sciolti): «Die tertio januarii secundae indictionis 1622.Placidus Zangla et don Joannes Baptista Zangla sacerdos, fratres ruris Putei de Gotho, praesentes et cogniti et attendentes ad beneficium, et utile animarum suarum et pro exoneratione et remissione suorum peccatorum agnoscentes fraternitatis devotionis sub titulo Jesu Mariae ad praesens fundatae in conventuali ecclesia de monte Carmelo, opus habere suam ecclesiam particularem pro exercitio dictae devotionis animo. Invenientes fratres ipsius devotionis locum ut possint edificare dictam ecclesiam motu et inspiratione Spiritus Sancti et devotione beatae Mariae simper Virginis, habentes et detenentes locum infrascriptum, apertum ac idoneum ad instruendam dictam ecclesiam ac etiam pro beneficio omnium, habentes hilarem animum donandi praefati de Zangla, praesentes cogniti ut supra, et motu proprio et inspiratione Spiritus Sancti reperientes fratres ipsius devotionis ab hodie in antea ea donatione quae dicitur mera, pura, simplex et absoluta ac irrevocabiliter inter vivos, fecerunt et faciunt et titulo et causa praesentis donationis in perpetuum et dederunt et dant, cesserunt et cedunt dictae fraternitati devotione sub titulo Gesu Mariae et pro ea Petruccio Giunta, Joseph Giardini, Joseph Galasso, Dominico Anselmo, Cruci Alosi et Joseph Zangla procuratoribus et officialibus ipsius devotionis, praesentibus, stipulantibus nomine ipsius devotionis et pro aliis fratribus absentibus cognitis et me notario quoddam spatium terreni cum quadam apoteca et casaleno collaterale in eo existentibus, videlicet di una parte verso la cisterna palmi quarantaquattro videlicet verso mezzo giorno, e dal lato verso l'oriente palmi cinquantadue, situm et positum in rure Putei de Gotho in contrada della Piazzetta, confinantem cum domo heredum quondam Joseph Genuisi, domo Joseph Isgrò, cum restante dictorum donatorum, via publica et aliis et cum juribus suis omnibus et ad effectum in dicto terreno instruendi et aedificandi dictam ecclesiam devotione sub titulo Jesu Mariae sub infradicto pacto et contractatione et non aliter che se fra il termino di anni due ab hodie non sarà completa detta ecclesia o saltem non fosse fatta la maggior parte pro tunc et eo casu li rettori, procuratori qui pro tempore saranno in detta devozione abbiano da pagare alli detti di Zangla onze quaranta per lo prezzo della fabbrica e terreno, che al presente vale, e facendosi in detta ecclesia esercizio di devozione che detto patto sia casso e così è la volontà di detti donatori et non aliter ex pacto. Et propterea omne ius de quibus bonis supradictis donatis in possessionem induxerunt ex pacto defendere quam quidem presentem donationem omniaque et singula in eo contractu. Promiserunt et promittunt habere grata ac rata, valida et firma tenere et irrevocabile eamque non revocare quacumque ex causa ex quo ad presentes devenerunt. Et presentem donationem fecerunt pro eorum animabus et remissione suorum peccatorum et non aliter renunciando in his omnibus et singulis juribus legum […] Presentibus Joseph Coppolino, Joanne Philippo Monforti testibus. Ex actis mei notarii Simonis Coppolino civitatis Catri Regalis, in rure Putei de Gotho. Collectione salva. Die quinto januarii secundae indictionis 1622. Presentata, registrata et insinuata fuit et est praesens donatio in officio spectabilis civitatis Milatii die quo supra ad infradictam ecclesiam Jesu Mariae ad praesens fondata in rure Putei de

Questa condizione servì da stimolo agl'infervorati Confratelli a compire a proprie spese la Chiesa dentro il termine fissato dai donatori[33].
Di tempo in tempo venne dai Confratelli maggiormente abbellita, si moltiplicarono in essa le opere di divozione, e si accrebbe in maniera il fervore che i Superiori ed Ufficiali, nel 1721, domandarono di essere innalzata ad esser Chiesa Sacramentale.
La Confraternita, rappresentata dal Sacerdote Don Bartolomeo Pirrone, Padre, dal Sacerdote Don Paolo Principato, Procuratore Generale, dallo spettabile Don Antonino Notar Consiglia, Giudice Criminale, da Maestro Domenico Genovese, da Maestro Petrono, da Niccolò Bongiovanne, da Maestro Antonino Zumbo e da Maestro Diego Zangla, Procuratori, spinse una supplica in cui, per

---

Gotho territorii predictae civitatis juxta formam. Antoninus Rao magister notarius. Registrata a folio 86» (*Giorno 3 gennaio della seconda indizione 1622. Placido Zangla e il sacerdote don Giovanni Battista Zangla, fratelli della campagna di Pozzo di Gotto, presenti e conosciuti, e disposti alla concessione, per vantaggio delle loro anime e per la liberazione e remissione dei loro peccati, riconoscenti verso la devota fraternità –confraternita- sotto il titolo di Gesù e Maria, attualmente istituita nella chiesa conventuale del monte Carmelo, che desidera avere una personale chiesa per esercitare con rispetto la detta devozione. Individuato dai fratelli della stessa fraternità un luogo ove possano edificare la detta chiesa, con venerazione e ispirazione dello Spirito Santo e con devozione verso la beata sempre Vergine Maria, e avendo e possedendo i predetti Zangla, presenti e conosciuti come sopra, il luogo sottodescritto, libero e idoneo per realizzare la detta chiesa, e anche per beneficio di tutti, donando con animo lieto e con propria volontà e con ispirazione dello Spirito Santo, intervenuti i fratelli della stessa devozione, da oggi in avanti, con quella donazione, la quale dicono pura chiara, semplice e assoluta e anche irrevocabilmente tra vivi, fecero e fanno, e per effetto e causa della presente donazione per sempre diedero e danno, cedettero e cedono alla detta fraternità con devozione verso il titolo di Gesù e Maria e per essa a Petruccio Giunta, Giuseppe Giardini, Giuseppe Galasso, Domenico Anselmo, Croce Alosi e Giuseppe Zangla, procuratori e ufficiali della stessa devozione, presenti e stipulanti in nome della stessa fraternità e anche per gli altri fratelli assenti, conosciuti anche da me notaio, un certo spazio di terreno con un certo magazzino e casalino collaterale in esso esistenti, e cioè, da una parte, a mezzogiorno (sud), quarantaquattro palmi verso la cisterna, e dal lato est cinquantadue palmi, sito e collocato nella campagna di Pozzo di Gotto nella contrada della Piazzetta, confinante con la casa degli eredi del defunto Giuseppe Genuisi, con la casa di Giuseppe Isgrò, con il terreno rimanente dei detti donatori, con via pubblica e altri confini e con tutti i suoi diritti e per il motivo di costruire ed edificare la detta chiesa con devozione per il titolo di Gesù e Maria sotto il sottoscritto patto e convenzione e non altrimenti, e cioè che, se da due anni a oggi non fosse costruita la detta chiesa o almeno non fosse fatta la maggior parte di essa, allora in questo caso i rettori, procuratori che ci saranno in detta devozione abbiano da pagare ai detti Zangla quaranta once come prezzo per la fabbrica e terreno, valore attuale, e facendosi in detta chiesa esercizio di devozione, il detto patto sia annullato e questa è la volontà dei donatori e non altrimenti, come stabilito. E perciò li indussero nel possesso di ogni diritto sopra i sopradetti beni donati e inoltre con il patto di difendere la presente donazione e tutte le cose o singole di questo contratto. Promisero e promettono di avela grata, accetta e valida e di mantenerla con fermezza e irrevocabilmente, e di non annullarla in qualsiasi modo per il motivo che stabilirono con i presenti. E fecero la presente donazione per le loro anime e per la remissione dei loro peccati, e non altrimenti, rinunciando a tutti e i singoli diritti delle leggi […]. Presenti i testimoni Giuseppe Coppolino e Giovanni Filippo Monforti. Dagli atti di me notaio Simone Coppolino della città di Castroreale, nella campagna di Pozzo di Gotto. Collezione salva. Giorno 5 gennaio della seconda indizione 1622. La presente donazione fu ed è registrata, presentata e inserita nell'ufficio della spettabile città di Milazzo, nel giorno di cui sopra, per la sottoscritta chiesa di Gesù e Maria al presente fondata nella campagna del territorio di Pozzo di Gotto della predetta città, secondo la procedura. Antonino Rao, maestro notaio. Registrata al foglio 86*).

[33] In un altro manoscritto, redatto intorno al 1860 dall'arciprete pozzogottese De Luca, così si riporta sulla fondazione della chiesa di Gesù e Maria: «Dai più antichi Libri della nostra Chiesa di Gesù e Maria rilevasi che questa Concessione abbia avuto luogo perché il Sacerdote Don Giambattista Zangla e suo Fratello Don Placido, allora dominanti della Confraternita esistente in detta Chiesa di S. Andrea, donarono lo spazio di terreno necessario alla costruzione dell'attuale Chiesa di Gesù e Maria per due Concessioni rogate agli atti di Notar Simone Coppolino, a 3 e 16 Gennaio 1622 e 1626. Si vedono in continuazione le spese d'impianto, poi il Contratto per la volta della Chiesa con spesa straordinaria di maestrie, legname, addoratura, stucchi etc.. Diciamo straordinaria pè tempi che correvano perché il Contratto non è che per onze 100, in Notar Suriano a 15 luglio 1657. Furono i detti fratelli Zangla (il primo era Padre della Confraternita) che fecero sbilanciare l'Atto dell'honorabile Silotta Carbone et Maestro Francisco Sacco, poiché il Padre Zangla era fornito di sufficienti lumi, molto accetto in paese, benveduto dall'Ordinario. Lo troviamo né Registri Parrocchiali prima Luogotenente e poi Parroco stesso del Paese. Difatti l'apertura della nuova Madre Chiesa di Santa Maria al 1642 fu fatta sotto di lui Parroco e Vicario foraneo. Il primo sepolto in detta Chiesa Madre, Bartolo Cattafi, è registrato da lui nel libro dè Defunti dell'epoca etc ed intanto i Confrati continuarono il Culto nella detta Chiesa di S. Andrea sinocchè fu compiuta quella di Gesù e Maria» (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Costumanze della Chiesa Matrice di San Vito e Pratiche Litugiche di essa registrate in tutto il 1860 e seguenti*, cc. 46-47).

maggior aumento di divozione del culto divino e comodo degli abitatori di quella contrada, domanda a Monsignor Arcivescovo di Messina che si degni permettere che si conservi nella sua Chiesa giorno e notte il Santissimo Sacramento. Il pio Arcivescovo condiscende alla preghiera dè Confratelli sotto il giorno 8 Agosto 1721. La Supplica è provvista con favorevol rescritto e resta incaricato pella esecuzione il parroco di Pozzo di Gotto Reverendo Don Giuseppe Crisafulli.
Da questa epoca divennero più pompose e più splendide le funzioni e le feste nella Chiesa di Gesù e Maria pell'esatta amministrazione delle rendite fatta dai Confratelli.
Dopo la morte del Sacerdote Don Giovanni Principato, accaduta lì 8 Luglio 1785, Padre della Confraternita fu eletto a sostenere le sue veci il di lui Fratello Don Domenico Principato, il quale poi fu decorato dell'Arcipretura e, finchè visse, fu Arciprete di questo Comune ed insieme Padre della Confraternita e quindi, nell'atto che nella Chiesa della Confraternita esercitava le funzioni o faceva come Padre le officiature, non lasciava di essere Arciprete, cosa che fece cadere in equivoco l'attuale Arciprete Don Francesco Alicò, il quale fu Padre della Confraternita fin Gennajo 1815, in cui cessò di vivere il padre ed Arciprete Don Domenico Principato, pretese d'ingerirsi nella elezione del Padre, nella amministrazione delle rendite, nelle officiature che in occasione di feste sollenni si celebrano nella Chiesa, e pretese ancora dei lucri nei funerali.
A queste pretese si dolsero i Confratelli e si opposero, nacquero delle controversie, si combinò d'accordo la elezione del Padre, ed il dippiù pelle vie regolari si rimise al Consiglio degli Ospizi di Messina. Si agitò la causa in pieno Consiglio, presedendo l'Intendente Duca di Sammartino. L'Arciprete di presenza disse a voce le sue ragioni, il procuratore Generale della Confraternita disse anche le ragioni della stessa per organo di suo Fratello Sacerdote Don Giuseppe Siragusa (il procuratore Generale era allora Francesco Siragusa) ed il Consiglio saviamente emise la qui seguente deliberazione.

Consiglio Generale degli Ospizjj del Valle di Messina – Numero 515 - Messina lì 23 Luglio 1822.
Signore. Dietro maturo esame delle carte e dè documenti presentati al Consiglio per parte dè Componenti la Congregazione di Santo Ausenzio, esistente in cotesto Comune sotto il titolo di Gesù e Maria, pelle vertenze insorte fra li medesimi e cotesto Reverendo Arciprete, ed intese eziando le ragioni dell'una e dell'altra parte, si è con accertamento conosciuto che la cennata Congregazione, fondata sin da rimoti tempi nel 1622 per donazione fatta dai Fratelli Zangla, si fabbricò la sua particolare Chiesa portante il titolo anzidetto di Gesù e Maria e che l'amministrazione della stessa è stata costantemente tenuta sin oggi dai rispettivi Procuratori pro tempore, eletti da Congregati secondo le loro regole.
Su questi inconcussi principj il Consiglio, tenendo presenti le Istruzioni del 20 Maggio 1820, non men che l'ultima Ministeriale emessa dal Governo in data dell'11 corrente, colla quale vengono richiamate nella sua stretta osservanza le due Circolari del 1781, ha deliberato che i Congregati di Gesù e Maria restino nel pieno esercizio delle loro attribuzioni e che l'Arciprete, ad eccezione delle sue facoltà quoad spiritualia, non possa esercitare alcun dritto nell'amministrazione ed in tutt'altro che concerne i regolamenti dè Fratelli di detta Chiesa, qualunque sia l'abusiva ingerenza che sinora vi ha preso, la quale deve assolutamente cessare.
Sarà intanto cura del Consiglio l'esecuzione dell'Articolo 145 delle Istruzioni relativamente all'intervento del Deputato Ecclesiastico nella discussione del conto morale.
Nel comunicare a Lei siffatte disposizioni il Consiglio la incarica perché ne inculchi a chi conviene lo esatto adempimento.
L'Intendente Presidente Duca di Sammartino.
Visto il Funzionante da Sindaco Giuseppe Barresi.

Quale deliberazione del Consiglio, diretta al Sindaco di questo Comune, fu comunicata al Padre della Congregazione di Gesù e Maria con officio del Sindaco di Pozzo di Gotto numero 193 sotto il giorno 6 Agosto 1822. L'Officio è come siegue.

Signore. In copia legale munita dal suggello le compiego un officio del Signor Intendente, quale Presidente degli Ospizj del Vallo, riguardante la Congregazione di Santo Ausenzio nella Chiesa di Gesù e Maria.
La prego curarne lo adempimento nella parte che la riguarda, sulla intelligenza che ne ho passata cognizione al Signor Arciprete, onde non ingerirsi in tutto ciò che riguarda i dritti e tutt'altro di detta Congregazione.
Il Funzionante da Sindaco, Giuseppe Barresi

Fatta la comunicazione del sudetto officio del Consiglio Generale degli Ospizj, l'Arciprete non osò ingerirsi o pretendere d'ingerirsi nell'amministrazione delle rendite e dè proventi della Congregazione, ma attenendosi alle parole dell'Officio del Consiglio = ad eccezione delle sue facoltà quoad spiritualia = avanzò le sue pretese riguardanti le officiature ed i funerali di detta Chiesa al Consiglio Generale degli Ospizj di Messina.
Il Consiglio rimise l'esame al Reverendissimo Parroco Marino della Parrocchia di S. Antonio di Messina e da questo a Sua Eminenza Monsignor Arcivescovo, ma ostando alle pretese del Signor Arciprete la notificazione 105 di Benedetto IX ed il Sinodo Diocesano di Monsignor Migliaccio, non s'interessò di far decidere le quistioni, prevedendo una sentenza a lui contraria e conoscendo a colpo d'occhio l'insussistenza delle sue pretese, ma si contentò di dare onorevole sepoltura ai suoi vani pensieri con una citazione registrata in *Messina, lì 5 Luglio 1826, lib. 3, vol. 98, fog. 16, V° cas. B, numero 10389, pagato grana 30, il Ricevente Curlando*, nella quale chiama il Sacerdote Don Vito Zodda, Padre della Confraternita, il procuratore Francesco Siragusa ed il Cassiere Luigi Bambaci presso la Gran Corte Arcivescovile, e propone istanza contro di essi per esser mantenuto nel pacifico possesso dè dritti e delle funzioni ecclesiastiche che in detta Chiesa Sacramentale si esercitano, e che a lui appartengono come Arciprete e rettore di tutte le Chiese Sacramentali. Con questa citazione finì la ridicola ma strepitosa causa tra la Confraternità di Gesù e Maria ed il Reverendo Arciprete di questo Comune, ed i Confratelli restarono nel pieno pacifico esercizio dè loro dritti. Non passarono che pochi mesi e la Confraternita di Gesù e Maria cessò di esistere. Sul principio dell'anno 1827, essendo state soppresse tutte quelle Corporazioni che non erano munite di assenso o regio o viceregio, fu soppressa anche questa, che ne era mancante.
Non potendo più i Confratelli riunirsi pell'esercizio delle divozioni che si praticavano nella Chiesa, nè pell'amministrazione delle rendite, prese ingerenza la Commissione Comunale Amministrativa, a cui, giusta l'articolo 88 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, divenne soggetta la sospesa Confraternita.
I Componenti la Commissione, Don Rosario Basilicò, Sindaco Presidente, il Cavaliere Don Antonino Franchina e Don Cosimo Flaccovio, tutti intenti al ben essere della Chiesa ed alla retta amministrazione delle rendite, con officio dè 3 Settembre 1827 di numero 904, domandarono al Consiglio Generale degli Ospizj di Messina per Procuratore dè beni della sospesa Confraternita il Sacerdote Don Vito Zodda, fin dal Gennajo 1821 Padre della medesima, ed il Consiglio con officio dè 13 Settembre 1827, numero 1200, approva la loro proposta, quale officio di approvazione fu registrato in Castro Reale *lì 23 Settembre 1828, lib. 1, vol. 23, fogl. 17, numero 2123, cas. 4, ricevute grana 80. Il Ricevente Dottor Luigi Ravidà.*
Il novello Procuratore, col favore dè componenti la Commissione, s'interessò alla meglio nella ricerca dè titoli che giustificano le rendite; ne attivò l'esazione; formò un volume; dispose le rendite con numero progressivo, dividendoli in canoni enfiteutici, soggiocazioni, legati, Fondi rustici; raccolse i documenti che giustificano ogni partita; notò nel sudetto volume il giorno, il mese, l'anno ed il Notaio presso cui esiste il documento; ed inoltre con molte laboriose diligenze fece estrarre dà notari di diversi Comuni le Copie delle concessioni, le apoche, i testamenti, i contratti soggiogatori per formarne di questi un altro volume, progredendo sempre con vantaggio l'amministrazione.
Intanto si conosceva l'utilità, anzi la necessità, della ripristinazione della Confratria, e come il primo passo era la formazione dè Capitoli, così, nel 1829, da un giovane del Consiglio degli Ospizj

furono, secondo le leggi in vigore e secondo le antiche costumanze della Confraternita, formati i Capitoli, per incarico datogli dal procuratore Sacerdote Zodda[34] […]
I suddetti Capitoli, firmati di foglio in foglio dalla Commissione Comunale e da una ventina di Fratelli, furono mandati al Consiglio Generale degli Ospizj in dupla spedizione con officio di questo Sindaco dè ottobre 1829 […]
Lì gennajo 1830 si mandarono da questo Sindaco i Capitoli in tre copie firmati da quei che sapevano scrivere, ed il ruolo di 100 Fratelli, ed andando tutto in regola, sotto il giorno 10 Maggio 1830, da Palermo furono mandati in Napoli per essere approvati, e sotto il giorno 8 Novembre 1830 il Regio Giudice del Circondario di Castro Reale, ripartimento Polizia numero 484, scrive così al Sindaco di questo Comune di Pozzo di Gotto.

Signore. Il Signor Intendente con autorevol foglio dè 3 andante, numero 25140, mi scrive quanto appresso.
Signore. Il Direttore Generale di Polizia, con foglio dè 26 andato ottobre, mi scrive così: Sia di sua intelligenza e degli Interessati che Sua Maestà si è degnata approvare i capitoli della Confraternita di S. Eusenzio in Pozzo di Gotto e che il decreto sarà spedito dopo pagati i soliti dritti in Napoli […]
Lì 26 Novembre 1830 il Sindaco restituisce al padre della Chiesa, Sacerdote Don Vito Zodda, i Capitoli approvati colle seguenti parole scritte nel primo foglio

Approvati da Sua Maestà e comunicati con Ministeriale del 21 ottobre 1830, numero 4820.
Il Sindaco R. Basilicò[35][…]

---

[34] Il documento in questione (dal titolo «Capitoli ossiano Regolamenti della venerabile Congregazione di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria del comune di Pozzo di Gotto, nuovamente formati e corretti sulle norme dettate dalla legge vigente, e con particolarità dalle Regali Istruzioni del 20 Maggio 1820 pei Consigli degli Ospizj e della Circolari del 1781 e 1789, oggi dal Governo richiamate in vigore»), redatto in Pozzo di Gotto il primo maggio del 1829, fu vistato dalla «Commissione Comunale Amministrativa» e dal «Consiglio generale degli Ospizj del Valle di Messina». Esso constava di 47 articoli e di 16 capitoli, così composti: «Dell'abilitazione ed elezione dè Superiori, Dell'Uffizio dè Consultori, Dell'Uffizio degli Assistenti, Dell'Uffizio dè Sacrestani, Dell'Uffizio del Cancelliere, Dell'Uffizio del Procurator Cassiere, Della Durata dè Superiori ed Uffiziali, Della rinunzia degl'impiegati e del rimpiazzo, Della elezione ed obblighi del Cappellano ossia Padre, Della recezione dè nuovi Fratelli, Degli obblighi di tutti i Confrati, Dell'associamento dè Confrati defunti, Dei suffragi nel giorno della Commemorazione dè defunti, Delle Feste e Quarantore, Della reddizione dè Conti» e «Capitolo ultimo» (contenente 14 prescrizioni, tra cui si disponeva che «gli Ecclesiastici siano privi di voce attiva e passiva, e solo vi si possono associare per godere dè pii suffragi e delle indulgenze», che «i Confrati non eccedano il numero di cento» e che «non possano associarsi Donne»).
Il documento reca i nomi dei seguenti signori: «Giuseppe Giordano, Salvatore Pantè, Michelangelo Scoglio, Francesco Benenato, Luigi Giordano, Felice Alessandro, Francesco Giunta, Biaggio Pantè, Paolo Abbate, Francesco Giunta, Francesco Puliafito, Francesco Pittirri, Domenico Trapani, Giuseppe Romano, Vito De Luca, Antonino Dottor Randazzo, Marco Dottor De Luca, Francesco Siragusa, Alessandro Livoti, Sacerdote Giuseppe Randazzo, Antonino Giunta, Angelo Giunta, Sacerdote Santo Famà, Sacerdote Giuseppe Santoro, Basilio Russo, Giuseppe Benenato, Sacerdote Luigi Russo, Salvadore Cutroni, Francesco Cutroni, Sacerdote Antonino Romeo, Benedetto Crisafulli, Lorenzo Laquidara, Paolo Marchetta, Sacerdote Gioachino Crisafulli, Luigi Bambaci, Giuseppe Saija, Antonino Crisafulli, Carmelo Giordano, Carmelo Scoglio, Sebastiano Rossitto, Sacerdote Giuseppe Siragusa, Antonino Consiglia, Santo Cilona, Sacerdote Vito Zodda» (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, *Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria del Comune di Pozzo di Gotto. Registro delle deliberazioni emesse dalla Consulta e dei verbali riguardanti la elezione dei Superiori, e di tutti gli offici dalla Confraternita inviati al Consiglio*, cc. 6-14).

[35] I Capitoli furono approvati da re Francesco I con il seguente Real Decreto:«Napoli, 28 Settembre 1830. Francesco 1mo, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, etc., Duca di Parma, Piacenza, Castro etc., Gran Principe Ereditario di Toscana etc.. Visto il rapporto del nostro Luogotenete Generale nei reali Dominj oltre il Faro, inteso il parere della consulta di quei Reali Dominj sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.
Articolo 1°.
Approviamo i capitoli della Confraternita di Santo Eusenzio in Pozzo di Gotto con le modificazioni seguenti.

Comunicato il soprascitto Real decreto al Sacerdote Don Vito Zodda, Padre e Procuratore della Confraternita, subito una voce di giubilo corse per tutto il Comune e subito si riunirono i Confrati ed intervenne la Confraternita alla Processione del Corpus Christi, essendo tale festa in quest'anno accaduta li 2 Giugno.
Il Giorno 5 Giugno ad ore 9 ½, per rendere grazie a Dio del ristabilimento della Confraternita, si cantò solennissimamente l'inno Te Deum. Vi concorse alla funzione un immenso popolo: suonate le campane, chi non fu pronto ad entrare in Chiesa restò in tutto il tempo della funzione fuori della medesima. Intervenne la Commissione Comunale. Si espose il Santissimo Sacramento con 110 lumi all'altare maggiore, poi, sul pulpito, il padre recitò un sermone, quale terminato, si accesero le candele in tutta la Chiesa, ed usciti dalla sacrestia i Sacri Ministri, il Padre intuonò il Te Deum, infine del quale cantò quattro orazioni, cioè la prima Deus cuius misericordiae non est numerus etc, la seconda del nome di Gesù, la terza del nome di Maria e la quarta pro Rege.
La Chiesa era magnificemente apparata. La cera abbondantissima. I mortaretti furono come siegue: 100 all'esposizione, 400 alla fine del Sermone e 1800 alla Benedizione, che si fece dopo il Te Deum.
Così, ristabilita la Confraternita, intervenne alle altre due processioni del Corpus Christi, cioè Domenica e l'Ottava, intervenne alla processione di Santo Vito Patrono e finalmente, riunitisi i Confrati, li 17 Luglio elessero gli Uffiziali e Superiori; si trasmise il Verbale al Consiglio in doppia spedizione per ottenere l'approvazione, la quale si ottenne il 1° Agosto 1831, e fu restituito il verbale approvato con officio del Consiglio lì X Agosto 1831, numero 1811.

L'anno Milleottocentotrentuno il dì 17 Luglio. Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria di questa Comune di Pozzo di Gotto.
Riunitasi questa Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria e dopo la sovrana sanzione dell'Augusto Regnate rimessa in esercizio, considerando l'art. 1° dè Capitoli della medesima Confraternita, ad unanimità di voti ed a voce uniforme passa ad eliggere per Superiori ed Uffiziali di detta Confraternita, nei sensi in essi Capitoli descritti, i qui sottoscritti espressandi Confrati, cioè.
Per l'uffizio di consultori: Maestro Carmelo Scoglio, Giuseppe Saija di Nunziato, Paolo Marchetta, Francesco Giunta d'Angelo, Salvadore Pantè, Francesco Puliafio.
Per l'uffizio di assistenti: Fortunato Suragusa del fu Giovanni, Pietro Giunta del fu Antonino, Antonino Siragusa di Lorenzo, Francesco Pittiriri, Maestro Lorenzo Laquidara, Maestro Michelangelo Scoglio.
Per l'uffizio di Sacristani: Don Carmelo Giordano, Antonio Bucca, Carmelo Basile del fu Giuseppe, Domenico Alberti, Carmelo Pirri, Maestro Francesco Cutroni.
Per l'uffizio di cancelliere: l'ex Notajo Don Antonino Consiglia
Per l'uffizio di Procurator Cassiere: Il Dottor in medicina Don Marco de Luca.

1° Che la reddizione dè Conti e tutt'altro, di cui si parla ai capitoli 24 e 27 e 47, sia applicabile soltanto l'Articolo 54 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, e non mai gli articoli 141, 142 e 145, che ivi si enunciano, quante volte la Confraternita non abbia altra rendita meno quella che risulta dalle prestazioni dè Fratelli.
2° Che l'intervento dè Confrati per deliberazioni di qualunque specie non sia minore della terza parte del totale numero dè suoi componenti, tranne che questi sia al di sotto di cinquanta, in qual caso sarà necessaria a deliberare la metà della totalità dè medesimi.
3° Che il numero dè Confrati, in quanto a coloro che da oggi vorranno ascriversi alla Confraternita, non ecceda il centinaio.
4° Che le variazioni nello stato discusso, preveduti nel capitolo 35 a riguardo del compenso spettante al Cappellano, debbano intendersi praticabili soltanto pei casi di novelle oblazioni.
Articolo 2°
Il Nostro ministro Segratario di Stato degli Affari Interni ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto. Firmato Francesco» (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, *Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria del Comune di Pozzo di Gotto. Registro delle deliberazioni emesse dalla Consulta* cit., cc. 16-17).
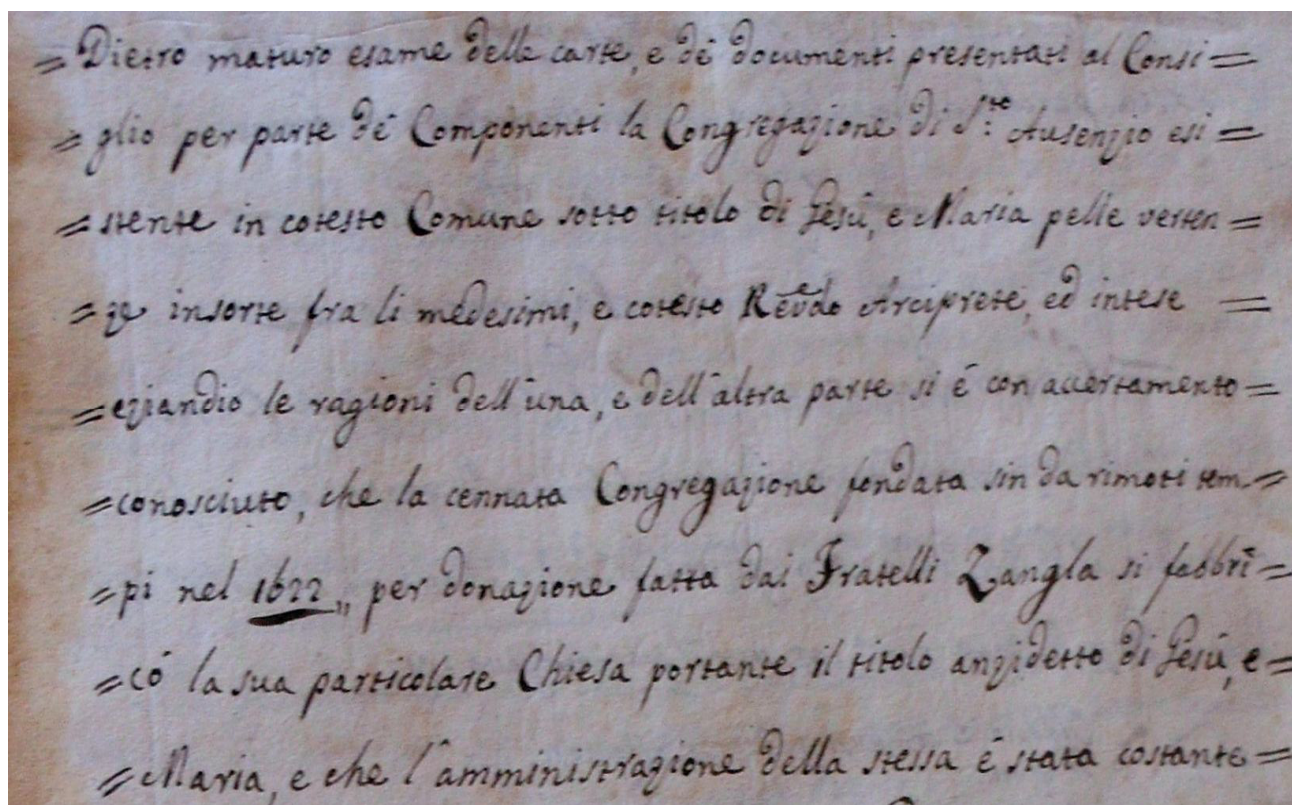
Quindi formasi il verbale presente firmato dai Confrati della Confraternita suddetta qui intervenuti e per quei che non sanno scrivere dal Cancelliere eletto, in tripla spedizione, perché una resti presso la Confraternita su espressata e diriggersi le altre due al Consiglio Generale degli Ospizj pella corrispondente conferma di siffatte elezioni.
Fatto nella Chiesa della Confraternita di Santo Ausenzio sotto titolo di Gesù e Maria, il giorno, mese ed anno come sopra.
I Componenti la Confraternita di Santo Ausenzio: Don Vito De Luca, Don Felice Alessandro, Don Sebastiano Rossitto, Don Basilio Russo, Don Domenico Trapani, Alessandro Livoti, Luigi Giordano, Giuseppe Giordano, Biaggio Pantè, Salvadore Cutroni, Paolo Abbate.
Per gli infrascritti, fratelli cioè: Santo e Matteo Abbate; Vito e Domenico Alicò; Carmelo Alicò; Giuseppe Alberti; Felice, Andrea e Filippo Benenato; Benedetto, Nicolò, Francesco e Salvatore Bonarrigo, fratelli; Felice di Bartola; Filippo Bonanno; Antonino e Giovanni Cannistraci; Giuseppe e Salvadore Campo; Antonio Cicero; Maestro Carmelo Famà; Vito Giambò; Luigi, Michelangelo e Paolo Giunta; Domenico Miano; Simone Majo; Antonino Presti; Paolo, Rosario e Domenico Pirri; Filippo e Giovanni Puliafito; Nunziato Saija; Giuseppe, Luigi e Francesco Spinella; Antonino ed Alberto Giunta, e Santo Fleres, che intervennero alle suddette elezioni e dichiararono di non sapere scrivere.
Il Cancelliere Antonino Consiglia».

=Dietro maturo esame delle carte, e de' documenti presentati al Consi=
=glio per parte de' Componenti la Congregazione di S.to Ausenzio esi=
=stente in cotesto Comune sotto titolo di Gesù, e Maria pelle verten=
=ze insorte fra li medesimi, e cotesto Rev.do Arciprete, ed intese =
=eziandio le ragioni dell'una, e dell'altra parte si è con accertamento=
=conosciuto, che la cennata Congregazione fondata sin da rimoti tem=
=pi nel 1622, per donazione fatta dai Fratelli Zangla si fabbri=
=cò la sua particolare Chiesa portante il titolo anzidetto di Gesù, e=
=Maria, e che l'amministrazione della stessa è stata costante=

XXVIII

1843 circa, Castroreale

IL MONASTERO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI DI CASTROREALE, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, RIGETTA LA RICHIESTA PER ABOLIZIONE DI 19 CENSI ENFITEUTICI (Archivio di Stato di Messina, *Documenti contestanti la legittimità dè Cenzi Enfiteutici ch'esigge il Monastero degli Angeli di Castroreale nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto*, atti sciolti Castroreale, voll. 280-281).

«Ragioni del Venerabile Monastero sotto titolo di Santa Maria degli Angeli di Castroreale Contro la insusistente domanda della Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per l'abbolizione di taluni cenzi enfiteutici.

Il Real Decreto del 21 Giugno 1842 dichiara dover cessare come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore tutti gli oblighi dè diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte dagli ex Baroni, Chiese, Corpi Morali in questa parte dè Reali Domini. Ordina può di rispettarsi in questi capi la prestazione enfiteutica sia in danaro, sia in generi. La Savia Legge non prescrive dunque che l'abbolizione e cessazione dè diritti e soprusi feudali. La Circolare del Signor Intendente della Provincia, datata lì 18 Luglio 1842 N.° 14112, invocata dal Commune di Barcellona Pozzo di Gotto, è tutta attenta al Succitato Real Decreto e non riguarda che la esazione dè redditi oltre la prestazione del Canone stabilito in generi, o in danaro ai dritti aboliti senza compenso, si parla dunque di soprusi e di aboliti diritti ex feudali.

Or le terre cenzite di cui è parola non furono mai feudali, ma semplici allodiali e li Canoni che si esiggono sono enfiteutici, non abbusive prestazioni, né dritti e soprusi ex feudali.

La Ministeriale dè 28 Agosto 1843 ha data la giusta interpretazione alla legge ed ai Decreti evasivi della feudalità. Essa stabilisce che restino abboliti e soppressi i dritti ch'esercitavansi per prerogativa Signorile, che restino conservati tutti i cenzi solari, e quelli sopra Cose derivanti da concessioni, giudicati, pubblici instrumenti ed altri legitimi atti e da concessioni, giudicati, pubblici instrumenti e legitimi atti da cui derivano li cenzi ch'esigge il summenzionato Ministero.

La domanda quindi della Commune di Barcellona Pozzo di Gotto deve dichiararsi inamisibile, o almeno riggettasi.

Piano dei cenzi che il monastero di Santa Maria degli Angeli di Castroreale esigge nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

N.°1. Cenzo sopra fondo e Casa in contrada S. Antonino lo Finocchitto per la somma di onze quattordici annuali, dovuto dagli Eredi di Fortunato Calabrò e dagli Eredi di Valerio Arcodaci. La legitimità di questa prestazione si prova con li documenti di N.° 1 e 2, dè quali il primo è l'atto della concessione enfiteutica.

N.° 2°. Cenzo di tarì dieci e grana dieci annuali dovuto oggi da Santi Triolo e consorti sopra un luogo contrada Rosolo, oggi territorio di Barcellona.

La legitimità si prova col documento di N.° 3, ch'è l'atto di concessione enfiteutica, e dal documento di N.° 4, ch'è un'apoca di documento.

N.° 3°. Cenzo di tarì venti annuali dovuto oggi da Rocco Perdichizzi e Giuseppe Zangla sopra una Casa nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, strada Marsalini.

La legitimità si prova con l'atto di Concessione enfiteutica fatta da Don Giuseppe Stracuzzi a Matteo Genuisi, da cui pervenne agli attuali enfiteuti. Da Giuseppe Stracuzzi la proprietà del canone prevenne a Donna Ignazia Stracuzzi e costei né fece assegno al monastero costituendoli a dote

monastica per la di lei figlia Donna Giacinta de Librus, e nell'atto di assegno intervennero gli enfiteuti Perdichizzi e Zangla, come da documenti di N° 5° e 6°.
N.° 4°. Cenzo di onza una, tarì dieci e grana dieci dovuto oggi da Domenico Impallomeni e consorti. La legittimità di questa prestazione si prova da li documenti di N.° 7 e 8°, il primo dè quali è la concessione.
N.° 5. Censo di tarì otto annuali dovuto da Don Angelo la Rosa sopra un fondicello nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Fornaci. La legitimità si prova con l'atto di Concessione segnato di N.° 9.
N.°6. Censo di onza una e tarì sette dovuto pria da Don Cesare Ioppolo, ed oggi da Antonino Pino, sopra un luogo nel territorio suddetto in contrada Fossa. La legitimità si prova con il documento di N.° decimo, ch'è l'atto di Concessione, e da un'apoca documento N.° 11.
N.° 7. Censo di tarì diciotto e grana 15 dovuto dagli eredi del fu Benedetto Arcodaci sopra un luogo nel territorio suddetto in contrada Valle. La legitimità si prova con l'atto di Concessione segnato di N.° 12.
N.° 8. Censo di onza una e tarì sei annuali dovuto dagli Eredi di Don Antonino Cassata sopra una Casa sita in Pozzo di Gotto, contrada Bagliazzo. La legitimità si prova come sopra col documento di N.° 13.
N.° 9. Censo di tarì ventina e grana dieci dovuto dagli Eredi del Sacerdote Don Luigi Russo sopra un fondo in Pozzo di Gotto, sito alla contrada Serro delli Giardini. La legitimità si prova come sopra col documento di N.° 14.
N.° 10. Censo di onze tre e tarì quindeci dovuto da Maestro Placido e Maestrò Giuseppe Crinò sopra una Casa nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Quartarari. La legitima si prova come sopra col documento segnato di N.° 15.
N.° 11. Censo di tarì quindeci dovuto dagli eredi di Maestro Giuseppe Stracuzzi sopra un pezzo di terreno in contrada Pozzo e da Maestro Giovanni Scilipoti, oggi dagli Eredi del Sacerdote Don Saverio Cavallaro altri tarì quindeci sopra una Casa sita in Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Pozzo. La legitimità si prova nel modo che Francesco Siragusa fece acquisto di tali Canoni al 1811. Nell'atto s'invocano gli atti di Concessione. Documento di N.° 16. Per quello che riguarda Stracuzzi si avvolge anche un certificato della Concessione. Documento N.° 17. Gli Eredi del detto Siragusa, in occasione di monacato di sua Sorella, l'assegnarono al Monastero. Documento di N.° 18. Don Saverio Cavallaro, rappresentando Scilipoti, fece l'apoca a favore del Monastero come dal Documento di N.° 19, rimettendosi all'atto di compra fatto da Siragusa, in cui si accennano le Concessioni, come sopra si è detto. Finalmente si fa conoscere che dall'atto di compra suddetto se ne diede conoscenza agli enfiteuti Stracuzzi e Scilipoti, li quali, riconosciuto la loro obbligazione, e per dominio diretto l'Acquirente Siragusa, dichiararono che alle debite scadenze sodisfacevano li rispettivi Canoni.
N.° 12. Censo di tarì ventuno dovuto da Maestro Giuseppe Maggio e Don Giuseppe Recupero sopra una Casa e trappeto in Pozzo di Gotto, alla contrada Guardiola. La legimità di questo Canone si prova con la Concessione ed una Sentenza da Giudice Regio di Castroreale. Documento di N.° 20 e 21.
N.° 13. Censo di tarì sei dovuto dagli Eredi di Don Luigi Sottile e Giuseppe Costantino sopra luogo e Casa in Barcellona in contrada Militi. La legimità di questo censo siprova con l'atto di ricognizione in cui vi sono riportati li patti enfiteutici e da una Sentenza del Giudice Regio di Castroreale Segnati di N.° 22 e 23.
N.° 14. Censo di onza una, tarì due e grana dieci annuali dovuto da Angelo Arcodaci sopra un fondo in contrada S. Anna. La legitimità di questo censo si prova col documento di N.° 24 portante il certificato della Concessione enfiteutica.

N.° 15. Censo di onza una e tarì venti annuali dovuto da Maestro Francesco Caccamo ed oggi da suoi Eredi. La legitima di questo censo si prova col certificato di N.° 24 e 25, portante l'atto recognitorio con la indicazione delli patti enfiteutici e da due apoche segnate di N.° 26 e 27.
N.° 16. Censo di tarì sedeci sopra Casa in Pozzo di Gotto, dovuto da Maestro Antonino Caccamo ed oggi da suoi eredi, ed altro di onza una e tarì dodeci dovuto, come sopra, su di una Casa tenuta ad uso di Bottega con fornace dentro e qui tenuta in Pozzo di Gotto. La legitima si prova con due Certificati di concessione enfiteutiche, segnati di N.° 28 e 29, e dalle suddette apoche, segnate come sopra di N.° 26 e 27, dalle quali risulta nella percezione di tali canoni il Monastero, fu per assegnazione Monastica come rilievasi dal Documento di N.° 30.
N.° 17. Censo di tarì quattro e grana cinque dovuto dagli Eredi di Pietro Catalfamo sopra un casaleno in Pozzo di Gotto. Si prova col certificato della Concessione di N.° 31 e dal suddetto Documento di N.° 30.
N.° 18. Censo di tarì otto e grana dieci che pagano gli eredi di Giuseppe Miano sopra un Casolare in Pozzo di Gotto, nella contrada di Santa Maria dell'Idria. Si prova col certificato della Concessione enfiteutica segnata di N.° 32 e dal documento accennato di N.° 30, col quale si giustifica la provenienza al Monastero.
N.° 19. Censo di tarì sei e grana tredeci dovuto da Mestro Giuseppe Caizzone sopra un piccolo cespite nel tenimento di Pozzo di Gotto. La legittimità di questo Canone si prova con l'atto di Concessione segnato di N.° 33».

e soppressi feudali. La Circolare del Signor Intendente
della Provincia datata li 18 Luglio 1842 N° 14112 inc
vocata dal Commune di Barcellona Pozzo di Gotto è tutta
attenta al succitato Real Decreto, e non riguarda che
la esazione de' redditi oltre la prestazione del Canone
stabilito, consistenti in generi, o in danaro ai dritti abo-

XXIX

Anni 1858-1888
ORIGINI DELLA CHIESA RURALE DI S. ROCCO IN CALDERÀ, SUOI CAPPELLANI ED ELEVAZIONE A SACRAMENTALE CURATA (Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Documenti per le Chiese Rurali Curate di Santa Maria di Loreto e San Rocco in Calderà. Notizie relative alla elevazione a Sagramentale della Chiesa Rurale di San Rocco in Calderà*, cc. 3-10, 15-19, 35-42)[36].

«Chiesa rurale di Calderà. L'antico Municipio di Pozzo di Gotto, dopo la collettazione della Comune per segregazione territoriale da Milazzo, cui parteneva al 1639, fabricò quella Chiesa sulla rada marittima, dotandola di un'assegno annuo in onze 4 al Cappellano per la celebrazione ed applicazione della Messa né soli giorni festivi, e fornendola sin d'allora dè necessari utensili. Nell'Atto Autentico esistente né Libri cosidetti Rossi della Città di Pozzo di Gotto, datato del dì 1747 e munito delle debite solennità, venne statuito il Patronato della Città e di conseguenza l'obligo di manutenerla, il diritto di eliggere il Celebratario etc. Vedi Rossitto= Barcellona Pozzo di Gotto Sezione 4° M. S.[37]
Era invero necessaria tale costruzione per commodo di què poveri Villici che, pochi sul luogo dov'è edificata la Chiesa, sono molti in quelle Case sparse nel perimetro di quasi tre miglia quadrate, abitualmente da loro abitate, e forse al di sopra di 200 anime. Toccava loro, particolarmente in inverno, soffrire il disagio di accedere alle nostre Chiese od a quelle di Barcellona ad ascoltare la Messa. Si aggiungeva un altro bisogno in prò dè poveri pescatori di Milazzo, che lungo la spiaggia vengono quasi ogni giorno a procurarsi la sussistenza.
Il Municipio vi provvide, fabbricando una chiesa lunga palmi 46, larga 22, ma con un solo Altare, dedicato a S. Rocco, Protettore degli Appestati, e S. Rosalia; non la fornì né di Sagrestia, né di Casa, sicchè il Sacerdote, che in tutte le feste scendeva e per ogni stagione non ebbe mai ricovero, dovea infadare quegli abitanti per qualunque suo bisogno. Tale la trovai io al Luglio 1858, epoca della mia Stola, quando visitandola nel Settembre di quello stesso anno e trovatola intieramente sfornita di arredi ed assai danneggiata nella Coperta e nelle mura per causa dè venti, troppo micidiali in quel punto di golfo marittimo, rapportai da una parte al Sindaco la necessità di grandi e positive rifazioni, ed incoraggiai dall'altra quel buono ed energico Cappellano Sacerdote Don Salvadore Casdia di Don Antonio, a promovere una Contribuzione e le questue correnti, anche aggiungere alla fabbrica della Chiesa, da parte di tramontana, la costruzione di due piccole stanze, una per Sagrestia e l'altra per commodo del Cappellano.
Il pensiero fu applaudito ed al 1860 la Casa potè essere usata, mercè l'attività del Padre Casdia. Era questo un germe che dovea poi esser fomentato, poiché nello Stato generale delle Chiese tutte della

[36] Il manoscritto fu redatto dall'arciprete Giuseppe de Luca (1806-1894) nel periodo compreso tra il 1858 e il 1888. Le parti evidenziate in **grassetto** furono aggiunte in un secondo tempo dall'arciprete Giuseppe De Francesco.
[37] Nella scheda su «Calerà o Caldora», il Rossito così descriveva la fondazione della chiesa: «La chiesa sotto il titolo di S. Rosalia e S. Rocco fu costruita nell'anno 1747 e nel 1863 elevata a sacramentale con cura d'anime; il diritto di presentare il cappellano appartiene al municipio che ne ha il patronato» (F. Rossitto, *La città di Barcellona Pozzo di Gotto* cit., p. 65). Il Rossitto afferma di aver estratto la data della fondazione della chiesetta dall'«Atto di notar Michelangelo Papa di Gala del 24 marzo 1863» e che nei «Libri Rossi si trova notata la spesa per la costruzione della chiesa, locanda e altro» (F. Rossitto, *La città di Barcellona Pozzo di Gotto* cit, p. 65, nota n.° 9).
Il sacerdote Carmelo Biondo, inoltre, riferiva che, a seguito della peste di Messina del 1743, gli scampati al contagio «ringraziarono i loro santi protettori e qui a Barcellona in contrada Calderà alcuni pensarono bene di edificare una Chiesa in onore appunto di S. Rocco e S. Rosalia», come riportato in «Notar Russo Michelangelo di Gala (Barcellona), Atto Notarile, 24 Marzo 1863» (C. Biondo, *Chiese di Barcellona Pozzo di Gotto*, Grafiche Scuderi, Messina, 1986, p.129). Il documento cui il Rossitto e il Biondo si riferiscono, più avanti interamente pubblicato e redatto il «dì ventiquattro marzo milleottocentosessantatre» dal notaio «Michelangelo Papa, del fu Notar Don Franco Antonio», non riporta la data di fondazione della chiesa di San Rocco (come vuole il Rossitto), né informazioni sulla sua edificazione a seguito della peste del 1743 (come riferisce il Biondo, che riportò erroneamente il nome del notaio).

Diocesi, richiesto da Monsignor Amministratore Vescovo di Sinope, funzionante qual Arcivescovo di Messina, Monsignor Don Giuseppe Maria Papardo del Parco, io, descrivendo la Chiesa rurale di Calderà, poneva nella Colonna delle Osservazioni.

Sarebbe desiderabilissimo che Sua Eminenza Reverendissima tenga presente la necessità che questa Chiesa rendesi Sagramentale, come quella di Loreto. Dista dalla Chiesa madre di S. Vito tre miglia. L'amministrazione degli ultimi Sagramenti debbe apprestarsi da quest'unica Parrocchiale; il che per tutte le stagioni, e più per la invernale, è assai stentoso, e porta necessariamente un ritardo, soprattutto in caso urgente.
Potrebbesi obligare la Comune ad un Assegno più generoso, vi contribuirebbe la Chiesa madre, e potrebbe fissarvisi un Sacerdote Curato, ora particolarmente ch'è in fabrica la Sagrestia, di cui sinora mancava, ed una stanzetta pel Cappellano. Maggio 1859.

Fomentato il germe, conveniva che fosse fecondato. Per lo che, preso ripetutamente consiglio dà miei Anziani e più Savi di Messina, alla fine a 20 Maggio 1862, feci correre la seguente Domanda.

Agli Onorevoli Signori, il Signor Sindaco e Signori Componenti il Consiglio Civico di Barcellona Pozzo di Gotto.
Signori! Il dovere del mio Officio mi spinge ad una Domanda che non può oramai essere più ritardata, attesa la necessità che l'accompagna. Nelle accurate osservazioni che formano una parte interessante del servizio di un Curato, spesso ebbi motivo di lamentare sul poco esatto apprestamento degli aiuti spirituali a tutte quelle famiglie che abitano non solo il punto centrale della Riva di Calderà, ma a tutte quelle ancora che stanziano numerose Case di Campagna, sparse nelle varie proprietà dè nostri Civili.
Fa veramente pena il riflettere che tali Famiglie non abbiano:
1° Alla urgenza, un Ministro di Gesù Cristo, che risedendo al punto centrale correr possa a recar loro i Sagramenti all'agonia.
2° Che né giorni festivi non abbiano il commodo di frequentare i Sagramenti, parte integrale della Santificazione delle Feste.
3° Che né giorni di lavoro non abbiano accesso alla Chiesa, e manchino di esercizio della loro pietà verso i propri defunti con ascoltare la Santa Messa.
4° Che siano onninamente prive d'istruzione religiosa, e adulti e fanciulli; il che li abbrutisce ancor peggio.
5° Che a battezzare i propri bambini son costretti (e con quanto pericolo in inverno!) a recarli alla Parrocchiale di S. Vito e trasportare similmente i loro cadaveri alle chiese assegnate per Camposanto.
Studiando su tali privazioni, offronsi spontanei i numerosi e gravi inconvenienti che ne risultano, come il fatto lo attesta, ora di Sagramenti non ricevuti, ora di messa perduta, ed ora di delitti commessi per causa di positiva rozzezza.
Ora, ad ovviarsi in una parte così delicata, chè quella della Religone, e a far gustare anche alla classe infima i provvidi risultamenti di una Era civilizzatrice, ufficio proprio delle Autorità governatrici, io ho piena fiducia che la Saviezza del Consiglio non abborrà la mia proposta, cioè che la Chiesa rurale di Calderà sia resa Sagramentale a somiglianza dell'altra Santa Maria di Loreto, che fa tanto onore al nostro antico Municipio del 1650.
Le difficoltà principali, a mio corto vedere, sono la spesa primitiva di un fornimento bisognevole di sagri arredi propri per una Chiesa Curata, e lo assegno competente al Cappellano.
Ebbene! Ritenendo che la spesa primitiva ammonti ad onze 30 ed anche più, lo Esponente, nella sua qualità, assicura il contributo di una 4ª parte della spesa, e ritenendo del pari che la obligazione continua dalla Comune a fornire l'attuale Chiesa di arredi sagri e manutenerla per tutte le riparazioni occorrenti, potrebbe ben essere rifusa nello aumento dello Assegno al cappellano Curato, e che questa obligazione passi da ora in poi a tutto peso di lui, tenuto presente

ch'egli debb'essere obligato alla residenza e che quindi lo Assegno in totale non potrebbe esser minore di onze 24 annue; lo Esponente assicura nella sua qualità la contribuzione annuale della 4ª parte di detto Assegno quanto che esso sarà deliberato dalla saviezza del Consiglio.
Ambe queste due contribuzioni indebite dall'Amministrazione della Chiesa madre sono un sagrifizio, ma esibiscono al Consiglio una prova di zelo e considerazione; io lo prego a tenerla presente, onde meglio fare buon viso alla mia Domanda.
Sezione Pozzo di Gotto, lì 20 Maggio 1862. Abbate G. de Luca, Vicario Arcipretale.

Il Consiglio indugiò solo per 10 giorni, al 30 maggio emise la corrispondente Deliberazione adesiva; variò solamente la cifra, ossia la proposizione Chiesastica del contributo, volle che invece di 4ª parte fosse 3za e con Officio del 19 Settembre 1862, qui alligato, comunicommi l'approvazione superiore.
Come appresi l'accoglienza fatta dal Consiglio al mio Esposto, ne feci un Consimile a Monsignor Vicario Capitolare.

A 27 Maggio 1862. N° 51. Eccellenza Reverendissima. E' da molto tempo che stavami in mente il pensiero di progettare a questo Municipio la elevazione della Chiesa rurale di Calderà, sita alla spiaggia di questo mare, a Chiesa Sagramentale. E perché le sorti di questo paese stanno in mano di un doppio Partito Barcellonese e Pozzogottese, non mi era sinora riuscito trovare il vento favorevole a realizzare la proposta. Ma il momento è arrivato e profittandone, senz'aver tempo di scriverne a Vostra Eccellenza Reverendissima, lanciai la Domanda.
M'interessa ora dunque esporle due cose, l'una si è di chiederle l'approvazione del progetto fatto al Consiglio di contribuire ad interesse dell'Amministrazione di questa Chiesa madre, non solo la 4° parte di spese primitive per Pisside, vasetti pegli olei, ombrello, utensili ed altro, ma ancora la 4° parte dello Assegno annuale che sarà fatto al Curato da eligersi.
Sua Eccelenza Reverendissima potrà credere troppa facilità la mia esibizione di tale 4° parte di contributo, ma io le umilio che, oltre al mio debito di curare per què poveri villici, o sprovveduti, di mezzi spirituali, avvi anche la ragione di un risparmio di spese, che la Chiesa madre sopporta per l'amministrazione dè Sagramenti in quel piccolo villaggio a Case sparse in quelle Campagne, distanti quasi tre miglia e per strade impraticabili in inverno, e di altre spese che economicamente e segretamente debbonsi fare per gli utensili che la Comune non appresta, tuttocchè ne abbia l'obligo.
L'altra cosa che mi resta sommetterle si è la Domanda delle facoltà necessarie a poter dichiarare Sagramentale la detta Chiesa, con un perimetro assegnato che ne circoscriva l'ambito pel servizio, come in tempi anteriori si è praticato per un altro villaggio detto Santa Maria di Loreto, pertinente anche a questa Cura.
La prego efficacemente di pronto riscontro in seria faccenda, che onora tanto zelo di Sua Eminenza Reverendissima per lo bene spirituale di questi fedeli, e Monsignor Vicario con Ufficio del 6 Giugno, qui alligato, manifestava la sua gioia per tale avvenimento.

Le pratiche presso al Sindaco andaron maturando la completa esecuzione. Si deliberò la elezione del cappellano Curato, la stipula del Contratto tra me e la Comune, si spedì questo a Monsignore per la debita approvazione, e da costui dietro la mia Domanda formale, trascritta intieramente nell'Atto Provisionale qui annesso, datato del 29 Gennaio 1863, fu approvato il Contratto e la elezione del Cappellano, come parimente il Contributo sull'Amministrazione Ecclesiastica.
Allora doveasi porre mano al fornimento degli arredi, e la Comune mi mandò in fatto le sue onze venti per le due terze parti delle spese primitive, siccome avea deliberato.
Per questa variazione di contributo, tra 4° parte, o terza parte, io non credetti proprio disturbare l'animo di Monsignore, tanto più che taluni dè Consiglieri mi assicurarono che, nonostante la variazione fatta nel Deliberato, nel Bilancio però si sarebbe stanziato l'assegno annuo nella

proporzione di tre quarte parti da canto della Comune. E così fu, ad onore della verità, e di quei Consiglieri.
Intanto la Sagrestia era ancora senza intonaco, com'è la Stanza del Cappellano; bisognammo cominciare le spese del Murifabro, e ciò in Inverno, ma finalmente a 1° Marzo 1863 io scesi con alquanti Sacerdoti e cherici, celebrai la Messa bassa, feci un Sermone sulla grande fortuna di avere la residenza di Gesù Cristo nel tabernacolo, pronto ad ogni bisogno, e poi fecimo il giro attorno a quel gruppo di Casamenti uniti, facendo tre Benedizioni, sul mare, sulle campagne soprastanti e la 3za in Chiesa. Feci un piccolo trattamento ai Sacerdoti e Cherici nella Stanza del Cappellano, cui raccomandai di tener sempre vivo in què poveri villici il pensiero della presenza reale di Gesù Cristo nella Chiesa loro.
Questo cappellano, come si legge nell'Atto di elezione e Convenzione qui alligata, è il Sacerdote Don Santi Puliafito da Santa Venera di Barcellona, il quale, sin dalla prima Domenica di maggio 1862, avea subentrato al Sacerdote Casdia nella celebrazione festiva, perché costui fu chiamato al Parrocato di Santo Pietro, giurisdizione di Milazzo, dal Marchese Policastrelli, Padrone di quella Terra.
Il Sindaco, in corso di operazioni per la elevazione della Chiesa a Sagramentale, avea promesso al Puliafito di farlo eliggere primo cappellano Curato … e fu eletto infatti, perché, benchè giovane, mostrò buon volere e costumatezza.
Poniamo qui il Conto delle spese primitive deliberate dal Consiglio.

Carta bollata pel Mandato Comunale	onze	"	1	6
Gesso e calcina per lo intonaco	onze	"	25	6
Ai Murifabbri per detto intonaco, rappezzi ai pavimenti e coverta della Chiesa, 3 giorni	onze	"	25	10
Tela per due Camici, una tovaglia e tre amitti	onze	2	4	3
Rifascio per le tovaglie e Camici	onze	"	11	2
Trasparente nero pel Camice festivo	onze	"	5	
Cucitura per detta Biancheria	onze	"	8	10
	onze	4	20	17
Incenziere e navetta onze 1 12 Pisside onze 2 24	onze	4	6	
Vasetti d'argento pegli Olei Sacri	onze	1	24	
Idem di Stagno, uno grande, uno piccolo	onze	"	14	10
Veste della Pisside	onze	"	6	
Portalino pel tabernacolo	onze	"	6	
Altro per dentro	onze	"	6	
Seta per foderare il tabernacolo	onze	"	12	
Una pianeta nuova	onze	4	1	16
Altra per giornate violace	onze	"	28	
Tovaglia omerale di seta	onze	1	6	
Il Rituale	onze	"	7	
Due tovaglie per mano, e cordella	onze	"	16	
Aspersorio di rame fuso	onze	"	8	
A riportarsi	onze	19	12	3

Riportate	onze	19	12	3
Ombrello	onze	"	26	
Cateniglie pel Lampiere	onze	"	2	10
Ferro e maniglieria per la porta della Chiesa	onze	"	7	
Feramenti alla porta della Camera	onze	"	7	
Una Croce per la Chiesa	onze	"	12	
Un Crocifisso pel trasporto dè morti	onze	"	12	

Legatura del Messale	onze	"	8	
Pallio altare con Cornice pittata	onze	2	29	
Armadio grande per la Sagrestia	onze	2	17	3
Spese per l'atto Provisionale della Gran Corte Arcivescovile	onze	2	15	
Messe e trattamento ai Preti a Cherici nel giorno sollenne 1° di marzo 1863	onze	"	18	
Totale	onze	30	15	16

Che completano le spese primitive deliberate dalla Comune, in due terze parti a doversi pagare da essa, ed in una terza dall'Amministrazione della Chiesa madre. Spese fatte tutte in effettivo.

A queste prime spese si vede un sopravanzo in tarì 15 16.
Bisogna aggiungerne altre, fatte dalla Chiesa madre, pel motivo che indicheremo qui appresso, e sono:
Altre due vesti di pisside onze " 6
Numero 4 lanterne pel Viatico onze " 12
Un altro Campanello più grande pure pel Viatico onze " 7
Il Comunichino piccolo pel Santo Viatico onze 1 6
Et alia, et alia minuscula onze 2 16 16 che non sono imputate; ma qual è il mottivo sopra accennato? Eccolo: la pianeta bianca, che costò onze 4 1 16 servì felicemente alla nuova Chiesa madre per completare una Cappella nuova dello stesso drappo, che si comprò qui stesso di seta e cotone bianco, fiorato in seta dai fratelli Angelo e Pietro Sereni, romani, che portavano vari drappi per Chiesa, e ne comprarono pure i Padri Carmeliti pè pallio altari.
La Chiesa madre diede in iscambio a Calderà una pianeta usata, così si è fatto un compenso.
Dopo tutto questo era regolare far consegna al cappellano Sagramentale di tutti gli oggetti nuovi, dietro descritti, riunendovi quelli che esistevano per la sola celebrazione della messa. Esiste la Nota, redatta in doppio Consimile, per la reciproca cautela.
Ma sul timore di venire dispersa la trascriviamo qui stesso.

Un Calice col piede di rame, con sua patena di argento
Una Pisside simile
Il piccolo Ciborio di argento pel Viatico
Un incenziere e navetta di rame
L'aspersorio di rame
Vasetti di argento pè Sagri Olei
Altri due vasetti di stagno
Due campanelli
Le 4 lanterne pel Santo Viatico
Camici numero 3
Amitti numero 5
Cingoli numero 2
Cotta numero 1
Tovaglie di Altare 5
Idem per mano 2
Una sopratovaglia 1
Sottotovaglie numero 2
Corporali numero 4
Purificatori numero 16
Pianete numero 3
Rametti nuovi numero 12
Idem vecchi numero 12

Un paio di ampolle
Una Cassetta pè Sagramentali
Una Credenza in Chiesa
Un Armadio in Sagrestia per conservare gli utensili
Il Messale
Il Rituale
Il pallio altare con sua Cornice
Un Crocifisso di stucco
Una Croce di legno
La tovaglia omerale di seta
L'Ombrella di seta
Due vesti per la Pisside
Sei palle pel calice

1864. Continuando ora la narrativa di quanto alla Cura si appartiene, preghiamo chi legge a tenere presente l'Atto provisionale della Gran Corte Arcivescovile, che comprende la nostra Domanda fatta al Diocesano, e nella quale è contenuto e specificato tutto quanto bisognava stabilirsi circa a doveri del cappellano, suoi dritti, ed ambito assegnato allo esercizio dell'officio suo.
In esito al quale Atto, ho fatti legare due libri bianchi, uno per registro dè battesimi, e l'altro dè defunti, li ho tenuti sempre presso di me ed ho fatto tenere dal cappellano un Giornale volante per prendere gli appuntamenti necessari alla registrazione.
Uguale a quello di Loreto, è stato tenuto il metodo di spedire al Cappellano il corrispondente Mandato per le denuncie nelle richieste di Matrimonio, da me firmato, e restituito poi dal Cappellano.
In quanto poi al Precetto pasquale, quel Cappellano publica in ogni anno, nel tempo corrente, la obligazione di venire alla Chiesa madre per adempirlo, salve le eccezioni necessarie, come per Loreto.
Insomma, la mira è stata quella di agguagliare l'una e l'altra Cura, Loreto e Calderà, aciocchè, in ogni tempo avvenire, l'assoluta deficienza di Atto Provisionale e di qualunque altro titolo pel Regime di Loreto fosse supplita, in parità di ragione, dalle presenti norme, qui legalmente statuite.
E abbiamo gettate le Teorie … quello che lascia in fondo al mio cuore pieno di gioia per questo miglioramento un dubio piuttosto pungente sì è il trovar sempre lo Arciprete chi possa fra i suoi Sacerdoti addirsi intiero al servizio divino in Calderà, e consagrarsi al vero aiuto spirituale di què villici.
Abbiamo già fatto un primo anno di prova del Cappellano Puliafito, è di buon fondo, nulla dicono di male in quelle campagne i naturali, ma non vi sta abitualmente notte e giorno: questo non lo affeziona.

1865. Le osservazioni sulla condotta del Cappellano Puliafito e la corrispondenza dei suoi filiani ci han dati i primi dispiaceri. Di condotta onesta, è tuttavia spensierato pel Culto e disamorato alla Cura, non ha mancato alle ricorrenze di Viatico ed assistenza pè moribondi, ma nessun immegliamento, nemmanco pulitezza, si vede.
Alle mie lagnanze ha risposto che non essendo cercato da què Villici e loro figliuoli, né per rudimenti della fede, né per scuola, avendo per altro sua madre abitualmente ammalata, è inutile passare tutto il giorno in Calderà.
Ma i lamenti dè naturali vanno crescendo circa a sudiciume e distruzione dè sagri arredi, come per la lampada innanzi al Santissimo, per lo più estinta.
Passaron così il 1866, 67, 68 quando in Luglio 1868, venuto in visita Monsignor Arcivescovo Natoli, risolsi farlo punire con una destituzione e facendo eliggere in sua vece Don Vito Santoro (Vedi Parte 1° per Loreto pag. 12 e seg.).

Al 1° Novembre ei vi subentrò in qualità di sostituto fiduciario, perché la rinuncia presentata da Santoro a me ed al Municipio non fu da questo accettata, ma da me si, sperando che tre mesi di sospensione lo avessero reso più diligente, ed è d'allora che, ritenuto il Santoro dal municipio quale Cappellano titolare, i mandati quatrimensili di pagamento sono stati da costui quittati ed i denari pagati al Puliafito.

1873. Una ultima prova di 5 anni sulla spensieratezza del Cappellano Puliafito mi fece finalmente risolvere a spacciarmene: punito lui e puniti i Calderoti.
Egli giunse a lasciare 6 giorni il Santissimo senza messa cotidiana, e per lo più senza lampada …
Dè 5 anni sopra accennati nessuno ne passò senza tre, quattro, cinque ammonizioni, risposta sempre negativa o poggiata a pretesti di malattia, o sua o della madre, alla morte di una dilettissima Nipote, od a questioni col proprio Arciprete di Barcellona.
I Calderoti, se sempre zotici, perché plebe, dal 1860 poi depravatissimi, giunsero all'arroganza di rispondergli ed insultarlo sino nelle prediche, a voce alta, non trattarlo per nulla e disprezzarlo publicamente; era necessità venire ad un taglio. Lo chiamai al 20 Agosto e lo pregai a dimettersi pel 31, e pel 1° Settembre delegai il mio Luogotenente Don Antonino Cutroni, Vicario foraneo in quella rada, che al bisogno di Sagramenti venissero a domandarli alla Parrocchiale, come faceano prima del 1863.
Dal 1° Settembre 1873 si è mandato un Sacerdote per la sola Messa festiva.
Me ne discaricai con Monsignor Arcivescovo, il quale, ritenute le ragioni esposte, approvò la mia risoluzione.
Non è a dire quale stato miserando trovaronsi quegli utensili e Sagri arredi e la Chiesa stessa danneggiatissima sulla Coverta, nelle mura, nel pavimento, cose riparabili in verità, ma dispiacevolissime.
Se però esprimo le mie doglianze sulla spensieratezza del Cappellano, forse causate dalle salvatichezze di què mali villici, debbo insieme far onore alla verità. Puliafito è un uomo di fondo moralissimo, castissimo, zelantissimo per l'amministrazione dè Sagramenti e per l'assistenza ai moribondi; scarso di lumi edificava col buon costume.

1878. Torniamo alla Narrativa. La Messa festiera fu mantenuta dalla Comune in forza del Contratto primitivo di fondazione e, benchè spesso abbia interpellato il Municipio a rimettere il Culto, tuttavia il Municipio lamentava sempre deficienza di mezzi a sostenerne la spesa. Ma finalmente, a via d'insistere e le grida di què naturali, al 2 Marzo 1878, il Sindaco chiamò il Sacerdote Don Onofrio Longo da Barcellona e lo prevenne di una Deliberazione Municipale che lo istallava Cappellano Curato.
Quattro anni e mezzo di risparmio, goduto dalla Comune, tuttochè la partita perderò stanziata in Bilancio !!!
La communicazione del Deliberato dice così.

Addì 2 marzo 1878, faccio intesa la Signoria Vostra essere stata eletta da questo Consiglio Comunale, con Deliberazione del 16 febraro decorso mese, resa esecutoria a 28 detto mese al Numero 990, Cappellano della Chiesa del Villaggio di Calderà, con l'emolumento che trovasi stanziato nel Bilancio di questa Amministrazione. La prego perciò di mettersi oggi stesso in esercizio. Il Sindaco Andrea Fazio. Al Signor Onofrio Sacerdote Longo. Città

Ne mandai una Copia, datami dal nuovo Cappellano, a Monsignor Arcivecovo Guarino, il quale mi delegò le facoltà pel possesso, e così quella Chiesa tornò Curata.
Anzi, per effetto di una nuova Deliberazione del Consiglio, al 1876 lo Assegno Comunale venne aumentato sino ad onze 22 annue, sicchè il soldo del Cappellano, colle onze 8 della Chiesa, è oggi onze 30, e di fatto il mandato rilasciato dalla Contabilità Comunale, da marzo a tutto Giugno, al

cappellano Longo, nei primi di luglio 1878, è ragionato alla base di onze 22, perché così è stanziato in Bilancio.
Resterebbe a sapersi dove sono iti i risparmi del primo e secondo periodo di vacanza in quella Cura, essendosi mantenuta, e non sempre la sola Messa festiva, a què poveri villici.
E dissi non sempre perché fu un tratto di mesi, quasi un anno, che il Municipio obbligò gli abitanti a pagare essi la Messa e il povero Celebratario a contentarsi ora di una lira, ora di 15 soldi, ed ora di 10 soldi … quando alla fine i Calderoti, rimasti per due Domeniche senza messa, andarono a gridare presso il Sindaco: il Celebratario s'era dichiarato di non potervi più andare.

Nota. La Chiesa di Calderà, che ha San Rocco per Titolare, non avea reliquia di questo Santo ed in ogni 16 Agosto si dovea andar piatendo. Avendone pregato Monsignor Arcivescovo, si è degnato mandarmela (oggi 8 Agosto 1879) e si espose in un ostensorio di questa Chiesa madre pel 16. Oggi dunque quella Chiesa ha la propria Reliquia del Titolare.

1888. A due Aprile, lunedì di Pasqua 1888, passò all'altra vita, di morte quasi improvvisa, il Reverendo Cappellano Don Onofrio Longo e quindi, non avendo impronto un Sacerdote da sostituirgli, dovetti mandare il Reverendo Don Fortunato Valveri nel giorno appresso a levare il Sacramento, promettendo a quei villici la messa festiva solamente sino a che si trovasse un Sacerdote per Cappellano Curato.
In questo stesso anno 1888 si istituì Cappellano Curato di detta Chiesa il Sacerdote Don Santi Puliafito del villaggio Santa Venera da Barcellona.

Il Sacerdote Don Santo Puliafito durò in quella carica sino al 31 Dicembre 1914, e fece la sua rinuncia a causa della sua età molto avanzata (80 anni), e l'Arciprete, non avendo soggetti nel Clero, per un anno intero, cioè per tutto il 1915, vi supplì con la Messa festiva e domenicale col Sacerdote Don Filippo Amodeo da Oliveri[38], il quale veniva per ferrovia alla stazione di Barcellona e da qui a piedi arrivava a Calderà, pagandovi per elemosina e d'incommodo lire 4 ogni Messa.
Questo stato di cose non poteva durare a lungo, poiché le onze 18 che dà il Comune non bastavano per soddisfare la somma che si avea il Sacerdote Amodeo, sicchè la rinuncia verbale che aveva fatto il Sacerdote Puliafito, negli ultimi di novembre 1915, fu pattata in iscritto e mandata al Municipio, il quale, sin oggi 12 Gennaio 1916, non ha risposto nè ha soddisfatto l'ammontare annuo allo stesso Puliafito, il quale poi lo deve versare alla Chiesa, perché egli si ha avuto per tutto il 1915 la messa festiva alla Chiesa dei Cappuccini, ove l'Arciprete è il Rettore.
A provvedere poi per un cappellano nella Cura di Calderà, dietro intesa con Monsignore Letterio Arcivescovo di Messina, ha eletto il giovane Sacerdote Don Vito Romano[39] e ne ha dato partecipazione al Municipio, sebbene non si è da quest'ultimo passato alla conferma[40].

---

[38] Nella descrizione dell'*Archidiocesi e dell'Archimandritato* di Messina del 1930 (Cancelleria Arcivescovile di Messina, *Stato dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina*, Arti Grafiche Messinesi, Messina, 1930, p. 100) si riporta che questo sacerdote, nato il 31 maggio del 1858 ad Oliveri e ordinato il 22 dicembre del 1883, risultava aggregato alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto («Sac. Filippo Amodeo fu Gaspare, n. 31 maggio 1858 ad Oliveri, o. 22 dicembre 1883»).
[39] Il sacerdote Vito Romano fu Antonio, nato a Pozzo di Gotto il 22 gennaio del 1883 e ordinato il 10 agosto del 1909, risultava, nel 1930, aggregato alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto («Sac. Vito Romano fu Antonio, n. 22 gennaio 1883 a Pozzo di Gotto, o. 10 agosto 1909», Cancelleria Arcivescovile di Messina, *Stato dell'Archidiocesi* cit., p. 100).
[40] Il primitivo impianto della chiesetta di San Rocco e Santa Rosalia fu in seguito interamente trasformato e ampliato. Il 21 febbrario del 1943, a seguito dello smembramento dell'arcipretura di S. Maria Assunta, fu eretta parrocchia autonoma (*Archidiocesi e l'Archimandritato di Messina nell'anno 1963*, Grafiche La Sicilia, Messina, p. 180; C. Biondo, *Chiese di Barcellona Pozzo di Gotto* cit., p.131).

Numero del repertorio 17 Regno d'Italia[41].
Il dì ventiquattro marzo milleottocentosessantatre 1863. Vittorio Emanuele Secondo Regnante ecc.
Dietro richiesta fatta a me Michelangelo Papa, del fu Notar Don Franco Antonio, notaio residente nel Villaggio di Gala, dipendente del Comune Barcellona Pozzo di Gotto, con studio strada Chiesa, mi son conferito in questo sudetto Comune e propriamente in una casa di mia pertinenza, sita strada Santa Maria, ove alla mia presenza e dei sotto segnati testimoni si sono personalmente costituiti li Signori Don Salvadore Recupero, del fu Dottor Don Salvadore, Don Francesco Bonomo, del fu Dottor Don Giuseppe, Don Giovanbattista Pareti, del fu Don Matteo, proprietari domiciliati in questo sudetto Comune, i quali intervengono al presente, cioè il primo colla qualità di Sindaco Presidente, e gli altri due come componenti la Giunta Municipale di questa Comune, da una parte.
E lo Abbate Don Giuseppe de Luca, del fu Dottor Don Pietro, domiciliato in questo sudetto Comune, dall'altra parte, che interviene al presente colla qualità di Economo dell'Arcipretale Chiesa di Pozzo di Gotto, suo distretto e Costretto.
Ed il Sacerdote Don Santi Puliafito, figlio del fu Pietro, domiciliato nel Villaggio di Santa Vennera, tutti a me notaio e testimoni noti, i quali in forza del presente atto autentico, dichiarano quanto segue.
Il mentovato Abbate De Luca, colla spiegata qualità, ha chiesto che la Chiesa rurale di Calderà di patrimonio Comunale sia elevata a Chiesa Sagramentale, attesocchè cresciuta la popolazione e fissato il domicilio da vari villici nelle vicine campagne, succede frequente il bisogno di amministrargli i sagramenti, il che si rende più difficile a praticarsi apprestandosi dalla Madre Chiesa Arcipretale.
Ha offerto la quarta parte di spese e per fornitura di arredi, e pell'annuo mantenimento della Chiesa e del Cappellano.
Il Consiglio ha accolta la domanda del richiedente che ha creduto convenientissima, vi ha deliberato sopra, ed ha ottenuto le corrispondenti osservazioni, non già per tre quarte parti di contributo bisognevole annualmente, ma bensì per due terze parti. Difatti, sotto il giorno trenta Maggio 1862, il sudetto Consiglio ad unanimità di voti ha deliberato:
1° Perché si attenghi che la Chiesa del Villaggio di Calderà sia elevata a sagramentale; due terze parti delli ducati novanta per la spesa primitiva vadano a peso della Cassa Comunale. Spesa ragguagliata dall'Abbate De Luca.
2° Che il mantenimento del Cappellano Curato, sacri arredi, olio per le lampade e tutt'altri utensili, necessari nella somma di ducati settantadue annui, vadano due terze parti a peso della Comune, ed una terza a carico della Chiesa Madre, come pure la terza della spesa primitiva.
3° Che, approvata la presente, il reverendo Abbate De Luca farà le pratiche per ottenere che la Chiesa sudetta sia elevata a sagramentale, e dal giorno in cui sarà ottenuto la Comune pagherà le somme come sopra deliberate, prelevandole dal fondo destinato pei Culti e Cimiteri.
La soprascritta deliberazione, sotto il giorno tre Settembre ultimo, venne approvata e comunicata dal Sotto Prefetto con ufficio del sedici detto mese, di numero 6592, divisione seconda, della qual cosa se ne è data comunicazione al reverendo Abbate De Luca, il quale ha chiesta dal Diocesano la competente approvazione, che gli è stata impartita con analoga deliberazione del ventinove Gennaro ultimo.
In esito di che, i mentovati Signori Don Salvadore Recupero, Don Francesco Bonomo e Don Giovanbattista Pareti, il primo colla qualità di Sindaco e Presidente, e gli altri come componenti la Giunta, han confermato e resa diffinitiva la elezione e, o presentazione provvisoria, che avean fatta a favore del Sacerdote Don Santi Puliafito a Cappellano sacramentale di detta Chiesa rurale di Calderà, e ne han dato comunicazione al sudetto Economo De Luca, sotto lì undeci del mese Dicembre ultimo, e son divenuti d'accordo alla presente convenzione.

[41] Atto con cui la chiesa di San Rocco in Calderà fu elevata sacramentale (Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Documenti per le Chiese Rurali Curate di Santa Maria di Loreto e San Rocco in Calderà, Notizie relative alla elevazione a Sagramentale Curata della Chiesa Rurale di S. Rocco in Calderà,* cc. 35-42).

1° La Comune si obbliga versare nelle mani dell'Economo la somma di onze venti, pari a lire 255, per una sola volta, quale somma forma le due terze parti di onze trenta bisognevoli pel corredo necessario alla detta Chiesa, onde rendersi sacramentale, e lo Economo sudetto promette spendere sulle rendite della Chiesa Arcipretale le altre onze dieci, pari a lire 127,50, che sono l'altra terza parte delle onze trenta summentovate.
2° Il soldo assegnato al cappellano pro tempore, e presentemente al Sacerdote Don Santi Puliafito, compreso in detto soldo il mantenimento del Culto divino, come infra si dirà, è di onze ventiquattro annuali, pari a lire 306, delle quali la Comune paga onze sedeci, e la Chiesa madre onze otto, obbligandosi l'una e l'altra a statuire pel detto esito un'articolo fisso nella Stato Discusso, ivi stesso ove era assegnato il soldo al celebratario nella Chiesa di Calderà.
3° Il Cappellano pro tempore, e per ora il sudetto Puliafito, già approvato per le debite facoltà dall'Ordinario con suo foglio del tre gennaro corrente anno 1863, di numero quarantotto, è obbligato:
1° A risiedere in luogo nella stanza costruita pochi anni sono dal Cappellano celebratario Don Salvatore Casdia, mediante le pie elemosine di quei villici e proprietari di quelle contrade.
2° A celebrarvi la messa cotidianamente, applicando la festiva pro populo, e fare ogni giorno la benedizione del Santissimo, istruire colla spiega dell'Evangelio e Dottrina cristiana quei poveri abitanti, amministrare i sacramenti, ascoltare le confessioni, assisterli a ben morire, ed edificare quei fedeli col buono esempio, e ciò per quegli abitanti compresi in quella parte dell'ambito Arcipretale descritto nella sopra cennata deliberazione del Vicario capitolare[42].
3° E' obbligato firmare la nota degli oggetti che gli si consegnano, esemplata in triplo originale, da servire uno pella Comune, uno pella Chiesa Madre, ed uno per lui stesso, dichiarando lo stato in cui li avrà consegnati, ed assumendo tutta la responsabilità pel caso di furto, od altro mottivo di deperimento.
4° Percepirà per suo onorario le onze sedeci annuali da pagarsi dalla Comune come sopra fu detto, restando le onze otto dovute dalla Chiesa Madre pel mantenimento del Culto divino, cioè la cera, l'olio per le lampade e i sacri utensili.
5° Comecchè la Comune si ha il patronato di detta Chiesa di Calderà, e per tal ragione è tenuta agli obblighi comuni ai patroni di Chiesa, compreso quello della riparazione materiale della Chiesa, in parola conserverà il dritto di presentazione del cappellano pro tempore, il quale, dietro l'accettazione dell'Arciprete, dovrà essere fornito delle analoghe facoltà in virtù dell'approvazione dell'Arcivescovo, le quali facoltà come è di dritto si sentiranno accordate a beneplacito del detto Ordinario.
6° Il Cappellano, ad imitazione dell'altra Chiesa rurale curata all'altro estremo della giurisdizione Arcipretale di Pozzo di Gotto, detta di Santa Maria di Loreto, terrà due registri, uno dei nati e l'altro dei morti, battezzerà liberamente, previo sempre il foglio dello Stato Civile, in quanto però ai defunti farà i funerali che la parte avrà richiesti, ma dovendosi trasportare il cadavere ad altra Chiesa, lo associamento spetterà al prefetto Arcipretale.
In quanto poi ai matrimoni, prevenuto il Cappellano dalle parti a fare i proclami, scriverà in carta volante i nomi dei contraenti con le precise indicazioni, andrà o manderà dallo Arciprete ad averne il corrispondente permesso, e poi li proclamerà per tre giorni festivi continuati nella messa, dietro di che farà tenere all'Arciprete un suo attestato delle seguite pubblicazioni, colla indicazione se siavi

[42] Nella lettera del 29 gennaio 1863, con cui la Gran Corte Arcivescovile di Messina (canonico decano Pietro Uzzo, assessore ordinario Giuseppe Basile) approvava l'elevazione a sacramentale della chiesa di San Rocco di Calderà, si riportava che l'ambito religioso dell'arcipretura di Pozzo di Gotto era compreso «per larghezza dal fiume di Pozzo di Gotto a quello di Barcellona, e per lunghezza salendo sino allo stretto che a Tramontana comprende l'Acqua Calda e si dilunga sino al fiume nella Contrada Margi, propria degli eredi dell'Arciprete Alicò, ed a Mezzogiorno chiamato stretto di Mollica che comprende il palmento di Don Salvadore Recupero» (Arcipretura di Santa Maria Assunta in Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Documenti per le Chiese rurali Curate di Santa Maria di Loreto e San Rocco in Calderà. Notizie relative alla elevazione a Sagramentale Curata della Chiesa Rurale di S. Rocco in Calderà*, c. 31)

stato, o pur no, apposto alcun impedimento, restando a tal punto esaurite le sue attribuzioni in questa parte. Tali proclamazioni saranno anche fatte nella Chiesa Arcipretale.
7° La presente contrattazione s'intende conchiusa senza il benchè minimo pregiudizio dei dritti del parroco Arcipretale pro tempore.
Le spese del presente sono convenute mettà a peso della Comune, una quarta a carico della Chiesa Arcipretale, ed una quarta pel Sacerdote Puliafito.
Fatto nella Città di Barcellona Pozzo di Gotto, Provincia di Messina, e propriamente nella indicata mia casa, e pubblicato con lettura ai sensi di legge del presente intiero atto, da me notaio data ai detti comparenti, in presenza dei Signori Don Antonino Rossitto, del fu Dottor Don Carmelo, e Sacerdote Don Luigi Cutroni, del fu Mariano, proprietari entrambi domiciliati in questa, testimoni cogniti aventi i requisiti voluti dalla legge, i quali dichiarano conoscere tutte esse parti comparenti e vengono a sottoscriversi con le stesse, e con me notaro.
Salvadore Recupero, Sindaco Presidente – Francesco Bonomo, assessore – Giovanbattista Pareti, assessore – Abbate Giuseppe De Luca, Economo – Sacerdote Santi Puliafito – Antonino Rossitto, testimone – Sacerdote Luigi Cutroni, testimone – Notar Michelangelo Papa, del fu notar Don Franco Antonio, residente nel Villaggio di Gala.

Specifica Carta e decimo lire 2,20 – Tasse e decimo lire 69,52 – Ruoli lire 1,70 – Repertorio centesimi 60 – Archivio lire 2,12 – onorario lire 61 – totale lire 137,14. Notar Papa Numero 263 Registrato in Barcellona Pozzo di Gotto lì 7 aprile 1863, registro primo, foglio 6, pagato lire 69,52 archivio lire 2,12 - totale lire 71,64

Esemplata la presente copia dal suo originale da me notaro rogato, col quale collazionato confronta, in fede di che, io sottoscritto, ho apposto alla presente scritta di alieno carattere il solito mio segno del tabellionato. Oggi, lì tre Settembre milleottocentosessantatrè.
Notar Michel'Angelo Papa, del fu Notar Don Franco Antonio, residente nel villaggio di Gala».

L'antico Municipio di Pozzo di Gotto, dopo la Collettazione della Comune, per segregazione territoriale da Milazzo, cui parteneva sino al 1639, fabricò quella Chiesa sulla rada marittima, dotandola d'un assegno annuo in onz. 4. al Cappellano per la celebrazione, ed applicazione della Messa nè soli giorni festivi; e fornendola sin d'allora dè necessarj utensili. Nell'atto Autentico esistente nè Libri così detti Rossi della Città di Pozzo di Gotto, datato del dì 1747.
munito delle debite Sollennità venne statuito il Patronato della

XXX

29 gennaio 1863, Messina

IL VICARIO GENERALE PIETRO LO UZZO, SU RICHIESTA DELL'ECONOMO GIUSEPPE DE LUCA, ATTRIBUISCE ALLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IL TITOLO DI MATRICE DELL'ARCIPRETURA DI POZZO DI GOTTO (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto, *Biblioteca Arcipretale, Storia Parrocchiale*, fogli sparsi).

«Nos Doctor Petrus Lo Uzzo, Patritius messanensis Sanctae Protometropolitanae Ecclesiae, Canonicus Decanus, Prima Dignitas post Pontificalem, Magnae Curiae Archiepiscopalis Examinator Prosynodalis jam Fisci Patronus, ac postea in Spiritualibus et Temporalibus sede plena Vicarius Generalis, nunc vero messanensis Diocesis Vicarius Capitularis.
Dilecto Nobis in Christo filio Reverendo Don Josepho de Luca, Vicario et Economo vacantis Ecclesiae Matrici set Archipresbyteralis Communis Putei de Gotho, huius messanensis Diocesis, salutem in Domino.
Siamo stati supplicati come siegue.

A sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vicario Capitolare dell'Arcidiocesi di Messina. Eccellenza Reverendissima. Nel 1639, gli abitanti della terra di Pozzo di Gotto, allora Casale di Milazzo, si svincolano dalla Territoriale Dominazione di quella città dopo lunghe pratiche presso la corte del Regno cominciate dopo il 1614, mediante un donativo al re di Scudi 20000 ottengono che sia il loro paese elevato a città Demaniale, con la rappresentanza Civile e Religiosa nel regno e né Comizi Parlamentari e con la segregazione del Territorio, sì pel ramo civile che per l'Ecclesiastico.
Per tutto il tempo anteriore a quell'epoca, Pozzo di Gotto si aveva sin dalla sua origine una Chiesa Sagramentale denominata San Vito, ch'era governata da un Curato e serviva all'Amministrazione dei Sagramenti al Popolo, ma contemporaneamente alle pratiche aperte col governo per la emancipazione Civile da Milazzo, e dietro l'analoga autorizzazione di Monsignor Mastrillo, Arcivescovo di Messina, cominciava la costruzione di un vasto tempio in Pozzo di Gotto che servisse di Madrice alla nuova Città, di titolo alla novella Arcipretura da erigersi, e di piè pari con esse così il Civile e lo Ecclesiastico.
Sin dal 1625, i libri dell'Amministrazione dei beni Ecclesiastici di quella Terra ci fan vedere le prime spese fatte pel discavo delle fondamenta e pel riempimento di essi. E sin dal 1642 al 1739 una immensità di atti autentici per concessioni e Donazioni alla nuova Fabrica, atti provvisionali della Gran Corte Arcivescovile e del Real Patrimonio chiamano la Chiesa cennata sempre col nome di Nuova Chiesa Madre. Le ristrettezze dè tempi non permisero sin'ora che la vera Madrice della nuova Città fosse destinata al pubblico Culto e soddisfacesse alle intenzioni primitive dè nostri antichi, dacchè non lesta mai totalmente e benché con sole sette Cappelle poste in esercizio; diroccata poi dai tremoti del 1783, venne finalmente ad esser completata ed aperta nell'11 Dicembre 1859.
E' dunque, ora, Eccellenza Reverendissima, il tempo di dare attuazione a quanto nella fondazione della nuova Arcipretura ebbesi riguardo, come parte integrale della nuova Parrocchia e di coronarsi gli sforzi per due secoli e più sostenuti da questi fedeli, i quali oggi ardentemente desiderano di conseguire il loro intento, anche perché avveratasi la previsione dè nostri Padri, augurantisi lo accrescimento della popolazione. Non più basta al decoro delle Sagre funzioni ed al commodo spirituale dè fedeli la piccola Chiesa di Santo Vito, che sin'ora ne ha provvisoriamente sostenute le veci. Per le quali cose vengo col presente a pregare a Vostra Eccellenza Reverendissima perché, con atto Provisionale di cotesta Gran Corte Arcivescovile, si benignasse dichiarare e disporre che la mentovata Chiesa venisse attuata al fine cui venne nella fondazione destinata.
Pozzo di Gotto, il 1mo Gennaro 1863, firmato Abbate Giuseppe de Luca Economo.

In dorso alla quale abbiamo provisto. Il Reverendo Canonico Avvocato fiscale in iscritto. Ed in esecuzione di tal nostro decreto, dal reverendissimo Avvocato Fiscale, si è esposto quanto siegue.

Letta la supplica del reverendo Economo di Pozzo di Gotto, visti gli altri documenti presentati, ritenuto che la borgata di Pozzo di Gotto, nel 1639 dipendente tanto per l'Amministrativo che per l'Ecclesiastico dalle rispettive autorità di Milazzo, per il crescente numero di abitanti, mentre brigava per la collettazione onde aversi una particolare Civile Amministrazione, pensava ed otteneva l'autorizzazione per la costruzione della Chiesa Madre, qual Titolo dell'Arcipretura Parrocchiale da eriggersi nelle forme canoniche, onde svincolarsi da ogni dipendenza dall'Arciprete di Milazzo. Ritenuto che, fin dal 1625 si diè principio, sotto tale riguardo, alla costruzione della nuova Chiesa sotto titolo di Maria Santissima dell'Assunta.
Ritenuto che, dietro la seguita collettazione Comunale, ebbe luogo la creazione della Arcipretura Parrocchiale, restando destinata la novella Chiesa in costruzione qual Titolo Parrochiale dell'Arcipretura in parola, come rilevasi da varie concessioni e donazioni fatte alla nuova fabbrica, atti provvisionali di questa Gran Corte Arcivescovile e del Real Patrimonio, che la chiamarono sempre Matrice Chiesa e Parrocchiale.
Ritenuto che, malgrado gli accennati relitti e comunali assegnamenti, l'intrapresa di quel grandissimo Tempio, a spesa di una nascente popolazione chiamata per il forte donativo onde ottenere la collettazione, andava a rilento e quando, nel 1783, trovavasi presso al compimento, venne dal tremoto abbattuto in modo da doversi riedificare e che oggi, dietro non pochi sforzi di detta popolazione, trovasi al suo compimento.
Considerando che il titolo da Chiesa di una Parrocchia sta intimamente connessa col Rettore della stessa e all'ambito Parrocchiale che costituiscono insieme la Parrocchialità, di manieracchè, impedito o sospeso per qualunque evento l'esercizio della cura nel Titolo o Chiesa eretta in Parrocchiale, conservasi sempre il dritto quesito sulla stessa per parte del Parroco e dei Parrocchiani.
Condiderando che, dietro la erezione canonica della novella Arcipretura Curata di Pozzo di Gotto, attesocchè la detta titolare Chiesa Madre, cosìdetta dalla soggezione delle filiali, destinata di dritto alle funzioni Arcipretali, non era ancor terminata, fu mestieri esercitare quelle provvisoriamente nella Chiesa di San Vito, Patrono principale della Commune, Chiesa Sacramentale e soccorsale un tempo della Chiesa di Milazzo, e che l'esercizio in detta Chiesa, essendo a titolo precario, niun altro dritto poteva la detta Chiesa acquistare per qualunque tratto di tempo fosse corso.
Considerando che il passaggio di dritto dell'esercizio delle funzioni Parrocchiali nella Chiesa titolare originaria, pel seguito compimento della fabbrica, si verifica per operazione di legge e quasi per dritto di consolidazione, ed il passaggio di fatto si rende obbligatorio anziché facoltativo ai termini della Canonica fondazione, reso oggi più importante e necessario oltre al decoro delle funzioni pel commodo dei Parrocchiani, al cui cresciuto numero non più risponde la ristretta Chiesa di San Vito.
Per tali fatti e considerazioni siamo di parere che dovesse procedere la domanda di quell'Economo, subordinariamente sempre il nostro avviso fiscale alle determinazioni del Tribunale. In vista quindi del superiore motivo Fiscale e col voto e parere dello Spettabile Dottor Don Giuseppe Canonico Basile, Assessore Ordinario di questa Gran Corte Arcivescovile, il quale ha ritenuto le cause e ragioni dell'Avvocato Fiscale.
Primariamente dichiariamo e riconosciamo la detta Chiesa, sotto titolo dell'Assunta, pel titolo dell'Arcipretura Parrocchiale di Pozzo di Gotto e per la nuova Matrice di detta Città, surrogata all'Arcipretale Matrice di Milazzo, la quale cessò di conservare quel dritto per la erezione della detta novella Arcipretura immediatamente soggetta all'Arcivescovo di Messina.
Secondariamente, essendo già condotta al suo termine la detta Chiesa Titolare originaria, ed aperta al pubblico Culto nell'atto che riconosciamo avvenuto per operazione di legge in detta Chiesa il passaggio di dritto dell'esercizio degli atti Parrocchiali, con tutti gli effetti di dritto relativi
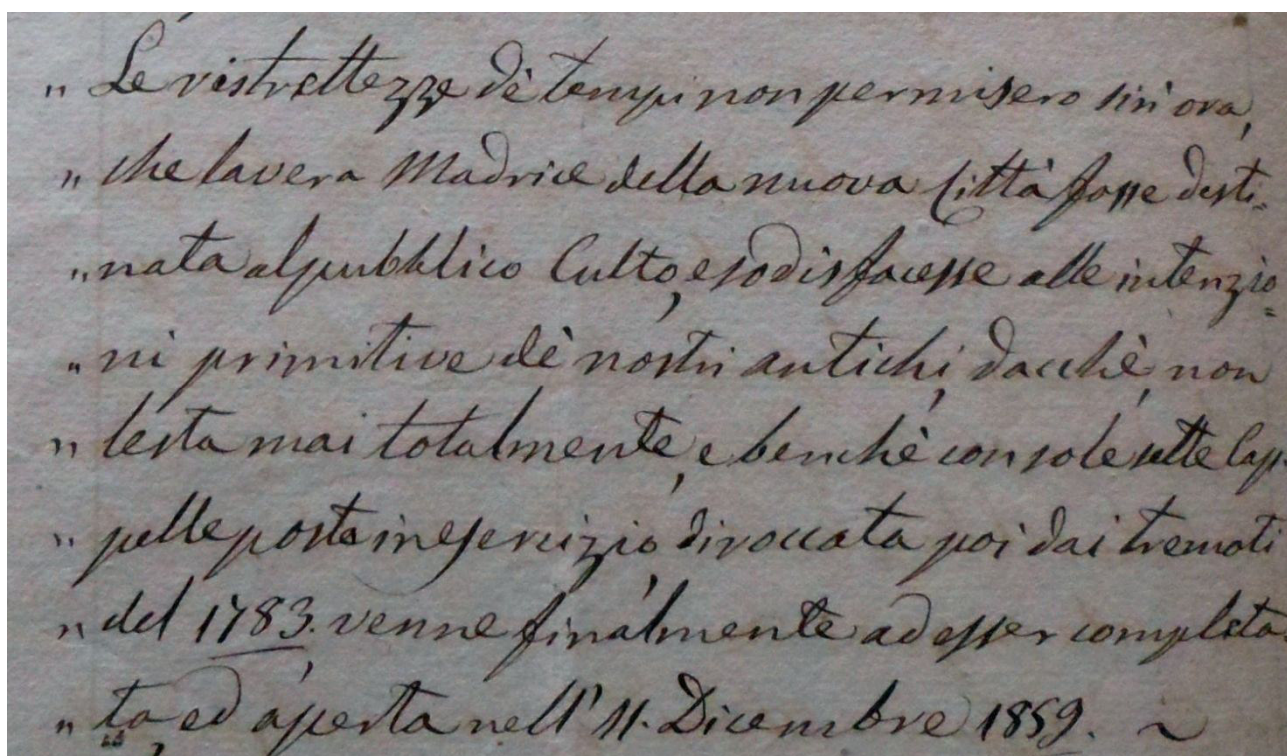
all'Amministrazione spirituale e temporale, ordiniamo espressamente il passaggio di fatto e l'effettivo esercizio delle analoghe funzioni.
In terzo luogo, finalmente e coerentemente a quanto abbiamo sopra riconosciuto e stabilito, nel mentre dichiariamo cessate le funzioni Matriciali e titolari nella predetta Chiesa di San Vito, fin oggi ivi precariamente esercitate, vogliamo che la detta Chiesa continuasse a rimanere Sacramentale, restando facoltato l'Arciprete pro tempore destinarla anche all'Amministrazione dei Sacramenti, e ciò in rimerito dell'essere stata per secoli la provvisoria Matrice Parrocchiale di questa Città e non altrimenti.
Datum Messanae, die 29 mensis Januarii 1863.
Petrus Lo Uzzo, Canonicus Decanus, Vicarius Generalis. Canonicus Joseph Basile, Assessor Ordinarius».

„ Le ristrettezze de' tempi non permisero fin'ora,
„ che la vera Madrice della nuova Città fosse desti-
„ nata al pubblico Culto, e sodisfacesse alle intenzio-
„ ni primitive de' nostri antichi, dacchè non
„ resta mai totalmente, e benchè con sole sette cap-
„ pelle posta in servizio, diroccata poi dai tremoti
„ del 1783 venne finalmente ad esser completa-
„ to ed aperta nell'11 Dicembre 1859.

XXXI

Anno 1863 e seguenti, Pozzo di Gotto

COSTUMANZE E PRATICHE LITURGICHE DELLA CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Costumanze della Chiesa madre Santa Maria e Pratiche Liturgiche secondo l'usanza nostra, registrate in tutto l'anno 1863, primo anno di sua giurisdizione Matriciale e seguenti*, cc. 86-118).

«Questo fascicolo fa seguito a quello già scritto nel 1860 per la Chiesa di S. Vito, ch'era Chiesa madre e cessò di esserlo col 31 Gennaro 1863[43].

31 Dicembre — Al dopo pranzo, alle ore 22, si suona pè Vespri pontificali. Interviene tutta la Communia. Similmente lo indimani.

A 1° Gennaro — Si suona all'ora consueta. Dopo l'Evangelio, il Diacono o lo stesso Arciprete legge le Note dè Deputati per le Cappelle particolari, tanto per la Chiesa madre che per San Vito e per la processione del Venerdì Santo.

5 detto — A 22 ore si suona pè Vespri della Epifania che vanno con sola assistenza Pontificale ed intervento di due Eddommode. La sera, alle ore 4, suonano le Campane a tutte le Chiese, come alla Notte del Natale, ma si fa una sola Campanata ben lunga.

6 detto — All'ora consueta si suona per la Messa solenne. Al termine del Vangelo, il Diacono dal pergamo legge nel Direttorio le feste mobili ed altro di tutto l'anno. Al dopo pranzo, alle ore 21, si suona pel solenne Battesimo di nostro Signore, antico privilegio della nostra Chiesa di San Vito, dove viene eseguita al solito la detta Funzione giusta l'Atto Provvisionale della Gran Corte Arcivescovile, relativo alla nuova Chiesa madre di Santa Maria. Interviene tutta la Comunia ed è Ponteficale.
Lo Arciprete, vestito di Pluviale, adempie il Rito al suo stallo, assistito dal Cerimonista, stando gli altri Assistenti al loro posto. Egli sceglie il Patrino, il quale parte con la maggior parte del Clero dalla Sagrestia col Crocefisso di argento, portato sotto l'ombrello, fa lo giro delle due ali della Chiesa, ed arrivato allo stallo compiesi il Rito, giusta il Rituale, dopo di che ritorna per la stessa via.

Nota Bene. Sino al 1848 perdurò un'usanza indecente. Invitava lo Arciprete a Patrino il Sacerdote ultimamente ordinato. Costui dovea emulare i precedenti Patrini e quindi preparava mortaretti, cannellini, inviti di amici e congiunti, e ne avveniva che i congiunti e gl'invitati, nel solito giro nelle due ali della Chiesa, tempestavano di cannellini il Patrino e vedete che trambusto suscitato dalla plebaglia che v'interviene a raccogliere què confetti e gridare e pestarsi in quel momento così sagro e pietoso che precede il Battesimo!
Si è creduto meglio levare questa usanza, chiamando lo Arciprete alla

[43] Questo manoscritto fu redatto dall'arciprete pozzogottese Giuseppe De Luca. Le parti evidenziate in **grassetto** furono aggiunte dall'arciprete Giuseppe De Francesco, suo successore. Esso segue le «Costumanze della Chiesa Madre di San Vito e Pratiche liturgiche registrate in tutto l'anno 1860 e seguenti» compilate dallo stesso De Luca (pubblicate in F. Imbesi, *Sui lavori di recupero del patrimonio storico-artistico dell'Auditorium San Vito* cit., pp. 100-151).

insaputa il prete più anziano dal Coro. La origine però di questa usanza non è riprovevole. Era la pietà del volgo e dè buoni mostri antichi villici, le di cui tradizioni camminavano coi secoli, che nel giro onorava Gesù bambino con gettare sulla immagine del Crocefisso confetti e frumento e ceci recati apposta dalla Casa. Sinoggi qualcheduna di quelle Famiglie Patriarcali continua il proprio uso. Se la rimproverate vi risponde in gergo "Ccì vogghiu jttari ddu cannillineddi a Gesù bambinu, a iddu si jettanu". Questa funzione fu per ordine dell'Illustrissimo Monsignor Don Giuseppe Guarino sospesa nell'anno …[44] perché non approvata dalla Sacra Congregazione, laonde, per non lasciare quell'ora senza funzione i fedeli, si cantava i secondi Vespri solennemente e poi in chiesa si fa il giro del bambino.

Mercoledì Sollenni a San Giuseppe
E' divozione particolare mia: ne ripaleremo.

Febraro 1°

Nel dopopranzo, a 22 ore, sonovi i Vespri per la Candelora. La mattina della Festa non c'è Benedizione di Candele.
Ho creduto conveniente introdurre la Benedizione delle candele, funzione tanto comune nella chiesa, non sapendo spiegare il perché i miei antecessori non la praticarono. Cominciai quest'anno 1895 facendola praticare allo stesso Sacerdote che canta la Messa Solenne. Arciprete Giuseppe De Francesco.
Alle 18 ore e mezzo suonano le Campanate pel sollenne Ringraziamento dè Tremuoti del 1783, che diroccarono quasi due terze parti della nuova Chiesa madre dè nostri Antenati.
Si parano tutti i Ministi e lo Arciprete per Pontificale, si va dalla Chiesa, e non dal Coro, allo Altare Maggiore, si espone il Divinissimo col solo Pangelingua, poi s'intuona il Te Deum, cantata la Orazione e Benedicamus Domino, s'intuona Tantum Ergo e si fa la benedizione More solito.

Nota bene. Quarantore nel Carnovale

Sebbene entri qui per incidenza quanto andremo a dire, perché non riguarda esclusivamente la Chiesa madre, tuttavia è luogo suo proprio a darsene scritta una Memoria a cognizione dè posteri ed a lode dè nostri Antecessori Arcipreti, sebbene non possiamo precisare l'epoca in cui cominciò.
E' antica costumanza santificare per dieci giorni continui il Carnovale di ogni anno con la sollenne Esposizione delle Quarantore. Cominciavano sino a tutto il 1863 alla Chiesa dell'Idria[45] nella Domenica di Sessagesima e

[44] L'anno non è riportato.
[45] La chiesa dell'Idria antica, demolita nel 1977 e sostituita dall'omonimo luogo di culto, fu fondata intorno al 1652 per volontà di Francischello Flaccomio, come si riporta nell'atto di dotazione della stessa (Archivio dell'Arcipretura di Santa Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto, Biblioteca Arcipretale, *Santa Maria dell'Idria, titoli dè cespiti e rendite*, atti sciolti): «Dei trigesimo augusti, quintae indictionis millesimo secentesimo quinquagesimo secundo, 1652. Cum sit quod Francischellus Flaccomio huius civitatis Putei de Gotho praesens, asserens se fabricavisse quoddam templum inter ejus locum in quontrada nominata di Saittone territorii et jurisdictionis huius predictae civitatis sub titulo Sanctae Mariae de Idria, et quia opus est et dictae ecclesiae facere res necessaria et opportunas et aliquam assignationem et dotationem pro celebrandis tot rebus divinis pro anima et remissione suorum peccatorum ejusque heredum et successorum, devenit ad praesentem obligationem et dotationem prout infra. Idcirco hodie praedicto die ipse praedictus Francischellus Flaccomio huius civitatis Putei de Gotho, praesens cognitus, vigore praesentis assignavit et assignat, donavit et donat ac licere et habere concessit et concedit dictae ecclesiae sub titulo Sanctae Mariae de Idria, et pro ea ejus cappellano, quoddam peccium loci de ejus loco integro in quontrata nominata di Saittone, territorii huius predictae civitatis, consistentem in olivariis et aliis prope locum heredum quondam Antonii Jacobi Flaccomio, loco heredum quondam magistri Octavii Cirino et in casa vicinali, cioè: quanto tiene la vigna bianca dello capo del loco

duravano quattro giorni. La mattina, ai tocchi della Salve, vi va lo Arciprete, si espone il Divinissimo, si fa da lui la prima Benedizione e poi, rimesso in trono il Divinissimo, Egli vi celebra la prima Messa ivi stesso, dopo la quale non si celebrano altre Messe allo Altare maggiore.
Terminate tutte le Messe si suona Mezzogiorno, e secondo il maggiore o minor numero di Messe il mezzodì suona o prima o dopo l'ultima Messa.
Nel dopo pranzo, a 21 ora e mezzo, si suonano le Campanate, mezzora dopo esce la Predica, o allo Altare, od al Pergamo, e dopo si cantano le Compiete dall'Ufficiatore e Ministri pei primi tre giorni; al 4° giorno non sonovi Compiete, ma il solo Te Deum, indi si fa la Benedizione, la quale nell'ultima sera sarebbe Arcipretale, se non vuol delegare.
Dissimo, cominciavano sino a tutto il 1863. Ecco perché. La nostra Chiesa madre fu dichiarata tale sotto il dì 29 Gennaro 1863 in corso del mio Economato. La Chiesa di San Vito restò quindi filiale, com'era Santa Maria; e perciò le Quarantore di Santa Maria toccarono a San Vito nel lunedì e martedì di Carnovale in quel primo anno 1863.
Approssimandosi il Carnevale del 1864, taluni Preti e Divoti, abitanti vicino San Vito, credettero opportuno domandare a Monsignor Vicario Capitolare la traslocazione delle Quarantore dell'Idria, sicchè l'apertura dè dieci giorni cominciasse da San Vito. Esponevano, e con buona ragione, che stata quella Chiesa per secoli matrice, e potendo comodamente spendere per ricevere le Quarantore con maggiore decenza per quattro giorni, invece di due, sarebbe

---

dell'eredi del quondam Antonii Jacobi Flaccomio e si va a corda tirata per sino al loco delli eredi del quondam maestro Octavio Cirino, della quale rendita del sopradetto loco in quanto ad once 2 ogn'anno si ha da celebrare una messa la settimana in detta chiesa ut supra ed oncia 1 ad effetto di fare ogn'anno tanti giocali per la sopradetta chiesa et non aliis. E caso che lo detto loco non ascendesse, o vero non arrendesse alla somma dell'once 3 ogn'anno, detto di Flaccomio si obligò ed obliga così sopra lo detto loco come anco sopra tutto lo resto dello detto loco ed altri lochi e beni tanto mobili quanto stabili dove fossero ed apparissero in virtù di qualsisia quontracti, scripture, atti pubblici come privati e senza ed ogn'altro miglior modo. Cum juribus suis omnibus. Ad habendum et cedens. Et propterea de praedicto loco omne ius dominium ita quod in casu cuiusvis evictionis, litis et molestiae quae omnia. Testes: sacerdos don Joseph Jogia et Julius Catalfamo. Ex actis mei notarii Francisci Papa, olim regii publici huius civitatis Putei de Gotho. Extracta est praesens copia per me notarium Paulum Consiglia, etiam regium publicum huius civitatis predictae totiusque vallis Nemorum et Generalem Conservatorem dictorum et omnium aliorum actorum notariorum defunctorum huius praedictae civitatis. Collectione salva» (*Giorno 30 agosto della quinta indizione 1652. Avendo il presente Francischello Flaccomio, di questa città di Pozzo di Gotto, dichiarato di avere costruito per sè una certa chiesa sotto il titolo di Santa Maria dell'Idria, dentro una sua proprietà nella contrada detta Saittone, nel territorio e giurisdizione della predetta città, e poiché è desiderio anche fare le cose necessarie e opportune, e anche qualche assegnazione e dotazione per la celebrazione delle cose divine per l'anima e la remissione dei suoi peccati e dei suoi eredi e successori, stabilì la presente obbligazione e dotazione come di seguito. Perciò, oggi, nel detto giorno, il predetto Francischello Cambria di questa città di Pozzo di Gotto, conosciuto di persona, in vigore del presente atto assegnò e assegna, donò e dona e anche concesse di offrire e avere, e concede alla detta chiesa sotto il titolo di Santa Maria dell'Idria, e per essa al suo cappellano, un certo pezzo di terreno su un suo intero luogo nella contrada detta Saittone, nel territorio della predetta città, consistente in oliveti e altro, vicino al terreno degli eredi del defunto Antonio Giacomo Flaccomio e alla proprietà degli eredi del defunto maestro Ottavio Cirino e casa vicinale, cioè: quanto tiene la vigna bianca dello capo del loco dell'eredi del defunto Antonio Giacomo Flaccomio, e si va a corda tirata per sino al loco delli eredi del defunto maestro Octavio Cirino, della quale rendita del sopradetto loco, in quanto ad once 2 ogn'anno, si ha da celebrare una messa la settimana in detta chiesa, come sopra, ed oncia 1 ad effetto di fare ogn'anno tanti giocali per la sopradetta chiesa, e non altrimenti. E caso che lo detto loco non ascendesse, o vero non arrendesse alla somma dell'once 3 ogn'anno, detto di Flaccomio si obligò ed obliga così sopra lo detto loco come anco sopra tutto lo resto dello detto loco ed altri lochi e beni, tanto mobili quanto stabili, dove fossero ed apparissero in virtù di qualsiasi atto, scripture, atti pubblici come privati, e senza ed ogn'altro miglior modo. Con tutti i suoi diritti. Ad aversi e cedendo. E perciò sul predetto luogo ci sia ogni diritto di proprietà, e ciò in qualsiasi caso di perdita, lite e tutte quelle di molestia. Testimoni: il sacerdote don Giuseppe Jogia e Giulio Catalfamo. Dagli atti di me notaio Francesco Papa, un tempo notaio pubblico di questa città di Pozzo di Gotto. La presente copia è estratta da me notaio Paolo Consiglia, inoltre notaio pubblico di questa città predetta e di tutta la Val Demone, e Conservatore Generale dei detti atti e di tutti gli altri atti dei notai defunti di questa predetta città. Collezione salva*).

stato conveniente che le Quarantore degli ultimi due giorni di Carnevale si ricevessero all'Idria, tanto meglio ch'è quella una Chiesa eccentrica, e si eviterebbero le irriverenze che in questi ultimi giorni sono in piazza così frequenti.
Nel 1864 perciò la Esposizione cominciò da San Vito. Dal Giovedì grasso a tutta Domenica di Quinquagesima, le Quarantore stanno alla Chiesa di Gesù e Maria. Il Rito è lo stesso salvocchè, nel Sabato dopo pranzo, invece delle Compiete, si cantano le Laudi della Santissima Vergine, nel modo stesso che si cantano in tutti i Sabati alla Chiesa madre, ma le Litanie Lauretane sono cantate sollenni.
Nota Bene. Dacchè fui io Padre di quella Chiesa, cioè dal Dicembre 1863 per la morte dello esimio Padre Zodda, v'introdussi l'uso di un fervorino immediatamente prima della benedizione nell'ultima sera delle Quarantore, come pure l'uso dell'adorazione dè Confrati sotto cappa ai due genuflessori, mezzora per ogni due.
Negli ultimi due giorni passavano le Quarantore a Santa Maria, oggi vanno all'Idria, come sopra fu detto. Sin dal 1849 io avevo introdotto, persuadendo lo Arciprete Consiglia, il fervorino anzidetto ch'è come la conclusione del Carnovale santificato ed ha evitato sempre un maggior fervore e Concorso dè fedeli.

Domenica di Settuagesima

La Messa cantata suona un'ora prima del solito, perché evvi la processione per la pubblicazione della Bolla della Crociata. Andati i Ministri allo Altare maggiore, ove trovasi appuntata la Bolla alla tovaglia violace omerale, il Diacono la spunta, e rivolto al popolo legge la intestatura di essa e la Introduzione, indi s'incamina la Processione, intuonando il Diacono Procedamus in pace, e rispondendo il clero In nomine Jesus Christi Amen.
Il giro della Processione, che prima facevasi da San Vito sino al piano di Santa Maria, oggi è da Santa Maria sino al selciato del Carmine nella Piazza; dietro di che, svestito alla Credenza dal celebrante il Pluviale violaceo, si cantava la Messa.
Qualche anno è avvenuto che, non essendo ancora venute le Bolle, la pubblicazione si è fatta nella Domenica di Sessagesima

Quaresima

La Quaresima comincia dalla mezzanotte del Carnovale; è annunziata dall'ora una di notte, quando si suona la Predica, e poi a mezzanotte, quando si batte per un 4° d'ora prima dell'ora precisa a colpo la campana grande, od invece si previene l'Orologiaro a puntare i Centocolpi un 4° prima della mezzanotte.
La mattina si suona un'ora avanti del solito la Messa cantata per la Benedizione delle Ceneri, si canta dallo Arciprete la Messa.
Essendo Pontificale, escono tutti i Ministri col solito paramento violaceo, il celebrante col pluviale, i due Ministri con le pianete piegate e senza manipoli durante la funzione delle Ceneri.
Alla Messa il celebrante veste la Pianeta ed il manipolo come i Ministri alla Credenza. E' intervento generale.
Le Pianete piegate sono per tutta la Quaresima, meno la Domenica Laetare.
La Predica in questo primo giorno si fa dopo il Vangelo. Il Predicatore viene allo Stallo Arcipretale a chiedere la benedizione, quale è preceduta dalla imposizione della Cenere.

In tutt'altri giorni la Predica è al termine della Messa cantata.
Per tutta la Quaresima non vi è giro di 3^{za} Domenica, né catechismo agli adulti, bensì la Dottrina ai parvoli.

Quaresimale

Il Quaresimale nel nostro paese è come nelle grandi Città, tutto intiero, cioè ogni giorno, eccetto il Lunedì.
Sonovi né Sabati i panegirici in onore di Maria Santissima, che si solennizzano dai diversi Ceti del nostro Popolo, e fannosi alla Chiesa madre, eccetto quella di San Giuseppe che si fa al Carmine, ed oggi anche quello del Patrono San Vito che si fa alla propria Chiesa, non più Madre ma filiale. Diamo qui un cenno delle variazioni che dovettero aver luogo in Quaresima, per ragione del passaggio della Chiesa madre da San Vito a Santa Maria.
Diciamo dapprima che i Penegirici né Sabati faceansi in San Vito dopo la Messa cantata della mattina; e ciò proveniva dacchè la Messa di 4° in San Vito debbe in ogni Sabato contarsi per soddisfare il legato fondato da Don Mario Catalfamo: dovendosi cantare si riuniva la occasione della celebrazione e solennizzazione del Sabato Quaresimale. Si osservava però con pena che il popolo minuto, occupato in quell'ora al travaglio e le gentil donne occupate alla cucina, scarsissimo si avea il concorso a tali solennità che al far dè conti non sono delle infime.
Passata Chiesa Madre Santa Maria, io ho disposto che i Sabati si sollennizzassero nel dopopranzo, come a Messina, lasciando libera pel mattino la Eddommoda di servizio a cantare in San Vito la Messa per Catalfamo, com'è sua obbligazione, e nel dopo pranzo è riuscita soddisfacente la sollennizazione del Sabato, e per l'ora commoda e pel numeroso intervento di popolo che ci ha date chiare prove del suo contentamento.
Il Rito introdotto è il seguente. Esce il Clero dalla Sagrestia, via di Chiesa vengono i Ministri col Celebrante che tiene in mano l'Ostensorio della Reliquia della Gran Signora, suonasi il campanello e s'intuona l'Inno Ave Maris Stella, giunti allo altare si mette in trono, l'Arciprete va in suo stallo, il Clero al Coro, detto il Pater Noster s'intuonano le Laudi, come in tutti i Sabati dell'anno; quali terminate, si omette l'Antifona finale, ma si cantano sollenni le Litanie Lauretane in ginocchio. Terminate queste, seggono tutti, ognuno al loro posto, lo Arciprete al suo stallo, parato di sedia e genuflessorio, il celebrante allo Altare, i Ministri al Pilone dell'Arco, more solito, ed esce il Queresimalista pel panegirico.
Terminato questo, torna il Clero a piè dell'Altare maggiore, intuona di nuovo l'Ave Maris Stella mentre si depone la Reliquia.
Si fa trovare il Santissimo allo Altare maggiore e, deposta la reliquia, si estrae la Pisside e si fa la Benedizione, tale quale si fa né giorni di lavoro.
Diciamo ora dell'ordine dè Sabati che subì anche una variazione. Il 3^{zo} Sabato era sollennizato dai Maestri, ma varii reclami eran corsi negli anni precedenti perché i Maestri celebrassero il loro Sabato immediatamente dopo dè Civili e restassero postergate le gentildonne a celebrarlo dopo i Maestri.
Io trovavo ragionevole la Domanda, ed aspettai il passaggio della nuova Matrice per far la novità che d'altronde non può essere ritenuta come offensiva ai Maestri, dacchè anche le loro mogli contribuiscono al Sabato, come le gentildonne.
L'Ordine dunque dato ai Sabati e dai Panegirici è così:

1° Sull'Immacolato Concepimento. Questo Sabato, quando Pozzo di Gotto era Città demaniale per privilegio ottenuto al 1639, epoca della sua collettazione e separazione da Milazzo, mercè un donativo al re di Scudi 15000, celebrasi sollenne dal Municipio, il quale contribuiva ed interveniva a non poche solennità Ecclesiastiche nell'anno. Ma, riunita Pozzo di Gotto a Barcellona e divenuta zero, il governo e patrimonio civico passò presso i Barcellonesi. Il primo sabato è celebrato oggi a spese della Chiesa, ed il Predicatore fa il Panegirico gratis.
2° Sull'Immacolata ed è sollennizato dai Notabili Civili.
3° Sul Rosario ed è dato alle Signore Donne
4° Sul Carmine ed è solennizzato dai Maestri.
5° Sull'Annunziazione ed è dè villici.
6° Sui Dolori della Santissima Vergine ed è del Clero. Questa Solennità consiste in un buon numero di lumi allo Altare maggiore, mortaretti e donativo al predicatore, secondo la possibilità del ceto e devozione dell'Oratore.
Continuiamo sul Quaresimale. Quando facevasi in San Vito, davasi a Santa Maria due Prediche in ogni settimana, ma nel solo giorno di Venerdì; la mattina come Predica di Quaresimale, al dopo pranzo istruzione pratica o sulla Confessione e su altra materia istruttiva.
Ma passato ivi il Quaresimale bisognava provvedere similmente. Quindi venne approvato da Monsignore lo Esposto di farsi in San Vito per tutto il Quaresimale due prediche per ogni settimana, cioè mercoledì e giovedì, cominciando dal primo giovedì di Quaresima e si assegnarono a dippiù la Commemorazione ai defunti nella 4° Domenica e il Panegirico al Patrono nel lunedì di Pasqua.
Lasciaronsi quindi alla Chiesa madre nel venerdì le solite due Prediche, mattina e dopo pranzo, per non attenuire il fervore all'Officio della Passione che ivi cantasi ab antiquo, forse introdotto dal nostro primo Arciprete Crisafulli, perché imitando la pia costumanza di Castro Reale egli lo fece stampare conforme a quello che ivi cantasi nel dopo pranzo dei venerdì di Quaresima. Ne abbiamo una Copia della edizione fattane fare in Palermo nel 1724.
Quest'officio cantasi col Divinissimo Esposto alle ore 21 e mezza e poi, fatta la Benedizione, il Predicatore fa la solita Istruzione.
In tutte le Domeniche di Quaresima, a prevenzione dello Arciprete, il Quaresimalista sceglie materie convenienti contro i vizi comuni e dominanti nel paese, per istruzione al basso Ceto che interviene a folla.
Per la 4° Domenica e Panegirico di San Giuseppe vedete quanto abbiamo detto nelle Costumanze di San Vito, scritte nel 1860 a pagina 13 e qui[46].
Il Panegirico della Santissima Annunziata, ch'è come dissimo dei nostri villici, si fa nel Sabato che da loro si celebra. Quindi, ove la detta festa non cadesse in giorno di Sabato, nel dì dell'Annunziata si fa predica al solito.
In quanto ai titoli dè Panegirici né Sabati, io feci cominciare dall'Assunzione della Vergine. Ecco due ragioni lungamente meditate.
1°. La nuova Chiesa madre e il titolo Parrocchiale sono sotto quello dell'Assunzione. Non solennizzato più dalla Comune il primo Sabato, ma dalla Chiesa, avvi tutta la convenienza a dedicarsi il primo Sabato all'Assunzione Titolare.

[46] Per questo riferimento e per quelli seguenti si veda F. Imbesi, *Sui lavori di recupero del patrimonio storico-artistico dell'Auditorium San Vito* cit., pp. 100-151.

2° Ai Nobili primo Ceto era convenientissimo dare il titolo dello Immacolato Concepimento, oggi primo Dogma in onore della vergine Santissima; essi debbono ritenere questa mutazione come un donativo significantissimo.

San Giuseppe

Essendo una delle più valide ed interessanti la Divozione al Gran Patriarca, io avevo cominciato a praticarla in Messina sin dal 1835 alla Chiesa di Santa Maria della Luce, poi al 1840 a San Giovanni Decollato, Chiese da me successivamente rette, ed al 1848, ritiratomi in questa, la continuai in Santa Maria alla cappella dedicata al Santo sino al 1855, quando per le freddezze con l'Arciprete Consiglia, abbandonato il servizio in tutte le Chiese Arcipretali, in qualità di Luogotenente mi concentrai per tutto in Gesù e Maria, ove ero stato costretto ad accettare il Patrato a 21 Dicembre 1853, dopo la morte di padre Zodda.
Feci allora costruire a mie spese la Statua da Don Antonino Ganguzza, Randazzese, venuto qui a cercare sussistenza, la quale costò onze 6, e v'introdussi la divozione al Santo Patriarca, sconosciuta in Gesù e Maria; vi fissai i mercoledì sollenni nel dopo pranzo e la Novena di mattina colla recita delle Preghiere portate meco da Messina. Pratica osservata anco nelle altre feste del Santo come Sposalizio, Patrocinio e Transito.
Lasciai in Gesù e Maria un Libro apposito con bella fodera e, nella rinuncia che feci di quel Padrato a 9 Dicembre 1862, ritenni la proprietà della Statua lasciandola però all'uso della Chiesa.
Ma rinunciato il Patrato, i mercoledì sollenni tornarono a Santa Maria assieme a tutt'altri esercizi annuali in onore del Santo. Sicchè questa divozione si esercita attualmente da me alla Chiesa madre, e spero che sia perpetuata perché il fervore in questa Chiesa è attualmente in grande aumento.
Il Rito solito va così.

23 Gennaro — Festa dello Sposalizio. Mezzora prima dè tocchi si suonano le Campanate per la Messa. Escono il Celebrante, il Maestro di cerimonie per esporre la Reliquia e dire le Preghiere, e dopo averla esposta ed incensata cominciano le Preghiere, quali terminate si cantano all'Organo le Canzoncine. Si conchiude dopo la Messa con la benedizione e bacio della Reliquia.

Mercoledì Sollenni — Negli ultimi di Gennaro o primi di Febraro cominciano i Mercoledì sollenni. La sera antecedente al 1° sono annunziati colle Campanate e mortaretti. Al mattino, mezzora prima dè tocchi, si suona, si esce un 4° dopo, si espone il Santissimo, s'incomincia la Messa e le Preghiere, e dopo queste si cantano le Canzoncine. Al Postcommunio si fa la Predica e poi si continuano le Canzoncine sino al termine della Messa. Indi si fa la Benedizione.
Nota bene. Allo esporre il Divinissimo in principio si cantano le due prime Strofe dell'Inno Pangelingua, alla Deposizione le ultime due. Da ciò si osserva che né mercoledì non vi ha esposizione di Reliquia.

10 marzo. Novena — E' divozione del Reverendo Letterio Cassata. A 23 ore si suonano le Campanate, si espone la reliquia, si dicono le Preghiere e poi si fa la Benedizione solita del Santissimo con la Pisside.

Giorno festivo — Siccome in quel giorno il Clero va a festeggiare il Santo alla Chiesa del

Carmine, così alla Chiesa madre la Messa cantata è senza pompe.

Domenica 3ª dopo Pasqua — La Messa Arcipretale è all'Altare del Santo in onore del suo Patrocinio: il Rito è lo stesso dello Sposalizio.

20 Luglio — Pel Transito similmente, ma le Preghiere sono quelle della Buona morte per averlo Protettore all'agonia.
Nel Gennaro 1865 si propose dal Signor Don Vito Rossitto la Processione in onore del Santo Patriarca. Ne pregò il Divoto Don Giuseppe Recupero, che fa tutte le Spese della festa al Carmine, ed ambidue ne parlarono a me.
Lo affare non incontrò veruna difficoltà, combinandosi le idee circa a giurisdizione col Convento, e lo appuntato si fu che nel dopo pranzo della Festa, solennizzata nel mattino al solito nella Chiesa del Convento col permesso del Priore, si scenderebbe alla Chiesa madre la Statua del Santo, e da lì, com'è regolare, sarebbe uscita la processione senza indurre veruna attività o passività rispettivamente.
Si combinarono quindi i due sopradetti Rossitto e Recupero col Sacerdote Don Paolo De Francesco per tutto l'occorrente, questuarono presso tutti i buoni divoti, prevennero la banda musicale, approntarono la cera (tutta quella della Bara fu del Signor Recupero), disposero la situazione della Statua sopra la bara del Signore all'Orto, ch'è più estesa superiormente, per potervi andare comodamente anche il zoccolo del Bambino.
Chiesi il permesso da Monsignor Vicario, feci l'officio di prevenzione al Sindaco per la parte di Polizia e gli offici d'invito ai Padri Cappuccini e Carmelitani, alle Confraternite delle Anime Purganti e di Gesù e Maria, che intervennero com'è solito.
Nel dopopranzo il padre De Francesco, con cotta e stola, accompagnato da un cherico e vari Maestri, condussero dalla Chiesa del Convento la Statua del Santo Patriarca alla Chiesa madre.
Suonate le Campane a 21 ora e mezzo e raccoltosi il Clero e le Corporazioni, essendo tutto all'ordine, uscì il clero dalla Sagrestia, portando in mano il celebrante la reliquia del Santo. Intuonato l'Inno Salve Joseph, si portò la Reliquia sulla Bara e si avviò la Processione. Qui avvenne una scena assai tenera. Mentre otto villici, vestiti di cappa ed ordinati a condurre sulle spalle la Bara del Santo mettono mano ad agguantarla, si veggono respinti da 16 Maestri, non solo falegnami ma anche d'altre arti, i quali si accollan subito la Bara e la conducono pel solito giro di Processione che non è corto.
Essendo riuscito un bel giorno, forse il migliore di tutto questo inverno, la Processione, che scese prima sino a Marsalini e risalendo sino a Castello, tornò dal Dromo, entrò per la Strada Bartolone e circuendo la Casa di Don Filippo Rossitto si ritirò alla Chiesa madre dove, accesi i lumi alla Cappella del Santo Patriarca, levata dal Diacono la Reliquia da sulla Bara, datala al Celebrante per portarla all'altare, ed intuonata l'Antifona Ecce fidelis Servus di 2ᵈⁱ Vespri, i versicoli e responsorj e l'Orazione Santissimae Genitricis tuae Sponsi, al solito, si fece la Benedizione e dal Diacono si diede a baciare a tutto il popolo, che era numerosissimo.

Diciamo ora della storia relativa alla processione di San Giuseppe. Premettiamo ad onore dè nostri Maggiori la osservazione più volte ripetuta che mentre era da una parte assai fervida la loro pietà grande era dall'altra l'amor patrio che li animava, pur sempre allo ingrandimento e ad una certa

imitazione della Città capovalle, Messina.
Così per esempio la Chiesa madre primitiva San Vito, della di cui origine non abbiamo affatto documenti storici, ma che sin dal 1500 era detta Chiesa madre, e quindi la sua origine dee precedere quella di ogni altra Chiesa, fu costruita sullo stesso disegno, pitture, addorature del Duomo di Messina.
Nel Rito di tante funzioni Religiose si veggono e si ritengono ancora talune usanze simili a quelle della Cattedrale, benché accomodate al Rito Parrocchiale.
Ora circa a San Giuseppe ci abbiamo una Chiesetta a Lui dedicata, patronata dè Signori Beltrano, oggi Papa, fondata dal fu primo nostro Arciprete Dottor Don Giuseppe Crisafulli nel 1730, come rilevasi dalla Lapide sepolcrale che ne ricopre il cadavere ivi sepolto.
Ma la Processione era molto prima introdotta, e forse uscivasi dalla chiesa del Convento del Carmine, per come leggesi da una Carta che è un Permesso di Monsignor Vicario Generale Campagna per detta Processione, datato del 5 Marzo 1699, da me conservato nel cartolare Documenti varj, il quale manifesta essere usanza anteriore a tale anno la detta Processione.
Ci è ignoto però quando ebbe principio e quando si sospese. Solo possiamo trascrivere quanto trovasi scritto nella fodera interiore della Giuliana del passato secolo dè detti Padri Carmeliti, cioè “Si bannizzano i Deputati di San Giuseppe nel 1778. Maestro Felice Scoglio, Maestro Giuseppe Catalfamo, Maestro Carmelo Pantè, Maestro Francesco e Maestro Vincenzo Mirenda. Non seguitarono nel 1779”.
Questo dimostra che quel primo Arciprete, divotissimo come è a supporre che fosse al Patriarca, gli dedica a proprie spese una Chiesa, acciò la divozione non resti isolata al Convento, la di cui Chiesa è esente dalla giurisdizione Parrocale, ma rendasi comune e facile in paese, e la Processione, che è sempre una funzione Parrocale, avesse luogo annualmente dal 1730 in poi uscendo dalla Chiesa da lui fondata.
Ma è semplice congettura che non sorge da verun documento; è bensì vero che quanto sopra abbiamo trascritto dalla fodera della Giuliana del Carmine non prova a rigor di logica che, dopo il 1730 sino al 1778, la Processione continuasse ad uscire dal Carmine.

Domenica di Palme

Mezzora prima dè Tocchi della Salve lo Arciprete in rocchetto, mozzetta e stola, accompagnato da due Sacerdoti e cherici, fatto preparare lo Altare maggiore e passata ivi la Pisside grande, senz’aprire il tabernacolo, va allo Stallo e fa il sermone per l’apertura del precetto Pasquale. Terminato questo, uno dè Sacerdoti apre il tabernacolo ed estrae la Pisside, prostrasi in cornu Epistolae e recita ad alta voce il Confiteor. Lo Arciprete fa il fervorino per lo apparecchio e comincia la Communione.
Com’egli la comincia allo Altare, così va l’altro Sacerdote od il Luogotente allo Altare del Santissimo a communicare gli uomini.
Nella Domenica delle Palme la nostra Chiesa madre fa tutte le funzioni prescritte o permesse dai Sagri Riti, cioè la Benedizione delle Palme, la Processione, la Messa sollenne col Passio, e nel dopopranzo la Esposizione del Santissimo in forma di Quarantore. Ne parleremo di tutte per quanto possa riguardare le novità necessariamente introdotte per la nuova Chiesa madre, rimettendo per tutto il resto alla lettura del fascicolo San Vito a pagina 14 e seguenti.

Allora la processione delle Palme arrivava al piano di Santa Maria, oggi da Santa Maria arriva al Selciato del Carmine nella Piazza.
Ma nel giro col Santissimo, nel mercoledì Santo mattina, si arriva alla Piattaforma innanzi la casa Recupero.

Giovedì Santo

Questo giorno è anche solennizzato ritualmente dalla Chiesa madre. Trovasi apparecchiata la cena e preparate le Sedie per lo Apostolato. Nel tabernacolo dello Altare maggiore la Pisside grande, nuova e l'altra piccola allo Altare della Immacolata, un'altra Pisside, pel precetto alle Donne, perché allo Altare del Santissimo trovasi preparato il Sepolcro. In Coro i Calici, bottiglie di vino, Stole a sufficienza. Alla Credenza il boccale, bacino e tovagliolo per la lavanda dè piedi, come la Pianeta pel celebrante e la Stola color bianco.
Tre ore prima mezzogiorno suonano le Campanate per la funzione. Un Sacerdote vestito di cotta e stola nell'Oratorio delle Anime Purganti accompagna gli Apostoli che vengono alla Chiesa madre. Esce similmente dal proprio Oratorio l'Arciconfraternita, ed entrata per la Porta maggiore piglia il primo posto nelle file delle sedie preparate sotto le due file degli Apostoli, ma in linea trasversale per chiudere così tutto l'ambito della Cena (**Sorta la nuova confraternita dei maestri col titolo di San Giuseppe e trovandosi ogni anno più sparuto il numero dei confrati del Santissimo Scaramento, il giovedì santo 1896 permisi che pigliassero parte alla funzione sedendosi dopo quella dei civili**), e giunti ambidue Corpi alla Chiesa madre esce il Clero dalla Sagrestia e va allo Altare in paramento bianco; ma il Celebrante con stola e Pluviale violacei. Ivi giunti, comincia la funzione della Lavanda, che il Rito vorrebbe fatta al termine di tutta la funzione della Giornata, com'è detto nel Messale. Ma perché abbiamo la Cena preparata e gli Apostoli sono ammessi alla Communione, la Lavanda dee precedere a tutto il Rito. Terminata la lavanda, lo Arciprete riprende la Pianeta e stola bianca e comincia la Messa sollenne.
All'ora del precetto Pasquale, intuonato sollenne dal Diacono il Confiteor, lo Arciprete, detto il Misereatur et Indulgentiam, fa il Colloquio per la Communione di quel giorno con quanto maggior fervore ei può, e poi communica il Clero, indi scende sotto l'Ombrello tenuto da un Cherico ed accompagnato dai ministri a communicare gli Apostoli dove si trovano attorno alla Cena, e ritorna in presbiterio, dove aspetta l'Arciconfraternita ai due gradini dentro la Balaustrata a communicarsi, poi torna a scendere alla balaustrata a communicare i fedeli.
Contemporaneamente altro Sacerdote dignitoso va ad uscire la Communione allo Altare della Immacolata per le Donne, ed un altro Sacerdote con l'altra Pisside dello Altare maggiore aiuta lo Arciprete.
Nota bene. Debbonsi prevenire gli Apostoli che durante la Communione allo Altare della Immacolata stassero sempre inginocchiati, colla faccia diretta allo Altare maggiore.
Per tutto il resto vedi fascicolo San Vito pagina 17 e seguenti, dove anche pel Venerdì Santo.

Processione del Venerdì Santo

Ma in quanto alla Processione e Barette della Passione abbiamo qui da aggiungere varie cose nuove. E prima di tutto diciamo che i fondi inservienti alla pia Opera della Processione sono d'assai migliorati ed in certo modo assicurati, dacchè nella fondazione pubblica ecclesiastica da me fatta sulla

eredità del fu Sacerdote Don Filippo Lanza, vennero fissate a perpetuità onze dodeci annue per detta Processione. **Si avverte che la fondazione pubblica cui accenna l'Arciprete De Luca (attesa la rapacità delle leggi vigenti, le quali avrebbero soppresso le rendite Lanza non costituendo né facendo parte del beneficio parrocchiale, il solo riconosciuto, sarebbero state ingoiate) fu revocata dal medesimo Prelato; a mia insaputa fui eletto erede di quelle rendite per amministrarle dopo la morte di De Luca. Arciprete Giuseppe De Francesco.**
Similmente nel Bilancio Comunale, tolti ed aboliti i Ducati 10 che solevansi dare dalla Comune a questa Sezione per feste Religiose, vennero fissate onze dieci annue per la sola Processione del Venerdì Santo (**Quanto al Comune non da più nulla chissà da quanto tempo; vi si può supplire però la rendita dello affitto annuale delle sedie, la quale va a beneficio della Processione**). La mercè di quest'assicurazione di fondi venne costruita la nuova grandiosa Bara della Cena, che va la prima nella Processione, fatta a spese e dell'Opera e di particolari contribuzioni, compreso il vestiario di tutto il personale, assunto da particolari famiglie. Fece parte della Processione, per la prima volta, nel Venerdì Santo del 1863.
Nel Venerdì Santo poi del 1864 comparvero interamente nuove le Statue dell'Orto, cui furono aggiunti i tre Apostoli dormienti e rinnovato l'Angelo, il Signore alla colonna, quello che ha addossata la Croce, e l'Addolorata, facendosi di drappo tutto il vestiario che nelle antiche statue era dello stesso stucco.
Il cammino della Processione, quasi sempre uniforme è il seguente. Scende per basso, arriva al ponte che divide le due giurisdizioni Spirituali, volge a San Cosimo (**Da un certo tempo a questa parte, per accordi presi col Reverendo Arciprete della sezione Barcellona, tanto la processione di Venerdì Santo quanto le altre processioni oltrepassano il torrente Longano, e per la nuova strada praticata da pochi anni si va sul nuovo ponte di ferro e così si evita l'inconveniente del ritorno sulla medesima strada. Mentre poi quelle di Barcellona si spingono sino alla discesa del ponte e tornano voltando non al vicolo San Cosimo ma alla ruota**) pel Borgo Marsalini, rientra per la strada nuova sotto ai Capuccini, risale dritto sino a Casa Arciprete Alicò (**Oggi invece continua dritta facendo questa strada al ritorno del Dromo ed introducendosi pel vicolo Bartolone, meno la Cena che per la ristrettezza non può entrare**), volge a destra per la strada Paradiso, esce dal Vico Bartolone, sale dritto sino al Castello e da lì torce a sinistra per scendere dalla strada Strada Gesù e Maria, Saij, Russo, Consiglia, Quartarare, Dromo e torna alla Chiesa madre.
Nota Bene. All'uscire della Processione, quando tutte le Barette sono già in Processione, il Clero, rimasto in Ordine in Chiesa, ed usciti i Ministri dalla Sagrestia col legno della Santa Croce, intuona il Vexilla; è pronto il Baldacchino nero fuori la balaustrata, comincia sin dalla Chiesa l'ordine e pietosa riverenza che dee serbare il Clero, essendo in quel giorno Culto di latria, che apprestasi alla Santa Croce, e per tutta la lunghezza della Chiesa i due Accoliti vestiti di camice e tonacella nera la incensano come al Santissimo.

Sabato Santo

Le funzioni di questo giorno si esieguono juxta Rithum. Nella nuova Chiesa madre la Nicchia dè Sagri Olei è in buona prospettiva; quindi avvi miglior

commodità di preparare ivi la Credenza alla Benedizione del Sagro Fonte.
A differenza di San Vito, il Cristo risorto, fatto eseguire da mano maestra Messinese per onze 2 12 pel Sabato Santo del 1863, trovasi già situato sullo Altare, coperto da un velo attaccato ad un ordigno inventato da Maestro Onofrio Miranda per potersi svelare al Gloria in excelsis.
La Messa in quel giorno ha l'Introito tutto, ma non si dà pace né si dice Agnus Dei.
Nel dopopranzo non sonovi Laudes.
Nel giorno di Pasqua la predica è dopo l'Evangelio.
Similmente è dopo il Vangelo il Panegirico del Patrono a San Vito, dove debbe accendersi tutto il paramento dè lumi allo Altare del Patrono, ma la Reliquia si espone allo Altare maggiore nel lunedì e si depone come né Sabati. Nel Martedì di Pasqua la predica è in fine della Messa Cantata.
In questi due ultimi giorni l'assistenza dello Arciprete è alla Sedia.

Nota bene. Nel fascicolo San Vito a pagina 25 conchiudevamo la narrazione della Quaresima con due lamenti.
1° Sulla scarsezza dello appannaggio solito del Quaresimalista.
Qui dobbiamo dire che mercè le libertà date attualmente ai Municipj, nel Bilancio del 1861 fu egualata a quella di Barcellona la congrua al Quaresimalista, cioè once 12 per ognuno dè due. E in quanto allo alloggio del Quaresimalista potei per via delle generose sovvenzioni del Padre Luogotenete Bonomo, com'è detto nel Libro di Santa Maria, allestire la camera sopra la Sagrestia che fu abitata per primo dal padre Don Pietro Barbera da Milazzo nel 1864.
2° Sul locale per le Barette. Abbiamo fatto un piano per tale articolo che non ha potuto avere sinora esecuzione, cioè lo acquisto e rifazione delle macene e Casa fradicia dè Signori Recupero, olim Papa, nel Vico Santa Maria, dove comprai la casetta solerata, detta di Donna Lorenza Papa, con questo fine.

Precetto Pasquale agli Ammalati alle Ore 12

Il Rito è quello stesso cennato nel fascicolo San Vito, pagina 26, osservato costantemente sinoggi. Abbiamo però omesso ivi di descrivere il rito. Un Cherico porta seco il Corporale e il Purificatorio, un altro l'Aspersorio. Entrati e detto il Confiteor, l'Arciprete dice il Misereatur etc., prende la Pisside dal tavolino acconciato e fa, more solito, la Comunione come extra Missam, suggerendo allo infermo qualche pensiero al proposito.

25 Aprile

Rogazioni maggiori

Lo intervento è generale alle Rogazioni, dalla Rubrica dette maggiori nel giorno di San Marco. Leggasi nel Fascicolo sudetto a pagina 27 quanto abbiamo detto, e si rilievi la differenza che non essendovi nella Chiesa madre Santa Maria Altare dedicato a San Marco, la Messa infine della Processione cantasi allo Altare maggiore. Sicchè terminate le Litanie vanno i Ministri alla Credenza per apparare il celebrante del manipolo e Pianeta.
Si ora introdotto l'uso di andare alla Chiesa di San Vito ed ivi all'altare di San Marco cantare la Messa, la quale terminata si ritorna a Santa Maria ripigliando le litanie dei Santi al punto dove si erano lasciate. Credo questo metodo più conveniente, essendovi in quella Chiesa l'altare proprio del Santo che si festeggia. Arciprete De Francesco

Aprile

San Liberale

Nella nuova Chiesa madre venne fondata da mio fratello Don Antonino la nuova Cappella dedicata a San Liberale, dipinto dal valente Artista Signor Michele Panebianco. E giusta il desiderio espresso nel fascicolo a pagina 27 venne fecondata la Divozione al Santo stabilendosi e celebrandosi il Triduo e la festa, per non s'incontrare con quella di San Vito, si è celebrata sin dal 1861 nel giorno 18 Aprile che gli è assegnato nel Direttorio.
A spese quindi del Divoto Protettore si celebra il triduo precedente suonandosi le campane mezzora prima dè tocchi, ed esposta la Reliquia dallo stesso Celebrante si recitano le preghiere, da me rifatte su quelle anticamente stampate in Messina, dopo le quali si cantano all'Organo le Canzoncine da me composte.
Al postcommunio, se può ottenersi, si farà un breve sermone dal Celebrante, poi si fa infine dalla Messa la Benedizione della Reliquia.
Nel triduo si dà a baciare la stessa ogni giorno ai fedeli.
Nel giorno festivo ai tocchi, o mezzora prima, si fa lo stesso che pel triduo, con la differenza che la reliquia resta esposta sino al termine della Messa cantata, quando si depone con la Benedizione, e si dà a baciare.
Per questo giorno portasi alla detta Cappella la Sagra Pisside, attesa la numerosità delle Communioni, cresciutissime alla nostra nuova Matrice.
La Messa Cantata è con lo invito della Eddommoda, e tutto si fa a spese del Divoto.
In San Vito procede il Rito come per lo innanzi, e com'è detto nel fascicolo cennato, cioè nell'ultima Domenica di Aprile, con la differenza che le spese, incluso lo invito di un Eddommoda, vengono fatte tutte dalla Chiesa, in beneficio di cui vanno le oblazioni dè fedeli a detta cappella, stantecchè sinora e sin dal 1859 non si è più nominata per essa una Deputazione come per le altre.

Il Mese di Maggio

Sin dal maggio 1860, primo anno dell'apertura della Chiesa, abbiamo introdotto la eccellente divozione del mese di Maria ed abbiamo osservato con pieno soddisfacimento il crescere del fervore né fedeli verso la Madre nostra.
Tutte le spese vengono fatte a contribuzione dè fedeli, incaricandosi, motu proprio, delle pie Donne a farne la Questua per le Case. Essendosi nel 1864 lesta a divozione dè Signori Bonomo la cappella dedicata allo Immacolato Concepimento, il mese fu celebrato di mattina con la messa alla detta Cappella, la meditazione, la distribuzione delle polize etc. ma senza predica cotidiana, bensì nei soli giorni festivi; ma sempre con numeroso Concorso e Communioni, che han dati veramente preziosi frutti di divozione alla Gran Signora.

Sagro Cuore di Gesù

Fatto il calcolo di 6 Domeniche antecedenti alla Festa, ch'è nel Venerdì dopo l'Ottava del Corpus Christi, cominciano le sollenni come vennero puntate nel 1864. Si suona a 21 ora. Si espone il Divinissimo, si recita il Santo Rosario, poi si dicono le Preghiere con le Canzoncine cantate interpellatamente, cioè ad ogni preghiera si canta la canzoncina.
Poi si fa la Predica ed in ultimo la Benedizione.
Il Rosario deve dirsi prima della Esposizione, come si pratica pel catechismo,

giovando questo tempo a raccogliersi i fedeli.
In questo anno 1865, dopo la predica, feci il sortegio delle polize per le figure del Sagro Cuore, e poi si fece la benedizione: nei primi due anni non venne introdotta questa usanza di estrarre le figure per dare alla funzione una impronta tutta propria, diversa dal Catechismo, ma l'esperienza ci fece trovare più espediente il nuovo metodo.
Torneremo a questo argomento a pagina 113.

Rogazioni minori

Il Rito è secondo che sta scritto nel fascicolo San Vito pagina 28. La variazione necessaria a notarsi si è che come si andava prima a Santa Maria nel lunedì, ora si va a San Vito.
Vedi il luogo citato per l'osservanza del Rito.

Ascensione

Nel dopopranzo del Mercoledì vigilia dell'Ascensione, sonovi i Vespri con Assistenza Ponteficale, e perciò intervento di due Eddommode che debbono similmente intervenire alla Messa cantata nel dì festivo.

Pentecoste

Nel Sabato Santo, vigilia della Pentecoste, osservasi il Rito di Messale per la funzione di quel giorno. Interviene una Eddommodda, ma nel dopo pranzo debbono intervenire tutti ai Vespri che sono con Assistenza Ponteficale, come l'indimani la Messa sollenne, ed è intervento generale.
L'epistola e il Vangelo cantansi al Pergamo.
Nota Bene. A San Vito non si fa più il Sabato Santo di Pentecoste; solo quello di Resurrezione.

Santissima Trinità

E' la Cappella dè Maestri. Precede un triduo con le solite Preghiere scritte nel libro. Nel Giorno festivo la messa si canta alla detta Cappella; alla vigilia sonovi i Vespri e poi il Triduo.

Corpus Christi

A pagina 29 e 30 c'è indicato il giro che per ogni giorno dell'Ottava fa il Santissimo per le varie Strade, Chiese ed oratori publici.
Riflettendo che oggi la Chiesa madre è Santa Maria, le variazioni avvenute ne venivano per conseguenza necessarie. Quindi, nel lunedì, da Santa Maria si va a San Vito.
Nella Domenica si sale al Carmine dal Selciato nuovo e si scende dal vecchio. Ordinariamente entra in San Vito per qualche Cappella particolare.
Nuova aggiunzione è l'accesso all'Oratorio nel martedì, quando scende a Santa Rosolia e Buonriposo.
Nel 1869 credemmo utile fissare per quanto è possibile il Celebrante per ogni giorno, annettendo alla giornata un titolo personale.
Giovedì 1° giorno, il celebrante è l'Arciprete o suo rappresentante. Venerdì esce dall'Oratorio e perciò il Celebrante è il Padre dell'Arciconfraternita. Sabato si va all'Idria, perciò il Celebrante è il Rettore di San Vito, prima filiale. Domenica va al Carmine: il Celebrante è per antica usanza il visitatore. Lunedì va a San Vito: il Celebrante è giusto che sia il Rettore dell'Idria, seconda filiale.

Restano due altri giorni, se vorremmo adibire i Padri delle Confraternite sarebbevi luogo a suscettibilità. Abbiamo perciò risoluto in questi due giorni venire adibiti due titolari parrocchiali, i due Amministratori dei Sagramenti e quindi essendo necessario a San Vito il suo Prefetto nel giorno di Martedì per tutte le occorrenze o in Chiesa, o nell'Oratorio, cui la Chiesa appresta l'utensile, il Celebrante in tal giorno sarebbe il Prefetto di Santa Maria e l'indimani quello di San Vito.
All'Ottava è per antica usanza il vicario Foraneo.
Se questa statuizione sarà osservata annualmente cadranno da se certe pretensioncelle di altri Sacerdoti, anche anziani, che la esperienza ci ha fatto osservare.

Feste al Sagro Cuore di Gesù

Abbiamo il libro apposito per la Pia Unione ed Aggregazione all'Opera del Sagro Cuore di Gesù, già unita a quella di Roma e fondata nella nostra Chiesa madre di Santa Maria Assunta.
Trovansi stabilite in detto Libro le pratiche annuali e fisse, cioè.
1° La Esposizione del Santissimo in ogni prima Domenica di mese alla Messa Parrocchiale, con le preghiere e Canzoncine, la predica e Benedizione.
2° Le 6 Domeniche sollenni. Qui abbiamo da aggiungere che l'ultima delle sei Domeniche è quella nell'ottava del Corpus Christi. Si suona a 21 ora e mezza, si osserva la stessa pratica come a pagina 110, ma terminato il sortegio delle figure non si fa la Benedizione; si lascia l'Ostensorio in trono sinchè, riunite le Corporazioni e vestito il Clero, si esce per la Processione.
Giunti i Ministri allo Altare mettono incenso, s'intuona il Pangelingua, s'incensa, si depone e si avvia la processione. Oggi gl'incensieri sono due Camei, ed avvi pure il Ceremoniere perché conduce il Visitatore di Giustizia.

Quindicina della Titolare

31 Luglio — Comincia la Quindicina all'Assunzione della Santissima Vergine. Si facea anticamente con la predica. Nell'Arcipretura di Alicò levossi la Predica e si fa colle sole preghiere manoscritte, con la esposizione in principio della Reliquia e con la benedizione di essa in fine. Tanto alla esporla che al deporla s'intuona l'Ave Maris Stella.
Le preghiere si dicono pure nel dì festivo ai tocchi con Messa apposita.

14 Agosto — Vespri. Sono sollenni Ponteficali. A 23 ore si suona, mezzora dopo si fa la benedizione del Santissimo more solito, ma il popolo debb'essere avvertito col segno solito delle Campane per la Benedizione

3° Domenica di Settembre — Vespri e Messa sollenne

27 Settembre 1879

Santi Cosma e Damiano dè villici

A richiesta dè Deputati si son cantati i primi Vespri ma del Santo precedente, perché Santi Cosma e Damiano per noi vanno col rito semidoppio. L'indimani, ai tocchi, si espone la Reliquia e, terminate le messe lette, si canta la sollenne e si recitano le Preghiere.
Le spese sono tutte a carico dè Deputati e nel 1879 restarono fissate così.
Ai Vespri - Celebrante tarì 1.10. Diacono grana 15. Suddiacono grana 10. Communisti grana 10 per ognuno. Cherici grana 5 per ognuno.
Messa Cantata - Al Prefetto tarì 4. Ministri, Communia, Cherici, come ai

Vespri. Servizio del Prefetto tarì 3; dèSagrastani tarì 2 per uno. Organista tarì 4.
L'Utensile della Chiesa e Campane si rilascia gratis, ma si esiggono tarì due per le torce dè Vespri e messa Cantata, che sono apprestate dalla Chiesa.

Sabati di Maria Immacolata

Verso mezzottobre cominciano i Sette Sollenni con la predica. Il Divoto promise sollennizzarne 12, ma ancora non si fanno e dal 1875 si levò la predica.

Festa del Santo Rosario

A 22 ore si suona nel Sabato pè Vespri. Essendo in San Vito la Cappella e la Statua, Vespri, Messa Sollenne e Processione sono tutti in San Vito.
Alla Chiesa madre avvi la Messa cantata per divozione della famiglia D'amico, protettrice della Cappella.

Vespri e Messa Sollenne per tutti i Santi

Mese di ottobre. Prima di chiudere le varie funzioni che si praticano nel Mese di Ottobre, l'Arciprete de Luca avrebbe dovuto registrare qualche cosa su questa importante e nuova pratica di devozione, che egli forse non potè fare causa la cecità che lo assalì per quasi gli ultimi 10 anni di sua pregiata vita.
L'attuale Sommo Pontefice Leone XIII, sin dai primi anni del suo glorioso governo della Chiesa, vedendola grandemente battuta, e dagli errori e dalle persecuzioni dei governi atei, pose tutta la sua fiducia nella Vergine Santissima sotto il titolo del Rosario, per cui non solamente volle che la sua festa la prima Domenica di ottobre fosse innalzata al rito di doppio di 2° classe e che si aggiungesse nelle Litanie Lauretane, dopo il Titolo Regina sine labe originali concepta aggiuntovi dal suo Predecessore Pio IX, l'altro Regina sacratissimi Rosarii ora pro nobis, ma con varie lettere encicliche inculcò la recita quotidiana di così bella preghiera e volle che tutto il mese di ottobre fosse consacrato a Maria sotto questo bel titolo, prescrivendone egli stesso il Rito.
Cioè, praticandosi di mattina, dovesse celebrarsi la Santa Messa col divinissimo esposto o col tabernacolo aperto; celebrandosi di sera, vi fosse il divinissimo o esposto o col tabernacolo aperto o vi si recitasse il Rosario.
Per ottemperare quindi agli ordini del Supremo Gerarca e alle disposizioni emanate a tal uopo dal nostro Reverendissimo Arcivescovo qui si pratica nel modo seguente. Nella Chiesa Madre, alla mattina, si celebra la Santa Messa all'altare del Santissimo Sacramento col tabernacolo aperto e la pisside esposta alla vista dei fedeli, durante la quale si recita la terza parte del Rosario e si cantano le Litanie Lauretane ed altre strofette, conchiudendo con la Benedizione.
Nella Chiesa di Santo Vito invece si pratica la sera all'Ave Maria, dove sinora due volte la settimana ha soluto fare un'apposita istruzione allo stallo col tavolino dinnanzi, poi si espone la pisside o l'ostensorio, si recita il Rosario, un'apposita preghiera a San Giuseppe, quindi le litanie all'organo, canzoncine e benedizione.
Le spese, tanto all'una che all'altra Chiesa, si sono fatte con oblazioni dei fedeli.

Vespri di Maria Immacolata

Si suona pè Vespri a 22 ore e mezza. Sono Pontificali, fatti al solito dal Luogotenente Padre Bonomo. Si cantano con la Reliquia esposta, more solito, come sotto diremo; e dopo i Vespri si depone e si fa la Benedizione del Santissimo con la Pisside.
Nel giorno festivo, alla Messa Parrocchiale, si espone la Reliquia uscendosi dalla Sagrestia da un Prete con cotta e stola e quattro o due Cherici con le torce, intuonando l'inno Ave Maris Stella, e d'allora resta esposta sino all'ultima messa di mezzogiorno.
Al Vangelo della Messa Pontificale c'è il Panegirico. Nel dopopranzo si fa la Processione. Tre giorni prima s'invitano con officio i Padri Carmelitani e le Confraternite dell'Oratorio e di Gesù e Maria. La Processione fa lo stesso giro di quella del S. Rosario.

Quarantore all'Oratorio

La esposizione cominciava nel dopo pranzo della Festa, come è detto alla pagina 53. Ma dal dicembre 1863, introdotta la processione, la esposizione si fa nel mattino.

Novena del Santo Natale

A pagina 55 dissimo del rito della Novena per quando era Chiesa madre San Vito. Il Rito si è conservato lo stesso in Santa Maria; la sola differenza si è che là facevasi allo Altare della Santissima Annunziata, qui si fa all'Altare maggiore, dove già trovasi passato il Santissimo sin dal mattino per la esposizione della Novena matutina.
In San Vito, divenuta Chiesa filiale, sin dal Dicembre 1863, si è fatta tale quale facevasi in Santa Maria, cioè colla Esposizione e Predica allo Altare maggiore ed a 14 ore e mezza».

XXXII

6 ottobre 1913, Messina

FRANCESCO CAMBRIA, SINDACO DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, DOVENDO PROVVEDERE AL PROLUNGAMENTO DELLA VIA ROMA, ACQUISTA DAL CAVALIERE IGNAZIO FOTI UNA PARTE DEL TERRENO DI PERTINENZA DEL VILLINO LIBERTY (Archivio Notarile Distrettuale di Messina, *Repertorio N.° 982*, Atto del 6/10/1913).

«Vittorio Emanuele Terzo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. L'anno millenovecentotredici, il giorno 6 del mese di Ottobre, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Palazzo Comunale, presenti noi, Avvocato Bucalo Giuseppe, fu Notar Salvatore, notaro residente in Merì, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Messina, assistiti dai Signori Isgrò Antonino, fu Gaetano, appaltatore nato e domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, e Calderone Giuseppe di Mariano, possidente, nato e domiciliato in Santa Lucia del Mela, ambedue testimoni idonei ai sensi di legge e da noi conosciuti; sono presenti: il Signor Foti Cavaliere Ignazio, del fu Barone Antonino, proprietario nato e domiciliato a Basicò, da una parte, e dall'altra il Commendatore Signor Cambria Francesco, del fu Mariano, proprietario nato e domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, e l'uno e l'altro sono da noi Notaro conosciuti.
Il Commendatore Cambria interviene al presente nella qualità di Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che interviene al presente col fine di dare esecuzione per la deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza il prolungamento della via Roma.
Il Cavaliere Foti, volendo agevolare effettivamente il prolungamento di detta via, pel presente pubblico istrumento, cede e vende e dimette al Commendatore Cambria, che in tale qualità predetta e pel fine accennato accetta in compro, il di lui fondo rustico in due corpi posto nel territorio di questo comune nella contrada San Sebastiano, il primo corpo della consistenza di ortalizio irriguo, confinante con vico Mandanici, fondo del Notar Santi Bonanno, via Operai ed altri, ed il secondo corpo con lo stesso vico Mandanici, via Operaia e villino con casa di abitazione del venditore, quali due corpi di fondo hanno la superficie complessiva di metri quadrati quattrocentoquattro e decimetri quadrati quarantacinque.
Il terreno ceduto è riportato tuttavia in catasto: il primo corpo ancora sottonome del Notar Santi Bonanno, all'articolo 10659, foglio N.° 3137, millesimi 18, con la rendita di Lire 16,80, e millesimi due con Lire 4,48 dell'altro numero 3136 di Sezione, ed il secondo corpo, se non è stata ancora eseguita la voltura a nome del venditore, a nome del di costui Bonanno Dottor Giuseppe, fu Francesco, all'articolo 10658, coll'imponibile di Lire 37,63, di quale ne apparterrebbe al Comune 1/10; ma quali vendite imponibili saranno dal Signor Agente delle Imposte e del Catasto discaricate dal Signor Cavaliere Foti, ed esercitate da imposta e da rendita quindi perché servirà il terreno predetto per uso e demanio pubblico.
La presente vendita fu convenuta pel complessivo prezzo di lire seimilasessantasei e centesimi settantacinque che il Sindaco suddetto, nell'interesse e a nome del comune che rappresenta, si obbliga di pagare in tre uguali rate di lire duemilaventidue e centesimi venticinque ciascuna. negli anni millenovecentoquattordici, millenovecentoquindici e millenovecentosedici, mediante opportuni stanziamenti nei bilanci dei rispettivi esercizi.
Il venditore Signor Foti, pel piacere che ha dimostrato di vedere completato il prolungamento della detta via, rinunzia fin da ora agli interessi sulle somme suddette, accontentandosi di incassare il solo prezzo o somma capitale senza interessi.
Dichiara il venditore che il terreno venduto è franco e libero di ogni peso, servitù ed ipoteca, solo soggetto al tributo fondiario di oggi, di essergli pervenuto in corpo per contratto di Notar Flaccovio del giorno ventitré agosto corrente anno, registrato a Barcellona il sette Settembre

stesso anno al N.° 152 e l’altro corpo, insieme ad altro, per contratto da noi stesso Notaro rogato il ventisei Maggio millenovecentodieci, registrato a Barcellona al N.° 682».

APPENDICI

I

MONASTERO DI S. MARIA DI GALA – AVVENIMENTI SIGNIFICATIVI*

Periodo arabo	Il Maurolico, sulla base di «cinque diplomi scritti in lingua Moresca», riferiva che «il Re dei Mori forniva di specialissime grazie il monastero di S. Maria di Gala» (P. Rodotà, *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*, per Giovanni Generoso Salomoni, Roma 1760, vol. II, p. 83).
1104-1105	Su richiesta del camerario Nicola, Adelasia gli concesse di riedificare il monastero di Gala, rinnovando il possesso del vasto territorio di pertinenza (con la facoltà di giudicare, tranne i reati di omicidio e tradimento, gli uomini insediati), delle paludi di Gatiri, delle chiese di San Filippo di Furnari e della Genitrice di Dio di Oliveri, del castello di Sant'Euplo nella penisola di Milazzo e del bosco sito presso Castiglione di Sicilia. Furono inoltre assegnati: il tempio con le sue terre sito davanti la chiesa di San Michele nel porto di Milazzo, la chiesa di San Giovanni Teologo con le sue terre sita presso Castiglione di Sicilia, un mulino nella fiumara di Raneri e la facoltà di costruirne altri nelle fiumare del Platì e di Santa Lucia, le terre di Marci con tutte le loro pertinenze, il luogo di Barnava dove allevare le api, la facoltà di poter pescare liberamente presso Taormina e Milazzo e di entrare ed uscire senza impedimenti dal porto di Milazzo, quindici barili di tonnina dalla tonnara di Milazzo, il San Pantaleone nel porto di Schisò, la facoltà di poter estrarre liberamente dalla città di Messina ogni cosa fosse necessaria, il diritto di pascolo in tutte le terre del regno e un numero elevato di villani (Aclp cc. 623v-625r; DOC. I, Med, pp. 615-620; Pirri, pp. 1042-1044).
febbraio 1133	Ruggero II pose numerosi monasteri di rito greco (tra cui quello di Gala) sotto la diretta giurisdizione dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari di Messina. I monasteri sottomessi furono divisi in due gruppi. Il primo, composto da piccoli cenobi, era posto sotto la totale giurisdizione del S. Salvatore in lingua phari, che li governava attraverso economi. Il secondo gruppo (di cui faceva parte il monastero di Gala) comprendeva i monasteri autonomi, chiamati *kephalikà* e *autodèspota*, retti da abati nominati dai monaci residenti nelle abbazie e dotati di ampia autonomia, tranne che per l'aspetto disciplinare, che veniva esercitato direttamente dall'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari (Mbs, pp. 185-186).
marzo 1142	Ruggero II vendette all'egumeno di Gala vastissime terre demaniali site a Mineo (provincia di Catania), nei pressi del metochio di San Nicola (Vvf, pp. 125-128).
9 settembre 1143	Garrocha e la moglie Cecilia effettuarono la divisione di alcune terre che il defunto Raopozum aveva concesso alla chiesa di San Nicola presso Mineo. In cambio, Bartolomeo, abate di Gala, consegnò loro cento tareni (Vvf, pp.129-131).
6 novembre 1144	Ruggero II, figlio di Adelasia, confermò ad Arsenio, egumeno del monastero di Gala, il privilegio emanato dalla madre nel 1104-1105 (Aclp cc. 623v-625r; DOC. I, Med, pp. 613-621).
1248	Dioniso, abate del monastero di Gala, testimoniò in favore del S. Salvatore di Messina in una vicenda legata ai diritti sulla tonnara di Milazzo (Mbs, p. 144).

* Abbreviazioni utilizzate: Aclp = Archivio di Stato di Palermo, fondo Regia Cancelleria, *Liber Prelatiarum Regni Sicilie*; Acrv = Archivio di Stato di Palermo, fondo Conservatoria del Registro, *Regie Visite*; Cmg = R. Cantarella, *Codex messanensis graecus 105*, Deputazione di Storia Patria, Palermo, 1937; Lgc = E. D'Agostino, *Da Locri a Gerace Storia di una diocesi della Calabria bizantina dalle origini al 1480*, Soveria Mannelli-Catanzaro, Rubettino editore, 2004; Mbs = M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1982, ristampa anastatica dell'edizione del 1947; Med= F. Imbesi, *Il privilegio di rifondazione del monastero di Santa Maria di Gala (1104-1105)*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, VI, 17, 2009; Pss = R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, apud haeredes Petri Coppulae, Palermo, 1733, ristampa anastatica, Arnaldo Forni editore, Bologna, 1987; Srv = V. Mortillaro, a cura di, *Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam acta decretaque omnia a Joanne Ang. De Ciocchis Caroli III iussu acta decretaque omnia,* Palermo, ex Tipographia Diarii Literarii, 1836, II, Vallis Nemorum, 1836; Tcf = F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009; Vvf = V. von Falkenhausen, *Nuovi contributi documentari sul monastero greco di S. Maria di Gala - Sicilia orientale- in epoca normanna*, in G. Rossetti, G. Vitolo, a cura di, *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, Liguori editore, Napoli, 2000, I.

18 ottobre 1254	Barsanufio, monaco dell'abbazia di Gala, fu rimosso da papa Innocenzo IV dalla cattedra di greco che deteneva a Geraci (Mbs, p. 144). Questo monaco è da identificare con il «B. Archipresbiter» nei cui confronti papa Gregorio IX aveva ordinato un'inchiesta (30 gennaio 1233), ritenendolo colpevole di essersi introdotto illegalmente nella chiesa di Geraci, assumendo competenze proprie dei vescovi e dilapidando i beni della chiesa (Lgc, p. 175).
1308-1310	Il monastero di S. Maria di Gala versò ai collettori pontifici due rate di censo per complessive due once («Abbas Monasterii S. Marie de Gala grecorum messanensis diocesis unc. I»; «Monasterium S. Marie del Gala unc. I»). In seguito, il monastero reintegrò le decime mancanti con altre 3 once (Tcf, p. 282).
6 febbraio 1328	Il monaco Niphon, archimandrita del S. Salvatore in lingua phari di Messina, visitò il monastero di Gala, amministrato dall'abate Neophytos (Cmg, pp. 41-43).
13 settembre 1329	Seconda visita dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari (Cmg, pp. 63-65).
dicembre 1330	Terza visita dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari (Cmg, pp. 85-88).
8-10 luglio 1334	Quarta visita dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari. Il monaco Neophytos risultava ancora abate del monastero (Cmg, pp. 142-146).
17 giugno 1336	Quinta visita dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari (Cmg, pp. 170-171).
8 novembre 1342	Ninfo de Marlusi, su incarico dell'archimandrita del S. Salvatore in lingua phari, fu inviato nel monastero di Gala per verificare l'elezione dell'abate Antonio de Anastasio (Cmg, p. 178).
8 giugno 1415	L'infante Giovanni ordinò al monaco Nicodemo di insediarsi come abate nel monastero di Gala. L'elezione non fu accettata poiché la nomina spettava all'archimandrita (Pss, p. 1044).
1431	Leonzio Bevilacqua fu eletto abate del monastero con lettere di re Alfonso e di papa Eugenio IV (Pss, p. 1044).
1439	L'abate Leonzio Bevilacqua, recatosi presso la Curia della città di Messina, ottenne che l'abate Filippo Ruffo transuntasse il privilegio che era stato concesso da Adelasia nel 1104-1105 e confermato da Ruggero II nel 1144 (DOC. I, Med, p. 598).
9 ottobre 1471	Il messinese Onofrio de Bufalis risultava abate del monastero di Gala con lettere apostoliche date a Roma (Pss, p. 1044).
1475	Antonio de Gardinis, protonotaro apostolico, fu assegnato al monastero di Gala con presentazione reale. Ciò causò una violenta lite con Onofrio de Bufalis. La contesa si spense con la morte del de Bufalis (agosto 1475) e con la conseguente ratifica dell'elezione di Antonio de Gardinis (Pss, p. 1044).
1486	Divenne abate di Gala il messinese Antonio de Lignamine (nominato arcivescovo di Messina nel 1513). Antonio de Gardinis (o Girardini) fu nominato abate del monastero di Brolo al posto del Lignamine (Pss, p. 1044).
1514	Fu nominato abate Didaco Herrera (Pss, p. 1044).
1539	Fu nominato abate di Gala lo spagnolo Giovanni de Orea. Vivendo a Valenzia, non si recò mai nell'abbazia di Gala, che fu gestita dal messinese Pietro de Farahone, suo procuratore (Pss, p. 1044; DOC. V).
1542	Ispezione del regio visitatore Francesco Vento (DOC. V).
1547	Fu nominato abate lo spagnolo Michele Ferrera (Pss, p. 1044).
1549	Il palermitano Ludovico Sanchez risultava amministratore dell'abbazia (Pss, p. 1044).
1552	Ispezione del regio visitatore Diego de Arnedo (Acrv, vol. 1308, cc. 345v-352r).
1553	Lo spagnolo Antonio Vega, fratello del vicerè Giovanni, amministrava l'abbazia di Gala (Pss, p. 1044).
1558	Ispezione del regio visitatore Giacomo Arnedo (Acrv, vol. 1309, cc. 588v-606v).
1577	Michele Ferrera, parente dell'omonimo abate precedente, fu nominato amministratore dell'abbazia (Pss, p. 1045).
1580	Ispezione di Nicola Daneo, visitatore delle chiese di regio patronato (DOC. VII).
27 ottobre 1583	Francesco del Pozzo, visitatore delle chiese di regio patronato, effettuò un'ispezione nel monastero di Gala. Era ancora abate lo spagnolo Michele Ferrera (DOC. VIII).
1587	Silvestro Maurolico, nipote dello scienziato Francesco, dopo un biennio di gestione di Giacomo Cassaro, fu nominato abate commendatario di Gala con «iurisditionem quasi epicopalem» (Pss, p. 1045). Il Maurolico, cui si deve la vendita di libri custoditi nel monastero, ebbe l'onere di pagare una pensione annua all'abate predecessore («cum onere solvendi Abbati predecessori cedenti aureorum 400 pensionem annuam»; Pss, p. 1045).
	Il regio apostolico visitatore Bruto Farneto, in esecuzione della bolla *Benedictus Dominus*

28 settembre 1589	di papa Gregorio XIII, dispose la divisione della mensa conventuale da quella abbaziale (Srv, pp. 474-478), scindendo in due parti il ricco patrimonio e le rendite dell'abbazia. I monasteri di rito greco risultavano così amministrati da un abate commendatario e da un abate conventuale (residente in loco). All'atto della divisione della mensa era priore il sacerdote Gioacchino de Vitalio (Srv, p. 478).
Primi del XVII secolo	Giovanni Battista Paravicino fu nominato abate di Gala (Pss, p. 1045).
1612	Fu abate Pietro de Luna (Pss, p. 1045).
1619	Fu nominato abate il canonico Enrico Saureulx (Pss, p. 1045).
1633-1681	Furono abati e amministratori di Gala: il palermitano Pietro Testay, «Aloysius titularis S. Pudentianae», Francesco Gisulphus e Teodoro Trivulzio (Pss, p. 1045).
1681	Fu nominato abate di Gala lo spagnolo Baldassarre Henriquez de Cabrera (Pss, p. 1045).
1713	Fu nominato abate Pietro Sandoval (Pss, p. 1045).
1742	Visita regia di Angelo de Ciocchis (Srv, pp. 469-480; Tcf, pp. 117-220).
Seconda metà del XVIII secolo	Il monastero di Gala fu abbandonato per le precarie condizioni di stabilità strutturale e di degrado. I monaci si stabilirono nel nuovo monastero di contrada Faì, nel casale di Barcellona.

II
CASALE O FEUDO DI NASARI – CRONOLOGIA ANNI 1127-1812*

ANNO	DOCUMENTO
giugno 1127	Ruggero II concesse il possesso del casale di Nasari ad Ansaldo di Arri, alla moglie di quest'ultimo (precedente proprietaria) e ai loro eredi e successori. La concessione riguardava anche i trentadue abitanti uomini presenti in esso, alcune terre, un mulino, una vigna e una casa sita fuori dalla città di Messina (Afrc, cc. 202v – 203v; Barberi, p. 229; DOC. II, Med; Rcn; Garufi, doc. VII, pp. 16-18, Spucches, p. 286).
14 giugno 1263	Canfora, figlia di Ottaviano Pisano, donò al monastero di Santa Maria Monialium di Messina le terre «que sunt in tenimento Nasari» della piana di Milazzo, in precedenza possedute dallo zio Guglielmo il Rosso (Penet, pp. 122-123).
1272	Carlo I d'Angiò assegnò il casale di Nasari al messinese «Nicola de Aloara» o Alcara (Rca, pp. 73, 192; Catalioto, pp. 147, 253, 301).
1308-1310	Durante le visite locali dei collettori pontifici (Scaduto, pp. 309-320; Sella, pp. 47-67), il cappellano Matteo della chiesa di rito greco di S. Maria di Nasari versò un tarì e 10 grana («Presbiter Matheus, grecus capellanus ecclesie S. Marie de casali Nasari, tar. I, gr. X»), mentre il prebitero del casale, di nome Vassallo, versò 7 tarì e mezzo («Presbiter Vassalus de casali Nazari, tar. VII 1/2»).
a partire dal 1296	«Bonsignorus de Nasaro», come si riporta nella «Descriptio feudorum sub rege Friderico»,[47] per il casale di Nasari, versò come censo 44 once (Gregorio, p. 468; Muscia, pp. 21-22).
15 dicembre 1328	Bonsignore de Nasari ottenne da re Federico III alcune concessioni di diritti da esercitare sul casale di Nasari (Afpr, b. 1681, doc. 9721, vol. 1777; Tcf, pp.315-317).
1408	«Antonius de Nassaro» risultava intestato «pro feudo Nassarij» al tempo di re Martino I (Gregorio, p. 497; Muscia, pp. 105-106).
15 aprile 1435	Re Alfonso confermò ad Antonio e Bonsignore de Nassari il possesso del casale o feudo di Nasari, come discendenti di Ansaldo di Arri (Afrc, cc. 201r-204v; Barberi, p. 229; DOC. II, Med; Rcn; Spucches, p. 286).
22 ottobre 1440[48]	Bonsignore di Nasari, «cavaliero ut dicitur miles saletuario», ebbe confermati da re Alfonso «tutti li privilegi, franchezze, dignità, potestà ed altri capituli» del feudo (Afpr, b. 1681, doc. 9721, vol. 1777; Rcn; Tcf, p.316).
30 gennaio 1453	Il presidente del regno di Sicilia concesse il possesso del feudo a Giovanni de Nassari, altro figlio di Antonio ed erede del fratello Bonsignore (Afrc, cc. 201r-205r; Barberi, pp. 229-230; DOC. II, Med; Rcn; Spucches, p. 286).
15 gennaio 1485	Per sentenza della Gran Corte, il feudo di Nasari fu devoluto alla corona (Rcn, Barberi, p. 230).
23 dicembre 1488	Francesco Bonsignore Periconio Nassari successe nel possesso del feudo come erede del padre

*Abbreviazioni utilizzate: Afpr = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*; Afrc = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Regia Cancelleria;* Barberi = G. Silvestri, a cura di, *I capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, II, *I feudi del Val Demone*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1879; Catalioto = L. Catalioto, *Terre, baroni e città in Sicilia nell'età di Carlo I d'Angiò*, Editrice Intilla, Messina, 1995; Garufi = C. A. Garufi, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, (Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. I, XVIII), tipografia Lo Statuto, Palermo, 1899; Gregorio = R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere*, ex Regio Typographeo, Palermo, 1792, II; Med = F. Imbesi, *Il privilegio di Ansaldo vicecomes di Arri (1127)*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, A. VII, 20, 2010, pp. 562-566; Muscia = B. Muscia, *Sicilia nobilis sive nomina et cognomina comitum, baronum et feudatariorum regni Siciliae anno 1296 sub Friderico II, vulgo III et anno 1408 sub Martino II Siciliae regibus*, apud haeredes Corbelletti, Roma, 1692; Penet = H. Penet Hadrien, *Le Chartrier de S. Maria di Messina*, Società di Storia Patria di Messina, Messina,1998; Rca = R. Filangeri, a cura di, *I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani,* Arte Tipografica, Napoli, 1957, VIII; Rcn = Relazione cronologica sulle investiture del feudo di Nasari, riportata nel DOC. XXIV; Scaduto = M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, edizioni di storia e letteratura, Roma, 1982, ristampa anastatica dell'edizione del 1947, pp. 309-320; Sella = P. Sella, a cura di, *Rationes Decimarun Italiae nei secoli XIII e XIV - Sicilia*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma-Città del Vaticano, 1944; Spucches = F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, *lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, tipografia Boccone del Povero, Palermo, 1924, Val Demone; Tcf = F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009.

[47] Per la datazione di questo documento si veda A. Marrone, *Sulla datazione della «Descriptio feudorum sub rege Friderico» (1335) e dell'«Adohamentum sub rege Ludovico» (1345)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», I, 1, giugno 2004, pp. 123-168.

[48] Secondo Rcn: 17 ottobre 1440.

	Gregorio, che vantava a suo favore la donazione del feudo da parte di Bonsignore, fratello di Giovanni[49]. Re Ferdinando confermò l'atto il 6 gennaio del 1489 (Afpr, b. 1485, doc. 338, vol. 1484-1489; Barberi, p. 230-233; Rcn; Spucches, p. 286).
26 maggio 1490	Il nobile Salvatore de Marchisio e donna Diana (vedova di Gregorio di Nasari e tutrice del figlio Giovanni Francesco Bonsignore) s'investirono del feudo di Nasari (Rcn).
7 marzo 1515	Cesare Periconio Nassari s'investì del feudo come figlio primogenito ed erede testamentario di Giovanni Francesco Bonsignore Periconio e Nassari (Afpr, b. 1494, doc. 836, vol. 1513-1515; Rcn; Spucches, pp. 286-287).
19 gennaio 1517	Cesare Periconio Nassari s'investì per il passaggio della corona (Rcn; Spucches, p. 287)[50].
17 settembre 1538	Il re Carlo e la regina Giovanna confermarono a Cesare Periconio Nassari due privilegi sul feudo, concessi il 17 ottobre del 1440 a favore di Bonsignore de Nassari e il 15 marzo del 1446 a favore di Giovanni de Nassari (Rcn; Spucches, p. 287).
6 maggio 1550	Giovanni Vincenzo Nassari, figlio primogenito e successore di Cesare Periconio Nassari, prese l'investitura del feudo per la morte del padre (Afpr, b. 1509, doc. 1782, vol. 1550; Rcn; Spucches, p. 287).
25 novembre 1557	Giovanni Vincenzo Nassari s'investì per il passaggio della corona (Afpr, b. 1514, doc. 2153, vol. 1558; Rcn; Spucches, p. 287).
13 maggio 1568	Francesco Nassari e Pericone, fratello di Giovanni Vincenzo, prese l'investitura come erede del defunto fratello Orazio e per donazione di Giovanni Vincenzo Nassari (Afpr, b. 1523, doc. 2494, vol. 1568; Rcn; Spucches, p. 287).
23 settembre 1600	Bernardina de Nassari s'investì per la morte del padre Francesco Nassari Pericone (Afpr, b. 1554, doc. 3474, vol. 1600; Rcn; Spucches, p. 287).
27 agosto 1622	Bernardina Nassari Picone prese l'investitura per l'avvento del regno di re Filippo IV (Afpr, b. 1568, doc. 4042, vol. 1622; Rcn; Barberi p. 287).
14 agosto 1632[51]	Francesca Maria Nassari Lo Portio s'investì del feudo per la morte della madre Bernardina Nassari (Afpr, b. 1610, doc. 5851, vol. 1666; Rcn, Spucches, p. 287).
8 giugno 1649	Il vicerè Giovanni d'Austria confermò a Francesca Maria Nassari tutti i precedenti privilegi riguardanti il feudo (Afpr, b. 1681, doc. 9721, vol. 1777; Rcn; Tcf, pp. 302-305).
16 settembre 1666	Francesco Maria Ansalone, marito di Francesca Maria Nassari Lo Portio, s'investì *maritali nomine* per il passaggio della corona (Afpr, b. 1610, doc. 5851, vol. 1666; Rcn; Spucches, p. 287).
17 ottobre 1671	Antonio Porzio prese l'investitura del feudo per la morte della madre Francesca Maria Nassari (Afpr, b. 1623, doc. 6473, vol. 1682; Rcn; Spucches, p. 287).
29 agosto 1682	Saverio Porzio Ansalone s'investì come figlio primogenito e successore di Antonio Porzio (Afpr, b. 1623, doc. 6473, vol. 1682; Rcn; Spucches, p. 287).
1702	Saverio Porzio Ansalone prese l'investitura per il passaggio della corona (Afpr, b. 1639, doc. 7170, vol. 1702).
23 settembre 1744[52]	Antonino Porzio s'investì del feudo e baronia di Nasari come figlio e successore di Saverio (Afpr, b. 1663, doc. 8688, vol. 1744; Rcn; Spucches, p. 287).
5 settembre 1777	Giovanni Battista Porzio s'investì come successore del cugino Antonino Porzio, morto senza figli (Afpr, b. 1681, doc. 9721, vol. 1777; Rcn; Spucches, p. 288).
19 giugno 1795	Gaetano Deodato prese l'investitura come marito di Gaetana Porzio, figlia ed erede di Giovanni Battista (Rcn; Spucches, p. 288).
27 aprile 1812	Mario Giuseppe Fazio, avendo acquistato il feudo da Gaetana Porzio (vedova di Gaetano Deodato), s'investì della baronia di Nasari. Il contratto di acquisto fu redatto il primo settembre del 1811 dal notaio palermitano Girolamo Tomasino (Rcn; Spucches, p. 288).

[49] Per il testo di questa sentenza si veda Barberi, pp. 230-234.
[50] Il Barberi riporta che Antonina, tutrice testamentaria del figlio Cesare, si era investita il 28 gennaio del 1516 per la morte di re Ferdinando (Barberi, p. 234).
[51] Secondo il de Spucches: 24 agosto 1632 (Spucches, p. 287).
[52] Secondo il de Spucches: 23 settembre 1766 (Spucches, p. 287).

III
FEUDO DI MIGLIARDO – CRONOLOGIA ANNI 1408-1762*

ANNO	DOCUMENTO
1408	«Angelus Romanus» risultava intestato «pro feudo Mallardi» al tempo di re Martino I (Gregorio, p. 497; Muscia, pp. 105-106). A causa di un evidente errore di trascrizione, il cognome «Romanus» è da intendere come "Humanus".
21 gennaio 1422	Angelo Humano s'investì del feudo come erede del padre Bartolomeo (Barberi, p. 239; Spucches, p. 31).
5 febbraio 1484	Giovanni Antonio Umano (figlio di Tuccio) e Smeralda Sala si investirono del feudo di Migliardo e dell'ufficio del portolanato del mezzograno di Girgenti (Agrigento). Nel documento si precisava che Smeralda Sala aveva ereditato l'ufficio del portolanato dal padre Luigi Sala, figlio di Simone Sala, a sua volta figlio di Francesco Sala, primo acquisitore per concessione di re Pietro II (Afpr, b. 1484, doc. 290, vol. 1476-1482).
11 marzo 1497	Tuccio Umano, figlio e successore di Giovanni Antonio Umano, s'investì del feudo e del diritto del mezzo grano sopra ogni tratta del porto di Girgenti (Afpr, b. 1487, doc. 454, vol. 1497-1499; Barberi, p. 239; Spucches, p. 31).
1 dicembre 1550	Bernardino Umano, figlio primogenito di Tuccio, prese l'investitura del feudo di Migliardo per donazione di Nicola Francesco Umano, suo zio. Allo stesso modo dei suoi predecessori, Bernardino Umano s'investì anche dell'ufficio del portolanato del mezzograno di Girgenti (Afpr, b. 1510, doc. 1815, vol. 1550; Spucches, p. 31).
16 febbraio 1558	Bernardino Umano prese l'investitura per il passaggio della corona (Afpr, b. 1514, doc. 2194, vol. 1558; Spucches, p. 31).
9 marzo 1584	Tuccio de Humano, nipote e donatario di Bernardino Umano, s'investì del feudo di Migliardo e dell'ufficio di portolanato del mezzograno di Girgenti (Afpr, b. 1536, doc. 2862, vol. 1583; Spucches, p. 31).
9 agosto 1600	Tuccio Umano, per il passaggio della corona, s'investì del feudo e dell'ufficio del portolanato del mezzograno di Girgenti (Afpr, b. 1552, doc. 3248, vol. 1600; Spucches, p. 31).
21 maggio 1608	Luigi Umano (o De Humano), figlio e successore di Tuccio, prese l'investitura del feudo (baronia) di Migliardo e dell'ufficio del portolanato di Girgenti (Afpr, b. 1561, doc. 3755, vol. 1608; Spucches, p. 31).
20 giugno 1625	Giovanni Umano, fratello di Luigi, prese l'investitura del feudo e dell'ufficio del portolanato di Girgenti (Afpr, b. 1583, doc. 4701, vol. 1637; Spucches, p. 31).
19 settembre 1637	Maria Umano, figlia primogenita ed erede universale di Giovanni Umano, prese l'investitura del feudo di Migliardo e dell'ufficio del portolanato di Girgenti (Afpr, b. 1583, doc. 4701, vol. 1637; Spucches, p. 32).
4 luglio 1638	Giacomo Pollino, marito e donatario di Maria Umano, s'investì del feudo di Migliardo e dell'ufficio del portolanato di Girgenti (Afpr, b. 1584, doc. 4722, vol. 1638; Spucches, p. 32).
16 settembre 1666	Giovanna Humano e Cariddi si investì per il passaggio della corona (Afpr, b. 1605, doc. 5487, vol. 1666; Spucches, p. 32).
30 luglio 1672	Vincenzo Umano Campagna, marito di Beatrice Umano La Giudara e Cariddi, s'investì nel nome maritale del solo feudo di Migliardo. Beatrice Umano, sua moglie, era titolare del feudo per transazione con la madre Giovanna La Guidara Cariddi e Politi, a sua volta avente diritto perchè sorella di Maria Umano (Afpr, b. 1616, doc. 6177, vol. 1672; Spucches, p. 32)[53].
9 aprile 1702	Beatrice Campagna Umano, moglie di Vincenzo, prese l'investitura del feudo per il passaggio della corona (Afpr, b. 1659, doc. 7110, vol. 1702).

* Abbreviazioni utilizzate: Afpr = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*; Barberi = G. Silvestri, a cura di, *I capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, II, *I feudi del Val Demone*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1879; Gregorio = R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere*, ex Regio Typographeo, Palermo, 1792, II; Muscia = B. Muscia, *Sicilia nobilis sive nomina et cognomina comitum, baronum et feudatariorum regni Siciliae anno 1296 sub Friderico II, vulgo III et anno 1408 sub Martino II Siciliae regibus*, apud haeredes Corbelletti, Roma, 1692; Spucches = F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, *lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, tipografia Boccone del Povero, Palermo, 1924, Val Demone.

[53] Il De Spucches riporta che Francesca Humano e Piazza da Girgenti (figlia ed erede di Maria Umano) si era investita il 30 aprile del 1668 della baronia di Migliardo e dell'ufficio del Portolanato di Girgenti (Spucches, p. 32).

5 settembre 1735	Tommaso Campagna, figlio primogenito di Beatrice Campagna, s'investì della baronia e del feudo di Migliardo (Afpr, b. 1659, doc. 7110, vol. 1702; Spucches, p. 32).
28 maggio 1742	Beatrice Campagna Umano, moglie di Antonino Donato e figlia e *succeditrice* di Tommaso Campagna, s'investì della baronia e del feudo (Afpr, b. 1662, doc. 8613, vol. 1742; Spucches, p. 32).
30 luglio 1762	Saverio Donato Campagna, figlio e successore di Beatrice Campagna e Antonino Donato, prese l'investitura in seguito a una supplica presentata al vicerè Giovanni Fogliani Aragona il 6 giugno del 1762 (Afpr, b. 1673, doc. 9222, vol. 1762; Spucches, pp. 32-33)[54].

[54] Il De Spucches riporta che Stefano Donato, figlio ed erede di Saverio, prese l'investitura del feudo il 18 dicembre del 1797 (Spucches, p. 33).

IV

CASALE O FEUDO DI CENTINEO – CRONOLOGIA ANNI 1266- 1776*

ANNO	DOCUMENTO
22 gennaio 1266	Il nobile messinese Guglielmo Lancia, la moglie Giovanna e il figlio Giacobello, avendo contratto un mutuo di 80 once col mercante genovese Ribaldino Bollerato de Riolfo, impegnavano tutti i loro beni, «et specialiter quoddam feudum quod dicunt se habere in plano Melacii, in tenimento Centeneti, cum omnibus que habent in feudo memorato» (RcaI, p. 58).
1271	Carlo I d'Angiò concesse al nobile Matteo De Podio il possesso del «casalis Cintinei in plano Melatii» (RcaVIII, pp. 74,193).
26 gennaio 1283	Nell'elenco degli *equites* che furono convocati da Pietro I d'Aragona per combattere gli angioni compaiono «Martino» e «Georgio de Melsia de Centineo» (Silvestri, pp. 413-414).
1308-1310	Durante le visite locali dei collettori pontifici (Scaduto, pp. 309-320; Sella, pp. 47-67) furono censite le chiese di rito greco di S. Maria di Centineo e del S. Salvatore. Nella prima visita, il cappellano Nicola della chiesa di S. Maria versò un tarì e 10 grana («Presbiter Nicolaus grecus capellanus ecclesie S. Marie de Centinei, tar. I, gr. X»), mentre il presbitero Giovanni, cappellano della chiesa del S. Salvatore, solo 10 grana («Presbiter Iohannes grecus de eodem casali capellanus ecclesie S. Salvatoris de eodem loco, gr. X»). Nell'ultima visita, il cappellano del casale fu tenuto a versare un tarì e 5 grana di censo («Capellanus casalis Centinei tar. I, gr. V»), il presbitero Nicola della chiesa di Santa Maria di Centineo versò altri 22 tarì e 10 grana («Presbiter Nicolaus capellanus ecclesie S. Marie de Centeneyo, tar. XXII, gr. X»), e il presbitero Giovanni Pancrazio (della chiesa del S. Salvatore) pagò un tarì di censo («Presbiter Iohannes Prancatius capellanus ecclesie S. Salvatoris de Centeneyo, tar. I»).
1 marzo 1333	«Jacobinus de Grisca», figlio di Nicola, vendette al messinese Nicola Bivacqua alcune terre site nella piana di Milazzo «in contrata dicta Caciri de tenimento casalis Centinei» (Penet, pp. 426-428).
29 maggio 1634	Il vicerè Ferdinando Afan de Rivera concesse a Paolo Muscianisi, regio secreto di Castroreale, d'infeudare una sua proprietà chiamata Centineo (Afpr, b. 1608, doc. 5684, vol. 1666; DOC. XI; Spucches, p. 488)[55].
1666	Paolo Muscianisi prese l'investitura del feudo di Centineo per il passaggio della corona (Afpr, b. 1608, doc. 5684, vol. 1666).
8 novembre 1669	Di Benedetto Vittoria Maria, usufruttuaria del marito Paolo Muscianisi, s'investì del feudo e della baronia di Centineo (Afpr, b. 1615, doc. 6150, vol. 1669).
10 giugno 1670	Paolo Muscianisi del Pozzo, nipote di Paolo Muscianisi, per intermediazione e rinuncia del padre Lorenzo Muscianisi (fratello di Paolo), s'investì della nuda proprietà del feudo con riserva di usufrutto per la zia Di Benedetto Vittoria Maria (Afpr, b. 1615, doc. 6151, vol. 1670; Spucches, p. 488).
25 settembre 1702	Paolo Muscianisi del Pozzo s'investì della baronia e feudo di Centineo per il passaggio della corona (Afpr, b. 1641, doc. 7412, vol. 1702).
23 marzo 1718	Lorenzo Muscianisi e Ansalone s'investì del feudo come figlio e successore di Paolo Muscianisi e del Pozzo (Afpr, b. 1650, doc. 7872, vol. 1718; Spucches p. 488).
3 febbraio 1776	Angela Muscianisi, moglie di Cesare Averna (o Avarna), s'investì della baronia di Centineo come erede universale del fratello Lorenzo. Morì senza figli (Afpr, b. 1650, doc. 7872, vol. 1718; Spucches p. 488)[56].

* Abbreviazioni utilizzate: Afpr = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*; Penet = H. Penet Hadrien, *Le Chartrier de S. Maria di Messina*, Società di Storia Patria di Messina, Messina,1998; RcaI = R. Filangeri, a cura di, *I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani,* Arte Tipografica, Napoli, 1963, I, seconda edizione; RcaVIII = R. Filangeri, a cura di, *I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani,* Arte Tipografica, Napoli, 1957, VIII; Silvestri = G. Silvestri, a cura di, *De Rebus Regni Siciliae. 9 settembre 1282 - 26 agosto 1283. Documenti inediti estratti dall'archivio della Corona d'Aragona*, Società di Storia Patria, Palermo, 1882, I; Scaduto = M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, edizioni di storia e letteratura, Roma, 1982, ristampa anastatica dell'edizione del 1947, pp. 309-320; Sella = P. Sella, a cura di, *Rationes Decimarun Italiae nei secoli XIII e XIV - Sicilia*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma-Città del Vaticano, 1944; Spucches = F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, *lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, tipografia Boccone del Povero, Palermo, 1924, Val Demone.

[55] Per questo documento si veda il DOC. XI.

V

CASALE O FEUDO DI LANDO – CRONOLOGIA ANNI 1296-1812*

ANNO	INVESTITURA
a partire dal 1296	«Liueri Cicchiari», come si riporta nella «Descriptio feudorum sub rege Friderico», versò il censo di 15 once per i casali di Lando e S. Basilio, da lui posseduti (Gregorio, p. 468; Muscia, pp. 21-22).
5 settembre 1349	Alcune terre site nella contrada di Lando furono oggetto di una vendita effettuata da Giovanni Cafiri e da sua sorella Fiordiligi a favore del messinese Nicolò di Balsamo (Aspc; Tcf, p. 283).
12 febbraio 1397[57]	Re Martino confermò a Bergo Cirino la donazione dei feudi di Lando e San Basilio (effettuata da Vassallo Chicari), con l'obbligo del servizio militare (Rcl).
8 aprile 1400	Inseguito a una lite sorta tra Bergo Cirino e Nicola Crisafi (che vantava una donazione di Vassallo Chicari, confermata da re Martino il 25 gennaio del 1397), i due contendenti, venendo a transazione, decisero di dividersi i feudi di Lando e San Basilio. Re Martino ratificò l'accordo con un provvedimento reale dell'8 aprile del 1400, concedendo a Nicolò Crisafi il feudo di Lando e a Bergo Cirino quello di San Basilio (Rcl; Spucches, p. 276).
1408	Nell'elenco di baroni e feudatari che fu redatto sotto re Martino I, Nicola Crisafi risultava intestato «pro feudo Lande» (Gregorio, p. 497; Muscia, pp. 105-106).
4 febbraio 1416	Il viceré Antonio de Cardona, nonostante il provvedimento precedente, confermò il possesso di entrambi i feudi ad Antonio Cirino, figlio di Bergo (Barberi, p. 92; Rcl; Spucches, p. 276).
20 aprile 1454[58]	Filippo Crisafi prese l'investitura del feudo di Lando come figlio ed erede di Nicola, cui l'8 aprile del 1400 era stato donato il feudo (Afpr, b. 1483, doc. 88, vol. 1454-1475).
30 luglio 1484	Giovanni Michele Crisafi, figlio ed erede di Filippo, prese l'investitura del feudo (Barberi, p. 93; Rcl; Spucches, p. 276).
16 dicembre 1485	Giovanni Vincenzo Crisafi prese l'investitura per la morte senza eredi del fratello Michele (Barberi, p. 93; Rcl; Spucches, p. 276).
10 settembre 1516	Vincenzo Crisafi, figlio secondogenito di Filippo, per il passaggio della corona, s'investì dei feudi di Lando e Cartolaro (Afpr, b. 1496, doc. 1089, vol. 1516-1519; Rcl; Spucches, p. 276).
29 marzo 1541	Filippo Crisafi, figlio ed erede di Vincenzo Crisafi, s'investì del feudo di Lando e di metà *pro indiviso* del feudo di Piragò (Afpr, b. 1505, doc. 1606, vol. 1541; Rcl; Spucches, p. 277).
18 dicembre 1546	Giovanni Vincenzo Crisafi, figlio secondogenito ed erede di Filippo, prese l'investitura del feudo di Lando e di metà di quello di Piragò. L'investitura procedeva per la morte del fratello primogenito Giovanni Michele (Afpr, b. 1507, doc. 1708, vol. 1546; Rcl; Spucches, p. 277).
30 dicembre 1557	Giovanni Vincenzo Crisafi s'investì, per il passaggio della corona, del feudo di Lando e di metà di quello di Piragò (Afpr, b. 1513, doc. 1979, vol. 1557; Rcl).
17 aprile 1597	Beatrice Crisafi prese l'investitura del feudo di Lando come figlia primogenita ed erede di Giovanni Vincenzo (Afpr, b. 1549, doc. 3184, vol. 1597; Rcl; Spucches, p. 277).
2 dicembre 1598	Giuseppe Girolamo La Rocca prese l'investitura nel nome maritale di Beatrice Crisafi (Afpr,

[56] Il De Spucches, senza menzionare alcuna investitura, riporta che, dal 1798, furono baroni di Centineo: Andrea Colonna, Paolo Colonna Romano (figlio di Andrea), Letteria Colonna De Gregorio, Paolo Gaetani Colonna, Luigi Gaetani Caracciolo, Paolo Gaetani, Luigi Gaetani Barracco (Spucches, pp. 488-489).

* Abbreviazioni utilizzate: Afpr = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*; Aspc = Archivio di Stato di Palermo, fondo diplomatico, *Tabulario del monastero di Santa Maria Maddalena di valle Giosafat e di San Placido di Calonerò*, pergamena 405; Barberi = G. Silvestri, a cura di, *I capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, II, *I feudi del Val Demone*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1879; Gregorio = R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere*, ex Regio Typographeo, Palermo, 1792, II; Muscia = B. Muscia, *Sicilia nobilis sive nomina et cognomina comitum, baronum et feudatariorum regni Siciliae anno 1296 sub Friderico II, vulgo III et anno 1408 sub Martino II Siciliae regibus*, apud haeredes Corbelletti, Roma, 1692; Rcl = Relazione cronologica sulle investiture del feudo di Lando, riportata nel DOC. XXV; Spucches = F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, *lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, tipografia Boccone del Povero, Palermo, 1924, Val Demone; Tcf = F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009.

[57] Secondo il de Spucches: 24 gennaio 1397 (Spucches, p. 276).

[58] Secondo il Barberi: 20 aprile 1459 (Barberi, p. 92).

	b. 1550, doc. 3201, vol. 1598; Rcl; Spucches, p. 277).
10 luglio 1601	Beatrice Crisafi, per la morte del marito Giuseppe Girolamo La Rocca, s'investì del feudo come *restitutaria* di dote (Afpr, b. 1553, doc. 3431, vol. 1600; Rcl; Spucches, p. 277).
30 marzo 1604	Girolamo De Clanizzo (o Clavizzo), per il suo matrimonio con Beatrice Crisafi, vedova La Rocca, s'investì dell'usufrutto del feudo di Lando (Afpr, b. 1557, doc. 3667, vol. 1603; Rcl; Spucches, p. 277).
21 luglio 1606[59]	Beatrice Crisafi, già vedova di Giuseppe Giordano La Rocca, prese l'investitura del feudo per la morte di Girolamo De Clanizzo, suo secondo marito (Afpr, b. 1559, doc. 3706, vol. 1606; Rcl).
19 giugno 1612	Onofrio Rigoles (o Rigales) s'investì del feudo per la morte (senza figli) della zia paterna Beatrice Crisafi (Afpr, b. 1563, doc. 3835, vol. 1612; Rcl; Spucches, p. 277).
16 marzo 1622	Onofrio Rigoles, per il passaggio della corona, prese l'investitura del feudo di Lando e di metà di quello di Piragò (Afpr, b. 1570, doc. 4228, vol. 1622; Rcl; Spucches, p. 277).
12 agosto 1637[60]	Cornelia Balsamo s'investì della metà dei feudi di Lando e Piragò perchè madre di Eleonora (avuta dalle nozze con il marito Onofrio Rigoles) e sua aggiudicataria (Afpr, b. 1585, doc. 4746, vol. 1639; Rcl).
14 giugno 1651	Federico Spadafora, marito di Eleonora Balsamo Rigoles, prese l'investitura del feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò. I due feudi erano stati donati, per il loro matrimonio, da Cornelia Balsamo, madre di Eleonora (Afpr, b. 1592, doc. 5066, vol. 1651; Rcl; Spucches, p. 277).
16 settembre 1666	Federico Spadafora, per il passaggio della corona, s'investì del feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Rcl; Spucches, p. 277).
8 aprile 1679	Eleonora Spadafora Rigoles, in seguito alla morte del marito Federico Spadafora, prese l'investitura del feudo di Lando e di metà di quello di Piragò (Afpr, b. 1620, doc. 6329, vol. 1677; Rcl; Spucches, p. 277).
13 giugno 1715	Onofrio Spadafora, figlio ed erede universale di Eleonora Spadafora, s'investì della baronia e feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Afpr, b. 1647, doc. 7707, vol. 1715; Rcl; Spucches, p. 278).
25 settembre 1720	Anna Spadafora, sorella di Onofrio, prese l'investitura della baronia o feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Afpr, b. 1651, doc. 7913, vol. 1720; Rcl; Spucches, p. 278).
9 maggio 1726[61]	Alvaro Villadicani, nipote di Anna Spadafora, per effetto di una sentenza emanata dalla Regia Gran Corte, s'investì della baronia o feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Afpr, b. 1654, doc. 8094, vol. 1726; Rcl).
20 dicembre 1759	Giovanni Villadicani, figlio ed erede di Alvaro, prese l'investitura del feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Afpr, b. 1672, doc. 9143, vol. 1760; Rcl; Spucches, p. 277).
10 aprile 1783[62]	Mariano Villadicani, erede del fratello Giovanni, morto senza figli, s'investì del feudo di Lando e di metà del feudo di Piragò (Afpr, b. 1684, doc. 9943, vol. 1783; Rcl).
1 maggio 1812	Alvaro Villadicani, primogenito ed erede di Mariano, prese l'investitura della baronia e del feudo di Lando. Nello stesso documento egli s'investì anche dei titoli di principe e signore di Mola, marchese di Condagusta e di barone di Piragò e Cartolaro (Afpr, b. 1699, doc. 11025, vol. 1812; Spucches, p. 278).

[59] Secondo il de Spucches: 3 luglio 1606 (Spucches, p. 277).
[60] Secondo il de Spucches: 12 agosto 1639 (Spucches, p. 277).
[61] Secondo il de Spucches: 19 maggio 1726 (Spucches, p. 278).
[62] Secondo il de Spucches: 1 aprile 1783 (Spucches, p. 278).

VI
CASALI O FEUDI DI GURAFI ORIENTALE E OCCIDENTALE – CRONOLOGIA ANNI 1273-1811*

ANNO	INVESTITURE
4 maggio 1273	Il casale di Gurafi, appartenuto allo svevo Giovanni Curdo (o Turdo) e poi pervenuto alla figlia Perina, risultava usurpato dal messinese Roberto di Mileto (RcaX, pp. 69-70; Tcf, pp. 253-270).
a partire dal 1296	«Aldoinus de Salvo», come si riporta nella «Descriptio feudorum sub rege Friderico», versò 20 once di censo per i casali di Gurafi e Catalimita, da lui posseduti (Gregorio, p. 468; Muscia, pp. 21-22).
1308-1310	Durante la seconda visita dei collettori pontifici (Scaduto, pp. 309-320; Sella, pp. 47-67), fu censita nel casale una chiesa di rito greco intitolata a San Nicola, per la quale il presbitero greco Costantino versò un tarì di censo («Presbiter Costantinus grecus cappellanus ecclesie S. Nicolai de casali Guraffi tar.I»). Nella terza visita, effettuata per reintegrare le decime mancanti, il cappellano del casale fu tenuto a versare un altro tarì di censo («Cappellanus casali Guraffi tar.I»), mentre l'altro presbitero, di nome Alemanno, ne dovette versare due («Presbiter Alemannus de eodem loco tar.II»).
4 novembre 1396	Re Martino confermò la donazione del feudo di Gurafi, effettuata da Damiata di Marescalco al nipote Filippo De Puteo. La donazione era stata in precedenza ratificata con atto redatto il 20 febbraio del 1394 dal notaio messinese Giovanni Turano (Afpr, b. 1484, doc. 255, vol. 1476-1482; Barberi, pp. 141-142; Rcgor; Rcgoc; Spucches pp. 221, 225)[63].
10 aprile 1400	Re Martino confermò l'assegnazione del feudo di Gurafi (in due parti indivise) a Filippo De Puteo e Altadonna (altra nipote di Damiata e moglie di Antonio Camella). Quest'ultima pretendeva il possesso del feudo di Gurafi perchè erede testamentaria di Damiata (Barberi p. 143; Rcgor; Rcgoc; Spucches pp. 221, 225).
1408	Nell'elenco di baroni e feudatari che fu redatto sotto re Martino I, «Philippus De Puteo et Antonius Cuma» risultavano intestati «pro feudo Gurafi» (Gregorio, p. 497; Muscia, pp. 105-106).
20 novembre 1452	Giovanni Ferranti, figlio di Nicoloso Ferranti e Macalda (a sua volta figlia di Altadonna), s'investì della metà indivisa del feudo di Gurafi (Barberi p. 143; Rcgor; Spucches, p. 221;).
8 luglio 1458	Giovanni Chiamella, nipote di Altadonna (poichè figlio di Angelo Chiamella, a sua volta primogenito di Altadonna), pretendeva la metà del feudo di Gurafi che era appartenuto a Giovanni Ferranti. Venuti a un accordo, Giovanni Ferranti e Giovanni Chiamella stabilirono di dividere in due parti la metà del feudo di Gurafi appartenuta ad Altadonna. Il vicerè Lupo Ximenem Durrea, con un privilegio dell'8 luglio del 1458, confermò quest'accordo, in precedenza stipulato dal notaio messinese Leonardo de Camarda. Il feudo di Gurafi risultava così assegnato a tre persone diverse (Barberi p. 143; Rcgor; Rcgoc; Spucches p. 221).
21 febbraio 1476	Filippo Del Pozzo, figlio di Pietro, per donazione della zia Damiata Mariscalco, s'investì di metà del feudo di Gurafi (Afpr, b. 1484, doc. 255, vol. 1476-1482). Da questo documento in poi, il feudo risulta diviso in due sezioni: orientale e occidentale.

---

* Abbreviazioni utilizzate: Afpr = Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Protonotaro del Regno*; Barberi = G. Silvestri, a cura di, *I capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, II, *I feudi del Val Demone*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1879; Gregorio = R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere*, ex Regio Typographeo, Palermo, 1792, II; Muscia = B. Muscia, *Sicilia nobilis sive nomina et cognomina comitum, baronum et feudatariorum regni Siciliae anno 1296 sub Friderico II, vulgo III et anno 1408 sub Martino II Siciliae regibus*, apud haeredes Corbelletti, Roma, 1692; RcaX = R. Filangeri, a cura di, *I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani,* Arte Tipografica, Napoli, 1957, ristampa, X; Rcgoc = Relazione cronologica sulle investiture del feudo di Gurafi occidentale, riportata nel DOC. XXII; Rcgor = Relazione cronologica sulle investiture del feudo di Gurafi orientale, riportata nel DOC. XXIII; Scaduto = M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, edizioni di storia e letteratura, Roma, 1982, ristampa anastatica dell'edizione del 1947, pp. 309-320; Sella = P. Sella, a cura di, *Rationes Decimarun Italiae nei secoli XIII e XIV - Sicilia*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma-Città del Vaticano, 1944; Spucches = F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, *lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali*, tipografia Boccone del Povero, Palermo, 1924, Val Demone; Tcf = F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009.

[63] Il Rossitto riporta che il feudo di Gurafi fu aggiudicato per sentenza della Gran Corte Regia (3 giugno 1343) a Damiata, prima moglie di Francesco Anzalone (F. Rossitto, *La città di Barcellona Pozzo di Gotto* cit., p. 87).

Gurafi orientale	
15 maggio 1482	Girolama D'Aliberto in Nuchez, avente causa di Giovanni Chiamella, s'investì del feudo di Gurafi orientale (Afpr, b. 1484, doc. 140, vol. 1476-1482).
5 maggio 1488	Girolama Nuchez donò il feudo di Gurafi orientale a Blasco De Trovato. Questa investitura non fu applicata (Rcgor; Spucches p. 222).
15 settembre 1516	Giovanni Salvo D'Aliberto e Nuchez, figlio ed erede primogenito di Girolama Nuchez, prese l'investitura del feudo di Gurafi orientale per il passaggio della corona. Giovanni Salvo D'Aliberto, con atto redatto il 17 luglio 1479, aveva ricevuto il feudo in donazione dalla madre (Barberi p. 144; Afpr, b. 1495, doc. 983, volume anni 1515-1517).
8 maggio 1534	Nicolò Francesco D'Aliberto, figlio primogenito di Giovanni Salvo D'Aliberto, s'investì del feudo di Gurafi orientale (Afpr, b. 1501, doc. 1457, vol. 1534; Rcgor; Spucches p. 221).
23 maggio 1535[64]	Antonina De Aliberto, altra figlia di Giovanni Salvo D'Aliberto, prese l'investitura del feudo di Gurafi orientale per donazione del fratello Nicolò Francesco (Afpr, b. 1502, doc. 1483, vol. 1535).
16 settembre 1536[65]	Giovanni Bucolo, marito di Antonina De Aliberto, prese l'investitura del feudo (Afpr, b. 1502, doc. 1488, vol. 1536; Rcgor).
6 maggio 1549	Onofrio Pompilio Bucolo De Aliberto s'investì del feudo di Gurafi orientale come figlio ed erede di Antonina D'Aliberto (Afpr, b. 1509, doc. 1764, vol. 1549; Rcgor; Spucches p. 222).
3 febbraio 1558	Onofrio Pompilio Bucolo De Aliberto prese l'investitura per il cambio della corona (Afpr, b. 1514, doc. 2251, vol. 1558; Rcgor; Spucches p. 222).
31 gennaio 1601	Onofrio Pompilio Bucolo De Aliberto prese l'investitura del feudo di Gurafi orientale per l'avvento del regno di Filippo II (Afpr, b. 1556, doc. 3625/2, vol. 1601; Rcgor; Spucches p. 222).
12 settembre 1601	Lucio Bucolo, figlio primogenito di Onofrio Pompilio, s'investì per la morte del padre (Afpr, b. 1556, doc. 3626, vol. 1601; Rcgor; Spucches p. 222).
28 gennaio 1622	Lucio Bucolo prese l'investitura per il cambio della corona (Afpr, b. 1568, doc. 4041, vol. 1622; Rcgor; Spucches p. 222).
5 dicembre 1633	Laura Bucolo, figlia ed erede di Lucio Bucolo, prese l'investitura del feudo di Gurafi orientale (Afpr, b. 1580, doc. 4608, vol. 1633; Rcgor; Spucches p. 223).
5 giugno 1654	Michele Maria Cammareri s'investì come nipote e collaterale di Laura Bucolo (Afpr, b. 1595, doc. 5167, vol. 1654; Rcgor; Spucches p. 223).
16 novembre 1666[66]	Michele Maria Cammareri prese l'investitura per il cambio della corona (Afpr, b. 1610, doc. 5818, vol. 1666; Rcgor).
13 luglio 1667	Mario Lapis prese possesso del feudo di Gurafi orientale per effetto di una sentenza del tribunale della Regia Corte Civile, emanata contro Michele Maria Cammareri (Afpr, b. 1610, doc. 5858, vol. 1666; Rcgor)[67].
20 luglio 1669	Valentino Lapis, figlio di Mario Lapis, s'investì del feudo di Gurafi orientale per la morte del padre (Afpr, b. 1635, doc. 6920, vol. 1696; Rcgor; Spucches p. 223).
16 agosto 1682	Domenico Lapis prese l'investitura per la morte senza figli di Valentino, suo fratello (Afpr, b. 1635, doc. 6920, vol. 1696; Rcgor; Spucches p. 223).
22 settembre 1696	Nunzio Maria Cammareri s'investì del feudo di Gurafi orientale per sentenza del tribunale del Concistoro, emanata contro Domenico Lapis il 14 settembre del 1695 (Afpr, b. 1635, doc. 6920, vol. 1696; Rcgor; Spucches p. 223).
12 giugno 1702	Nunzio Maria Cammareri s'investì per il passaggio della corona (Afpr, b. 1641, doc. 7404, vol. 1702).
14 aprile 1714	Domenico Di Giovanni s'investì nel nome maritale di Giovanna, figlia di Nunzio Maria Cammareri (Afpr, b. 1646, doc. 7692, vol. 1714; Rcgor; Spucches p. 223).
13 settembre 1733	Felice Cammareri, figlio primogenito e successore di Michele (fratello di Giovanna), prese l'investitura del feudo di Gurafi orientale dopo una supplica presentata al vicerè Albornoz. Il feudo di Gurafi orientale, infatti, era stato incamerato dal Regio Demanio, non essendo stato richiesto per molti anni (Afpr, b. 1659, doc. 8249, vol. 1734; Rcgor; Spucches p. 223).
10 febbraio 1779	Antonio Cammareri, figlio ed erede universale di Felice, s'investì della baronia e del feudo di Gurafi orientale (Afpr, b. 1682, doc. 9802, vol. 1779; Rcgor; Spucches p. 223).

[64] Secondo il de Spucches: 23 maggio 1536 (Spucches p. 222).
[65] Secondo il de Spucches: 19 settembre 1536 (Spucches p. 222).
[66] Secondo il de Spucches: 16 settembre 1666 (Spucches p. 223).
[67] Secondo il de Spucches: 23 luglio (Spucches p. 223).

15 luglio 1811	Antonio Michele Cammareri, *per intermediam personam*, prese l'investitura come successore del nonno Antonio, stante la demenza del padre Felice (Afpr, b. 1699, doc. 10991, vol. 1811; Spucches p. 221).
Gurafi occidentale	
12 gennaio 1517[68]	Tommaso De Puteo (o Del Pozzo), figlio e successore di Filippo, prese l'investitura del feudo di Gurafi occidentale (Rcgoc).
22 dicembre 1559	Tommaso De Puteo, per il cambio della corona, s'investì *metà pro indiviso* del feudo di Gurafi occidentale (Afpr, b. 1514, doc. 2144, vol. 1558; Rcgoc; Spucches, p. 226).
10 dicembre 1565	Filippo Del Pozzo, figlio primogenito di Tommaso, s'investì di metà del feudo (Afpr, b. 1521, doc. 2431, vol. 1565; Rcgoc; Spucches, p. 226).
19 agosto 1592	Eleonora Del Pozzo e De Gregorio, figlia di Filippo, prese l'investitura del feudo di Gurafi occidentale per la morte del padre (Rcgoc; Spucches, p. 226).
12 settembre 1600	Eleonora Del Pozzo e De Gregorio sìnvestì per il cambio della corona (Afpr, b. 1555, doc. 3560, vol. 1600; Rcgoc; Spucches, p. 226).
7 febbraio 1622	Virginia Saccano prese investitura come aggiudicataria del feudo per *datio in solutum* (pagamento con beni al posto del denaro) contro Antonia Bottari, a sua volta acquisitrice del feudo da Eleonora Del Pozzo e De Gregorio (Afpr, b. 1568, doc. 4045, vol. 1622).
8 giugno 1684	Don Antonino Filiberto Pagano e Risicato, per il matrimonio da contrarre con Laura Maria Lombardo e De Gregorio, s'investì del feudo di Gurafi occidentale. Nel documento si precisa che Laura Maria Lombardo, figlia ed erede di Giovanni Battista, aveva acquistato il feudo da Virginia Saccano, con contratto redatto il 28 giugno del 1670 dal notaio messinese Placido Bellassai (Rcgoc; Spucches, p. 226).
13 maggio 1702	Don Antonino Filiberto Pagano e Risicato s'investì per il passaggio della corona. Antonino Filiberto prese l'investitura anche del principato e terra di Ucria, e delle baronie e feudi di Santa Domenica, Purrito, Puzzuleo, Giumara e tenuta del Villano (Afpr, b. 1641, doc. 7331, vol. 1702).
25 aprile 1712	Vincenzo di Giovanni e Napoli s'investì nel nome maritale di Flavia Di Giovanni e Pagano, figlia di Antonino Filiberto Pagano e Laura Maria Lombardo (Afpr, b. 1646, doc. 7663, vol. 1711; Rcgoc; Spucches, p. 226).
30 aprile 1758	Domenico Di Giovanni e Alliata prese l'investitura nel nome maritale di Vittoria Alliata di Giovanni, figlia ed erede di Vincenzo di Giovanni Napoli e di Flavia Di Giovanni Pagano (Afpr, b. 1671, doc. 9085, vol. 1758; Rcgoc; Spucches, p. 226).
31 luglio 1784	Fabrizio Alliata e Colonna s'investì del feudo come *fedecommesso* della nonna Vittoria Alliata Di Giovanni (Afpr, b. 1685, doc. 10004, vol. 1784; Rcgoc; Spucches, p. 226).
19 dicembre 1804	Giuseppe Alliata e Moncada s'investì del feudo per la morte del padre Fabrizio Alliata (Afpr, b. 1695, doc. 10709, vol. 1804; Spucches, p. 227).

VII

[68] Secondo il de Spucches: 22 gennaio 1517 (Spucches, 225).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – CENNI STORICI

La storia del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto è strettamente collegata alla presenza di siti di antichissima antropizzazione, come testimoniano le numerose aree archeologiche esistenti nella vasta superficie comunale, legate in gran parte all'insediamento siculo-greco di *Longane*[69].
Le più antiche fonti documentarie risalgono però soltanto al primo periodo normanno, quando le caratteristiche orografiche di questi vasti territori (caratterizzati dalla presenza di fiumare e di ampie zone adibite alla coltivazione agricola e ai pascoli) assunsero importanza fondamentale nell'ampio contesto gravitante attorno all'antica *Mylae* (Milazzo).
Risale, infatti, all'anno bizantino 6613 (1 settembre 1104/31 agosto 1105) il privilegio di rifondazione del monastero di rito greco della "Genitrice di Dio" di *Gala*, emanato da Adelasia (moglie del conte normanno Ruggero I) su richiesta del *camerario Nicola*. Il monastero fu dotato di cospicui beni fondiari e diritti, ricadenti nel vastissimo comprensorio barcellonese e in molte altre località siciliane[70].
Nel giugno del 1127, il casale barcellonese di *Nasari,* posto alle estreme propaggini occidentali del feudo di Gala, fu concesso, con i 32 abitanti uomini residenti in esso, dal conte normanno Ruggero II ad *Ansaldo vicecomes di Arri*, dopo essere stato nelle proprietà della moglie di quest'ultimo[71].
Durante le dominazioni sveva e angioina è possibile rintracciare notizie su luoghi oggi situati nel territorio barcellonese. È il caso del casale di *Gurafi* (concesso da re Federico II a Giovanni Turdo e usurpato dal messinese Roberto di Mileto durante la dominazione angioina)[72] e di *Centineo* (menzionato in un atto del 22 gennaio 1266 e in un documento del 1271)[73], oltre ai due nuclei già esistenti di *Gala* e *Nasari* (che compare in un atto redatto il 14 giugno del 1263)[74].
Nella *Descriptio Feudorum sub rege Federico* (elenco di feudi, casali e terre esistenti in Sicilia, compilato a partire dal 1296) e nelle *Rationes Decimarum* (elenco delle chiese esistenti nella penisola e delle relative decime che esse versavano tra la fine del XIII e il primo decennio del XIV) si ritrovano censiti i casali barcellonesi di *Gurafi, Nasari, Centineo* e *Gala* (con le rispettive chiese)[75].
Nel 1324, il casale di *Criccina* o *Christina*, per la fedeltà dimostrata durante la guerra del Vespro agli Aragonesi, fu elevato a ruolo egemone rispetto agli altri casali limitrofi. Di lì a poco nascerà la cittadella fortificata di Castroreale, che in poco tempo estenderà la sua influenza su tutto l'attuale territorio barcellonese[76].
Con l'avvento del primo re Martino, dopo oltre mezzo secolo di decadenza e anarchia, si assiste all'infeudazione di ampie porzioni di territorio barcellonese, che porterà alla nascita dei feudi di *Lando, Nasari, Gurafi, Migliardo* e *Centineo*, su cui confluirono numerose famiglie nobili siciliane (*Alliata, Anzalone, Balsamo, Bucolo, Camella, Cammareri, Campagna, Cirino, Clavizzo, Crisafi,*

---

[69] Al comprensorio barcellonese è legato l'antichissimo nucleo di *Longane*, la cui esistenza è attestata da alcune litre riportanti l'iscrizione retrograda ΛΟΓΓΑΝΑΙΟΝ (raffiguranti, nel dritto, la testa giovanile di Eracle, e nel rovescio la testa di una divinità fluviale), e da un caduceo di bronzo conservato nel British Museum di Londra (recante l'iscrizione ΛΟΝΓΕΝΑΙΟΣ ΕΜΙ ΔΗΜΟΣ[ΙΟΣ] = sono l'araldo pubblico longanese). Questi reperti furono collegati, tramite Polibio e Diodoro Siculo (Polibio, 9,7; Diodoro XXII, 13,2), al fiume Λογγὰνος (Longanòs), sito «ἐν τῷ Μυλάιῳ πεδὶῳ» (nella piana di Milazzo), sulle cui rive, nel 269 a.C., si svolse la battaglia fra i vittoriosi Siracusani di Gerone II e i Mamertini di Kio. Recenti indagini archeologiche inducono a ritenere *Longane* un vastissimo centro indigeno parzialmente ellenizzato, avente il nucleo centrale posto lungo il torrente Longano (ricadente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto) e i suoi affluenti, e una distribuzione territoriale che occupava, senza soluzione di continuità, tutta la fascia medio-collinare del territorio barcellonese e di altri comuni limitrofi.
[70] DOC. I.
[71] DOC. II.
[72] F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla fine del feudalesimo,* Uni Service, Trento, 2009, pp. 253-270.
[73] Ivi, pp. 277, 279.
[74] Ivi, pp. 277-278.
[75] Ivi, pp. 280-282.
[76] Ivi, pp. 283.

D'Aliberto, Del Pozzo, Deodato, Di Giovanni, Donato, Fazio, Ferranti, Lapis, La Rocca, Marescalco, Nassari, Nuchez, Pagano, Periconio, Porzio, Rigoles, Saccano, Salvo, Spadafora, Umano e Villadicani)[77].
Dai primi decenni del XVI secolo, la fascia compresa tra le propaggini settentrionali dei feudi di *Lando, Nasari* e *Gala*, fu interessata da un rapido processo insediativo, seguito alla bonifica dei vasti territori compresi tra i torrenti Idria e Longano. Nella seconda metà del XVI secolo, il casale di *Barsalona*, che nel 1521 costituiva ancora una semplice contrada posta a confine tra i territori di Milazzo e Castroreale[78], fu caratterizzato da un rapido aumento dell'abitato intorno alla chiesa di San Sebastiano.
Nel 1639, il casale di *Pozzo di Gotto*, grazie ad un contratto del 22 maggio stipulato tra il cardinale Giannettino Doria (presidente del regno di Sicilia e arcivescovo di Palermo) e il pozzogottese Antonio Sanginisi, ottenne l'autonomia da Milazzo, da cui dipendeva da tempo[79].
La fine del feudalesimo coinciderà con la fondazione del comune di *Barcellona* (15 maggio 1815), in seguito unitosi con *Pozzo di Gotto* in un solo comune (Decreto n° 1562 del 5 gennaio 1835)[80].

---

[77] DOC. XXII, XXIII, XXIV e XXV. Si vedano anche le appendici II, III, IV, V e VI.
[78] La più antica informazione rintracciata sul casale di Barsalona riguarda un accordo del 20 novembre 1521, seguentemente ratificato da re Carlo il 18 luglio 1522, nel quale la contrada barcellonese, *limite o confine dei territori delle terre di Castroreale e Milazzo*, fu sede di un incontro teso a eliminare alcune controversie sorte tra le università di Castroreale e Milazzo. Così si riporta nel documento: «In nomine domini amen. Die 20 mense novembris Xe indictionis 1521, apud contratam Barsalonae limitis sive finaite territorii terrarum Castri Regalis et Milacii. Cum sit his proximis diebus pretentis fuissent orte inter universitatem terrae Castriregalis et universitatem terrae Milatii quedam differentiae, discordiae, alterationes tam civiles quam criminales, actiones, lites et questiones tam in magna Regia Curia quam coram magnificis dominis sindacatoribus degentibus in utriusque universitatibus, ob quas differentias et discordias devenerit ad certos iuris terminos super petitionibus et iuribus petitis et allegatis in capitulis presentatis per eiusdem universitates contentis, qua propter hodie die pretitulati presentes coram nobis notario et testibus infradictis personaliter constitutis ad conclusionem consilii generalis ut dixit videlicet» (Museo civico di Castroreale, *Liber aureus privilegiorum*, n. 2, serie a, cc. 172r-173v).
[79] I privilegi acquisiti dai pozzogottesi si riassumevano nei seguenti punti: «Privilegi concessi alla città di Pozzo di Gotto col contratto di collettazione del 22 maggio 1639, stipulato da parte del re dal cardinale Giannettino Doria, Arcivescovo di Palermo, suo procuratore, presidente del Regno e capitan generale, e da parte dei Pozzogottesi da Don Antonio Sanginisi.
1° Il titolo di città libera e reale col corrispondente territorio col Consiglio Civico e col corrispondente Magistrato Municipale, i di cui giurati avessero il titolo di spettabili e potessero eleggere il Maestro Notaro, il Banditore, Mazzieri, Pavonazzi e trombettieri conforme alla città di Milazzo e colle stesse potestà e giurisdizioni di Milazzo.
2° Gli uffiziali fossero cittadini e abitatori di detta città che non sia soggetta a Milizia regolare, nè di andare la milizia cittadina a Milazzo per la sola rivista, ma questa doversi fare una volta all'anno in Pozzo di Gotto.
3° Che gli uffiziali non potessero essere sostenuti da qualsiasi capitan d'arme all'infuori di delitti fuori uffizio.
4° Che non possa risiedere capitan d'arma a guerra e di campagna in Pozzo di Gotto.
5° Che i cittadini arrestati non potessero essere tradotti fuori della città, nè ad altro luogo fuori della città, distretto e costretto di Messina, meno del castello di Milazzo.
6° Che gli abitatori e cittadini di Milazzo non potessero mai occupare uffizi pubblici in Pozzo di Gotto.
7° Che non possa Pozzo di Gotto essere venduto dalla Regia Corte, nè aggregato a Milazzo, ma restare sempre nel dominio del demanio regio, e nel caso che la Corte volesse passare a vendere il Municipio e aggregarlo a Milazzo, allora, ipso facto ipsoque jure, s'intenda aggregato alla città di Messina.
8° Che siano conservate le preeminenze e la giurisdizione della città di Messina, come allora la godeva sopra Pozzo di Gotto.
9° Che il capitano di Giustizia dovesse esser messinese.
10° Finalmente che Pozzo di Gotto possa valersi dei privilegi della città di Messina.
Questi sono i privilegi più interessanti, mentre quelli di poter macellare un giovenco la settimana, giusta le pragmatica, e la cessione della gabella dell'olio, che gabellavasi per once dieci all'anno, ed altre cose simili non sono privilegi di vero nome, ma pattuizioni che accompagnavano il contratto» (Autori vari, *Raccolta di memorie della città di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina*, tipografia del Regno d'Italia, G. Faziola e Comp., Torino, 1864, pp.178-179).
[80] F. Imbesi, *Terre, casali e feudi* cit, p. 309.

INDICE

APPENDICI

Trentadue documenti, in gran parte inediti, riguardanti Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), comune di recente fondazione (1835) con un vastissimo territorio oggetto di stratificazioni storiche millenarie, dapprima strettamente connesse al vasto contesto della piana di Milazzo, e in seguito soggette all'influenza di Castroreale.

Euro 35,00